

Altresì il predetto teste ha dichiarato che non ha mai chiesto ai suoi commilitoni che cosa fosse accaduto nel corso delle missioni e precisato che competeva allo Stato Maggiore del Reparto pianificare le missioni, con successiva diramazione dei necessari ordini alle compagnie in cui si articolava il Reparto. Infine sottolineava che si era sempre rifiutato di diventare ufficiale proprio perché non voleva essere coinvolto nella catena di trasmissioni degli ordini.

Friedrich Wilhelm Seipel dichiarava, nel corso della deposizione resa il 29 marzo 2007 (cartella n. 34 faldone Vallucchiole 1-2), che dal novembre del 1943 faceva parte della quinta compagnia del Reparto esplorante della H. G. e che era stato in servizio nel plotone pionieri fino al luglio del 44. Ricordava che tra marzo e maggio del 1944 venne compiuta la prima operazione contro i partigiani e che in tale circostanza il plotone pionieri rimase a sorvegliare gli automezzi, mentre altri militari procedevano alla perquisizione delle abitazioni.


Ritiene il Collegio che ai fini della valutazione delle risultanze probatorie sopra specificate debba prendersi atto di quanto emerso dal rapporto di combattimento del 19 marzo 1944, sottoscritto dal comandante del Reparto esplorante, capitano di cavalleria von Löben, e sul quale ci si è ampiamente soffermati nella parte dedicata all'individuazione delle unità militari che presero parte ai rastrellamenti ed agli eccidi del 18 marzo 1944.

Il suddetto rapporto conferma ed attesta, in modo pacifico ed al di là di ogni ragionevole dubbio, che i massacri che devastarono la comunità di Monchio, Susano e Costrignano furono opera delle seguenti unità del Reparto esplorante: la seconda compagnia; la quarta compagnia; il plotone armi di accompagnamento della quinta compagnia; ed una parte del plotone pionieri della quinta compagnia.

Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che una considerevole parte della quinta compagnia prese parte alle operazioni militari effettuate il 18 marzo del 1944 e che tra i militari impiegati nell'azione vi era una squadra del plotone pionieri, cioè dell'unità comandata dall'imputato Osterhaus.

Altresì è emerso che nei giorni in cui vennero programmati ed eseguiti gli eccidi l'ufficiale che comandava la quinta compagnia, tenente Bach, era ricoverato in un luogo di cura situato a San Martino di Castrozza e che fu il sottotenente Osterhaus a prendere il comando interinale della suddetta quinta compagnia.

La difesa di Osterhaus non contesta le circostanze sopra attestate ed esprime l'avviso che l'impiego delle unità della quinta compagnia sia avvenuto sulla base di un diretto contatto



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

tra il comandante del Reparto esplorante, capitano von Löben, ed il comandante del plotone armi di accompagnamento della quinta compagnia, sottotenente Drews.


La difesa ritiene che tale conclusione si imponga alla luce di due circostanze: in primo luogo non vi è alcuna testimonianza che comprovi la presenza di Osterhaus nel luogo e nei giorni degli eccidi e della loro programmazione; in secondo luogo, come emerge dalla pertinente documentazione matricolare, era convincimento degli organi superiori che Osterhaus non fosse un ufficiale sul quale riporre il massimo di fiducia ed affidamento, in ragione delle titubanze che egli avrebbe rivelato nel corso della sua attività di servizio e del fatto che non avrebbe mai aderito al partito nazionalsocialista nel periodo che va dal 1934 al 1938 e neanche nei successivi anni di guerra. Inoltre andava valorizzata, quale ulteriore elemento a comprova di quanto Osterhaus si discostasse dal modello del convinto ed entusiasta sostenitore dell'ideologia nazista, la circostanza che il predetto non aveva scelto di arruolarsi al compimento del 18° anno di età ed era rimasto fuori dalle armi fino al 1939, quando, in concomitanza con l'inizio del secondo conflitto mondiale, era stato costretto ad arruolarsi.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni della difesa dell'imputato non siano idonee a scalfire l'efficacia delle prove a carico e le conclusioni che la loro logica valutazione impone.

Non è possibile, infatti, sostenere che l'impiego di parti determinanti della quinta compagnia, comandata dall'imputato per l'assenza di Bach, e di parti del plotone pionieri della medesima siano stati impiegati senza il suo diretto coinvolgimento.

Non vi è alcuna concreta ragione per ipotizzare che in questa specifica vicenda il collaudato meccanismo di diramazione degli ordini abbia subito un'anomala elusione e che, in contrasto con ciò che costituisce la base essenziale di ogni reparto ordinato gerarchicamente, vi sia stato l'impiego di uomini e mezzi di una compagnia senza che il relativo comandante di tale compagnia fosse coinvolto nella materiale attuazione degli ordini ricevuti dallo Stato Maggiore del superiore comando.

Il comandante di compagnia, infatti, costituisce il fondamentale anello di trasmissione degli ordini ricevuti dal comandante del Reparto e l'altrettanto fondamentale snodo che ne assicura la puntuale esecuzione, selezionando i plotoni e le squadre ritenute più idonee allo scopo operativo e adottando tutte le misure necessarie per la corretta diramazione degli ordini ai comandanti dipendenti e per la loro successiva e puntuale esecuzione da parte delle unità operanti.



Sicchè non vi è ragione di dubitare che Osterhaus, nella sua qualità di comandante interinale della quinta compagnia e di comandante del plotone pionieri, abbia ricevuto l'ordine di approntare il dipendente plotone armi di accompagnamento, del sottotenente Drews, nonché l'aliquota pionieri da impiegare in zona di operazioni, aliquota di cui era, si ribadisce, nel contempo comandante di plotone e di compagnia.

E che l'ordine fosse ampiamente percepibile nel suo effettivo e puntuale contenuto risulta ancora una volta dal rapporto von Löben, nella parte in cui attesta che ciò che era stato programmato era un'operazione di annientamento, da eseguire nei paesi a nord e sud di Monte S. Giulia ed all'evidente scopo di seminare morte e distruzione in un'area prossima alle montagne in cui operavano e trovavano rifugio i gruppi partigiani.

E' del tutto inverosimile che Osterhaus non abbia percepito il reale significato e contenuto dell'ordine. In quei piccoli paesi di montagna non era in atto alcuno scontro militare contro gli eserciti anglo-americani e la decisione di predisporre e concentrare un massiccio dispositivo di uomini ed armi in quei luoghi, con l'impiego di una batteria contraerea e del potente plotone armi di accompagnamento, altro senso non aveva che quello di fare terra bruciata e sterminare il maggior numero di civili; sterminio che doveva servire per dare una lezione ai partigiani nascosti tra le montagne e per recidere ogni forma di legame, spesso dettato da ragioni di umanità e talvolta frutto di vere e proprie intimidazioni, tra i combattenti delle formazioni partigiane e le comunità di inermi civili che attendevano alle ordinarie occupazioni e non prendevano minimamente parte alle operazioni di guerra.

Quanto all'argomento secondo il quale Osterhaus non era un ufficiale affidabile e fidato e che per tale ragione sarebbe stato tenuto fuori dalla programmazione ed esecuzione degli ordini di sterminio, rileva il Collegio che si tratta di mera supposizione e che non è stato acquisito nulla che possa concretamente apprezzarsi a suo supporto e riscontro.

E' anzi da sottolineare come siano emerse circostanze fattuali di segno opposto ed in sé idonee a neutralizzare la suggestiva ipotesi formulata dalla difesa.

In primo luogo è da segnalare l'ampio elogio tributato dal tenente Bach, nel riassumere il comando della quinta compagnia, nei confronti di Osterhaus, che ne aveva retto il comando interinale con grande capacità organizzativa e che aveva consentito a Bach di trovare una formazione militare pienamente efficace e ben ordinata.


In secondo e decisivo luogo è da sottolineare la circostanza che nel luglio del 1944 Osterhaus è stato nominato comandante titolare della quinta compagnia. Ed è evidente che siffatto incarico è in stridente contrasto con l'ipotesi che fosse un ufficiale debole o sul



quale non si poteva riporre fiducia ed affidamento; anzi dimostra proprio il contrario: e cioè che Osterhaus era un ufficiale privo di segni negativi e che aveva dimostrato, con il suo impegno affidabile e proficuo in ogni attività di interesse e rilievo militare, anche in qualità di comandante interinale, di meritare l'incarico di comandante titolare di una compagnia di estrema importanza, in quanto dotata di armamento pesante e caratterizzata da una assoluta versatilità di impiego.

Deriva da quanto sopra, in conformità alla consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, che è provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del sottotenente Osterhaus agli eccidi commessi il 18 marzo in Monchio, Susano e Costrignano. E' appena il caso di precisare che la partecipazione agli eccidi è da intendersi alla luce della contestazione di "concorso nel reato" e non è minimamente scalfita dal fatto, che può dirsi provato, che Osterhaus non ha materialmente commesso, in quel contesto, alcun omicidio e verosimilmente non era neanche presente, contrariamente a quanto è emerso per i comandanti della seconda e della quarta compagnia, nei luoghi in cui gli eccidi del 18 marzo 1944 vennero perpetrati.

La responsabilità di Osterhaus, si ribadisce, discende dal fatto che: ricevette ed eseguì l'ordine di approntare e mettere a disposizione due unità della compagnia da lui comandata interinalmente, e cioè il plotone armi di accompagnamento ed una squadra pionieri, di cui era altresì comandante di plotone; ricevette ed eseguì tale ordine nella piena consapevolezza che i suoi uomini erano parte integrante di una formazione militare che doveva rastrellare paesi abitati da civili inermi e che doveva massacrare la maggior parte degli abitanti; effettivamente il plotone armi di accompagnamento e la squadra del plotone pionieri parteciparono agli eccidi, operando in stretto e sistematico coordinamento con le altre unità e dando il loro contributo ad un'azione che, con programmata suddivisione di compiti ed aree, mise a ferro e fuoco i tre paesi di Monchio, Susano e Costrignano e provocò la morte di 127 (centoventisette) inermi civili, tra le quali donne, bambini ed anziani; la massiccia azione militare altro non fu che una barbara carneficina, attuata con spietata e disumana violenza e senza il minimo accenno di resistenza da parte della popolazione civile, come conclamato dal rapporto di von Löben del 19 marzo del 1944, che, nell'annunciare i tanti morti tra la popolazione civile, non ha alcuna remora, né esitazione o pudore di sorta, nel proclamare che nessuna vittima vi fu tra le forze tedesche. E di certo non potevano esserci vittime tra i militari armati fino ai denti, perché quel rapporto di combattimento ha l'intrinseca sostanza della cronaca di un massacro di gente



indifesa ed è in più parti costellato dalla menzogna che gli inermi civili non erano tali ma partigiani travestiti.

Può quindi dirsi provata la consapevole partecipazione, a titolo di concorso nel reato, di Osterhaus agli eccidi di cui alla prima parte del capo A) dell'imputazione (Monchio, Susano e Costrignano).

In separato paragrafo, da valere per tutti i fatti descritti nei capi di imputazione, caratterizzati da identiche modalità esecutive, sarà esaminato l'aspetto relativo alla qualificazione giuridica degli eccidi, alla sussistenza degli estremi costitutivi ed alla assenza di ogni e qualsiasi causa di giustificazione o circostanza esimente.


LUHMANN Alfred. Il caporale Luhmann Alfred è stato rinviato a giudizio con l'accusa di avere partecipato, nella qualità di caporale in servizio alla quarta compagnia del Reparto di ricognizione della Divisione H.G., agli eccidi descritti nel capi A) dell'imputazione.

Nella cartellina n. 30 (in maxi faldone 1-30) si trovano le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte dall'Autorità giudiziaria tedesca (Procura di Dortmund) sulle utenze telefoniche del Luhmann (rete fissa: 04164/4160; utenza cellulare: 0171-4141226) nel periodo dal 24 aprile al 16 maggio 2006. L'intercettazione delle suddette utenze venne disposta in esito a quanto constatato nel corso di una diversa intercettazione, che concerneva la conversazione telefonica tra la signora Sigrid Bach, moglie di Wolfgang Bach (già imputato davanti all'Autorità giudiziaria tedesca, in quanto comandante della quinta compagnia del reparto di ricognizione, autore del diario più volte citato e deceduto nelle more del procedimento) e Hilmar Lotz, ex commilitone.

In detta conversazione, come si vedrà oltre, il Lotz riferiva alla signora Bach che Luhmann era stato complice della fucilazione di donne e bambini.

Nel corso delle intercettazioni delle due utenze telefoniche del Luhmann è emerso quanto segue.

Il 10 marzo 2006 il Gabriel, altro imputato nel presente procedimento e deceduto nel corso del giudizio, riferisce al Luhmann di essere stato interrogato dai funzionari dell'Ufficio federale preposto ai crimini di Guerra e lo rassicura, dopo avergli rappresentato che gli erano state esibite delle foto, di avere sempre negato di conoscere i luoghi e le persone ivi raffigurate, *<<anche se vi erano volti conosciuti>>*, di avere *<<fatto lo gnorri>>*, aggiungendo che non poteva certo tradire ed esplicitando *<<lo sai come era da noi, non avevamo sempre le mani pulite>>*.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.


Luhmann dal canto suo interviene e dice <<Certo che no. Però, va be', noi due lo sappiamo quello che succedeva>>. Indi Luhmann aggiunge che la sua compagnia ha preso parte a due azioni <<con i Volkswagen... Una volta al Passo Futa e poi anche a Stia>>. Gabriel replica di rammentarsi del Passo Futa ed aggiunge che dopo la guerra non voleva ricordare niente, che ha rimosso quanto accaduto, che <<sono passati 62 anni e mi sono rotto le scatole>>.

Il 27 aprile 2006 Gabriel telefona a Luhmann ed apprende che gli inquirenti hanno sequestrato gli appunti che quest'ultimo aveva redatto in merito al periodo bellico (i già citati Diari di Luhmann). Gabriel si mostra irritato per tale fatto, dicendogli: <<Sei matto, glieli hai fatti vedere?>>. Al che Luhmann gli riferisce che si è trovato nelle vesti di imputato e che gli inquirenti chiedevano di sapere chi erano e che lui <<non li ha riconosciuti, là dove cercavamo lo Janosch>>. Gabriel assicura ancora una volta di avere fatto altrettanto e ribadisce <<li facciamo gli gnorri, non ci viene nemmeno difficile>>. Entrambi poi rievocano le lotte contro i partigiani, durante le quali è stato ferito un certo Bernauer (sul quale si parlerà con riguardo al capo C dell'imputazione) ed in cui alcuni abitanti del paese hanno dovuto portare le munizioni e sono successivamente stati riportati indietro.

Il successivo 8 maggio 2006 Gabriel richiama Luhmann, gli comunica che lui (Gabriel) sarà sottoposto ad un interrogatorio e gli chiede se nei suoi diari ci sia qualcosa che lo possa incriminare. Luhmann lo rassicura, dicendogli che si è informato e che quello che è annotato nei suoi diari <<sottostava al diritto militare>>. La conversazione viene improvvisamente interrotta e subito dopo il Luhmann chiama Gabriel al numero di cellulare, esprimendogli la preoccupazione che la sua linea telefonica sia sotto controllo. In questa conversazione si parla dell'espugnazione di un accampamento di partigiani, durante la quale <<un paio hanno fatto puff>>. Gabriel chiede se si ricordi di quello che ha sparato in testa alle donne e Luhmann risponde di sì, identificandolo nel sottufficiale Hausmann. Ed è ancora Luhmann a ricordarsi che, prima dell'azione su <<questo monte>>, avevano massacrato il sergente maggiore Massakkers... ed altri tre, <<L'autista se l'era svignata.. ed ha raccontato che erano stati massacrati>>.

Infine Luhmann, riferendosi alle pagine del suo diario in cui era annotato <<vendetta sanguinosa>>, aggiunge che si riferiva all'uccisione di Massakkers e che <<li veramente abbiamo distrutto tutto>>.

Manda



Il 27 aprile 2006 Luhmann chiama Hilmar Lotz (altro commilitone, in servizio al Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring) e gli riferisce di un'azione tra le montagne, nel corso della quale erano stati stanati dei partigiani. Lotz gli chiede se abbia rivelato quante persone erano state fucilate. Luhmann risponde che questo non lo sa e che si è sparato contro di loro, anche con lanciagranate e che lui non ha detto <<*quanti ne abbiamo ammazzati*>>. Inoltre ha aggiunto che lui aveva il compito di inseguire cinque uomini, che non sa cosa sia successo nel frattempo e che può immaginare che <<*quelli siano stati messi a morte. Erano partigiani, quindi..*>>..

Sempre in questa conversazione Luhmann ricorda un'azione contro i partigiani in cui è stato fatto fuoco contro una chiesa con un cannone antiaereo.


Può sin d'ora sottolinearsi che questa circostanza consente un sicuro collegamento tra l'imputato e gli eccidi di Monchio, Susano e Costrignano, come risulta dalla deposizione resa da Compagni Giuseppe agli ufficiali di polizia giudiziaria della stazione CC di Montefiorino in data 12 giugno 2007 (allegata al verbale di udienza del 17 febbraio 2011) e da quella resa da Marchi Alfredo nell'udienza dibattimentale del 17 novembre 2010. In entrambe le deposizioni, infatti e come si vedrà in seguito, si riferisce di una chiesa colpita dalla cannonate di Montefiorino

Il 3 maggio 2006 Luhmann telefona ad un certo August Wencke. Nel corso della conversazione, che in parte riguarda il sequestro dei diari, Luhmann riferisce di uno scontro con i partigiani e Wencke aggiunge <<*e ne avete anche fatto fuori un paio*>>. Luhmann risponde: <<*certo, naturalmente, quelli si difendevano anche*>>. Ed alla risata del Wencke aggiunge <<*che altro, che altro potevamo fare*>>.

Nella conversazione con Gabriel del 15 maggio 2006, un giorno prima del programmato interrogatorio di Luhmann, questi ribadisce di avere partecipato ad azioni. Gabriel aggiunge <<*Sì. Sì, non ci siamo tenuti per niente indietro*>>. Al che Luhmann replica <<*naturalmente no, lì ci abbiamo dato dentro*>, che la terza squadra aveva il compito di rastrellare il bosco, che lui non vuole sapere niente dell'uccisione di donne e bambini e che ne ha solo sentito parlare.

Altra utenza sottoposta ad intercettazione è quella intestata a Wolfgang Bach, in relazione al periodo dal 19 gennaio al 19 febbraio 1996 (cartella 30 del maxifaldone 1-30; resoconto da fg. 293).

Il giorno 21 gennaio 2006 il già citato Hilmar Lotz chiama l'utenza di Bach e parla con la moglie di questi. Nel corso della conversazione le menziona il suo imminente



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



interrogatorio e le riferisce di avere nel frattempo parlato con Luhmann, il **guardaboschi**, che faceva parte della quarta compagnia e che gli ha riferito delle cose che lui non vuole dire a Bach. In particolare Luhmann gli ha raccontato della cattura dei militari che erano andati in esplorazione, di un sergente brutalmente massacrato e dell'azione condotta contro i partigiani. Lotz aggiunge di avere espressamente chiesto a Luhmann cosa avessero fatto con quelli che non erano <<caduti durante l'attacco, con i partigiani>> e se li avessero fucilati. Luhmann rispose che li avevano fucilati, che avevano fucilato donne e bambini, che non avevano fatto alcuna differenza e che avevano <<**falciato tutto**>>.

Infine va menzionata l'intercettazione della conversazione intervenuta tra Hilmar Lotz e Luhmann il 30 maggio 2006 (fg. 345 e ss. cartella 30), nella quale Luhmann rimprovera a Lotz di avere riferito alla signora Bach notizie non vere, nega di avergli mai detto che avesse partecipato alla fucilazione di donne e bambini, precisa che nell'accampamento dei partigiani non vi erano né donne né bambini e ribadisce che lui era nella quarta compagnia come portaordini, che **naturalmente era informato <<di questa missione>>** e che è una totale assurdità l'affermazione che egli abbia partecipato all'uccisione di donne e bambini. Infine ribadisce ancora una volta che lui era portaordini della compagnia e che era sempre o dal capo plotone o dal comandante di compagnia.

Nella stessa giornata Lotz telefona alla propria figlia (Donate Ford), alla quale riferisce della telefonata ricevuta da Luhmann ed alla precisa domanda della figlia se realmente Luhmann gli avesse detto di avere partecipato all'uccisione di donne e bambini, risponde: <<**Sì, non lo so... Io credo.. Certo è possibile**>>, aggiungendo che forse ha confuso tra verità e quanto sostenuto da alcuni, a suo dire, millantatori (fg. 357 cartella 30).

Al riguardo di quanto riscontrato nelle ultime due intercettazioni va rilevato che concernono conversazioni intervenute quando i vari soggetti coinvolti (resoconto da fg. 309 della cartella n. 30) erano ormai al corrente di essere sottoposti a controllo telefonico e per questo sono molto attenti a non fare affermazioni compromettenti, oltre a sottolineare a più riprese che loro non hanno commesso i fatti per i quali sono in corso le indagini (in particolare, intercettazione della conversazione tra Lotz e Peter Graudenz del 13 maggio 2006 - fg. 335 atti; conversazione tra Bach Wolfgang e Hilmar Lotz del 25 maggio 2006 - fg. 343 atti).

Nella cartellina n. 30, contenuta nel maxi faldone 1-30, (traduzione da fg. 242) vi è l'attestazione che in data 27 aprile 2006 alcuni funzionari della Polizia tedesca si sono



recati presso l'abitazione di Luhmann, che era indagato nell'ambito del procedimento penale condotto dalla Procura di Dortmund, allo scopo di eseguire il decreto di perquisizione emesso dalla Pretura della stessa città (contrassegnato con il numero 181/06) e per interrogare l'indagato. Si dà atto che Luhmann, reso edotto sui diritti difensivi e sorpreso per il fatto di essere sotto procedimento, rendeva spontanee dichiarazioni con le quali affermava di avere partecipato ad un'operazione contro i partigiani in una zona montuosa dell'Italia e conseguente all'uccisione di commilitoni, che avevano effettuato una ricognizione in auto ed erano stati uccisi. Uno dei due si chiamava Massakeers. Aggiungeva che era stata eseguita un'azione di rappresaglia e che si sarebbe sparato con mitragliatrici e lanciagranate. Precisa che la sua azione si era limitata a quella di portaordini.

Alla fine, dopo ulteriori istruzioni, si avvale della facoltà di non rispondere (verbale di interrogatorio del 27 aprile 2006).

Nell'attestazione in data 18 maggio 2006 gli inquirenti tedeschi danno atto che Luhmann ha consegnato spontaneamente il diario nel corso dell'interrogatorio del 27 aprile 2006 e che il diario, relativo al periodo maggio 1943 - maggio 1945 e redatto a mano nell'antica grafia Sütterlin, è stato trascritto, con note esplicative a piè di pagina.


La consegna del diario viene nuovamente attestata nell'atto dell'8 giugno 2006 (fg 257), ove si specifica che i diari sono due e solo nel primo figurano annotazioni circa le "missioni contro le bande" effettuate in Italia.

Sempre nel primo diario sono indicati i reparti di assegnazione del Luhmann ed è annotato che egli ha assunto servizio presso la 4^a compagnia del Reparto di ricognizione il 27 luglio 1943 e che è arrivato in Italia, con l'unità di appartenenza, il 14 novembre dello stesso anno.

Nella pagina iniziale del diario vi è l'indicazione del numero di posta militare di Luhmann: L54107.

Nella traduzione delle pagine del diario (cartellina 30, Maxi faldone 1-30) compaiono le seguenti annotazioni di rilievo:

fg. 247: <<6/3/44 avvicendamento, 7/3- 9/3 viaggio per Lucca. Passando per Viterbo, Arezzo, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca. 14/3 partenza per Bologna. Postazione di riposo a Casalecchio. Sottoten. Friedel. Capitano Vogel, Sottoten. Unverricht viene alla compagnia Sottoten. Wesche. Vettovagliamento scarso. Uscita a Casalecchio e a Bologna. Esercitazione a colpi serrati cambio di postazione alla "Hungerburg">>.



<<II Missione in Italia. 19/5- 17/6 licenza>>

A fg. 259: <<Missioni contro le bande. 18/4/44 missione contro le bande vicino a Firenze, Stia, Passo Consuma, Maresciallo Massakeer e Sottotenente Domayer caduti. Imboscata. Vendetta sanguinosa. Capor. Bernauer due colpi perforanti". Sottoten. Friedel. 5 uomini sorpresi mentre pulivano le armi. 5/5-6/5/44 missione contro le bande vicino La Spezia sulla costa mediterranea. Castel Nova. Modena. Ricco Bottino di armi. Paracadute, 150 mitra>>.

<<23/3 missione contro le bande vicino Modena ricco bottino di prosciutti.>>.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze probatorie sopra esposte e della comprovata circostanza che Luhmann era in servizio come caporale portaordini nella quarta compagnia del Reparto esplorante (unità che ha sicuramente partecipato agli eccidi del 18 marzo 1944), che si possa affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il predetto abbia partecipato ai massacri di Monchio, Susano e Costrignano.

In primo luogo viene in rilievo l'annotazione contenuta nel diario da questi redatto, ove si annota che il 23 marzo vi è stata una missione contro le bande vicino Modena, con *<<ricco bottino di prosciutto>>*.

E' evidente il riferimento all'eccidio del 18 marzo, erroneamente indicato nella data, in quanto non vi sono state altre azioni nei pressi di Modena nel marzo del 1944 e quella del 18 marzo è l'unica operazione alla quale abbia partecipato la compagnia di appartenenza del Luhmann.

Definitiva conferma di ciò proviene dalle citate deposizioni di Compagni Giuseppe e Marchi Alfredo.

La deposizione resa da Compagni Giuseppe, è stata acquisita agli atti del processo, sentite le parti che non hanno formulato obiezioni, ai sensi dell'articolo 512 C.p.p (allegato al verbale dell'udienza 17 febbraio 2011).

Detta deposizione va messa in relazione con quanto dichiarato da Luhmann nel corso della conversazione telefonica con il commilitone Lotz, di cui si è detto sopra, ove il primo ricorda *<<un'azione contro i partigiani in cui è stato fatto fuoco contro una chiesa con un cannone antiaereo>>*.

Proprio quest'ultima circostanza è confermata dalla deposizione del signor Compagni, il quale ha dichiarato che *<<La sera del 17.03.1944, una colonna di soldati tedeschi formata da circa 100 unità prese posizione a Montefiorino, collocando in Rocca cinque pezzi di artiglieria, puntati sul versante opposto ove si trovavano Monchio, Susano e Costrignano;*

Handwritten signature



il mattino del 18.03.1944, alle prime luci dell'alba, i tedeschi sferrarono l'offensiva, aprendo il fuoco contro i predetti obiettivi. La chiesa di S. Giulia, utilizzata come riseretta munizioni dai partigiani, venne rasa al suolo.>>.

Anche la deposizione resa nell'udienza del 17 novembre 2010 da Marchi Alfredo conferma tale circostanza. Il Marchi aveva 14 anni al tempo degli eccidi e ricorda che la mattina del 18 marzo, verso le ore 06, l'artiglieria piazzata sulla rocca di Montefiorino aveva iniziata a sparare contro il paese ed aveva colpito la chiesa di Santa Giulia.

Ritiene il Collegio che queste deposizioni, nella determinante parte in cui rievocano la distruzione della chiesa di S. Giulia ad opera dei cannoni che erano situati a Montefiorino, siano del tutto combacianti con quello che ha dichiarato il Luhmann e consentano di affermare che il cannone antiaereo di cui parla quest'ultimo altro non sia che uno dei cannoni posizionati a Montefiorino e che sia stato proprio uno di questi cannoni a bombardare e distruggere la chiesa di S. Giulia. E che sia quindi questa la non specificata chiesa la cui distruzione è stata direttamente constatata dal Luhmann.

Siffatta circostanza consente di rimuovere ogni dubbio circa la partecipazione del Luhmann agli eccidi del 18 marzo 1944, attuata nella specifica qualità di portaordini e quindi di soggetto che svolge una funzione di essenziale importanza nella complessiva attività di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Il contenuto delle intercettazioni rimuove qualsiasi dubbio sulle ulteriori modalità in cui si è estrinsecata la partecipazione del Luhmann ai massacri del 18 marzo 1944.

Emerge da tali risultanze probatorie la piena consapevolezza di quanto accaduto nel corso dei rastrellamenti e la precisa e reiterata volontà di tacere agli inquirenti ogni circostanza compromettente e trincerarsi dietro sistematiche negazioni o amnesie.

Ma altre cose emergono da tali intercettazioni. Emerge un certo compiacimento per quanto commesso e l'accorta strategia di difendersi e respingere l'accusa di avere ammazzato dei bambini, ammettendo al massimo di avere ucciso <<solo qualche donna>>. Emerge che Luhmann era presente quando sono state commesse quelle <<porcherie>>, da lui annotate come <<ricco bottino di prosciutti>>. Bottino che certo vi è stato, perché si è visto come gli autori di quei massacri fossero molto attenti a fare razzia di generi alimentari e come fosse loro costume farli trasportare dai poveri uomini che poi, ad incombenza espletata, venivano sistematicamente massacrati. Ma rimane lo sconcerto per tale annotazione, in quanto indice di un animo che col passare degli anni ha sempre



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

ritenuto di conservare un diario in cui un massacro di innocenti dalle indicibili proporzioni è sempre rimasto occultato tra la memoria di una chiesa distrutta e di prosciutti razzati.

Deve quindi affermarsi che le prove acquisite impongono la conclusione che l'imputato Luhmann ha partecipato agli eccidi commessi il 18 marzo 1944 e che, nell'assenza di scriminanti ed esimenti di sorta, (vedi il pertinente paragrafo), va ritenuto responsabile a titolo di concorso nei reati commessi.

GABRIEL Horst Günther. Il caporale Gabriel Horst Günther è accusato, nella sua qualità di appartenente alla quarta compagnia del reparto esplorante, di avere materialmente partecipato agli eccidi di cui al capo A) dell'imputazione.

Nell'esame testimoniale del 9 marzo 2006 (reso alla Procura di Dortmund) dichiara: di avere fatto parte della 4^a compagnia del Reparto esplorante e di essersi messo in marcia per l'Italia nell'anno 1943, con l'incarico di soldato addetto alla mitragliatrice; che la sua compagnia non venne mai impiegata in azioni contro i partigiani.

Nel successivo esame del 16 maggio 2006 dichiara che Alfred Luhmann era nella sua stessa compagnia e che lo aveva incontrato alcune volte dopo la fine della seconda guerra mondiale, senza mai parlare di eventi di guerra. Conferma tale versione anche dopo essere stato messo al corrente delle intercettazioni di alcune sue conversazioni telefoniche con Luhmann.


Nell'esaminare la posizione di Gabriel occorre considerare che il predetto è deceduto in data 21 gennaio 2011 (certificato di morte, acquisito nella udienza del 31 marzo 2011, a fg. 5828 degli atti processuali).

Su tale premessa, ritiene il collegio che, in difetto della prova evidente della sua estraneità ai fatti, (in senso contrario depono la sua appartenenza ad una delle compagnie – la quarta – che ha partecipato agli eccidi e il già riferito contenuto delle intercettazioni telefoniche) debba prendersi atto dell'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato.

HEINROTH Günther. Il soldato semplice Heinroth Günther è accusato, nella sua qualità di appartenente alla terza compagnia del Reparto esplorante, di avere materialmente partecipato agli eccidi commessi il 18 marzo 1944.

Nelle sue dichiarazioni rese, quando ancora non erano emersi indizi di reità a suo carico, alla Procura di Dortmund il 4 agosto 2004, ha ammesso di avere dato il colpo di grazia ad un uomo che era stato ferito a morte e che stava soffrendo. Ha riferito di ricordarsi di una fattoria, in cui vi erano donne e bambini che urlavano e dalla quale furono prelevati degli uomini, che vennero condotti in un luogo poco distante dalla fattoria ed uccisi. Ricorda di

Verden

A circular stamp containing a handwritten signature and the number 303.

avere sentito il rumore delle armi da fuoco ma ha precisato di non avere assistito alle uccisioni.

Rispetto all'imputato Heinroth si impongono le stesse osservazioni svolte con riguardo a Horst Günther Gabriel. Anche Heinroth è deceduto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (decesso avvenuto il 20 dicembre 2010, a Berlino. Certificato di morte acquisito all'udienza del 31 marzo 2011, fg. 5830) ed anche nei suoi confronti non si rinvergono elementi ai fini di un proscioglimento nel merito. Si è già visto come sussistano insuperabili dubbi per affermare che agli eccidi del 18 marzo 1944 abbiano partecipato gli uomini della terza compagnia e di conseguenza, proprio per la sussistenza di un quadro probatorio contrassegnato da insuperabili dubbi, viene meno la possibilità di un proscioglimento nel merito e si impone la presa d'atto dell'estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato.

ODENWALD Helmut. Il capitano Odenwald Helmut è accusato, nella sua qualità di comandante della decima batteria della Flak (Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring), di avere preso parte agli eccidi di Monchio, Susano e Costrignano.

Nella dichiarazione resa alla Procura di Dortmund il 27 aprile 2005 Odenwald dichiara: che nel 1944 era capitano e comandante dell'unica batteria, composta da 200-220 uomini, dotata di pezzi a quattro canne da 2 cm del II° reparto del Reggimento paracadutisti H. G.; che la sua batteria è stata per circa sei settimane a Bologna.

L'acquisita documentazione matricolare ha dimostrato che Odenwald era il comandante proprio della decima batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring. Dal rapporto von Löben del 19 marzo 1943 si ricava che una batteria del Reggimento contraereo, proveniente da Bologna, prese posizione sulla sommità di Montefiorino e bombardò i centri abitati di Monchio, Costrignano e Susano.

A questo punto occorre richiamare quanto esposto nella parte dedicata all'identificazione dei reparti responsabili dell'eccidio, ove si sono enunciati gli argomenti per i quali si è pervenuti alla conclusione che fosse proprio la decima batteria del Reggimento Flak quella posizionata su Montefiorino, con il compito di bombardare i centri abitati durante l'azione di avvicinamento degli uomini del Reparto esplorante.

Il capitano Odenwald era il comandante della decima batteria ed è certo il suo coinvolgimento nell'eccidio del 18 marzo 1944. Anche a considerare quanto riferito dall'imputato circa la denominazione della batteria di appartenenza (9^a o 11^a), rimane accertato che Odenwald fosse comunque il comandante dell'unica batteria acquarterata a



Bologna e che alcuni plotoni di questa batteria, come riferito dal coimputato Wilke, comandante di uno dei plotoni dipendenti, hanno preso parte all'operazione del 18 marzo 1944. E' appena il caso di rammentare che in quel periodo le unità del Reparto esplorante hanno più volte cambiato denominazione.

Valgono per il resto le stesse considerazioni svolte a proposito dell'imputato Osterhaus. Non è, infatti, concretamente pensabile che il capitano von Löben abbia impiegato la suddetta batteria, affidandole il fondamentale ruolo di bombardare i paesi e preparare il terreno per la concordata e programmata incursione degli uomini del reparto esplorante, scavalcando il comandante della batteria. E' pertanto logico ipotizzare che il capitano Odenwald, ricevuto l'ordine di approntare per l'impiego la sua batteria ed appresane la finalità operativa, abbia provveduto ad individuare le sezioni da dispiegare nell'area di intervento e ad accertarsi che quelle fossero dotate del necessario armamento e dell'adeguato equipaggiamento.


Il luogo in cui la decima batteria doveva essere posizionata (a ridosso di centri abitati) e l'obiettivo dei bombardamenti (le abitazioni civili) rendono evidente che il capitano Odenwald era perfettamente consapevole degli eccidi che la sua batteria si apprestava a commettere e che con tale consapevolezza ha dato l'ordine di movimentazione ed apprestato il necessario armamento.

E questo è sufficiente per ritenerlo responsabile, a titolo di concorso, degli eccidi commessi, sulla cui qualificazione giuridica, come più volte detto, si parlerà nel pertinente paragrafo, ove pure si spiegheranno le ragioni per le quali i fatti sono stati commessi in difetto assoluto di ogni circostanza scriminante o diversamente esimente.

KÖPPE Erich. Secondo il capo di accusa il tenente Köppe Erich ha partecipato, nella sua qualità di Ufficiale di ordinanza nello Stato Maggiore del III Reparto del Reggimento Contraereo H. G. a tutti gli eccidi indicati nei quattro capi di imputazione; e quindi anche agli eccidi commessi il 18 marzo a Monchio, Susano e Costrignano.

Il Köppe non si è sottoposto all'interrogatorio ed ha fatto pervenire, nel corso delle indagini preliminari e per il tramite del suo legale, delle dichiarazioni scritte, in cui ha escluso ogni suo coinvolgimento agli atti di violenza indicati nei capi di accusa, affermato di aver prestato servizio, in qualità di tenente dell'artiglieria contraerea, presso il reparto I/Reggimento contraerea 49, al quale era stato ordinato di far parte del Reggimento contraereo H. G. durante la missione in Italia ed in coincidenza con il ritiro dall'Italia meridionale; il suo incarico era quello di ufficiale di ordinanza, i cui compiti consistevano

Handwritten signature



nella gestione e l'esecuzione del servizio interno, che comprendeva il servizio telefonico e la radiotrasmissione e corrispondenza verso uffici preposti e batterie; non ha mai partecipato ad azioni di combattimento contro partigiani e non ha mai partecipato, né assistito, ad uccisioni di civili.

Dalla documentazione matricolare è risultato che il Köppe è stato assegnato al 3° Reparto del Reggimento contraereo paracadutisti Hermann Göring l'1 marzo 1943, con il grado di tenente, conseguito il primo aprile 1942.

Nell'istanza di pensionamento presentata dal predetto risultano indicati i suoi periodi di servizio militare ed è specificato che egli ha ricoperto l'incarico di tenente aiutante e più tardi di comandante di batteria. Indi si attesta che ha svolto servizio nel Reggimento contraereo Hermann Göring a decorrere dal 1943 ed è stato impegnato in operazioni militari in Italia, Polonia e Prussia dell'est.

Ritiene il collegio, alla luce di quanto rilevato nell'ambito dell'esame della posizione del coimputato Odenwald, che il Köppe debba essere assolto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 c.p.p., dall'accusa di avere partecipato agli eccidi del 18 marzo 1944.

Il predetto, infatti, all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di ufficiale di ordinanza (figura equipollente a quella dell'aiutante maggiore) nel terzo Battaglione del Reggimento Flak. Il terzo battaglione non è stato minimamente coinvolto nei fatti del 18 marzo 1944, per la determinante ragione che la decima batteria, che come si è visto era la batteria che si è posizionata a Monte Fiorino, apparteneva al secondo Battaglione del predetto Reggimento Flak.

Non vi è, in conclusione, alcun elemento che consenta di ipotizzare un qualche coinvolgimento del Köppe nelle attività che hanno preceduto ed accompagnato il dispiegamento della decima batteria a Montefiorino e di conseguenza il predetto deve essere assolto, per non aver commesso il fatto, dall'accusa di avere partecipato agli eccidi del 18 marzo del 1944.

Ricostruzione degli eccidi commessi il 20 marzo 1944 a Civago e Cervarolo (capo A imputazione, parte finale).

La deposizione del Professore Storchi Massimo, consulente del PM sentito nell'udienza del 12 novembre 2010, in determinante connessione con gli apporti testimoniali acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e puntualmente esaminati in precedenza, consente di ricostruire le diverse fasi attraverso le quali venne programmato ed attuato il rastrellamento



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.


dei paesi di Cervarolo e Civago e le cruente modalità che contrassegnarono l'eccidio del 20 marzo 1944.


Il consulente, già Presidente dell'Istituto Storico di Reggio Emilia e attuale responsabile del polo archivistico del Comune della stessa città, ha basato la sua deposizione sui documenti ufficiali provenienti dagli archivi militari tedeschi ed ha fornito il puntuale resoconto dei fatti ivi attestati, che nel frattempo erano stati ricostruiti nelle linee essenziali nelle note pubblicazioni del professore Alberghi Pietro, acquisite agli atti del processo e specificamente menzionate nella deposizione resa dal predetto nel corso delle indagini preliminari il 31 maggio 2007.

Il consulente in primo luogo ha sottolineato che l'eccidio del 20 marzo 1944 ha un oggettivo collegamento con le vicende accadute nei giorni immediatamente precedenti e sulle quali si è anche soffermato l'altro consulente professore Gentile nella sua relazione "I crimini di guerra della Divisione H.G. nella primavera del 1944" (cartella 26, in maxi faldone 1-30).

Entrambi i consulenti hanno sottolineato che nei giorni precedenti, in seguito alle informazioni pervenute presso il Comando militare di Reggio Emilia sulla presenza di partigiani sui monti attorno a Villa Minozzo, erano state inviate delle unità di miliziani per rafforzare gli avamposti della Guardia Nazionale Repubblicana, cui si era aggiunto un reparto speciale misto per la lotta alle bande, composto da 8 soldati tedeschi, da 19 uomini del Corpo automobilistico nazionalsocialista (NSKK) e da 30 uomini della milizia italiana. Il 16 marzo del 1944 un Reparto misto, al comando del tenente Riemann, venne coinvolto in uno scontro con le formazioni partigiane ed ebbe delle perdite particolarmente pesanti (12 morti e 19 feriti). La testimonianza resa da Cavazzini Fernando (fg. 91 dell'allegato all'udienza del 17 febbraio 2011) conferma gli scontri tra i partigiani e le forze tedesche, cui aveva personalmente preso parte, ed aggiunge che i partigiani avevano anche fatto saltare il ponte sul fiume Secchia, per ostacolare l'avanzata dei militari ed avere maggiori possibilità di darsi alla macchia.

L'azione effettuata da questo Commando non aveva quindi sortito gli effetti sperati e per questa ragione il Colonnello Muhe, Comandante della Militarkommandantur 1008 di Parma con competenza sulle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, aveva chiesto al Comando della 75^a Armata un aiuto per poter aumentare l'efficienza dell'azione antipartigiana.





Il Comando della 75° Armata, alle ore 10.25 del 18 marzo 1944, dispose l'impiego del Reparto esplorante paracadutisti Hermann Göring, comandato dal capitano di Cavalleria von Löben, il quale destinò all'operazione la terza compagnia che, come si vedrà in seguito, partirà da Casalecchio già nella giornata del 18 marzo 44 ed arriverà a Villa Minozzo alle ore 18 della medesima giornata.

L'azione che si prospetta per la predetta 3^a Compagnia, al comando del capitano Hartwig Walter, è quella di costituire l'ala orientale di un dispositivo di attacco che deve muoversi verso sud, nell'infondata convinzione, basata su erronee informazioni fornite dalle spie fasciste, che in tale area fossero ancora dislocate le formazioni partigiane.

In realtà già nel giorno precedente la formazione comandata dal tenente Riemann aveva constatato che in quell'area vi erano ormai solo persone anziane, donne e bambini.


Di conseguenza i militari tedeschi provano a convincere la popolazione a contattare gli uomini che si erano dati alla fuga, minacciando che non avrebbero avuto pietà degli uomini scovati nei boschi e sottolineando che a loro giudizio chiunque fosse stato trovato in tali luoghi sarebbe stato considerato un partigiano ed ucciso (deposizione resa il 17 dicembre 2010 da Monti Mauro ed il 26 gennaio 2011 da Righi Loretta).

Il seguito delle operazioni viene puntualmente descritto nel rapporto redatto in data 22 marzo 1944 da von Löben, Comandante del reparto esplorante paracadutisti Hermann Göring all'epoca dei tragici fatti (Faldone n. 10, traduzione italiana, pag. 10-11).

L'indicato rapporto riguarda proprio l'andamento e l'esito delle operazioni militari eseguite il 20 marzo nella zona di Villa Minozzo, in cui erano ricompresi i paesi di Civago e Cervarolo, ed indica nella 3^a compagnia del Reparto esplorante Hermann Göring l'unità che vi ha preso parte.

In esso in primo luogo si attesta, in perfetta congruità con quanto sopra evidenziato, che alle ore 10.25 del 18 marzo 1944 pervenne al Reparto di ricognizione, diramato da Truxa capo ufficio operazione, l'ordine "di annientare le bande che sarebbero state individuate e accerchiate presso Monte Orsaro e nella zona a est di M. Beccara" (in merito, con riguardo alle truppe che provenivano da Monte Beccara, si veda la testimonianza resa da Cecchini Rina, a fg. 137 dell'allegato al verbale del 17 febbraio 2011).

Indi si prosegue attestando che per tale operazione venne impiegata la 3^a compagnia del Reparto di ricognizione H. G., che si mise in marcia alle ore 13 e raggiunse Villa Minozzo alle ore 18 del 18 marzo 1944, con un ritardo dovuto al fatto che il percorso era stato



intralciato e rallentato dalla non prevista inagibilità di un ponte presso Gatta, fatto saltare in aria, come già riferito dal teste Cavazzini Fernando, nei giorni precedenti.

Secondo il consulente, ad attendere la terza compagnia a Villa Minozzo vi erano sia il colonnello Muhe, comandante della Militarkommandantur di Parma, che il colonnello Onofaro, che era il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana. Quest'ultimo riferì al capitano Hartwig, comandante della terza compagnia del reparto esplorante, ciò che era emerso nell'attività di ricognizione condotta nei giorni precedenti dal tenente Riemann (l'ufficiale che aveva coordinato le attività di ricognizione e comandato il reparto misto di cui si è già parlato) e che aveva trovato il suo culmine nella formazione di due gruppi di combattimento, appositamente unificati ed in attesa presso Gazzano.

Il capitano Hartwig impartisce quindi gli ordini sulle attività da compiere nella giornata del 19 e dispone che la 3^a compagnia parta da Roncadello e che il resto delle formazioni presenti si posizioni in modo da circondare le aree su cui operare i rastrellamenti, sbarrando le possibili vie di fuga.


Il giorno 19 marzo 1944 alcuni componenti della 3^a compagnia eseguono una ricognizione sul versante est del Fiume Dolo e la sera del medesimo giorno tutta la 3^a Compagnia si ritrova nel paese di Gazzano.

Alle ore 18.30 del 19 marzo 1944 il Capitano Hartwig viene sostituito nel comando dell'intera operazione dal capitano Heimann, che è il comandante della 2^a compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring, cioè di quella compagnia che nella giornata del 18 marzo si era resa responsabile, in concorso con altre unità del Reparto esplorante e con la decima batteria del Reggimento contraereo Hermann Göring, degli eccidi e delle distruzioni effettuate a sud del Monte S. Giulia, che avevano comportato la distruzione degli abitati di Monchio, Costrignano e Susano ed il massacro di almeno 125-127 civili.

Sarà quindi il capitano Heimann che assumerà il comando delle operazioni culminate nell'eccidio del 20 marzo 1944.

Va a questo punto sottolineato, in relazione al possibile collegamento tra i massacri del 18 marzo 1944 e quelli che stanno per essere consumati il 20 marzo dello stesso anno, che può darsi per certo che il predetto capitano Heimann, che, si ribadisce, nei giorni precedenti aveva comandato una delle compagnie responsabili degli eccidi del 18 marzo 1944, era stato solo **“successivamente incaricato del comando dell'azione”** di Villa Minozzo,

Handwritten signature


Handwritten signature


verosimilmente quale sostituto del comandante del Reparto esplorante von Löben (Gentile, relazione citata sopra, p. 119).

Il Comando delle unità impegnate nel rastrellamento viene installato nell'ufficio postale di Gazzano, unica abitazione degli immediati dintorni provvista di telefono e telegrafo e che diventa quindi la centrale operativa delle operazioni militari. Sul punto va segnalata la deposizione resa da Gigli Italia (fg. 81 dell'allegato al verbale del 17 febbraio 2011), che era impiegata presso l'ufficio postale ed ebbe modo di rendersi conto che era in atto una vasta operazione di rastrellamento. Si è già avuto modo di rilevare come la teste fosse presente nel momento in cui gli ufficiali tedeschi comunicavano con i reparti superiori ed ebbe modo di apprendere, grazie al contributo dell'interprete, che l'obiettivo del rastrellamento, inizialmente focalizzato sulla casa al numero 5, era quello di uccidere "tutti gli uomini adulti del luogo, a partire dai sedicenni e con esclusione degli anziani". Nonostante la presa d'atto, peraltro confermata nel rapporto von Löben del 22 marzo '44, che nella zona non vi erano partigiani ma solo civili, si decide ugualmente di porre in essere le azioni programmate, che vengono puntualmente attuate e che si traducono nell'incendio degli abitati di Cervarolo e Civago e nell'uccisione di ogni maschio in età di leva.

L'attacco viene lanciato all'alba del giorno 20 marzo '44 e vi partecipa tutta la 3^a compagnia del Reparto esplorante paracadutista Hermann Göring, con il supporto di due compagnie della Guardia Nazionale Repubblicana. Non vi partecipano invece le truppe comandate dal Tenente Riemann, che aveva coordinato il rastrellamento nelle 48 ore precedenti e che <<richiese il 20/03 mattina di essere congedato dalla formazione del capitano Hartwig, dato che questa era impegnata ormai solo in misure di ritorsione nella zona di Civago-Cervarolo>> (rapporto n. 1372/44 del 24 marzo 1944, Comando generale LXXV Corpo di Armata, relativo "all'impresa contro le bande nella provincia di Reggio Emilia (zona interna a Villaminazzo) nel periodo dal 13 al 20 3. 44) a fg. 14 della traduzione italiana, faldone n. 10).

L'azione di distruzione ed eccidio ha inizio all'alba del 20 marzo, quando i militari della terza compagnia salgono verso i paesi di Cervarolo e Civago. Giunti all'altezza della località "Fontana di Tufo", la formazione, che fino a quel momento era rimasta unita, si divide in due gruppi. Due plotoni della 3^a compagnia e una compagnia della GNR proseguono verso Civago; il resto delle forze coinvolte si dirige a Cervarolo.



Il gruppo che sale verso Civago deve fare i conti con le aspre difficoltà del sentiero e ad un certo punto è costretto a lasciare le camionette e proseguire a piedi, portandosi dietro l'armamento ed il munizionamento da impiegare nella programmata azione. Mentre si dirige verso il paese di Civago il gruppo si imbatte in due pastori: l'anziano Cecchini Giuseppe ed il giovane, di 17 anni, Gigli Adriano. Due bombe a mano vengono lanciate contro i due sfortunati uomini. L'anziano si finge morto. Il più giovane, colpito gravemente dall'esplosione ed ancora vivo, viene afferrato dai militari e, privato delle scarpe, gettato in un precipizio. Il vecchio Cecchini riuscirà a sopravvivere, grazie al soccorso prestatogli da un contadino che rientrava nella sua abitazione e che lo caricò sul suo asino, e riferirà della terribile sorte toccata a Gigli Adriano (vedansi testimonianze rese il 17 dicembre 2010 da Fioravanti Gina e da Meriadri Cesare nel corso delle indagini preliminari - a fg. 66 degli allegati al verbale dell'udienza del 17 febbraio 2011).



Il gruppo prosegue la sua marcia ed arriva a Civago. Qui prende il via la terribile azione di morte e devastazione, che lascerà un cumulo di macerie al posto di quello che, nel tempo, era diventato un rinomato centro turistico, con palazzine ed esercizi pubblici, quali alberghi e bar.

I militari della terza compagnia, agendo con programmata furia omicida, danno alle fiamme e distruggono quasi la metà delle cinquanta abitazioni che compongono il paese di Civago, compresa la canonica. Nel centro del paese vengono subito uccisi un militare della RSI, il Sergente Umberto Adami, di anni 22, di Lucca, e la zia Esposti Mazzetti Rosina, di Castelnuovo di Garfagnana.

Riferisce il consulente che i due, secondo le fonti consultate, erano verosimilmente informatori ed erano stati inviati in luogo per constatare la presenza di partigiani e riferirla alle autorità fasciste. Pare che i predetti non siano riusciti a far comprendere ai tedeschi, forse per un problema di lingua, la ragione per cui si trovavano in paese e che, di fronte all'ennesimo tentativo di spiegarsi e rendersi utili, siano stati uccisi dalle improvvisate raffiche di mitra esplose da uno dei militari (sul punto, cfr. deposizioni rese da Gaspari Laura e Magnani Remo, acquisite nella udienza del 17 febbraio 2011).

I tedeschi rimangono a Civago sino al primo pomeriggio del 20 marzo, quando si recano a Cervarolo, ove arrivano verso le ore 16 e si congiungono con il resto del reparto già dispiegato in quest'ultima località.

Il gruppo dei militari presenti a Cervarolo sin dalla mattina del 20 comprendeva, infatti, i due plotoni della 3^a compagnia dell'Hermann Göring ed alcune unità tedesche di



311


appoggio, soprattutto della NSKK (che era un'unità di appoggio logistico della Luftwaffe, di cui facevano parte anche dei militari francesi).

Le truppe presenti a Cervarolo dispongono di precise informazioni sulle abitazioni da rastrellare e distruggere. In particolare vengono subito prese di mira le case contrassegnate dai numeri civici 5 e 41. Al numero 5 abitano il padre, Ennio, ed il fratello, Lino, di un comandante partigiano, Vincenzo Costi. Entrambi vengono falciati ed uccisi sulla porta della loro abitazione (deposizioni rese: il 17 dicembre 2010 da Maestri Natalina e da Beltrami Albertina; il 26 gennaio 2011 da Righi Loretta e Costi Italia).

L'altra abitazione presa di mira era situata in cima al paese ed era nota come Ca' Giannicca, la casa del beneficio parrocchiale. Qui i militari trovano la porta di ingresso sfondata ed all'interno visibili segni, come paglia usata per giacigli di fortuna, della pregressa presenza di persone. In effetti la predetta abitazione, come risulta dalla già citata deposizione resa da Cavazzini Fernando, era stata usata come bivacco di emergenza dai partigiani che erano stati coinvolti negli scontri del giorno 16 marzo 1944, i quali si erano poi allontanati verso Rovolo, nel modenese, ed avevano raggiunto tale località dopo essere transitati per Cervarolo ed essersi fermati per la notte nella casa del beneficio parrocchiale. Da qui parte l'azione distruttiva che coinvolge tutto il paese e che i sopravvissuti descriveranno ripetendo l'agghiacciante sentenza di morte pronunciata dai militari tedeschi, per i quali tutto il paese era "come il numero 41". Con ciò intendendo riferirsi alla circostanza di cui si è detto sopra e al fatto che, per l'assurda e criminale logica dei militari tedeschi, tutto il paese doveva essere considerato responsabile del bivacco dei partigiani e messo a ferro e fuoco.

Numerosi civili vengono rastrellati ed il rastrellamento avviene in modo generalizzato e senza alcuna considerazione per l'età e le condizioni fisiche delle persone prese di mira (deposizione di Maestri Natalina, resa nell'udienza del 17 dicembre 2010).

Vengono catturati tutti gli uomini che si trovano nel paese, iniziando dall'anziano Alberghi Mauro, di 69 anni e Carlo Costi. Nella casa dei Pains, la famiglia benestante del paese, vengono catturati Pains Rocco Gaetano, di anni 71 ed il figlio Pains Pio, di anni 42. Il triste destino di questi ultimi due è rievocato dalla testimonianza di Pains Annamaria, figlia di Pio e che aveva appreso dalla madre l'inquietante notizia che il giorno precedente l'eccidio era giunto da Genova lo zio Pains Attilio, furtivamente allontanatosi durante la notte e sospettato di avere fornito informazioni ai fascisti sui partigiani del luogo



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke followed by a smaller, more complex flourish.



(deposizione di Pains Annamaria resa nell'udienza del 17 dicembre 2010, nonché quella resa, nell'udienza del 26 gennaio 2011, da Righi Loretta).

A seguire vengono catturati: il falegname Fontana Remigio, di 76 anni, Alberghi Giacomo, di 65, Alberghi Alfredo (verosimilmente trattasi di Roberto, di anni 63), ed Alberghi Emilio (Arminio) di 68 anni. Quest'ultimo, segnato da un handicap che gli aveva impedito di acquisire la maturità psichica che i suoi anni richiedevano, sarà convinto fino alla tragica morte di essere spettatore e protagonista di quella festa, ben radicata nella tradizione del paese, nota come la "Rappresentazione dei Maggi". Una festa che celebrava il mese di maggio con canti e messa in scena, su basi musicali e con interpreti del luogo, delle gesta dei paladini di Francia.

Il rastrellamento prosegue con la cattura di Alberghi Marco, di anni 26, invalido che aveva perso un occhio nella campagna di Russia e che cercherà invano di esibire le carte del suo passato di militare, e del fratello Egisto, di 18 anni, il quale, colto nel tentativo di fuggire, verrà colpito con una baionetta e subito dopo ammazzato a colpi di mitra (deposizioni rese da Maestri Natalina nell'udienza del 17 dicembre 2010 e da Alberghi Ernestina nell'udienza del 26 gennaio 2011).

A seguire vengono catturati: Armido Ferrari, di 17 anni e soprannominato Pin, per la sua statura piccola e mingherlina; Sebastiano Maestri, di 69 anni; Paolo Fontana, di anni 69; Agostino Vannucci, di 57 anni ed il figlio Giovanni di 32 anni, Adolfo Croci, di 43 anni e Cesare Borea (nell'elenco è indicato come Battista Giuseppe) di 82 anni e gravemente ammalato, al punto che venne strappato dal letto sul quale lo costringeva la malattia (ictus cerebrale). La testimonianza resa da Croci Giorgina (fg. 118 degli allegati all'udienza del 17 febbraio 2011) fornisce il vivido resoconto della brutale violenza attuata dai militari tedeschi contro il povero vecchio, afferrato per i piedi e trascinato nell'aia.

Vengono infine catturati Natale Rovali, Olindo Alberghi, Antonio Rovali, l'anziano ed ammalato (era affetto dal morbo di Parkinson) nonno della famiglia Rovali; Celso Rovali, figlio di Antonio e il giovane diciassettenne Italo, figlio di Celso. Il terribile destino di questi ultimi tre uomini sembra esprimere, con il massimo della possibile e commovente efficacia, la barbarie che si consumò in quel 20 marzo 1944: tre generazioni cancellate in un attimo, con una violenza che, incomprensibile allora, è rimasta tale nel corso degli anni ed è fortemente riecheggiata nella sofferta testimonianza di Rovali Dino, fratello di Italo, che è stato costretto ad interrompere il racconto di quel tragico giorno per l'irrompere di un



convulso ed irrefrenabile pianto al ricordo dell'uccisione di nonno, padre e fratello (cfr. deposizione a fg. 73 dell'allegato al verbale dell'udienza del 17 febbraio 2011).

In un primo momento non viene invece catturato il calzolaio Merigo Genesi, di anni 60, al quale i tedeschi portano delle scarpe da sistemare e che nutrirà per l'intera giornata la convinzione di avere un destino diverso da quello riservato agli altri compaesani.

Indi i militari si spostano verso la chiesa del villaggio, che è distante circa cinquanta metri dal borgo ed alla quale si accede scendendo e risalendo una piccola stradina.

Qui i militari si presentano al parroco Don Battista Pigozzi, che aveva 66 anni ed era a Cervarolo da 33 anni. I Tedeschi gli sottopongono un documento e chiedono che lo sottoscriva. Si è già visto, nella parte riservata alla descrizione degli apporti testimoniali (in particolare, deposizione resa nell'udienza del 10 febbraio 2011 da Genesi Elsa) che il documento da firmare conteneva verosimilmente una lista di nomi e l'attestazione che si trattava di persone che si erano rese responsabili di sostegno ed aiuto alle forze partigiane.

E' comunque certo che il parroco si rifiuta di firmare e non cede alle minacce. Viene quindi prelevato e portato sul sagrato, ove viene denudato completamente e lasciato in mezzo alla neve, abbondantemente caduta nei giorni precedenti e che arrivava sino ad un metro di altezza (si vedano le puntuali testimonianze rese da: Croci Giorgina - fg. 118 degli allegati all'udienza del 17 febbraio 2011- ; il 17 dicembre 2010 da Fontana Paola; il 26 gennaio 2011 da Righi Loretta).

I militari lo lasciano in quella terribile ed umiliante posizione per un po' di tempo, dileggiandolo ed esponendolo alla vista di tutti gli altri cittadini, compresi i poveri rastrellati ed ammassati nello spiazzo che si apriva tra l'aia del paese da un lato e la cosiddetta "Casa degli Abati" dall'altro.

In tale luogo si erano altresì radunati i familiari delle persone catturate, angosciati per quanto stava accadendo e desiderosi di confortare i loro sfortunati cari.

Da quest'area tutti hanno modo di vedere il povero religioso in mezzo alla neve e di apprendere che i tedeschi avevano barbaramente inferito anche contro la sorella del parroco e le sue tre nipoti, sottoposte a violenze e poi rinchiusi in una cantina.

L'azione dei militari, con l'eccezione di coloro che tengono sotto minaccia delle armi le persone catturate ed ammassate nello spiazzo tra l'aia e Casa degli Abati, si rivolge quindi verso le abitazioni ed i beni materiali. Il paese viene saccheggiato e depredato, con metodo ed organizzazione tristemente efficaci, di tutto ciò che presentasse una qualche utilità.



Gli animali ed il bestiame vengono portati nella parte bassa del paese, che nel frattempo era stato circondato da un fitto cordone di militari tedeschi e di componenti della Guardia Nazionale repubblicana, così da rendere impossibile qualsiasi fuga o nascondiglio.

I familiari delle persone catturate si chiedono cosa accadrà ai loro cari e, un po' per quello che andavano dicendo alcuni soldati tedeschi e molto per l'impossibilità di accettare una sorte incomprensibile e del tutto inspiegabile, si convincono che essi debbano essere avviati al lavoro coatto in Germania. Iniziano quindi a preparare dei fagotti, con dentro quel poco di cibo sopravvissuto alle razzie dei tedeschi e con il misero corredo di qualche calzatura più idonea per un viaggio così lungo ed impervio (deposizione resa il 17 dicembre 2010 da Fontana Paola).

Nessuno vuole sospettare il peggio e nessuno è al corrente dell'uccisione dei due appartenenti alla famiglia Costi, avvenuta nella prima parte del rastrellamento.


Verso le 4 del pomeriggio arriva a Cervarolo quella parte della 3^a compagnia che aveva rastrellato l'abitato di Civago e con questa quel capitano Heimann incaricato da von Löben di comandare l'intera formazione di militari. Tutta la terza compagnia è quindi assemblata a Cervarolo.

Il capitano Heimann comincia ad imprecare per l'esiguo numero delle persone catturate e urla che vuole la cattura di tutti. L'ordine viene prontamente eseguito e questa volta tocca al povero Genesi Merigo, il calzolaio che aveva riparato scarpe per tutta la giornata e che aveva sperato di potersi salvare. Viene altresì catturato il signor Dino Tazzioli, che non aveva ascoltato il consiglio di darsi alla fuga, a lui dato dalla giovane Croci Clea Artura, e al quale non servono a nulla i documenti che dimostrano che era appena stato alla visita medica per diventare ferroviere (cfr. deposizione resa dalla teste Croci nell'udienza del 26 gennaio 2011).

Infine viene condotto nei pressi dell'aia il parroco don Pigozzi, al quale è stato nel frattempo concesso di rivestirsi.

Dura poco il conforto che la presenza del parroco arreca a tutti gli altri sfortunati, i quali gli si avvicinano implorando una parola di speranza o consolazione.

Non c'è, purtroppo, il tempo per alcuna parola di conforto e subito tutti comprendono il terribile destino che sta per abbattersi su di loro. I militari costringono tutte le persone catturate ad ammassarsi nell'aia, che dispone di due ingressi già presidiati da mitragliatrici (deposizione resa il 26 gennaio 2011 da Cappelletti Anna Maria). E subito dopo, mentre il parroco recita ad alta voce il rosario, inizia l'assordante rumore di questi strumenti di



morte e si compie l'eccidio. Vengono uccisi tutti, salvo tre persone, ed i carnefici completano il massacro sparando il tristemente noto colpo di grazia a coloro che sembravano ancora vivi.

Infine si cerca di dare fuoco ai corpi ammassati l'uno sull'altro; ma il rigore della temperatura e la forte umidità impediranno questo ultimo oltraggio ed il fuoco si spegnerà dopo pochi attimi.

La criminale azione prosegue quindi con l'incendio delle case ancora indenni. Poi donne e bambini vengono sospinti, assieme agli animali razzati, verso il paese di Gazzano.

Il massacro di tanti innocenti è così completato e tutti i militari della terza compagnia del Reparto esplorante Hermann Göring se ne tornano ai loro acquartieramenti in Casalecchio di Reno.

Riusciranno a sopravvivere al terribile eccidio Carlo Costi, Natale Rovali e Olindo Alberghi, i quali, protetti dai corpi dei loro sfortunati parenti e concittadini, assisteranno alle gesta di dileggio e scherno che i militi fascisti, che saranno gli ultimi ad andarsene, indirizzeranno alle vittime della strage.


La scia di morte e distruzione lasciata dai militari tedeschi ha costretto i sopravvissuti a vivere nelle grotte fino all'autunno inoltrato, con la sola eccezione di quei pochi che disponevano di parenti in altro e sicuro luogo. L'intero paese di Cervarolo si era, infatti, ridotto ad un mucchio di macerie e per molti dei circa 350 abitanti non è stato più possibile ricostruire la propria casa.

Identificazione dei reparti responsabili dell'eccidio del 20 marzo 1944 a Civago e Cervarolo.

Il tragico resoconto degli eccidi ha trovato ulteriori conferme nella deposizione dell'ufficiale di Polizia giudiziaria De Mattei Marco, acquisita nell'udienza del 14 dicembre del 2010 e corredata da documentazione proveniente dagli archivi militari.

I documenti consultati sono stati tratti dagli Archivi federali tedeschi, tramite apposite rogatorie, e tra essi sono compresi gli organigrammi della categoria degli ufficiali, le schede personali dei vari militari coinvolti e la documentazione relativa a rapporti e ordini giornalieri dei comandi delle forze armate tedesche, che descrivevano le operazioni militari compiute.

I documenti di essenziale rilievo ai fini dell'identificazione dei reparti che hanno partecipato all'eccidio del 20 marzo 1944 consistono in rapporti ufficiali sulle operazioni e sono i seguenti.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Il primo è il già esaminato documento datato 22 marzo '44, a firma del capitano von Löben, che concerne il "Rapporto di combattimento relativo all'impresa contro bande a sud di Villa Minozzo dal 18 al 20 marzo '44", ove è chiaramente attestato che l'eccidio del 20 marzo venne compiuto dalla 3^a compagnia del Reparto di ricognizione corazzato paracadutisti della Hermann Göring.

Il secondo è un rapporto datato 24 marzo 1944 del Comando Generale del Corpo d'Armata, n. 822/44, avente come oggetto "Rapporto di combattimento relativo all'impresa contro le bande nella provincia di Reggio Emilia e zona interna a Villa Minozzo per il periodo dal 13 al 20 marzo 1944" (faldone n. 10, fg. 12-15).

Infine viene in rilievo il rapporto datato 18 aprile '44 del Generale plenipotenziario della Wehrmacht tedesca in Italia, avente per oggetto "Operazione contro le bande nell'ambito dei comandi militari del generale plenipotenziario nel periodo dal 1/3 al 15/4/44" (faldone 10, fg 30-34).

Dai rapporti sopra specificati emerge con assoluta certezza che gli eccidi di Civago e Cervarolo, avvenuti nella giornata del 20 marzo 1944, sono stati commessi dalla 3^a compagnia del Reparto di ricognizione della Divisione Hermann Göring.


Alle fasi preparatorie della strage del 20 marzo ha altresì partecipato, tramite l'attività di ricognizione svolta nelle giornate immediatamente precedenti, una non meglio indicata squadra del Comando tedesco di Piazza di Reggio, comandata da tale Tenente Riemann, nel frattempo deceduto.

La circostanza è rilevante in quanto, si ritiene in questa sede di ribadire, proprio dalla suddetta azione ricognitiva era emerso come la zona fosse libera da gruppi di partigiani, i quali si erano allontanati in direzione ovest e sud-ovest.

Accade che lo stesso giorno 19 marzo il comando dell'operazione venisse poi affidato ad un altro ufficiale, il capitano Heimann, anche lui deceduto ed all'epoca dei fatti, come già rilevato, comandante della seconda compagnia del Reparto esplorante.

Questi, verosimilmente sulla base di informazioni ricevute dalla milizia fascista del luogo ed in perfetto ossequio agli ordini ricevuti dal von Löben, assume che i paesi di Civago e Cervarolo siano da considerare sedi permanenti di formazioni partigiane, i cui componenti si sarebbero travestiti da civili indifesi.

Su questa premessa, assolutamente difforme dall'oggettiva realtà dei fatti, viene ordinato alla 3^a compagnia, coadiuvata da due reparti della milizia fascista, di sferrare l'attacco,



nella giornata del 20 marzo, alla popolazione civile e devastare le abitazioni dei due paesi di Civago e Cervarolo.

Il determinante ruolo svolto dalla terza compagnia trova un'ulteriore attestazione nel fonogramma (cfr. Faldone 18) inviato dal Comandante (colonnello Onofaro) della Guardia Nazionale Repubblicana (comando 79^o Legione) in data 22 marzo 1944, in cui si attesta <<giorno 20 andante durante continuazione rastrellamento condotto Reparto germanico terza compagnia paracadutisti Divisione Göring at comando capitano Hartwig e reparti GNR questa legione zona Villaminozzo habet avuto svolgimento rappresaglia espletata stessa truppa germanica contro abitati et popolazione frazioni Cervarolo Civago e Riparotonda responsabili di favoreggiamento ed omertà (Tra gli uccisi il parroco). Firmato colonnello Onofaro.>>.

Secondo i rapporti ufficiali del Comando tedesco nella giornata del 20 marzo vengono distrutti dalle fiamme i due paesi e vengono uccisi 78 uomini.

Le indagini di polizia giudiziaria hanno però consentito di identificare 27 persone decedute, mentre nessuna vittima si registra nei reparti tedeschi, a ulteriore testimonianza che l'attacco è stato sferrato contro inermi cittadini e che le diverse attestazioni o supposizioni che figurano nei rapporti altro non sono che pretestuosi camuffamenti dell'eccidio.


Posizione e grado degli imputati. Le indagini intese ad identificare i militari tedeschi che hanno partecipato all'eccidio si sono inizialmente concentrate sulla c.d. "lista occupazione degli ufficiali". Con detta denominazione si designa il documento, distinto per Reparto, ove sono indicati gli ufficiali che vi prestano servizio, con specificazione dell'esatto ruolo e del grado.

Indi si è fatto riferimento al già citato diario scritto dall'ex comandante della 5^a compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring, tenente Bach Wolfgang.

Infine si sono esaminate le dichiarazioni rese da militari tedeschi, non coinvolti negli eccidi e dalle quali si traggono importanti indicazioni circa i nominativi degli ufficiali delle diverse compagnie del Reparto esplorante.

Sulla base della documentazione sopra indicata si è accertato che appartenevano alla 3^a compagnia i seguenti militari:

- 1) il sottotenente Olberg in qualità di comandante di plotone;
- 2) il sottotenente Winkler Hans Georg, anche lui comandante di plotone;
- 3) il sergente Stark in qualità di comandante di squadra nella 3^a compagnia;



A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page.

4) Heinroth Günther, soldato semplice.

La posizione degli imputati che non appartenevano alla terza compagnia del Reparto esplorante.

Appartenevano, per contro, a diverse unità e reparti gli altri militari ai quali, a tenore del capo A) dell'imputazione, è contestato di avere partecipato all'eccidio del 20 marzo 1944.

Si tratta, in particolare: del sottotenente Osterhaus Ferdinand, comandante del plotone pionieri della 5^a compagnia del Reparto esplorante (o di ricognizione) della Divisione Paracadutisti Hermann Göring; del caporale Gabriel Horst Gunther, effettivo alla 4^a compagnia del Reparto esplorante (o di ricognizione) della Divisione Paracadutisti Hermann Göring; del caporale Luhmann Alfred, della 4^a compagnia del Reparto esplorante (o di ricognizione) della Divisione Paracadutisti Hermann Göring; del capitano Odenwald Helmut, comandante della 10^a batteria del Reggimento Contraereo della Divisione Hermann Göring; ed infine del tenente Köppe Erich nella qualità di ufficiale aiutante inserito nello Stato Maggiore del 3^o Reparto del Reggimento contraereo.


In relazione a tutti gli imputati che non appartenevano alla terza compagnia del Reparto esplorante può sin d'ora rilevarsi che non sono state acquisite prove sufficienti che dimostrino che i predetti, che di certo non hanno materialmente preso parte agli eccidi del 20 marzo a Civago e Cervarolo, abbiano posto in essere atti di istigazione o agevolazione rilevanti nel quadro dell'istituto del concorso di persone nel reato.

Ribadendo in questa sede quanto già sottolineato nella parte riservata all'eccidio del 18 marzo 1944, deve puntualizzarsi che difetta la prova certa che gli eccidi del 18 e 20 marzo 1944 siano stati programmati in un contesto unitario; e tanto meno che a tale, non provato, contesto unitario abbiano preso parte tutti i militari che ricoprivano funzioni di comando nell'ambito dell'intero Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring.

E', per contro, insuperabile il dubbio che l'eccidio del 20 marzo 1944 abbia connotati autonomi e che l'unico collegamento con il Reparto esplorante sia circoscritto alla circostanza che il suo comandante von Löben, dopo aver incaricato la dipendente terza compagnia di eseguire i rastrellamenti a Civago e Cervarolo, abbia inviato sul posto, per coordinarne le operazioni e verosimilmente quale sua *longa manus*, il comandante della seconda compagnia del medesimo Reparto, e cioè il capitano Heimann.

Manca, però, la prova che questa decisione di von Löben sia maturata in un contesto in cui vi è stato il coinvolgimento dei comandanti di compagnia, plotone e squadra che non appartenevano alla terza compagnia; e tanto meno di coloro che, pur appartenendo alla

Wandaw



Divisione Hermann Göring, non facevano parte del Reparto esplorante ed erano inquadrati nel Reggimento Contraereo.

A sostegno di tale conclusione militano le seguenti circostanze, già indicate, per speculare rilevanza, nella parte in cui si è dato atto delle ragioni per le quali i militari della terza compagnia del Reparto esplorante andavano assolti dall'accusa di avere partecipato all'eccidio, contemplato nel medesimo capo A) dell'imputazione, del 18 marzo 1944.

In primo luogo è risultato che l'eccidio del 20 marzo 1944 è stato programmato, in esito ai rapporti sugli scontri con i partigiani avvenuti nei giorni immediatamente precedenti, nell'ambito del Comando militare (Commandantur) di Parma il giorno 18 marzo 1944, mentre le scellerate azioni compiute il 18 marzo 1944 hanno trovato riscontro in una riunione effettuata presso il Comando militare di Bologna il giorno 17 marzo .


Ciò emerge dal più volte citato rapporto von Löben del 22 marzo 1944, ove si attesta che l'ordine di annientare le "Bande" di Villa Minozzo venne trasmesso il 18 marzo, ore 10.25, da Truxa, Capo ufficio operazioni, e dal rapporto del 24 marzo 1944, allegato al Comando militare 1008 Parma.

In secondo luogo la suddetta conclusione trova ulteriore conferma nel già citato Rapporto Hass del 18 aprile 44, in cui si attesta espressamente che l'operazione su Villa Minozzo venne programmata dal Comando Militare di Parma e trovò la sua genesi nel fatto che presso questo Comando erano pervenute le notizie sull'esito degli scontri con i partigiani dei giorni precedenti. Sempre nell'ambito di questo comando era infine maturata la decisione di chiedere ausilio ai reparti tedeschi dislocati sul territorio.

Su tali premesse in fatto, è convincimento del Collegio che tutti gli imputati che non appartenevano alla terza compagnia del reparto esplorante debbano essere assolti, per mancanza di prove sufficienti ed ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 c.p.p., dall'accusa di avere partecipato all'eccidio commesso il 20 marzo 1944 a Civago e Cervarolo.

In particolare la suddetta pronuncia di assoluzione deve essere emessa nei confronti di:

- 1) Osterhaus Ferdinand, comandante del plotone pionieri della 5^a compagnia, nonché comandante interinale di compagnia, del Reparto esplorante;
- 2) Luhmann Alfred, della 4^a compagnia del Reparto esplorante;
- 3) Odenwald Helmut, comandante della 10^a batteria del Reggimento Contraereo della Divisione Hermann Göring;
- 4) Köppe Erich, nella qualità di ufficiale aiutante inserito nello Stato Maggiore del 3^o Reparto del Reggimento contraereo.



Per quanto concerne la posizione del caporale Gabriel Horst Gunther, effettivo alla 4^a compagnia del Reparto esplorante (o di ricognizione) della Divisione Paracadutisti Hermann Göring, ritiene il collegio che, proprio sulla base della più volte rilevata insufficienza di prove in ordine al suo coinvolgimento nell'eccidio del 20 marzo 1944, debba prendersi atto che non sussistono gli estremi per un proscioglimento immediato ai sensi del secondo comma dell'articolo 129 C.p.p. ed emettersi conseguentemente una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per morte dell'imputato.

Le prove acquisite in relazione agli imputati appartenenti alla terza compagnia del Reparto esplorante. A questo punto, richiamando e ribadendo i rilievi già svolti con riguardo all'istituto del concorso di persone, occorre esaminare, rinviando all'unitario paragrafo per quanto concerne la qualifica giuridica dei fatti, le prove acquisite rispetto a ciascuno degli imputati che nel periodo dei fatti erano in servizio nella terza compagnia del Reparto esplorante. Ed esattamente: del sottotenente Olberg Fritz, comandante di plotone; del sottotenente Winkler Hans Georg, comandante di plotone; del sergente Stark Wilhelm Karl, comandante di squadra; di Heinroth Günther, soldato semplice.

OLBERG Fritz. Dalla scheda del servizio federale di Berlino risulta che Olberg Fritz era sottotenente alla 3^a compagnia del Reparto esplorante ed aveva l'incarico di comandante di plotone.


La suddetta circostanza viene espressamente confermata dall'Olberg nella sua deposizione, resa come teste all'Autorità giudiziaria tedesca, del 27 luglio 2006 ed allorquando non erano ancora emersi indizi di reità nei suoi confronti.

Ritiene il Collegio che la penale responsabilità dell'imputato si imponga in ragione del determinante ruolo svolto dalla terza compagnia del Reparto esplorante nell'eccidio del 20 marzo 1944 ed in applicazione dei criteri che individuano i presupposti e le condizioni che sono necessarie per ravvisare la partecipazione, a titolo di concorso, nella commissione di un reato.

Può dirsi adeguatamente provato che l'intera terza compagnia del Reparto esplorante abbia partecipato ai massacri di Civago e Cervarolo e che la concreta attuazione di tali massacri, anche attraverso la ripartizione in distinti gruppi di intervento, abbia comportato la fattiva e determinante collaborazione dei comandanti di plotone e di squadra.

Il sottotenente Olberg era uno dei comandanti di plotone e quindi uno dei più immediati e diretti collaboratori del comandante di compagnia.

Vandae



E' altresì provato che gli ufficiali ed i sottufficiali della terza compagnia abbiano dato puntuale attuazione agli ordini ricevuti e che altrettanto puntualmente li abbiano trasmessi agli uomini da essi dipendenti per la materiale esecuzione dei rastrellamenti; e che questi ultimi si siano resi responsabili della carneficina attuata sull'aia di Cervarolo e degli omicidi commessi poco prima, senza che fosse stata incontrata alcuna resistenza da parte degli inermi civili e quindi in difetto assoluto di qualsiasi ragione che in qualche modo potesse spiegare tale furia omicida.

Ed è ancora provato che tutta la terza compagnia è infine confluita a Cervarolo, ove ha trovato attuazione la parte più agghiacciante dell'eccidio e sono stati massacrati uomini di ogni età, tra i quali anziani invalidi e persone che altro torto non avevano se non quello di abitare in quel luogo.

Infine è provato che era ben noto il reale obiettivo dell'azione militare affidata alla terza compagnia, che ha operato sotto il diretto e costante coordinamento dei comandanti ai vari livelli, tra i quali il sottotenente Olberg.

Ritiene il Collegio che sia stata proprio questa consapevolezza a spingere il tenente Riemann, comandante del reparto che nei giorni precedenti aveva ricercato i partigiani, a dissociarsi dall'azione di rastrellamento, camuffata dal von Löben con l'asserito pretesto che gli uomini di quello (Riemann) erano ormai stanchi (Rapporto von Löben del 22 marzo 1944).

Il tenente Riemann aveva, invece, ben compreso la natura di quello che stava preparandosi e, come si conviene ad un militare che sa distinguere le operazioni di guerra dai massacri di civili ed inermi, aveva ritirato i suoi uomini per non partecipare all'eccidio, come risulta inequivocabilmente dal già citato rapporto del 24 marzo n. 1372/44 del LXXV Corpo d'Armato, ove si legge che l'operazione consisteva <<ormai solo in misure di ritorsione nella zona di Civago-Cervarolo>>.

Questa doverosa posizione, però, non è stata fatta propria da alcuno degli ufficiali e sottufficiali della terza compagnia. Nessuno di costoro, ai quali era certo nota la risoluta decisione di Riemann, si è dissociato dal programma criminale e tutti hanno contribuito a predisporre quel micidiale strumento che ha causato la morte di tanti civili.

L'imputato Olberg era tra loro e la sua funzione di comandante di uno dei plotoni della terza compagnia rende pacifica la sua responsabilità per l'eccidio. Tutti gli uomini del suo plotone hanno agito sulla base dei suoi ordini e, agendo congiuntamente agli altri



A handwritten signature.

componenti della terza compagnia, hanno attuato il massacro della popolazione civile di Civago e Cervarolo.

Si impone, pertanto, la conclusione che il tenente Olberg ha partecipato, con consapevolezza e volontà, ai fatti commessi in dette località nella giornata del 20 marzo 1944.

WINKLER Hans Georg. Ai sensi del capo di accusa Winkler Hans Georg ha partecipato, nella qualità di comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione corazzata H. G., agli eccidi commessi il 20 marzo 1944 a Civago e Cervarolo.

In relazione a quest'imputato è sufficiente richiamare quanto già evidenziato con riguardo agli eccidi del 18 marzo 1944: e cioè che il predetto alla fine del mese di febbraio del 44 venne ricoverato, a causa di una malattia febbrile, in un ospedale militare, ove rimase per due settimane, e che, dimesso, venne inviato per tre settimane in un convalescenziario a San Martino di Castrozza.

A conferma di tale circostanza è stata acquisita, su istanza del difensore nell'udienza del 18 aprile 2011, l'originale di una missiva, con relativa busta, inviata a Winkler il 14 marzo 1944 a San Martino di Castrozza.



L'ulteriore documentazione acquisita attesta effettivamente un suo ricovero a Fiuggi nel febbraio del 44. La circostanza del ricovero trova altresì conferma in un'annotazione contenuta nel diario di Bach, ove si riferisce che il 7 marzo del 1944 i ricoverati in ospedale, tra i quali lo stesso Bach, vennero trasferiti a San Martino di Castrozza.

Ancorchè nel diario di Bach non si dica nulla di esplicito sul trasferimento di Winkler a San Martino di Castrozza, può affermarsi che è verosimile che ciò sia avvenuto, alla luce della lettera di cui si è detto sopra, diretta a Winkler, indirizzata a San Martino di Castrozza e recante il timbro postale del 23 marzo 1944.

Su tali premesse in fatto, è convincimento del collegio che sussista un insuperabile dubbio circa la partecipazione di Winkler agli eccidi del 20 marzo 1944 e che per tale risolutiva ragione il predetto debba essere assolto da tali accuse per non aver commesso il fatto.

STARK Wilhelm Karl. Secondo il capo di accusa Stark Wilhelm Karl ha partecipato, nella sua qualità di comandante di squadra nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H. G., agli eccidi commessi il 20 marzo 1944 a Civago e Cervarolo.

Nel corso del suo interrogatorio, espletato il 29 maggio 2008 dall'Ufficio centrale della Polizia Regionale di Baviera, su delega della Procura di Monaco ed in esito a rogatoria internazionale della Procura militare di La Spezia, l'imputato si è limitato a professare la



sua estraneità alle accuse (confermando quanto riferito nel corso dell'esame testimoniale del 30 gennaio 2007) e per il resto si è avvalso della facoltà di non rispondere.


Elementi a carico dell'imputato si rinvennero nella deposizione resa, in esito a rogatoria internazionale, l'8 aprile 2008 da Wedl Adolf (cartella 36 faldone Vallucchiole 1-2), il quale ha dichiarato di avere fatto parte della terza compagnia e di avere partecipato ad alcune azioni contro i partigiani nell'area tra Bologna e La Spezia. Ricorda il nome del capitano Hartwig, alle dipendenze del quale partecipò ad una missione in un villaggio italiano e che ordinò che questo non dovesse essere bruciato. Ricorda che partivano per le missioni da Bologna e che il comandante di compagnia comunicò ai suoi uomini che in un determinato villaggio vi erano stati degli attacchi dei partigiani contro i soldati tedeschi. Di conseguenza essi ricevettero l'ordine di introdursi in questo villaggio, suddivisi in singoli gruppi, di perquisire tutte le case e **di consegnare le persone di sesso maschile ai capi squadra**, i quali portarono le persone catturate in un campo di raccolta.

Il teste **dichiara infine che il suo capo squadra era il sergente Stark**, riconosciuto nella foto a lui esibita, e che questi fu sempre presente nelle missioni in Italia.

Ritiene il Collegio che la deposizione resa dal Wedl concerna proprio l'eccidio del 20 marzo 1944, in primo luogo perché solo in quella circostanza la terza compagnia operava al comando del capitano Hartwig, il quale, verosimilmente, venne sostituito dal pari grado Heimann per la sua opposizione alla distruzione del villaggio (si rammenta che nella stessa operazione anche il tenente Riemann si dissociò dal programma criminale); inoltre deve rilevarsi che, nel quadro complessivo degli eccidi di cui al presente processo ed escluso che la terza compagnia abbia preso parte a quelli del 18 marzo 1944, le operazioni militari del 20 marzo 1944 presentano la peculiare caratteristica di avere attuato la cattura di persone di sesso maschile e di averle ammassate in un campo di raccolta (che, come si è visto, è la triste aia di Cervarolo).

Il sergente Stark era il diretto superiore di Wedl e comandava la squadra in cui quest'ultimo era inquadrato. Ed è stato proprio al comandante di squadra che sono stati consegnati gli uomini catturati, poi rinchiusi nell'aia di Cervarolo e massacrati a colpi di mitra.

Ritiene pertanto il collegio che si possa e si debba affermare che il Sergente Stark, che è sempre stato presente alle missioni contro i partigiani eseguite dalla terza compagnia e che rivestiva la funzione di comandante di squadra, ha partecipato all'eccidio del 20 marzo 1944 a Civigo e Cervarolo e che abbia dato il suo contributo, trasmettendo ai suoi uomini



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

gli ordini ricevuti dal comandante di plotone e coordinandone la puntuale esecuzione, affinché quel massacro si consumasse e tanti civili venissero trucidati.

HEINROTH Günther. Il soldato semplice Heinroth Günther è accusato, nella sua qualità di appartenente alla terza compagnia del Reparto esplorante, di avere materialmente partecipato agli eccidi commessi il 20 marzo 1944.

Nelle sue dichiarazioni rese, quando ancora non erano emersi indizi di reità a suo carico, alla Procura di Dortmund il 4 agosto 2004 ha ammesso di avere dato il colpo di grazia ad un uomo che era stato ferito a morte e che stava soffrendo. Ha riferito di ricordarsi di una fattoria in cui vi erano donne e bambini che urlavano e dalla quale furono prelevati gli uomini, che furono condotti in un luogo poco distante ed uccisi.

Rispetto all'imputato Heinroth si impongono le stesse osservazioni svolte, in relazione agli eccidi del 18 marzo 1944, con riguardo a Horst Günther Gabriel. Anche Heinroth è deceduto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (decesso avvenuto il 20 dicembre 2010, a Berlino. Certificato di morte acquisito all'udienza del 31 marzo 2011, fg. 5830) ed anche nei suoi confronti, in ragione di quanto sopra specificato circa la partecipazione della terza compagnia all'eccidio del 20 marzo 1944, non si rinvergono elementi ai fini di un proscioglimento nel merito.

Si impone, pertanto, la presa d'atto dell'estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato.

Ricostruzione dei fatti di cui al capo B) dell'imputazione: eccidi di Ceppeto e Cerreto

Maggio (Monte Morello). Un fondamentale apporto per la ricostruzione dei fatti proviene dalla deposizione resa il 20 giugno 2006 da Martinuzzi don Mario, che è stata acquisita agli atti del processo ai sensi della norma di cui all'articolo 512 c.p.p. ed alla quale è allegata una memoria degli eventi sottoscritta dal predetto teste, che all'epoca dei fatti era parroco di Cerreto Maggio, in data 24 luglio 2006 (cfr. cartella sull'eccidio di Monte Morello, in Faldone allegato al verbale dell'udienza del 2 maggio 2011).

Vi si legge che nella mattinata del giorno 8 aprile 1944 arrivarono a Cerreto Maggio circa sessanta militari tedeschi. La mattina del lunedì dell'Angelo, 10 aprile, la piazza del paese venne invasa da gruppi di soldati e dal rumore dei veicoli che li avevano trasportati. Don Mario Martinuzzi sente battere alla porta della sua abitazione e si trova di fronte tanti militari tedeschi, che lo spingono con violenza verso l'interno e gli dicono di essere alla ricerca di partigiani. I soldati sciamano per tutte le stanze della casa ed alla fine prelevano sia il parroco che suo fratello. Nel frattempo, da due mortai messi nella piazza del paese

Martinuzzi




partivano colpi diretti verso Monte Morello ed una mitragliatrice, situata sul campanile, esplodeva raffiche all'impazzata. Il parroco e le altre persone catturate vengono rinchiusi in una casa colonica e lasciati lì fino alle cinque del pomeriggio, quando vengono trasferiti in località "la Casaccia". Vi rimangono poco tempo perché i tedeschi, dopo aver dato mostra di volerli fucilare, li lasciano liberi. Il parroco torna quindi dalla sua anziana madre e da lei apprende che quella mattina, sempre in località "Casaccia", i tedeschi avevano ucciso Mannini Gabriello ed avevano dato fuoco alla sua casa. Poi si erano diretti a Morlione, ove vi era la casa della famiglia Biancalani. Qui i militari uccisero Savino e Giovanni Biancalani. Altri soldati si recarono nell'abitazione dei Sarti ed uccisero Aurelio e Affortunato Sarti.

Nella memoria allegata alla deposizione di Martinuzzi don Mario si fa riferimento ad un appunto trovato, a pochi giorni dalla sua morte avvenuta nel giugno 1975, nell'abitazione di Giacomo Pastore ed il cui titolo recava la seguente intestazione: "Rapporto sull'eccidio di Paterno (Vaglia) del 10 e 11 aprile 1944". In questo documento, parte integrante della citata relazione allegata al verbale della testimonianza di don Mario Martinuzzi, si rievoca l'uccisione di Mannini Gabriello, guardiacaccia al quale i tedeschi non avevano dato il tempo di esibire l'autorizzazione a detenere un'arma e che era stato ucciso dinanzi alla figlia ed alla moglie in avanzato stato di gravidanza. Indi si riferisce dell'uccisione di Biancalani Savino e del Fratello Giovanni, cui farà seguito quella del colono Sarti Fortunio (Affortunato) e di suo nipote, che si trovava lì per caso, Aurelio Sarti. Infine si menziona l'uccisione del boscaiolo Rossi (Rossi Silvio), il cui cadavere venne trovato in una capanna a Cercina.

La testimonianza resa nell'udienza del 7 aprile 2011 da Sarti Fantoni Piero completa la ricostruzione fornita dal racconto di Don Mario Martinuzzi. Trova conferma la circostanza che accanto al torrente Cerretana furono sistemati i cannoni che spararono su Monte Morello, coadiuvati dal fuoco dei mortai piazzati sul sagrato della chiesa; altresì trova conferma il fatto che la prima vittima fu Gabriello Mannini, che si trovava nella sua abitazione e che venne ucciso perché trovato in possesso di una pistola, del tutto legittimamente detenuta in quanto svolgeva le mansioni di guardiacaccia. Indi le truppe dei tedeschi si divisero in due squadre: la prima proseguì per Cerreto Maggio e l'altra per Morliano.

A Morliano i soldati si riversarono nelle abitazioni dei Biancalani e dei Sarti. In quest'ultima vennero uccisi Aurelio Sarti, di anni 34 e padre del teste, e Affortunato Sarti,




di anni 48. Il teste udì le raffiche che causarono la morte del proprio padre ed assistette all'uccisione dello zio Affortunato, che cercò invano di spiegare che non aveva fatto nulla di male e che venne dapprima colpito del fuoco dei mitra e dopo ucciso con un colpo alla testa. Dell'uccisione di Aurelio Sarti fu diretto testimone Sarti Giancarlo, che nell'udienza del 7 aprile 2011 ha rievocato le urla di disperazione del proprio padre Affortunato, il quale, terrorizzato per quanto accaduto e dopo avere invano chiesto l'intervento di un interprete, venne falciato dalle raffiche di mitragliatrice mentre cercava di sottrarsi alla furia dei tedeschi. Nello stesso contesto, come già rilevato, vennero uccisi Biancalani Savino e Biancalani Giovanni, rispettivamente di 43 e 46 anni, che abitavano nella casa accanto a quella dei Sarti ed i cui corpi vennero rinvenuti lungo la strada che scendeva dalla borgata (deposizione di Biancalani Mario e Biancalani Giorgio, rese in indagine ed acquisite all'udienza del 7 aprile 2011).

Biancalani Mario, che all'epoca aveva 11 anni, ricorda quel reparto di tedeschi che il lunedì di Pasqua giunse nella borgata, fece irruzione nell'abitazione della sua famiglia e, dopo averli fatti uscire fuori, aprì il fuoco ed uccise Biancalani Savino, padre del teste, e lo zio Biancalani Giovanni.

Lo stesso giorno vennero uccisi Cesare Paoli, che si era rifugiato nel bosco e che venne ammazzato mentre era assieme all'anziana madre, e Rossi Silvio, che di professione faceva il boscaiolo e che venne falciato mentre si trovava all'interno di una capanna. Paoli Maria, nella deposizione resa in indagine ed acquisita all'udienza del 7 aprile 2011, ricorda l'uccisione del povero padre Cesare, di anni 36, e precisa che questi cessò di vivere, per le ferite riportate, due giorni dopo. La teste ricorda, infine, che gli autori del massacro erano soldati con la uniforme della Hermann Göring, avendone riconosciuto le caratteristiche nella foto, acquisita agli atti, esibita a lei durante la deposizione.

In località Ceppetto venne ucciso Cavini Angiolo, catturato da tedeschi la mattina del 9 aprile 1944 e fucilato assieme alle altre sei persone rastrellate nelle case dei dintorni (deposizione resa nell'udienza del 7 aprile 2011 da Gori Riccardo). Assieme a Cavini Angiolo vennero uccisi Bonaiuti Aurelio, Bruschi Olimpo, Bruschi Orlando, Fanelli Brunetto, Lamporesi Renzo e Lamporesi Romolo.

Infine va considerata la già citata deposizione resa da Grau Hans Ioachim, sentito nel procedimento a carico di Bach il 17 giugno 2008, che era in forza alla 1^a compagnia del I^o Reparto del Reggimento paracadutisti corazzato Hermann Göring e che ha consegnato agli inquirenti il diario di guerra da lui redatto. Il predetto ha riferito di avere partecipato alle



operazioni di Monte Morello e che l'ordine ricevuto era quello di << tirare fuori dalle loro case gli uomini e di portarli presso un qualsiasi posto di comando; avevamo l'ordine di sparare all'istante qualora venisse opposta resistenza>>.

La sua partecipazione all'azione di Monte Morello è esplicitamente attestata nel diario da lui consegnato agli inquirenti, dove risulta, come già visto, la seguente annotazione: <<10 aprile, caccia ai banditi di Monte Morello. Di sera, alle 23,00 partiamo, armati fino ai denti. A circa 60 Km dai nostri alloggiamenti, a nord-est di Firenze, verso le 2.00 del mattino raggiungiamo la postazione e, come facciamo di solito, ci sdraiamo ancora per qualche ora. Alle 6.00 ci mettiamo in marcia ... si presume che in questa zona ci siano 1000 banditi ... abbiamo l'ordine di fermare tutte le persone di sesso maschile e in caso di resistenza di fare solo pochi prigionieri, o nessuno; questo significa naturalmente che dobbiamo farli fuori ... Masserie isolate ... ma non c'è alcuna resistenza e non troviamo neppure armi; vengono rastrellati anche due piccoli villaggi senza che troviamo alcunché. Tuttavia gli uomini presenti vengono arrestati, portati nelle retrovie e consegnati alle unità della milizia italiana>>.

Individuazione dei reparti responsabili dell'eccidio di Monte Morello.

Anche per l'identificazione dei reparti responsabili degli eccidi commessi a Monte Morello il 10 aprile 1944 occorre fare riferimento alla deposizione resa dal professore Gentile, basata in parte preponderante sui rapporti provenienti dagli Archivi tedeschi.

Il primo documento che viene in rilievo è il rapporto, proveniente dall'Archivio Militare di Friburgo – con codice RH 24-87/39 -, sulle “Operazioni contro le bande” dei giorni 10 ed 11 aprile 1944 (in faldone n 10, traduzione italiana fg. 22).

In tale rapporto si attesta, in primo luogo, che nella zona a nord di Firenze ha operato uno spiegamento di forze composto dai seguenti reparti:

- il Reparto corazzato di ricognizione Paracadutisti Hermann Göring senza una compagnia;
- il primo reparto del Reggimento corazzato Paracadutisti Hermann Göring, tre compagnie da settanta uomini di personale;
- la 17^a batteria del Reggimento contraereo Hermann Göring senza un plotone.

Nel seguito del rapporto, in corrispondenza della data del 10 aprile, si attesta che <<durante l'operazione contro le bande raggiunto dalla divisione corazzata paracadutisti H. G. a nord di Firenze il punto 2,4 Km a sud di Vaglia..>>



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish.

Indi, in corrispondenza della data 11 aprile, si legge: << *impresa contro le Bande Monte Morello conclusa. 23 banditi uccisi, catturati 38 prigionieri.*>>.

Infine nel rapporto si dà atto che la comunicazione del mattino riportava che l'operazione si era conclusa e non erano stati constatati gruppi di bande.

Nella successiva annotazione, a margine della data del 12 aprile, si specifica che secondo la comunicazione pervenuta dal LXXV Corpo di Armata i morti nemici erano dei banditi isolati e per questo la comunicazione del mattino dell'11 aprile attestava che non erano stati rilevati gruppi di bande.



Il rapporto si conclude con l'annotazione che <<*secondo la comunicazione conclusiva del Comando militare di Firenze sono stati contati 23 banditi morti e catturati 80 sospetti, la gran parte dei quali hanno poi potuto essere rilasciati dopo una verifica.*>>.

Indi vi è il rapporto del 18 aprile 1944 (traduzione a fg. 30 e ss. del faldone 10), ove sono indicate tutte le operazioni svolte nell'ampio arco territoriale che è compreso tra la provincia di Cuneo e le città di Perugia e Macerata.

In questo rapporto, che proviene dal Generale Plenipotenziario della Wehrmacht in Italia, infatti, sono indicate sia le operazioni svolte dalla Wehrmacht che quelle effettuate dalle forze di Polizia dipendenti dai Comandi della Wehrmacht dell'Italia del nord, dai Comandi della Polizia SS, e dai Comandi della Wehrmacht dell'Italia centrale.

Nel punto 9 di questo rapporto si fa riferimento, nell'ambito del Comando Militare di Firenze, a operazioni contro le bande nella zona di Monte Morello, si attesta che l'operazione ha comportato l'uccisione di 23 persone e la cattura di 80 prigionieri e che le truppe tedesche non hanno subito perdite. Indi si attesta quali siano stati i reparti che hanno eseguito l'operazione, che vengono indicati con un generico riferimento a "parti del LXXV Corpo di Armata, unità di allarme dei comandi militari di Firenze e Bologna (con Luftwaffe)", sotto il comando del "Comandante del Reggimento corazzato della Divisione paracadutisti Hermann Göring".

Infine viene in rilievo il Rapporto del 23 aprile 1944, concernente la "Attività delle bande" (traduzione a fg 38 e seguenti del faldone n 10), il quale presenta l'importante caratteristica di essere stato redatto successivamente alla conclusione delle operazioni militari ivi attestate e quindi di riportare annotazioni che tengono conto di tutte le informazioni nel frattempo pervenute.



In questo rapporto, che reca l'intestazione "Comando Generale 75° Corpo d'Armata", al punto n. 2 si menziona l'operazione di Monte Morello e si attesta che la medesima è stata effettuata, al comando del colonnello Heydebreck, dai seguenti reparti:

- il 1° e il 3° Gruppo o Battaglione del Reggimento corazzato paracadutista Hermann Göring;
- il Reparto esplorante Hermann Göring, privo di ulteriori specificazioni e, in particolare, privo dell'annotazione "senza una compagnia";
- non meglio specificate parti della 10^a e 17^a batteria del Reggimento Flak Hermann Göring.


Indi si conferma il numero dei morti e dei prigionieri (rispettivamente 23 e 38) e l'assenza di perdite tra le forze tedesche. Inoltre, a conferma dell'adeguata programmazione dell'intera operazione, si precisa che *<<nonostante l'accurata preparazione dell'operazione, la maggior parte della banda è riuscita a sfuggire>>*.

Sulla base delle risultanze probatorie sopra indicate, e nel quadro delineato dalla prospettazione accusatoria, ritiene il collegio che possa affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che alle operazioni militari effettuate nei pressi di Monte Morello, e di cui al capo B) dell'imputazione, hanno partecipato, oltre al primo e terzo Reparto del Reggimento corazzato Hermann Göring, alcune unità della 10^a e della 17^a batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring.

Il rapporto del 23 aprile 1944, infatti, costituisce il documento che, per il fatto di essere stato redatto dopo la conclusione delle operazioni e quindi, si ribadisce, sulla base di tutte le informazioni acquisite, contiene una puntuale individuazione dei reparti che vi hanno preso parte e, sotto questo profilo, provvede anche a rettificare eventuali insufficienti informazioni contenute nei rapporti precedenti.

In particolare va rilevato che il rapporto del 10-11 aprile 1944, stilato al momento in cui le operazioni erano ancora in corso e quindi quando non si disponeva di tutti gli elementi di informazione, contiene una parziale descrizione dei reparti coinvolti nelle operazioni sul Monte Morello. E ciò per la determinante ragione che non sono menzionati il terzo Reparto del Reggimento corazzato della Divisione Hermann Göring e la decima batteria del Reggimento contraereo della medesima Divisione.

Entrambe queste unità sono invece indicate nel successivo rapporto del 23 aprile 1944, che proviene dal Comando del 75° Corpo di Armata ed è, si ribadisce, un rapporto "a consuntivo", la cui paternità è riconducibile alla massima istanza di comando che ha



programmato le operazioni e per tale ragione va considerato come il rapporto dotato di maggiore completezza ed attendibilità.

Le prove acquisite nei confronti degli imputati.

Secondo il capo di accusa (capo B), all'eccidio di Monte Morello hanno partecipato, operando congiuntamente ad altri militari e secondo la schema del concorso di persone del reato, i seguenti imputati:

il tenente Köppe Erich; il capitano Odenwald Helmut; il tenente Mess Karl Friedrich; il tenente Bachler Wilhelm.

Dalle osservazioni sopra esposte risulta di tutta evidenza che gli eccidi di Cerreto Maggio e Ceppetò hanno costituito il punto di arrivo di una puntuale programmazione e la altrettanto puntuale attuazione di un programma criminoso conosciuto e condiviso da tutti gli ufficiali e sottufficiali che, nelle rispettive qualità di comandanti o titolari di incombenze organizzative, vi hanno partecipato.

Ancora una volta va sottolineato come non sia essenziale, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, che i singoli imputati abbiano materialmente preso parte agli omicidi ed è sufficiente la prova che i medesimi, per la funzione esercitata, hanno svolto l'indispensabile compito di approntare i loro uomini e impartire loro i necessari ordini.


Nel caso di specie emerge con assoluta evidenza che il programma omicida ha riguardato civili adeguatamente selezionati e di cui si conosceva il luogo di residenza. Non occorre spendere eccessive parole per rendersi conto che i reparti tedeschi hanno ucciso uomini di cui era stata loro segnalata, verosimilmente da parte delle autorità fasciste del luogo, una certa disponibilità a prestare soccorso a uomini sospettati di essere partigiani, o di avere un qualche rapporto con i partigiani, ovvero ad ufficiali delle Truppe Alleate in fuga dal campo di concentramento di Vaglia.

In realtà, come può desumersi dalla testimonianza di Martinuzzi don Mario, si trattava di persone che non avevano avuto il coraggio di rifiutare cibo ed indumenti a uomini alla macchia e che non erano minimamente coinvolti nella lotta partigiana.

Ed è appena il caso di aggiungere che gli omicidi non avrebbero avuto alcuna giustificazione neanche nell'ipotesi, comunque non dimostrata, che le povere vittime avessero avuto a che fare con i gruppi partigiani.

L'uccisione a sangue freddo, e spesso dinanzi agli occhi dei propri congiunti, di uomini che non sono impegnati in alcuna attività bellica non ha nulla a che vedere con le "necessità" della guerra ed ha la classica e triste fisionomia delle azioni che hanno l'unico

Handwritten signature



obiettivo di fare terra bruciata e sterminare, in luogo dei <<ribelli>> che non si riescono a prendere, l'inerte popolazione civile, sulla base dell'inammissibile e barbara ipotesi che ogni civile sia un partigiano travestito e che per tale ragione, in spregio alle fondamentali norme che tutelano le persone estranee al conflitto bellico, debba essere ucciso.

Su tali premesse, che sintetizzano le conclusioni già raggiunte con riguardo agli eccidi del 18 e del 20 marzo 1944, si devono ora esaminare le prove concernenti gli imputati del fatto di cui al capo B) dell'imputazione.

KÖPPE ERICH. Secondo il capo di accusa il tenente Köppe Erich ha partecipato, nella sua qualità di ufficiale di ordinanza nello Stato Maggiore del III Reparto del Reggimento contraereo H.G., all'eccidio commesso sul Monte Morello nelle giornate del 10 e 11 aprile 1944.

Nel contesto dell'esame delle prove sull'eccidio del 18 marzo 1944 - capo A) dell'imputazione - si è già accertato che Köppe all'epoca dei fatti era in servizio presso il 3° Battaglione del Reggimento contraereo della Divisione H.G. e ricopriva l'incarico di ufficiale di ordinanza, i cui compiti consistevano nella gestione e nell'esecuzione del servizio interno, che comprendeva il servizio telefonico e la radiotrasmissione e corrispondenza verso uffici preposti e batterie.

Ed altresì si è rilevato come il predetto si sia avvalso della facoltà di non rispondere ed abbia inoltrato, tramite il suo legale, una missiva in cui si afferma la sua completa estraneità a qualsiasi operazione contro i partigiani e la popolazione civile.

Sulla base di quanto sopra e di quanto emerso dai sopra citati rapporti dei Comandi tedeschi può affermarsi con certezza che il Köppe ricopriva l'incarico di ufficiale di ordinanza nel 3° Battaglione del Reggimento contraereo e che a questo Battaglione apparteneva la 17^a batteria che ha partecipato agli eccidi di cui al presente capo di imputazione (capo B).

Dalla testimonianza resa dal generale D'Elia, ufficiale che ha coordinato le indagini inerenti al presente processo, risulta che l'ufficiale di ordinanza ha funzioni equipollenti a quelle dell'aiutante maggiore, che peraltro, come evidenziato sub capo A) dell'imputazione, è l'incarico acquisito dal Köppe sicuramente a far data dal primo luglio 1944.

Di fondamentale importanza si rivela la deposizione resa da Brandt Gustav il 27 aprile 2005, in ragione del fatto che il predetto, nel frattempo deceduto durante le indagini,



A handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

svolgeva il medesimo incarico di ufficiale di ordinanza nel Reparto di ricognizione dell'Hermann Göring (cartella 39 in faldone 39).


Nell'enunciare i compiti dell'Ufficiale di ordinanza il Brandt afferma che la funzione principale del predetto ufficiale è quella di **garantire il collegamento tra lo Stato Maggiore ed i reparti impegnati in zone di operazioni e di combattimento.**

In una successiva memoria inviata il 12 maggio 2005 al commissario Klinkhammer, incaricato delle indagini sui crimini di guerra dalla Procura di Dortmund, il predetto Brandt aggiunge, a conferma del rilevante ruolo svolto dall'ufficiale di ordinanza nel quadro delle istanze di Comando, che lo Stato Maggiore del Reparto era composto dal comandante, dall'aiutante, dall'ufficiale di ordinanza, dall'ufficiale addetto alle informazioni, oltre che dagli interpreti, porta ordini ed attendenti.

Su tali premesse ritiene il Collegio che l'impiego della 17^a batteria negli eccidi di Monte Morello abbia senza dubbio richiesto attività di predisposizione ed organizzazione di competenza dell'ufficiale di ordinanza del Reparto presso cui la 17^a batteria era incardinata: ed esattamente il terzo Reparto del Reggimento contraereo, in cui il tenente Köppe svolgeva, appunto, le funzioni di ufficiale di ordinanza.

E' convincimento del Collegio che l'impiego della predetta batteria, peraltro in un'operazione militare affidata al comando di un ufficiale superiore non inquadrato nel Reggimento contraereo, il colonnello von Heydebreck (quest'ultimo era, infatti, il comandante del Reggimento corazzato), è stato necessariamente disposto dal competente Stato Maggiore del Reparto (il terzo) di appartenenza organica della batteria. E ciò consente di affermare che sia stato proprio il Köppe a dar corso, in conformità agli ordini ricevuti, alla necessaria attività di approntamento di uomini e mezzi, attese le sue funzioni di ufficiale di ordinanza con lo specifico compito di realizzare e garantire **il collegamento tra lo Stato Maggiore ed i reparti impegnati in zone di operazioni e di combattimento** (cfr. la sopra indicata deposizione di Brandt).

Va quindi, in conclusione e sempre con rinvio al pertinente paragrafo per quanto concerne la qualifica giuridica del fatto, affermato che è provata la partecipazione concorsuale del tenente Köppe agli eccidi commessi a Ceppetò e Cerreto Maggio (località prossime al Monte Morello) nelle giornate del 10 e 11 maggio 1944, di cui al capo B) della imputazione.



ODENWALD HELMUT. Il capitano Odenwald Helmut è accusato, nella sua qualità di comandante della decima batteria della Flak (Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring), tra l'altro, di avere preso parte agli eccidi commessi sul Monte Morello. L'acquisita documentazione matricolare, già citata con riguardo all'esame di fatti di cui al capo A) dell'imputazione, ha dimostrato che Odenwald, nel periodo di cui a tutte le imputazioni oggetto del presente processo, era il comandante della decima batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring.


Per l'imputato Odenwald valgono le stesse considerazioni già svolte a proposito di Köppe. Si è, infatti, provato che la decima batteria del Reggimento contraereo, appunto comandata dal capitano Odenwald, ha partecipato, assieme alla 17^a batteria del medesimo Reggimento, agli eccidi di Monte Morello e non è concretamente pensabile che il colonnello Heydebreck, cioè il comandante del reparto misto responsabile di tali eccidi, non abbia acquisito il consenso (o comunque la determinante collaborazione) dell'ufficiale che comandava la suddetta decima batteria.

E' pertanto logico concludere che il capitano Odenwald, ricevuto l'ordine di mettere a disposizione la sua batteria ed apprese le puntuali finalità dell'ordine, abbia provveduto ad individuare i plotoni che dovevano partecipare al rastrellamento. Non va, infatti, trascurata la circostanza che solo parti della decima batteria hanno partecipato agli eccidi del 10 ed 11 aprile 1944 e di conseguenza deve di sicuro esserci stata la previa selezione dei plotoni e delle squadre più adatti ad eseguire quell'azione militare. E' fuori di ogni logica militare ipotizzare che questa opera di selezione ed individuazione delle unità operanti non sia stata effettuata da colui, cioè il capitano Odenwald, che aveva il comando della batteria e che era in grado, conoscendo i suoi uomini e la particolare attitudine operativa di ciascun plotone, di dare adeguata attuazione al ricevuto ordine di mobilitazione.

E questo è sufficiente per ritenerlo responsabile, a titolo di concorso, degli eccidi commessi.

MESS KARL FRIEDRICH. Nel decreto che dispone il giudizio Mess Karl Friedrich è accusato, nella sua qualità di vice comandante della 17^a batteria del III Battaglione del Reggimento contraereo H. G., di avere partecipato agli eccidi commessi, tra l'altro, nei giorni 10 ed 11 aprile in Monte Morello, meglio descritti nel capo B) dell'imputazione.

Nell'esame testimoniale del 18 marzo 2008, condotto dalla Procura di Dortmund ed inteso ad acquisire elementi di informazione in riferimento alla totalità dei fatti di cui all'odierno




A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

capo di accusa, il Mess ha riferito, in un contesto in cui non erano ancora emersi elementi a suo carico per i medesimi fatti:

- di avere fatto parte, dal settembre 1939, del Reparto contraereo 1/49, con sede a Mannheim e dislocato a Roma nell'aprile del 1943;
- che verso il settembre del 43 il suo Reparto è stato annesso alla Divisione Hermann Göring;
- che nel periodo in cui è stato impiegato in Italia faceva parte della 17^a batteria, comandata da un certo Lewerenz;
- che in qualità di militare più anziano era il sostituto di Lewerenz e che nell'inverno del 1943 venne distaccato, come ufficiale di collegamento, presso lo Stato Maggiore della Divisione H. G.;
- che dal novembre 1943 al marzo 1944 è stato impiegato a sud est di Roma, con il compito di prendere in consegna documenti ed ordini verbali che concernevano i rapporti tra lo Stato Maggiore della Divisione ed il Comando del Corpo di Armata;
- che in seguito è diventato comandante della batteria "vicina", il cui comandante, di nome Odenwald, si era ammalato e che si trovava, al momento in cui lui ne ha preso il comando, nella zona di Bologna;
- **che nel periodo coincidente con la Pasqua del 1944 aveva avuto tre settimane di licenza, trascorse in parte (due settimane) a Colonia ed in parte (la settimana finale) a Monaco;**
- che mentre si trovava a Monaco aveva ricevuto una cartolina dai propri genitori, datata 21 aprile 44 e con timbro postale del 22 aprile 44, con la quale i genitori gli comunicavano che la casa era stata distrutta dai bombardamenti;
- di non ricordare se abbia assunto il comando della batteria di Odenwald, che era la decima batteria, prima o dopo il periodo di licenza;
- che, a rettifica di quanto detto in precedenza, la batteria di cui ebbe ad assumere il comando faceva parte dello stesso Battaglione di appartenenza della 17^a batteria e che quindi doveva essere stata la 16^a batteria e non la decima;
- che non ha mai partecipato a rastrellamenti di partigiani e che è stato impiegato in azioni di combattimento contro gli Americani.

Quali allegati al verbale di deposizione venivano acquisiti sia la fotocopia di foto che ritraggono il Mess con alcuni componenti della sua famiglia e che recano la scritta, a mano, "Pasqua 1944" sia la fotocopia di un telegramma e di una cartolina postale.

Verdoo



Il telegramma reca la data del 21 aprile 1944 e l'ulteriore intestazione "segno di vita di Mess" Colonia Molkerstr. 70".

Il testo del telegramma è il seguente: "Siamo sani. Casa tutta bruciata. Mamma".

La cartolina postale reca l'indicazione di Mess come mittente e l'ulteriore indicazione di "Colonia, giorno 21 aprile 1944, Molkestr. 135 III". Il destinatario è indicato nel modo seguente: Signor Tenente K. F. Mess 13b Muenchen, 13 Hohenzollernstr. 95/II presso Heyl.

Il testo della cartolina è il seguente: "L. F. speriamo che abbiate ricevuto il nostro messaggio d'urgenza e che abbiate visto che siamo vivi. Ancora durante i bombardamenti il quarto piano si è messo a bruciare poi le scale in legno con altissima velocità, in modo che abbiamo potuto salvare gran poco dentro l'appartamento. Mancava il padre della Signora".

Ritiene il collegio, a prescindere dal fatto che non può escludersi che effettivamente nel periodo dei fatti il Mess fosse già divenuto il comandante dell'altra batteria (deve trattarsi della 16[^], perché lui ha sempre sostenuto che era la batteria vicina e che faceva parte dello stesso battaglione della 17[^]), **è comunque insuperabile il dubbio che nei giorni dal 10 al 22 aprile del 44 il predetto non fosse in Italia.**

Va sottolineata la circostanza che sia il telegramma che la successiva lettera, sopra meglio specificate per quanto attiene alla data ed al contenuto, risultano spedite ad un indirizzo di civile abitazione e non recano alcun contrassegno che possa dare supporto all'ipotesi che quelle missive siano state spedite ad un ente competente all'inoltro, presso i pertinenti reparti, di posta destinata a militari al fronte.

Infine, a conferma che Mess si trovava verosimilmente presso persone note ai genitori, il testo della lettera, spedita subito dopo il telegramma con la notizia del bombardamento, si rivolge a più persone ("speriamo che abbiate..") e ciò conferma ulteriormente l'ipotesi che il Mess in quel periodo fosse realmente a Monaco, alloggiato presso persone conosciute dai proprio familiari.

Su tali premesse, che radicano un insuperabile dubbio circa la sua presenza al reparto, ritiene il Collegio che il Mess debba essere assolto dal capo B) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

BACHLER WILHELM. Il tenente Bachler Wilhelm è accusato, nella sua qualità di ufficiale effettivo alla 17[^] batteria del III Battaglione del Reggimento Contraereo H. G., di avere partecipato, tra l'altro, agli eccidi di cui al capo B) di imputazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Nelle dichiarazioni rese il 28 marzo 2007, in esito a rogatoria internazionale inoltrata dalla Procura militare di La Spezia e quando non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico, il Bachler asseriva di avere fatto parte di un'unità contraerea che nell'autunno del 1943 era stata annessa alla Divisione H. G..

Dichiarava altresì di non ricordare la batteria di appartenenza e di non sapere nulla dei massacri per i quali erano in corso le indagini. Escludeva di avere preso parte a missioni contro i partigiani.

Preliminarmente va dato atto che l'imputato è deceduto a Vienna in data 3 gennaio 2011, durante lo svolgimento del processo a suo carico (certificato di morte a fg. 4755, acquisito agli atti del verbale dell'udienza del 17 febbraio 2011).



Ritiene il collegio che si imponga la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato.

Non sussistono, infatti, i presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi del comma 2 dell'articolo 129 del codice di rito penale, in quanto l'imputato era in servizio, quale ufficiale di ricognizione, proprio presso il reparto al quale apparteneva una delle batterie, la 17^a, che hanno preso parte agli eccidi commessi il 10 e l'11 aprile del 1944 a Monte Morello.

Ricostruzione dei fatti di cui al capo C) dell'imputazione: le premesse degli eccidi.

La ricostruzione delle fasi che hanno contrassegnato la terribile strage in cui, nei giorni dal 13 al 18 aprile 1944, vennero massacrati circa 200 persone non può prescindere dagli atti raccolti dalla Commissione di inchiesta istituita, a pochi mesi di distanza dall'eccidio, dalle Forze Alleate (SIB: Special Investigation Branch).

Gli atti sopra indicati, composti in prevalenza di dichiarazioni giurate rese dai testimoni dei terribili eventi, sono stati in un primo momento acquisiti nell'ambito del procedimento penale (Procura militare presso il Tribunale militare di Firenze, 479/1948 R.G.) a carico del Generale Schmalz Wilhelm, accusato, nella qualità di comandante della Divisione Hermann Göring, di avere concorso nei crimini commessi in Stia, Vallucchiole, Partina e Moscaio nell'aprile del 1943 e prosciolti da tali accuse dal giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Firenze - sentenza del 18 dicembre 1949 - in quanto era risultato che avesse assunto il comando della Divisione solo nel maggio del 1944 e quindi in epoca successiva ai massacri (cfr. atti in faldoni n. 43 e 44; sentenza in faldone n. 44, in fascicololetto contrassegnato come cartella n. 35).



L'ampia documentazione raccolta dagli investigatori della Commissione di inchiesta, di cui al faldone n. 43, comprende un cospicuo numero di dichiarazioni rese da soggetti presenti sul luogo dei fatti ed alcune relazioni di sintesi, in cui sono evidenziati i punti più significativi delle deposizioni acquisite, con descrizione delle puntuali circostanze in cui vennero commesse le stragi e indicazione, in molti casi e grazie alla testimonianza dei superstiti, di coloro che vennero massacrati.

Risulta da tali atti che a Stia, centro amministrativo di una serie di villaggi circostanti, era stanziata una guarnigione di militari tedeschi, al comando del tenente Egger, e che nella vicina località "Borgo alla Collina" si trovava il quartier generale del Comando militare tedesco del Casentino, ove prestava servizio come interprete tale Sergente Unterricht, il quale coadiuvava i militari tedeschi nell'attività di acquisizione di informazioni circa la presenza dei partigiani.


L'8 o il 9 aprile del 1944 un maggiore della Divisione Hermann Göring si recò in visita presso la suddetta guarnigione di Stia e tenne un rapporto cui presero parte anche militari del quartier generale di "Borgo alla Collina".

Il brigadiere dei Carabinieri di Stia, Biami Emilio (vedasi dichiarazione resa il 22 dicembre 44, cartella 8, allegati udienza del 2 maggio 2011), venne informato di tale visita dal sergente Unterricht ed in tal modo apprese che il maggiore della Divisione H.G. aveva preannunciato un'imminente azione di rastrellamento contro i partigiani che operavano nelle zone montane circostanti Vallucchiole.

Ed effettivamente già nella giornata del 9 aprile 1944 si constatò che un reparto della H. G. si era portato nella zona di Pratolino, paese situato lungo la strada che collega Bologna e Firenze, a circa 12 chilometri da quest'ultima città.

Nella successiva giornata dell'11 aprile un tenente del reparto H. G., accompagnato da due uomini vestiti in borghese, si recò da certo Galli Gino (deposizione resa il 27 gennaio 1945, cartella 29, faldone allegato al verbale udienza del 2 maggio 2011), che abitava in Pratolino e lavorava come tassista. L'ufficiale presentò i due che erano con lui come ufficiali tedeschi, requisì l'auto del signor Galli, una Fiat con targa FI 11287, e rilasciò un attestato di requisizione che recava l'indicazione di un numero di posta militare - L. 53233 - e la firma di sottoscrizione che appariva, secondo l'opinione degli inquirenti, essere quella del tenente OLLECRS.

Nella vettura presero posto i due tedeschi in borghese i quali, dopo avervi caricato armi e munizioni, si mossero in direzione della città di Firenze.




Nel pomeriggio dello stesso giorno 11 aprile la vettura, con a bordo tre uomini in borghese, venne avvistata nei pressi dell'abitato di Vallucchiole ed esattamente sulla strada che collega Santa Maria a Vallucchiole.

Giunti in località Molin di Bucchio i tre fecero alcune domande a quattro ragazze del luogo (Pantiferi Anita, Boretti Bruna, Dina e Ines Bucchi, vedansi deposizioni a fg. 119 e 125 dell'incarto in faldone 43; nonché nel faldone allegato al verbale dell'udienza del 2 maggio 2011; infine deposizione resa in indagine da Bucchi Dina, acquisita all'udienza del 31 marzo 2011), affermando di essere dei soldati dell'aviazione americana e di avere necessità, esibendo una carta topografica, di mettersi in contatto con le formazioni partigiane del luogo.

Le due ragazze non ritennero o non furono in grado di dare alcuna informazione e così i tre soldati tedeschi in borghese si rimisero in marcia. Giunti sul ponte che si trovava nei pressi vennero bloccati da una pattuglia di partigiani della Faliero Pucci di Firenze (si veda la deposizione resa nella udienza del 10 marzo 2011 dal teste Frulloni Vittoriano). Uno dei tedeschi aprì immediatamente il fuoco ed i partigiani replicarono a loro volta. Nello scontro rimase ucciso un tedesco, un altro venne dapprima ferito ed in un secondo momento ucciso (deposizione resa nell'udienza del 31 marzo 2011 da Pantiferi Giuseppina, che ebbe modo di vedere i cadaveri dei due tedeschi rimasti uccisi nello scontro con i partigiani). Il terzo, benché colpito, riuscì a fuggire (deposizioni, contenute nel faldone allegato al verbale di udienza del 2 maggio 2011 – cartella 9 –, rese da Bottero Giuseppe il 4 gennaio 1944 e poi confermate nel processo a carico di Schmalz il 15 settembre 1948; nonché deposizione resa in indagine da Bucchi Sante, acquisite al processo nella udienza del 10 marzo 2011).

Bucchi Reginaldo, nella deposizione resa alla Commissione di inchiesta alleata e confermata nel processo a carico del generale Schmalz (cartella 15 del Faldone che contiene le deposizioni rese dai testi deceduti, acquisite nelle udienze del 2/18 maggio 2011, in seguito denominato come Allegato) riferisce che, catturato dai tedeschi il 12 aprile, fu costretto a trasportare, usando una scala come lettiga, i corpi dei due militari uccisi fino ad un veicolo tedesco parcheggiato nei pressi. In quella circostanza era assieme a lui il fratello Angelo (Angiolo Emilio), che verrà ucciso in località Santa Maria il giorno successivo (13 aprile 1944). In merito si veda anche la deposizione resa da Bucchi Giuseppa, moglie di Bucchi Cesello, che il 12 aprile vide Angelo e Reginaldo Bucchi,

Vendari



sportati dai tedeschi, trasportare i corpi degli uccisi su una scala usata come lettiga (cartella 12, Allegato).

Il giorno 12 aprile vi fu un'azione di rappresaglia nei pressi del luogo ove vi era stato lo scontro a fuoco con i partigiani, effettuata dai militari in servizio nella guarnigione tedesca di stanza a Stia.


L'immediata rappresaglia consistette nella perquisizione delle abitazioni di Molin di Bucchio e Serelli e nel saccheggio ed incendio della casa della famiglia Pantiferi. Furono anche prelevate e condotte a Firenze Anita e Giuseppina Pantiferi (cfr. deposizione sopra menzionata), rilasciate dopo essere state interrogate.

Nel frattempo, verso la tarda sera del giorno 12 aprile, giungeva a Stia il primo Battaglione del Reggimento Flak della divisione H. G., che istituì il proprio Quartier Generale nell'abitazione di Checcacci Guido, in Pratovecchio, un piccolo villaggio a quattro chilometri da Stia. Gli ufficiali del Battaglione si sistemarono nella scuola di Stia, con l'eccezione del comandante, che prese alloggio nell'albergo Falterona. Il resto dei militari trascorse la notte a bordo dei veicoli di dotazione, parcheggiati in Stia, nella piazza Vittorio Emanuele.

Secondo la deposizione di Checcacci Guido (cartella 22 del faldone Allegato) il numero dei militari tedeschi era di circa 800 ed i veicoli con i quali erano arrivati comprendevano anche mezzi anfibi.

Tra le ore 3 e 4 della mattina del 13 aprile le truppe si riunirono e si mossero in direzione della valle di Vallucciole. Giunti nei pressi della fattoria di Giuncheto e del ponte a ridosso della casa dei Pantiferi, i militari lasciarono i loro veicoli e iniziarono ad istituire dei posti di blocco nelle varie strade di accesso alle zone abitate, in modo da prevenire ogni possibile fuga da parte di coloro che si trovavano nelle aree circondate.

Indi i militari si organizzarono in piccoli gruppi, con il programmato obiettivo di distruggere i centri abitati, catturare alcuni uomini da utilizzare come porta munizioni e ammazzare tutte le altre persone (cfr. la deposizione, resa in indagine ed acquisita nell'udienza del 14 marzo 2011, da Pecorini Marisa, che, catturata nella prima giornata dei rastrellamenti da soldati della Divisione Hermann Göring, venne salvata dal provvidenziale intervento di due soldati della guarnigione di Stia, ai quali il giorno prima aveva venduto delle uova e che l'avevano riconosciuta. Furono questi soldati a dirle che i soldati tedeschi avevano l'ordine di sparare a tutti coloro che provenivano dalla direzione di Vallucciole e che nessuno doveva essere lasciato vivo.).



Ricostruzione degli eccidi. Quello che accadde successivamente è vividamente descritto nelle dichiarazioni raccolte dalla Commissione di inchiesta istituita, a pochi mesi di distanza dai fatti e come già rilevato, dalle Forze Alleate (SIB: Special Investigation Branch) ed i cui verbali, in quanto concernenti deposizioni rese da persone nel frattempo decedute, sono stati acquisiti agli atti del presente processo ai sensi dell'articolo 512 C.p.p. (faldone contrassegnato come Allegato).

La prima dichiarazione che viene in rilievo, per l'ampio contesto cui fa riferimento, è quella resa da Andreucci Fulvio in data 6 novembre 1944, poi confermata nel processo a carico di Schmalz il 15 settembre 1948 (cartella 1, Allegato).


Andreucci Fulvio era un membro dell'Opera Pia Misericordia di Stia, il cui caritatevole compito consisteva nel fornire assistenza alle persone malate o ferite. Sin dalla prima mattina del 14 aprile 1944 l'Andreucci si prodigò nella pietosa incombenza di raccogliere i corpi delle persone trucidate ed ebbe modo di recarsi, con un'ambulanza ed assieme ad altri diciassette membri della Confraternita ed a un brigadiere dei Carabinieri, in quasi tutti i luoghi in cui erano stati attuati i massacri ed i rastrellamenti.

La squadra di soccorso così formata raggiunse per prima la località di Giuncheto, ove raccolse, e trasportò al cimitero di Santa Maria, i corpi di dodici uomini, di età compresa tra 17 e 50 anni.

Indi si fermò poco prima di Molin del Bianco, ove raccolse i corpi senza vita di un ragazzo di sedici anni e di un uomo di cinquant'anni, che giaceva riverso su un fianco e che era stato legato con una corda che gli aveva immobilizzato il collo, il braccio sinistro ed il ginocchio destro.

Altri due cadaveri vennero rinvenuti sempre a Molin del Bianco, la cui unica abitazione era stata distrutta dalle fiamme e dove il fuoco aveva sfigurato le due vittime sino al punto da renderne difficile l'identificazione. Lungo il sentiero che si diparte dalla casa e conduce al fiume Arno vennero trovati i corpi di due donne di media età, abbracciate l'una all'altra e crivellate da numerosi colpi di arma da fuoco. Risultò trattarsi dei corpi di Fortunata Ragazzini (Ristori Fortunata, coniugata con Ragazzini Angiolo) e Maria Nella Marchi (coniugata Pantiferi). Pantiferi Delia, figlia di Maria Nella, che era insieme a loro, era riuscita a salvarsi gettandosi per terra e facendosi credere morta (deposizione resa il 31 marzo 2011 da Pantiferi Giuseppina).

Sempre nella mattinata del 14 aprile il gruppo di cui faceva parte il signor Andreucci arrivò a Molin di Bucchio. In un fossato, a circa quindici metri dalla strada, vennero trovati i



corpi di quattro uomini ed esattamente di Giulio, Pasquale, Iliano e Dario Trapani, tutti uccisi con colpi alla nuca.

Nei pressi di casa Trenti venne rinvenuto il corpo di Bucchi Iginio, colpito tra la spalla e la nuca. Di fronte alla casa giacevano i resti di tre donne, di età compresa tra i 45 e 50 anni, tutte uccise con colpi alla schiena ed alla nuca. Sull'uscio della porta dell'abitazione vi era il corpo di un'altra donna, di circa 25 anni.

Il gruppo si portò quindi verso Vallucciole, ove, a ridosso di una muraglia appena fuori dall'abitato, raccolse i corpi di 12 persone, tutte colpite al collo ed alla testa e tra le quali riconobbe Lamberti Gina, che aveva tra le braccia il corpicino di un bambino di tre anni, uccisa con colpi alla testa e che venne identificata dal padre, giunto sul posto a constatarne la terribile fine. E fu il padre di Gina Lamberti a riconoscere, tra i corpi ammassati, anche quelli di Piero ed Adolfo Trenti, due bambini di pochi anni. A distanza di pochi metri vennero rinvenuti i corpi di due donne, una delle quali venne dall'Andreucci riconosciuta come la maestra della scuola di Vallucciole, che aveva acconto a sé il corpicino del figlio di 4 anni.

La mattina del 15 aprile l'ambulanza, con il gruppo dei volontari, si recò nel distretto di Vallucciole e, su richiesta di un brigadiere dei Carabinieri, raggiunse la località "Casa Trenti". A ridosso di tale abitazione vennero rinvenuti i cadaveri di: Adamo, Teresa (Berti Teresa, coniugata Bucchi), Giulio e Primetta Bucchi; di Giuseppe e Zaira Valenti (Bucchi Zaira, coniugata Valenti); di Lucia e Arduina Bucchi-Gori, dei piccoli Franco (mesi 7) e Marisa (anni 4) e Duilio (anni 15 anni) Bucchi. Sempre nella stessa giornata del 15 aprile l'Andreucci notò tanti uomini trasportare corpi nel cimitero di Vallucciole. Il successivo 17 aprile lo stesso triste spettacolo si presentò al cimitero di Stia, ove vennero sepolti i corpi di diciassette persone (in merito si veda deposizione resa da Frulloni Vittoriano nell'udienza del 10 marzo 2011). Il mercoledì Andreucci trovò il corpo di Sestini Fortunato, che giaceva sul monte Falterona.

Anche il brigadiere dei Carabinieri di Stia, Biami Emilio (vedasi dichiarazione resa il 22 dicembre 44, cartella 8, Allegato) partecipò alla pietosa incombenza del recupero dei corpi e ricorda i tanti cadaveri di bambini, donne e uomini trovati a Molin di Bucchio e Serelli. In quest'ultima località, all'interno di una casa, vide i poveri resti di un bimbo di pochi mesi, che aveva la parte destra della fronte spappolata, al punto da far pensare che il suo corpo fosse stato scaraventato contro la parete della stanza e che la piccola testa si fosse spaccata nel violento urto.





A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Segue ricostruzione dei fatti: le testimonianze dirette degli eccidi. Cappelletti Mario (cartella 18, Allegato) aveva poco più di 13 anni quando, la mattina del 13 aprile 44, i Tedeschi fecero irruzione in Vallucchiole ed attuarono la barbara selezione degli obiettivi: le donne, i bambini ed i vecchi vennero prelevati e immediatamente fucilati. Gli uomini - e lui per fortuna, pur avendo solo 13 anni, venne considerato tale - furono costretti a trasportare munizioni e a seguire un tragitto che fornì loro la terribile realtà dei propri cari appena trucidati, tra i quali il teste riconobbe i cadaveri di suo zio Ringressi Guglielmo, di sua zia Trenti Concetta e dei piccoli (di pochi anni) Piero e Adolfo Trenti.

Il 13 aprile 44 vennero uccise, in Moiano di Sotto, Ermini Erminia (coniugata Poponcini), Trenti Amelia (coniugata Ragazzini) e una bambina di nome Fernanda, che aveva 13 anni. Dalla deposizione resa da Venturacci Pietro il 26 ottobre 44 (cartella 67, Allegato) si ricava che si trattava di sua figlia, Venturacci Fernanda. Bucchi Sante (deposizione resa in indagine ed acquisita nell'udienza del 10 marzo 2011) era accanto alla povera Fernanda quando un soldato tedesco la uccise a colpi di mitra,

Anche Conticini Maria (deposizioni rese il 14 ottobre 44 ed il 17 luglio 2000, cartella 23, Allegato) assistette a queste uccisioni e lo stesso giorno trovò il cadavere di suo marito Basilio. Il corpo di Ermini Erminia venne visto anche da sua suocera Assunta Rotellini (deposizione resa il 20 ottobre 1945, in cartella 49, Allegato), che poco prima aveva notato alcuni tedeschi prelevare la nipote Miranda (figlia di Erminia), indi colpire con estrema violenza la madre della giovane, che li supplicava di prendere lei al posto della figlia, ed infine uccidere la povera donna con due colpi di fucile (deposizioni rese da Poponcini Miranda e Vadi Fima nell'udienza del 31 marzo 2011). Poponcini Adelma era presente quando i tedeschi spararono ed uccisero sua madre Erminia. Aveva sei anni e ricorda la madre che tentava invano di strappare dalle mani dei soldati tedeschi la giovane figlia Miranda, di diciassette anni, che dopo il brutale assassinio della madre venne con forza condotta in una stalla, ove i tedeschi, verosimilmente, resero vano l'eroico sacrificio di mamma Erminia. Nella stessa circostanza i tedeschi uccisero suo zio Poponcini Agostino e anche Poponcini Domenico, entrambi ammazzati il 13 aprile 1944 a Moiano di Sotto (deposizione resa in indagine da Poponcini Adelma, figlia della vittima, acquisita alla medesima udienza del 31 marzo 2011; deposizione resa da Poponcini Assunta, nata Rotellini, resa il 20 ottobre 1945, cartella n. 49, Allegato). E sempre il 13 aprile fu distrutta quasi tutta la famiglia Gambineri. L'unico sopravvissuto, Gambineri Alfredo, ha riferito (deposizione resa il 9 novembre 44, cartella 30, Allegato) di quel terribile giorno in cui i



tedeschi fecero irruzione nella sua abitazione e lo costrinsero a lasciarla, per l'ormai rituale trasporto di munizioni, ed incamminarsi, insieme agli altri rastrellati, verso Monte di Gianni e poi Monte Falterona. Il vivido racconto di Marchi Neda alla figlia Rinaldini Luciana (che ha depresso nell'udienza del 10 marzo 2011) rivela quello che accadde ai familiari di Gambineri Alfredo, ammassati con gli altri civili rastrellati in una stalla (in tutto erano ventotto persone) e crivellati a colpi mitra, in un tiro al bersaglio in cui l'indole disumana dei soldati tedeschi si manifestò in modo raccapricciante. Vennero uccisi tutti e riuscirono a salvarsi solo Neda e Marco Marchi, fortuitamente rimasti intrappolati nello spazio tra la porta, violentemente aperta dai tedeschi, e la parete che fungeva da battente. E da questo nascondiglio di fortuna i due assistettero all'eccidio, vedendo morire, tra gli altri, la madre, Beoni Santa, la nonna, Corsetti Mariangela, e la sorellina Luciana Marchi, di soli due anni.

In località Monte di Gianni, Gambineri Alfredo vide uccidere a colpi di mitra: la signora Michelacci (con ragionevole certezza si tratta di Bucchi Giuseppa, coniugata Michelacci), che aveva in braccio un bambino di circa sette anni (con ragionevole certezza Livio Michelacci), anche lui ucciso; Vadi Franco (di circa dieci anni), Vadi Pietro e Marchi Angiolo (deposizione resa il 10 marzo 2011 da Marchi Franco).

Poco prima era stato ucciso Trenti Giuseppe, che non riusciva a reggere il peso della cassa di munizioni che trasportava e l'aveva poggiata per terra. Bucchi Santi (deposizione resa in indagine il 6 settembre 2007 e più volte richiamata) era presente quando i tedeschi uccisero Trenti Giuseppe e ricorda che nelle stesse circostanze di tempo e luogo vennero uccisi Michelacci Armando e Ragazzini Iacopo. Alcuni giorni dopo il teste ebbe modo di rendersi conto che i tedeschi avevano anche ucciso suo padre, Bucchi Agostino Cesello, e la zia materna Trenti Virginia. Anche Ragazzini Lina (deposizione resa in indagine ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011) vide i corpi senza vita dello zio Iacopo e di Michelacci Armando, insieme a quelli di Domenico Ragazzini (nonno paterno), Trenti Giuseppe e Conticini Basilio. E la teste era presente, riuscendo a salvarsi per miracolo, quando i tedeschi uccisero la zia Amelia (Amelia Trenti, moglie di Ragazzini Iacopo). Anche la madre (Ristori Fortunata Maria) della teste venne uccisa lo stesso giorno, assieme a Marchi Maria Nella, coniugata Pantiferi.

Arrivati a Giuncheto, Gambineri Alfredo ed i suoi compagni di sventura videro uccidere Michelacci Marco, al quale un tedesco aveva ordinato di togliersi gli stivali e che aveva rifiutato di farlo. Subito dopo venne loro ordinato di deporre le munizioni e tornarsene a





casa. Ma l'ordine venne dato proprio mentre alcuni soldati preparavano le loro mitragliatrici, con le quali iniziarono a fare fuoco contro i poveri uomini e riuscirono a colpire a morte Gambineri Adamo, cugino di Alfredo. Quest'ultimo riuscì a salvarsi e rimase nascosto sino al giorno successivo, quando raggiunse Stia. E qui gli venne riferito che era l'unico superstite della sua famiglia. Erano stati uccisi tutti: i nonni Caterina (Michelacci coniugata Gambineri) ed Attilio; la madre Ottavina; la moglie Angiola (Trenti Angela) e il piccolo Viviano di tre mesi.

A Monte di Gianni, come risulta dalla deposizione di Baldoni Italia Giovanna, in Michelacci, resa il 5 gennaio 45 (cartella 40, Allegato), vennero uccisi: Maria, Livio e Isolina Michelacci (suocera e figli della teste), i cui corpi erano accanto a quelli di Virginia (Trenti Virginia) e Franco Vadi (deposizione resa in indagine da Cappelletti Elio), Ameris, Eufemia (Trenti Eufemia, coniugata Tommasi), Nella, Sergio e Carlo Tommasi, Cesare e Genoveffa Salvi (Ringressi Genoveffa, coniugata Salvi); Michelacci Giuseppa (Bucchi Giuseppa, coniugata Michelacci), Marchi Cesira (Michelacci Cesira) e Andreani Oretta.

Baldoni Giovanna vide e riconobbe i corpi dei predetti e poco prima aveva visto per l'ultima volta suo marito, Michelacci Marco, mentre andava verso Giuncheto, con il lugubre carico di munizioni e con i tedeschi che lo scortavano. Non ebbe più modo di vederlo vivo ed in seguito apprese che era stato sepolto a Santa Maria.

Michelacci Virgilio (deposizione resa il 4 gennaio 45, cartella 41, Allegato), marito della povera Giuseppa Michelacci, assistette, la mattina del 13 aprile, al rastrellamento della moglie. Era stato catturato dai tedeschi, che gli avevano sottratto venti mila lire ed i due libretti di deposito, e condotto fuori dal paese di Monte di Gianni. Vide la moglie ed altre donne sospinte dai militari verso l'interno del paese. Subito si mise a correre e trovò riparo nel vicino bosco, ove rimase fino alla sera di venerdì 14 aprile. Nel dirigersi verso Porciano vide il corpo di Michelacci Virginia ed in seguito, il martedì, seppe che sua moglie era stata uccisa ed era sepolta al cimitero di Vallucciole.

Anche Ragazzini Angiolo (deposizione resa il 14 dicembre 44, cartella 50, Allegato), che si trovava nella sua abitazione a Molin di Bucchio, venne prelevato e costretto a trasportare munizioni, dirigendosi verso Moiano. Nei pressi di Moiano di Sopra vide i tedeschi sparare ed uccidere Conticini Basilio e Poponcini Agostino. Indi assistette all'uccisione di Gori (si tratta di Gori Amedeo ammazzato nello stesso luogo, Moiano di Sopra, in cui venne ucciso Poponcini), freddato dinanzi agli occhi della propria madre, e subito dopo vide i tedeschi




uccidere la povera donna, che urlava di dolore sul corpo del figlio (si tratta di Rossi Marianna, coniugata Gori).

Anche Bucchi Reginaldo (deposizione in cartella 15, Allegato) era presente quando vennero ammazzati Gori Amedeo e la di lui mamma Rossi Marianna. Ricorda che Amedeo venne ucciso perché si era opposto al suo rastrellamento; e ricorda la povera mamma, piangente sul corpo del figlio ed uccisa dallo stesso tedesco che aveva sparato al figlio.

Angiolo Ragazzini infine riuscì a sottrarsi ai tedeschi, aiutato da un soldato che gli fece capire che doveva correre via. La mattina del giorno successivo ritornò a Moiano, per avere notizie sulla moglie e sulla figlia. Qui vide il corpo di una ragazza di circa 14 anni, di nome Fernanda (si tratta di Venturacci Fernanda), e di Ragazzini Amelia (si tratta di Trenti Amelia, coniugata Ragazzini, sulla cui uccisione hanno riferito le già citate Pantiferi Giuseppina e Vadi Fima). Dopo poco il teste riuscì a trovare la figlia ed insieme si recarono a Moiano di Sopra. In un campo poco prima del paese vide il corpo di un uomo di 60 anni e i corpi di Trenti Giuseppe, Armando Michelacci e Domenico e Iacopo Ragazzini (si veda la già citata deposizione resa in indagine da Bucchi Santi e Cappelletti Elio). Non ebbe modo di trovare la moglie, né viva né morta, e seppe che era stata sepolta nel cimitero di Santa Maria.

Sempre Cappelletti Elio fu testimone dell'uccisione, avvenuta il 13 aprile, di Seri Santi, che assieme al fratello Sesto era nel gruppo costretto a trasportare munizioni e che venne freddato in quanto, a causa di un difetto alla vista, non riusciva a camminare speditamente. Nello stesso luogo vennero uccisi Vadi Pasquale, Vadi Franco, di anni 12, e Marchi Angiolo, che il teste Cappelletti erroneamente indica con il nome di Oreste. Mentre nella poco distante aia della borgata, ove erano stati radunati alcuni civili rastrellati, venne incendiata la abitazione di tal Tonielli e tra le fiamme perirono Vadi Sabina e Settimia Trenti (deposizioni rese dal già citato Cappelletti Elio e da Sesto Seri, in cartella 55, Allegato). Con ragionevole certezza si trattava dell'abitazione di Tonielli Luigi, coniugato con Seri Maria Giulia ed ucciso il 13 aprile 1944 (deposizione resa in indagine da Trenti Italo, acquisita all'udienza del 10 marzo 2011).

La colonna di cui facevano parte Cappelletti Elio e Sesto Seri proseguì per Monte di Gianni, dove Sesto Seri vide un tedesco uccidere Vadi Pietro, che, stanco per il pesante carico, si era seduto per un attimo sul bordo della strada. E poco dopo la stessa sorte toccò all'anziano Marchi Angiolo. Il gruppo dei rastrellati era nel frattempo arrivato nei pressi di Molin di Bucchio, ove incontrarono altri civili costretti a trasportare munizioni. Qui Sesto



Handwritten signature

Handwritten signature

Seri assistesse all'uccisione di Pasquale, Dario, Iliano e Giulio Trapani, i quali vennero falciati da un soldato tedesco dopo che questi aveva detto loro di scappare. A Giuncheto i tedeschi che scortavano il gruppo di Seri Sesto iniziarono a sparare. Molti sventurati caddero feriti a morte. Sesto riuscì a salvarsi e cercò di nascondersi nei giorni successivi. Tra gli sventurati uccisi a Giuncheto vi erano, con ragionevole certezza, anche Ricci Raffaello (di anni 68), Ringressi Giuseppe (di anni 44) e Vadi Orlando (di anni 42), tutti uccisi il 13 aprile proprio nella predetta località, come dalle risultanze di stato civile.

Il 18 aprile Sesto Seri fece ritorno a Vallucchiole, ove trovò il corpo senza vita di Tonielli Evelina (Conticini Evelina, coniugata Tonielli).


Nella deposizione del 12 dicembre 44 (cartella 62, Allegato) Trapani Virginia dichiara che era presente quando, la mattina del 13 aprile, i tedeschi arrivarono alla sua abitazione, a Giuncheto, portarono via il marito Pasquale, i due figli Dario ed Iliano ed il cognato Giulio e li obbligarono a trasportare munizioni alla volta di Molin di Bucchio. Ricorda i corpi di tredici uomini stesi in un piccolo campo a Giuncheto, tra i quali riconobbe Bucchi Cesello, Marchi Olinto e Gambineri Adamo. Il 16 aprile 44 apprese che il marito, i due figli ed il cognato erano stati uccisi e sepolti a Molin di Bucchio,

Anche Trenti Rutilio (deposizione resa il 3 gennaio 45, cartella 63, Allegato) fu prelevato dalla sua casa il 13 aprile e costretto a trasportare munizioni verso Vallucchiole, mentre le donne della sua famiglia venivano portate altrove. Sulla strada, poco dopo, vide i corpi di sette donne e riconobbe: la zia Trenti Ada, che aveva in braccio il corpo senza vita di suo (di Rutilio) figlio Adolfo, di sei anni; la moglie Gina (nata Lamberti), con in braccio il corpo dell'altro figlio Piero, di anni tre; Seri Zaira (Coniugata Vadi), Paoli Clorinda e Zampilli Fulvia (coniugata Valenti). Poco oltre vide i corpi di: Fleana Marconcini, coniugata Nocilla, della figlia Angelina Nocilla (anni 7) e di Pelsoni Adalgisa. A Monte di Gianni vide dei tedeschi che cercavano di spingere dentro una casa in fiamme Bucchi Giuseppa (coniugata Michelacci), Michelacci Cesira (coniugata Marchi) e Andreani Oretta. Tutte e tre vennero uccise sull'uscio di questa casa.

Rutilio Trenti riuscì a salvarsi ed il 29 aprile diede una mano all'esumazione dei corpi di coloro che erano stati provvisoriamente sepolti a Vallucchiole. In questa circostanza riconobbe i corpi di Trenti Concetta, coniugata Ringressi, Ciofini Luciana e di Gina, Bianca, Anita e Bruna Marconcini.

La stessa sorte toccò a Nello Talenti e al piccolo Bruno Gargiani, di anni 13. Erano insieme quando Talenti Renata (figlia di Nello) li vide mentre trasportavano munizioni. E quella è

V. Vadi




stata l'ultima volta che ha visto suo padre vivo (deposizione resa il 26 ottobre 44, cartella 58). Anche Talenti Settimio (altro figlio di Nello) ricorda - deposizione resa il 5 febbraio 2007 (cartella 59, Allegato) - il momento in cui i Tedeschi prelevarono suo padre e lo costrinsero a seguirli con il carico di prosciutti prelevati dalla loro abitazione. In seguito seppe che suo padre era stato ucciso (deposizioni rese da Amalia, Livia, Maddalena e Santi Talenti, i cui verbali sono stati acquisiti nell'udienza del 10 marzo 2011).

Sempre il 13 aprile venne prelevato dalla sua abitazione, situata in Monte di Gianni, Vadi Giovanni (deposizione resa il 22 dicembre 44, cartella 65, Allegato) e costretto, assieme agli altri uomini rastrellati, a trasportare munizioni verso il Monte Falterona. A Giuncheto venne loro ordinato di depositare le munizioni ed andare via. Subito si udì il crepitare dei mitra e molti uomini caddero privi di vita. Vadi Giovanni riuscì a salvarsi e rimase nascosto fino alla domenica del 16 aprile, quando fece ritorno a Monte di Gianni. Qui, come già evidenziato, trovò i corpi senza vita di sua moglie Gambineri Paola e di suo figlio Viviano, che venne ucciso assieme al nonno Pasquale (deposizione resa da Cappelletti Elio, il cui verbale è stato acquisito nell'udienza del 10 marzo 2011).

Nello stesso giorno rinvenne e trasportò al cimitero di Vallucciole, oltre ai suoi cari, i corpi di Virginia (Trenti) e Pietro Vadi; di Maria (Trenti Maria, coniugata Michelacci), Ofelia, Livio e Isolina Michelacci; di Carlo, Nella e Ameris Tommasi; di Genoveffa (nata Ringressi) e Cesare Salvi; di Giuseppa Michelacci (nata Bucchi) e di Oretta Andreani.

Ancora il 13 aprile trovarono la morte quattro componenti della famiglia Baldoni - Ringressi: i coniugi Francesco e Caterina ed i figli Fidalma e Giuseppina. Nella deposizione resa in indagine preliminare, Baldoni Carolina riferisce, per averlo appreso dalla sorella Annamaria (entrambe figlie e sorelle delle vittime), quanto accaduto: e cioè che i genitori e le due sorelle vennero massacrati mentre percorrevano, alla ricerca di un posto sicuro e nella speranza di potere raggiungere gli altri figli, il sentiero che si dipartiva dalla propria casa in Castagno d'Andrea, nei cui pressi venne in seguito trovato anche il corpo senza vita di Balli Gino, colpito mortalmente al volto (deposizione resa dal figlio Balli Emo nell'udienza dell'11 febbraio 2011).

Sempre a Castagno di Andrea vennero uccisi Innocenti Elisa (deposizioni rese l'11 febbraio 2011 da Fossati Marcella e Innocenti Lina), colpita dal fuoco dei mitra nell'attimo in cui, dopo aver sentito poderosi colpi alla porta di casa, si era affacciata alla finestra per dire agli sconosciuti di pazientare un attimo. Subito dopo i tedeschi fecero irruzione nella sua casa e rastrellarono tutti i familiari, conducendoli alla scuola di San Godenzo. Solo il





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape.

giorno successivo fu consentito alla sorella Carolina di recuperare il corpo della povera Elisa e darne sepoltura al cimitero di Castagno d'Andrea.

La furia omicida dei tedeschi non risparmiò neanche coloro che lavoravano nell'organizzazione Todt, il cui compito consisteva nel potenziare e completare quelle barriere naturali che fungevano da ostacolo contro l'avanzata delle truppe alleate. Nella deposizione resa in indagine, Rainetti Francesco riferisce di come i tedeschi costrinsero lui e Ceroni Steno, entrambi operai della Todt, a trasportare munizioni e dell'incendio appiccato alla sua casa. Durante il trasporto delle munizioni il Rainetti vide due ufficiali tedeschi sopraggiungere con un gruppo di persone catturate, che furono condotte nello spiazzo del Trincerone e barbaramente trucidate. In seguito si apprese che si trattava di Margheri Fernando, Miglini Attilio, Montuschi Silvio, Papini Franco, Papini Alfredo e Giusti Delfo. Il settimo, Buccioni Otello, riuscì a scappare e a salvarsi. E sempre il Rainetti assistette anche all'uccisione di Romualdi Alessandro (77 anni), che si trovava nella sua casa in Castagno d'Andrea quando i tedeschi, aperto violentamente l'uscio, vi gettarono dentro delle bombe a mano (si veda anche la deposizione resa da Fossati Alfredo, nipote di Romualdi Alessandro, nell'udienza dell'11 febbraio 2011).

A Badia Prataglia vennero uccisi Zoni Otello, Tacconi Sincero, Grilli Gino e Ciampelli Guido, tutti operai della Todt. Il teste Bronchi Sante, nella deposizione resa in indagine il 13 aprile 2005 ed acquisita all'udienza del 31 marzo 2011, ha ricordato le circostanze in cui trovarono la morte i giovani sopra indicati. Tacconi venne ucciso nella piazza di Badia Prataglia, mentre scendeva a piedi dalla Maestà, luogo dove attualmente si trova l'ufficio postale; Grilli fu ucciso nell'odierna piazza XIII aprile; Zoni Otello venne ammazzato nel luogo ove attualmente si trova il bar Impero, proprio davanti all'abitazione del signor Casci. Il teste ebbe modo di vedere un soldato dare il colpo di grazia al povero Zoni Otello, che era ancora vivo dopo essere stato colpito dal fuoco dei mitra. Infine, nella località Aquafredda, il teste vide un ulteriore cadavere, che non riconobbe e che era quello di Giampelli Guido, altra vittima di Badia Prataglia, secondo quanto risulta dalle risultanze anagrafiche poste a fondamento dell'elenco allegato al capo di imputazione e dalla deposizione, resa in indagine ed acquisita all'udienza del 31 marzo 2011, di Tacconi Ovidio, che all'epoca dei fatti aveva 9 anni e si trovava nella sua casa di Badia Prataglia quando vide arrivare la colonna di militari tedeschi, con la divisa dell'Hermann Göring.

Anche gli abitati di Partina e Moscaio furono colpiti dalla furia omicida dei militari tedeschi.



All'alba del 13 aprile 44 Andreini Alvaro (deposizione resa il 6 febbraio del 2007, cartella 72, Allegato) si trovava nella sua abitazione a Partina e vide il proprio padre fuggire per i campi all'arrivo di un gruppo di militari. Alcune ore dopo, insieme alla madre, si mise alla ricerca del genitore, che secondo quanto riferito da tale Rossi Francesco sarebbe stato ucciso dai tedeschi in un luogo situato nei pressi di Partina. Giunti sul posto videro che il cadavere non era quello del proprio congiunto ma di Paperini Santi (deposizione resa da Vecchioni Salvatore nell'udienza del 14 marzo 2011). In quel pellegrinaggio alla ricerca del padre i due trovarono i cadaveri di Cerini Angelo (dichiarazione della moglie Natalina, resa l'1 maggio 45, cartella 78, Allegato) e di Lorenzoni Giovanni (cfr. la già citata deposizione di Vecchioni Salvatore).

La moglie di Lorenzoni Giovanni, Ciabini Irma, ha rievocato quella mattina in cui i tedeschi fecero irruzione nella sua abitazione, uccisero Cerini Angiolo, che era stato costretto a seguirli, e portarono via suo marito. Il giorno successivo la teste apprese che suo marito era stato ucciso e ne recuperò il corpo, mutilato da una ferita alla testa (deposizione acquisita all'udienza del 14 marzo 2011). Sulla morte di Lorenzoni Giovanni ha anche riferito Cecconi Vera, la cui deposizione, resa in indagine, è stata acquisita nell'udienza del 14 marzo 2011 e nella quale la teste ha anche ricordato l'uccisione di Cecconi Bruno e Cecconi Pietro.

Il cadavere di Paperini Santi venne visto e riconosciuto anche dalla madre Paperini Giuseppa (dichiarazione resa il 2 maggio 45, cartella 94, Allegato), poco dopo avere visto per l'ultima volta il proprio marito Giuseppe Paperini, che, già ferito, venne prelevato dai tedeschi dalla Chiesa di Partina, ove aveva trovato momentaneo rifugio, ed ucciso. Anche Andreini Alvaro (deposizione resa in indagine il 6 febbraio 2007, acquisita nelle udienze del 2/18 maggio, in cartellina 72 del più volte citato Allegato) ricorda il ferimento di Paperini Giuseppe ed il momentaneo rifugio nella chiesa di Partina. E ricorda anche che i Tedeschi, dopo averlo prelevato dicendo che lo volevano portare in ospedale, lo seppellirono ancora vivo, con la sola testa fuori, in una buca nei pressi e fecero della povera testa il bersaglio di ripetute fucilate.

Anche Tinti Giuseppe (deposizione resa il 2 maggio 45, cartella 102, Allegato) vide il cadavere di Paperini Sante, il quale venne sotterrato in una fossa comune assieme ai corpi di Luigi Tinti (figlio di Giuseppe), di Bruno e Pietro Cecconi e Furieri Antonio (cfr. deposizione di Vecchioni Salvatore).




A handwritten signature.

A Partina venne anche rinvenuto il cadavere di Biagioni Assuero, operaio dell'organizzazione TODT, che la mattina del 13 aprile era partito dalla propria casa per andare al lavoro a Serravalle e che non fece più ritorno (deposizioni rese dalla moglie Biagioni Maria il 9 maggio 45, cartella 74 Allegato, nonché dalla figlia Biagioni Ada il 30 gennaio 2007 ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011, ove la teste, che aveva 13 anni, rammenta che alcuni giorni dopo la scomparsa del padre ebbe modo di vedere un soldato tedesco in sella alla bicicletta con la quale il padre si era recato al lavoro quella mattina). Stessa sorte toccò a Chiarini Dino, Fei Luigi e Toci Tipio, partiti la mattina del 13 per andare a lavorare a Serravalle come operai della TODT e mai più ritornati (cfr. deposizione resa il 14 marzo 2011 da Fiorini Giovanni). I loro corpi vennero rinvenuti sulla sponda del fiume, a Partina, (deposizioni rese da Chiarini Luigi il 3 maggio 45 e da Fei Diamira il 10 luglio 2006, cartelle 79 e 81, Allegato). Il cadavere di Fei Luigi venne rinvenuto da Fognani Sergio (deposizione resa l'1 maggio 45, cartella 85, Allegato), assieme ai corpi di altri nove uomini, tra i quali quello del cognato Socini Irio (cfr. anche la deposizione resa da Socini Jolanda, moglie di Irio, il primo maggio 45, cartella 101, Allegato; nonché la deposizione resa in indagine da Socini Enrica ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011) e di Biagioni Assuero.

Anche Ceccarelli Luigi, operaio della TODT, venne ammazzato a Partina il 13 aprile 44 ed il suo corpo, assieme a quello di altri civili, venne trovato dal padre Modesto (deposizione da questi resa il 3 maggio 45, cartella 76, Allegato; cfr. inoltre la deposizione resa in indagine, ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011, da Ceccarelli Giuseppa, in cui la predetta, che aveva 13 anni all'epoca dei fatti, riferisce di avere personalmente visto il cadavere del fratello Luigi, ucciso con colpi di arma da fuoco al collo). Lo stesso giorno venne anche ammazzato Fiorini Angiolo, anche egli operaio della TODT (dichiarazione resa dal padre Alfredo il 3 maggio 45, cartella 84, Allegato). E con ragionevole certezza nelle medesime circostanze di tempo e luogo descritte sopra (12 aprile 1944 a Bibbiena, Partina) vennero uccisi Rosai Valentino e Rosai Vittorio

A Partina vennero altresì uccisi: Parri Eugenio, che si trovava nella sua abitazione quando venne fermato dai Tedeschi che si stavano dirigendo verso Badia Prataglia e da questi freddato sotto gli occhi della moglie (deposizione resa da Parri Ersilia il 4 maggio 45, cartella 96, Allegato); e Zavagli Vito, come testimoniato da Zavagli Angela nella sua dichiarazione del 2 maggio 45 (cartella 105, Allegato).

Modesto




A Serravalle venne ucciso Giorgi Giorgio, che si trovava nella casa della famiglia Alberti. La nipote Giorgi Giovanna (deposizione resa in indagine ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011) aveva tredici anni il giorno dei fatti e si trovava assieme al nonno, in procinto di foraggiare il bestiame, quando irruperono i tedeschi dell'Hermann Göring, che spararono contro l'uomo, lo tranciarono a metà e presero a calci i poveri resti maciullati (cfr. anche le deposizioni rese da Giorgi Gennaro il 25 luglio 2006, cartella 86, Allegato, da Giorgi Angiolo - il 12 ottobre 2006 - da Giorgi Giuseppa - l'11 novembre 2006 - e da Giorgi Giorgina - l'11 novembre 2006 -, tutte rese in indagine ed acquisite all'udienza del 14 marzo 2011). Nello stesso luogo vennero ammazzati anche Agostini Alfredo, operaio della TODT (deposizione di Giuliani Angiolina, del 3 maggio 45, cartella 88, Allegato) ed il già citato Toci Tipio (deposizione resa dalla madre Clementina il 3 maggio 1945, cartella 104, Allegato).

Bartolini Elena (deposizione resa il 17 maggio 45, cartella 73, Allegato) il 13 aprile era nella sua casa a Moscaio e dalla finestra vide dei civili falciati da una raffica di mitragliatrice. Poco dopo ebbe modo di rendersi conto dell'identità degli uomini uccisi, che erano Vittorio ed Assuero Giannini e Piantini Agostino. Temendo che anche suo marito potesse essere stato ucciso, la signora Bartolini si mise a girare per il paese e qui trovò i cadaveri di Falsetti Angiolo, Fatucchi Antonio, Bruno e Dini Giovannini.

Il 14 aprile venne ucciso Fatucchi Gino, falciato nei pressi della sua abitazione, come testimoniato dal parroco di Stia, Don Giovanni Minini, nella deposizione di cui alla cartella 42 dell'Allegato (cfr. anche la deposizione resa da Bruni Corrado nell'udienza del 31 marzo 2011).

Il medesimo 14 aprile 44 trovò la morte Gabbani Giuseppe, crivellato di colpi dinanzi agli occhi del figlio (deposizione resa da Gabbani Dino il 12 dicembre 44, cartella 32, Allegato) e dopo che un soldato gli aveva ordinato di mettersi a correre. Il suo corpo venne rinvenuto anche da Trambusti Ugo (deposizione resa il 17 gennaio 45, cartella 60, Allegato), nei pressi della località "Casa Nuova".

Bucchi Giuseppa (vedasi dichiarazione resa il 14 dicembre 44, cartella 12, Allegato) ricorda che a mezzogiorno del 13 aprile 44, mentre si trovava a Molino di Bucchio, vide Reginaldo ed Angiolo Bucchi trasportare su una scala, usata come lettiga, i corpi di due uomini. Il giorno dopo, costretta dall'irrompere dei nazisti, che avevano catturato suo marito Bucchi Cesello, a lasciare la sua casa, si incamminò in direzione del ponte e vide Vadi Giuseppe e Michelacci Silvio, entrambi settantenni, trasportare dei sacchi, sotto la



sorveglianza dei tanti tedeschi che erano nei pressi e che erano armati con mitragliatrici. Dopo che ebbero deposto i sacchi, i due anziani uomini vennero trascinati a ridosso di un'abitazione in fiamme e uccisi. Poco dopo vennero uccisi, come già riferito, Talenti Nello e Gargiani Bruno, che provenivano dalla località "la Cuna" e che erano giunti, sotto la minaccia dei mitra, nei pressi del ponte trasportando un carico di carne e prosciutti (si vedano la deposizione resa in indagine, ed acquisita all'udienza del 31 marzo 2011, da Gargiani Corrado, nonché le dichiarazioni rese dai quattro fratelli Talenti ed acquisite all'udienza del 10 marzo 2011).


La mattina del giorno 14 aprile la signora Bucchi Giuseppina trovò, mentre era assieme a Bucchi Ines, i corpi di Pasquale, Dario, Italiano e Giulio Trapani, nel luogo in cui erano nel frattempo giunti, con l'ambulanza, gli uomini della "Misericordia" di Stia e qui apprese, per bocca di Sabatini Tommaso, che suo marito era stato ucciso dai tedeschi e sepolto a Santa Maria.

Giabbani Emma, nella deposizione resa in indagine ed acquisita nell'udienza del 14 marzo 2011, ha riferito che si trovava assieme alla moglie di Pasquale Trapani quando vennero rinvenuti i corpi del marito e dei tre figli, riversi nello spiazzo antistante una casa in fiamme. E sempre lo stesso 14 aprile la signora Giabbani Emma trovò, lungo la strada per Stia, il cadavere del padre Giabbani Giuseppe, ucciso da colpi di arma da fuoco alla testa.

Il 14 aprile furono rinvenuti (deposizione di Ceccarelli Bruno del 2 novembre 44, cartella 19, Allegato) in località Giuncheto i corpi di diciotto persone, tutti colpiti alla schiena e la cui posizione lasciava supporre che fossero stati uccisi mentre cercavano di scappare. Ed è verosimile che tra questi vi fosse il corpo di Marchi Olinto, come desumibile dalla deposizione resa dal figlio il 17 luglio 2000 (cartella 37, Allegato).

Sempre il 14 aprile 44 venne ucciso Bucchi Antonio, il quale aveva cercato di nascondersi nei pressi del bosco che costeggia l'abitato di Mori (vedi deposizione resa il 2 gennaio 45 dal nipote Bucchi Primo, cartella 14, Allegato). Bucchi Antonio era stato prelevato dai tedeschi insieme al fratello Reginaldo il 12 aprile 44. Quest'ultimo riuscì per fortuna a salvarsi (dichiarazione in cartella 15, Allegato) e raggiungere Moiano di Sotto. Qui, come già evidenziato, ebbe modo di assistere alla barbara uccisione di Gori Amedeo e della di lui madre, crivellata mentre abbracciava il corpo del figlio appena trucidato.

Con ragionevole certezza il 15 aprile 44 vennero uccisi Gino (27 anni) Leonello (33 anni) e Luigi (39 anni) Spighi, che erano stati catturati nella loro abitazione a Vellano (Pratovecchio), condotti verso la montagna e obbligati a trasportare munizioni. Ad




assistere alla fugace deportazione fu la sorella Gina, che nella deposizione resa il 23 novembre a Vellano (cartella 56, Allegato) riferisce di non averli più visti vivi e di avere dopo appreso che erano stati uccisi e sepolti nel cimitero di Lonanno. Il 18 aprile 1944, e questo spiega la data indicata nel certificato di morte, il parroco di Lonanno, Batini don Ubaldo (dichiarazione resa il 24 novembre 44, cartella 6, Allegato), ebbe modo di vedere i cadaveri dei fratelli Spighi (Gino, Leopoldo e Luigi), il cui stato di conservazione rendeva evidente che erano morti da almeno tre giorni. Il 25 aprile lo stesso parroco rinvenne, nei pressi della località "Meta" di Olmo, i corpi di tre uomini, che non riuscì ad identificare e che erano stati uccisi almeno una settimana prima.

Il 16 aprile Ceccarelli Bruno, assieme a suo cognato Gianchi Prasildo, raggiunse Valluciole e si trovò dinanzi ad un paese completamente distrutto, con cadaveri in ogni luogo. Fu il cognato (deposizioni rese il 19 gennaio 45 e il 2 giugno 2006, in cartella 33, Allegato) a scattare alcune foto di quel luogo di morte e distruzione.

Il 17 aprile 1944 si consumò l'eccidio di diciassette uomini, catturati nel corso di un rastrellamento effettuato con il determinante apporto dei Tedeschi di stanza a Stia. Ne riferisce Frulloni Vittoriano nella deposizione resa il 10 marzo 2011, dalla quale risulta che i diciassette uomini, verosimilmente appartenenti ad una brigata partigiana romagnola, si erano rifugiati in un casolare abbandonato e furono catturati dai soldati tedeschi senza opporre alcuna resistenza. Vennero subito incolonnati in direzione di Stia. Uno dei predetti venne ucciso quasi subito, quando la colonna era giunta nei pressi della località Terra Rossa. Gli altri sedici furono condotti nel cimitero di Stia e qui ammazzati con un colpo alla nuca. Il teste Frulloni ricorda che una delle vittime era Lama Elio, fratello di Luciano Lama, noto sindacalista, ed il cui cadavere venne riconosciuto dal padre.

Le vittime dell'eccidio vennero interrate in una fossa comune nel cimitero di Stia, nel luogo ove attualmente si trovano diciassette cippi commemorativo, e riesumate dopo la liberazione, per dare loro una dignitosa sepoltura. Oltre a Lama Elio vennero uccisi nelle circostanze sopra indicate Aldini Aldo, Bagnoli Rino, Berlini Mario, Bonaldo Domenico, Bratti Giorgio, Campana Pio, Casadei Ezio, Fabbri Antonio, Manaresi Michele, Marzolini Marcello, Pasini Aurelio, Righini Gualtiero, Salemi Dante, Zaccaroni Romolo e Zambianchi Otello.

Nella giornata del 18 aprile vennero rinvenuti a Valluciole (dichiarazione di Caleri Ruggero del 31 gennaio 45, nella cartella 17, Allegato) i corpi di Trenti Sabrina (nata Vadi) di anni 69 e da dieci anni invalida e costretta a rimanere a letto, di sua figlia



A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Settimia, di anni 24 (deposizione resa il 10 marzo 2011 da Cappelletti Elio), di Tinti Luigi (74 anni), di Seri Ernesta, di Gambineri Angiola, nata Vadi, e del di lei figlio Viviano, che era di tre mesi e che la mamma teneva stretto a sé con il braccio sinistro.



In una casa poco distante il Caleri vide i corpi di Marchi Santa, nata Beoni, (di anni 31) e della figlia Luciana, di anni 2, devastati dalle fiamme; ed altresì i poveri resti dei coniugi Caterina (74 anni) ed Attilio (78 anni) Gambineri, di Ottavina Trenti sposata Gambineri (49 anni), Tonielli Giulia, nata Seri, (anni 60), Ringressi Teresa, nata Fabiani, (82 anni), Seri Isolina, nata Trenti, (di 57 anni), Trenti Maria (67 anni: si tratta di Fioriti Maria, coniugata Trenti), Trenti Duilia (anni 5) (si legga, con riferimento alle ultime due, anche la deposizione di Trenti Santi in cartella 64, Allegato, figlio e padre delle due vittime) e di Seri Severino, di anni 37.

Trenti Italo, nella deposizione resa in indagine il 17 luglio 2000 ed acquisita all'udienza del 15 febbraio 2011, aveva 18 anni all'epoca dei fatti e toccò a lui il compito di riconoscere la sorella Duilia e la nonna Maria, i cui corpi, stretti in un abbraccio, erano stati devastati dalle fiamme. Nell'eccidio di Valluciole Trenti Italo perse anche i due nonni materni, Vadi Giuseppe, di anni 73, e Seri Zaira, di anni 64.

Dei massacri sopra descritti sono rimaste alcune foto scattate da Giacchi Presildo, tra le quali vi è la toccante immagine di Gambineri Angiola e del suo piccolo bimbo Viviano, di due mesi, ammazzati con colpi al petto e trovati stretti nell'ultimo abbraccio della loro vita. Il bilancio complessivo delle vittime, quale formato sulla base delle informazioni inizialmente acquisite dalla commissione di investigazione, indica in 106 il numero di coloro che vennero uccisi nella valle di Valluciole.

Ricostruzione degli eccidi e reparti responsabili. Già le informazioni raccolte dalla commissione di inchiesta alleata dimostravano con certezza che l'azione di morte e distruzione venne effettuata dalle compagnie del Reparto Esplorante (o di Ricognizione) della Divisione Hermann Göring e dal I° Battaglione del Reggimento Flak della medesima Divisione.

Per quanto concerne il I Battaglione, viene in primo luogo in rilievo la già citata dichiarazione resa da Checcacci Gino, nella quale il predetto descrive dettagliatamente i segni che erano impressi sui veicoli utilizzati per il rastrellamento, i quali erano contraddistinti da un cerchio bianco, con all'interno una striscia colore rosso puntata in direzione di un punto che corrisponde alle ore 1^a del quadrante di un orologio.



Le investigazioni effettuate hanno, infatti, consentito di accertare che questo era il segno distintivo del I° Battaglione del Reggimento Flak della Divisione Hermann Göring.

Il seguito delle investigazioni, in buona parte basato sulle informazioni acquisite da coloro che hanno assistito ai terribili eccidi ed in parte residua sui documenti acquisiti presso gli archivi di Friburgo e di Berlino, hanno comprovato in modo evidente e pacifico che i massacri sono stati effettuati, oltre che dal citato I° Battaglione, dalle diverse compagnie di cui si componeva il Reparto Esplorante della Divisione Paracadutisti H. G., come attestato sin dal primo momento dalla circostanza che sul documento attestante la requisizione dell'autovettura del signor Galli Gino, e di cui si è detto sopra, figura proprio il numero di posta militare (L. 53233) di una di queste compagnie (la seconda), oltre alla sottoscrizione dell'Ufficiale (che come si avrà modo di evidenziare in seguito è uno degli imputati - Tenente Olberg -) che effettuò la requisizione.


I seguenti testimoni, tutti sentiti dalla Commissione di Inchiesta delle Forze Alleate tra la fine dell'anno 1944 e gli inizi del 1945, hanno avuto modo di constatare che i militari che hanno effettuato i rastrellamenti e le uccisioni avevano una fascia sulla manica dell'uniforme sulla quale era riportata l'iscrizione " Hermann Göring".

Il Parroco di Casolino, Bati don Luigi, nella sua dichiarazione del 21 novembre 44 (cartella 5, Allegato), riferisce che uno degli ufficiali presenti quando i soldati operavano i rastrellamenti e selezionavano gli uomini da adibire al trasporto di munizioni chiese ed ottenne alloggio presso la sua abitazione e ricorda che questi aveva appunto la fascia con la scritta H. G. attorno al braccio. La medesima fascia aveva anche il sergente che fungeva da diretto collaboratore e da attendente del predetto ufficiale.

Batini don Luigi, parroco di Lonanno, (dichiarazione del 24 novembre 44, in cartella 6, Allegato) racconta dei gruppi di soldati che si riversarono tra le abitazioni e sottolinea come tutti avessero la scritta Hermann Göring attorno al braccio.

E la stessa circostanza venne notata dal Brigadiere dei Carabinieri Biemi Emilio, il quale riferisce (dichiarazione già citata, cartella 8 Allegato) che nella notte tra il 13 ed il 14 aprile arrivarono a Stia numerosi soldati della Divisione Hermann Göring e che già nei giorni immediatamente precedenti, come già rilevato, era giunto alla Gendarmeria tedesca un ufficiale che aveva le insegne della H.G. sulla manica dell'uniforme.

Checcacci Eugenio Corrado conferma le suddette circostanze e aggiunge (dichiarazione in cartella 21, Allegato) di avere notato nella piazza di Stia, ove era ubicata la sua abitazione, numerosi motoveicoli con sidecar e quattro piccoli carri armati, tre camion, due semoventi



ed un grosso camion con gli apparati radio. Infine notava che tutti i militari avevano sulla manica del giubbotto la scritta più volte citata.

Anche a Pratovecchio vennero notati soldati con la scritta H. G., come attestato nelle dichiarazioni rese dall'ex carabiniere Checcacci Guido il 21 novembre 44, da Corbelli Benedetto il 30 gennaio 45 e da Detti Emma il 16 gennaio 45 (cartelle 22, 24 e 25, Allegato).



Quest'ultima (Detti Emma) precisava di avere visto un reparto di almeno cento uomini e di avere riscontrato che tutti avevano sulla manica della propria uniforme la scritta Hermann Göring. La testimonianza della signora Detti è preziosa anche per un'altra ragione. In quei giorni, infatti, la predetta, di professione interprete, in più occasioni venne richiesta di comunicare alla popolazione civile gli ordini che venivano impartiti ed in tale circostanza ebbe altresì modo di constatare che i tedeschi con la predetta fascia al braccio provenivano da una postazione situata a Bologna: cioè la città in cui era alloggiato il Reparto esplorante della divisione H.G..

Brilli Italia (dichiarazione resa il 22 novembre 44, cartella 10, Allegato) ricorda che nella giornata del 16 aprile 44 un ufficiale tedesco pernottò presso la sua casa, in Casalino, e che aveva sull'uniforme una mostrina con la scritta Hermann Göring.

Sempre a Casolino abitava la signora Detti Rina, di professione insegnante di filosofia, la quale ebbe parimenti modo di notare che i militari tedeschi giunti in quel paese avevano la scritta H.G. sopra la manica dell'uniforme (dichiarazione del 31 gennaio 45, cartella 27, Allegato).

La medesima circostanza venne notata dal signor Sassoli Gildo, che si trovava a Casolino la mattina del 15 aprile 44. In particolare il teste notò che tutti i militari che erano a bordo dei veicoli che irrupero nell'abitato avevano sulla manica del giubbotto la scritta Hermann Göring (dichiarazione resa il 2 febbraio 45, cartella 54, Allegato; tra l'altro si vedano, in relazione al punto specifico, le più volte citate deposizioni rese da Frulloni Vittoriano, Vecchioni Salvatore, e quella resa da Nati Poltri Giampiero all'udienza del 14 marzo 2011).

Il teste Rainetti Francesco (verbale di dichiarazioni rese ai Carabinieri di San Godenzo il 03 dicembre 2006, acquisite nell'udienza dell'11 febbraio 2011), che all'epoca dei fatti aveva 19 anni ed abitava a Castagno d'Andrea, ricorda di avere visto circa settanta soldati che scortavano dei civili e di avere notato che essi avevano una fascia al braccio con la scritta <<Hermann Göring>>.



Il signor Galli Gino abitava e si trovava a Pratolino la mattina del 9 aprile 44, quando vide alcuni militari con la scritta Hermann Göring occupare la scuola del villaggio. Il successivo giorno 11 tre individui si presentarono presso la sua abitazione. Due erano in borghese ed un terzo, un ufficiale, aveva l'uniforma con la scritta H.G.. L'ufficiale, che poi si rivelerà essere il tenente Olberg, uno degli imputati di questo procedimento, requisirono la sua auto e vi caricarono su munizioni e una latta di benzina (dichiarazione resa il 27 gennaio 1945, cartella 29, Allegato).

Segue: le azioni di rastrellamento. A questo punto è necessario valutare le ulteriori prove, documentali e testimoniali, direttamente acquisite nel corso della complessa istruttoria dibattimentale ed idonee a fornire elementi ai fini dell'identificazione dei reparti responsabili degli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

La deposizione resa il 18 febbraio 2011 dal consulente del P.M. professore Carlo Gentile descrive con estrema precisione e riscontri le diverse fasi attraverso le quali si è attuata e consumata la strage dell'aprile 1944 ed i reparti che vi presero parte.

Il comando delle unità impiegate in questa vasta azione di rastrellamento e distruzione era stato assegnato al Colonnello Georg Hennig von Heydebreck, che ricopriva l'incarico di Comandante del Reggimento corazzato Hermann Göring e in quel periodo sostituiva il Comandante di Divisione Paul Conrath, da poco trasferito in Germania e cui non era ancora subentrato il successore Wilhelm Schmalz.

Il gruppo di combattimento di cui disponeva il Colonnello Von Heydebreck era composto dai seguenti reparti, tutti appartenenti alla Divisione Hermann Göring:

- 1) alcune unità del Reggimento corazzato;
- 2) le compagnie del Reparto esplorante, comandato dal capitano di cavalleria Kurt von Löben;
- 3) due batterie del Reggimento contraereo.

Inoltre facevano parte della formazione alcune unità della Gendarmeria tedesca, cioè il reparto di polizia ordinaria del terzo Reich, ed alcuni elementi delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana che, come nei casi precedenti, si occuparono soprattutto di chiudere le sacche intorno alle zone in cui i militari tedeschi operavano e così impedire, presidiando il perimetro delle varie zone rastrellate, che i poveri civili riuscissero a fuggire. Nella zona di Stia i rastrellamenti e gli eccidi vennero effettuati dal Reparto Esplorante Hermann Göring, mentre più a sud, tra Bibbiena e Passo dei Mandrioli, vennero dislocate le unità del Reparto corazzato della medesima Divisione.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish.

La deposizione del Prof. Gentile ha confermato che l'inizio dei rastrellamenti fu preceduta da un'attività di ricognizione di parte dei luoghi in cui era programmata la attività di rastrellamento. In particolare è stata sottolineata la circostanza che l'11 aprile del 44 una vettura civile (quella requisita al signor Galli Gino) con a bordo tre militari tedeschi, in borghese, si recò nella località Molino di Bucchio, che è nelle immediate vicinanze di Valluciole e si trova sulla strada principale che costeggia l'Arno, poco prima del bivio che porta a Valluciole.

I tre militari tedeschi furono protagonisti di uno scontro a fuoco, proprio nella giornata dell'11 aprile 1944, con un gruppo di partigiani, in cui furono uccisi il sottotenente Heinz Domeyer, comandante di plotone della 2^a compagnia del Reparto esplorante, ed il maresciallo Ewald Massackers della 4^a compagnia, come attestato dall'elenco nominativo delle perdite, di cui a cartellina n. 39/A, in faldone Valluciole 1 e 2.

Un terzo militare che faceva parte di questo gruppo, ancorchè ferito, riuscì a fuggire ed avvertire la guarnigione di Stia, ove erano dislocati i componenti del Reparto autotrasporti n. 611. Dopo lo scontro ci fu una prima reazione da parte delle truppe tedesche, nel corso della quale furono incendiate alcune abitazioni a Molin di Bucchio e furono arrestate due giovani donne, in seguito rimesse in libertà.


Responsabile per questa prima rappresaglia, che non regge alcun confronto con la terribile e spietata azione dei giorni successivi, fu la guarnigione di Stia, comandata da un sottotenente di nome Egger.

Divenne però subito evidente che era previsto un rastrellamento di ben più ampia portata. Ed a nulla valsero le resistenze opposte sia dai funzionari dell'organizzazione Todt che dagli stessi militari del Reparto autotrasporti, che tentarono in ogni modo di contenere la furia omicida dei militari della Göring e che in seguito aiutarono i sopravvissuti a recuperare i corpi delle vittime ed evitare che gli assassini consumassero l'ulteriore oltraggio di devastare e distruggerne i poveri resti.

Erano, infatti, nel frattempo giunte a Stia le unità del Reparto esplorante Hermann Göring, con il preciso incarico di svolgere le operazioni di rastrellamento. I loro automezzi, consistenti in autovetture anfibe e motociclette con sidecar, - in dotazione al Reparto esplorante - occupavano quasi completamente la piazza principale di Stia e gli Ufficiali erano alloggiati nell'unico albergo del villaggio e nelle case private della zona.

Viene così preparato il dispositivo bellico che si scatenerà contro la popolazione civile di Valluciole e dei paesi della valle, secondo un programma di annientamento che colpirà in

Wanda



primo luogo bambini, donne ed anziani e differirà l'uccisione degli uomini validi ed in forze dopo averli sfruttati per il trasporto delle munizioni, che dovevano accompagnare la sistematica irruzione dei militari nei luoghi progressivamente presi di mira dai rastrellamenti.

L'eccidio di Vallucciole, che dista circa 6 km da Stia, iniziò la mattina presto (verso le ore 5.30) del 13 aprile 44.

La prima località toccata fu Giuncheto, che si trova lungo la strada principale, a circa 2 km di distanza dal bivio per Vallucciole. Questa località fu raggiunta quando era ancora notte e qui furono catturati molti uomini, costretti a portare munizioni per i soldati, saccheggiate e distrutte le abitazioni e completamente annientati tutti coloro, donne, vecchi e bambini, che non servivano per il trasporto delle munizioni.

Poco dopo una pattuglia, che si trovava già in marcia verso Vallucciole, raggiunse la casa colonica denominata Casa Trenti e sterminò dodici persone: cinque uomini, cinque donne e due bambini.

Il grosso delle truppe aveva intanto raggiunto Molin di Bucchio, dove appunto due giorni prima c'era stato l'attentato ed in cui vennero ammassati gli oggetti saccheggiati e radunati gli uomini usati come porta munizioni, assieme a quelli catturati sul posto.

Le donne ed i bambini vennero concentrati nei pressi di un ponte e nel corso della giornata ebbe luogo lo sterminio di parte di essi.

Da Molin di Bucchio i soldati iniziarono a risalire la strada che conduce verso Vallucciole. Circa mezz'ora dopo raggiunsero Serelli, la prima località che si incontra sulla strada. Anche qui gli uomini furono separati dalle donne e dai bambini e caricati del sinistro fardello che sarebbe stato utilizzato per lo sterminio della popolazione civile dei paesi che formavano la triste lista della programmata distruzione. Quattro donne furono uccise nei pressi del centro abitato ed un gruppo di circa sette o nove donne e bambini fu ucciso all'uscita del villaggio, ammassando le povere vittime davanti a un muro e sterminandole con raffiche di armi automatiche. Due donne ed un bambino vennero falciati mentre cercavano una disperata via di fuga ed i loro corpi furono trovati lungo la strada che porta verso Vallucciole.

In questa prima azione di rastrellamento e distruzione vennero uccisi dodici donne e quattro bambini o giovinetti.

I militari si spostano quindi verso Vallucciole, in cui sono raggruppati un complesso di villaggi e dove il massacro sarà totale e non lascerà alcun superstite. Le testimonianze che



ne documentano il terribile esito provengono, come si è già visto, oltre che dai pochi sopravvissuti, anche dalle unità di soccorso che vi si recarono quando l'eccidio era già completato e che si trovarono, appena giunti, davanti ai corpi senza vita di tredici donne, di otto uomini e di quattro bambini.

I corpi di dieci persone vennero trovati all'interno di una casupola, ove erano stati rinchiusi prima di essere uccisi, crivellati dal fuoco delle mitragliatrici. Altri corpi, compresi i resti di bambini in tenera età, furono rinvenuti in mezzo alle case.

Nel villaggio di Monte di Gianni, un po' più a nord, furono uccisi ventitré civili, sette dei quali erano uomini, nove le donne e sette i bambini, di età compresa tra i 2 e i 14 anni. I corpi di queste povere vittime recavano i terribili segni della crudeltà ed efferatezza degli assassini, visibili nei volti dilaniati dalle raffiche delle mitragliatrici e nelle membra devastate dal fuoco.

Identica scena di morte e distruzione venne riscontrata nelle località di Moiano di Sopra e di Moiano di Sotto, a circa un chilometro ad ovest di Valluciole. Anche qua vi furono uccisioni di civili: due uomini e tre donne a Moiano di Sotto; cinque uomini, una donna e una bambina di 11 anni a Moiano di Sopra. Ed in questo luogo, secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia britannica nel 1944, vi fu anche l'oltraggio di un episodio di violenza carnale.

Nel corso della deposizione resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria De Mattei sono state proiettate alcune immagini delle località ove sono stati commessi gli eccidi e si è avuta una puntuale raffigurazione del luogo, nei pressi di Stia e Pratovecchio, in cui le truppe tedesche si erano acquisite prima di iniziare la terribile azione di rastrellamento e massacro.

In questo contesto sono state proiettate le foto, scattate nell'immediatezza dell'eccidio, delle tredici persone uccise nei pressi del cimitero di Stia e le strazianti foto del corpicino del piccolo Gambineri, di appena tre mesi, e di Ofelia Michelacci di anni 13.

Dopo queste stragi le truppe del Reparto esplorante si concentrarono sopra l'abitato di Valluciole e proseguirono la loro azione in direzione del Monte Falterona. Solo sul Monte Falterona, a breve distanza dalla cima e a grande distanza dai villaggi, incontrarono la resistenza di un gruppo di partigiani. Ci fu uno scambio di colpi di arma da fuoco tra i tedeschi e i partigiani, nel corso del quale un caporale della 4^a compagnia del Reparto esplorante fu ferito.

Verdano



Questa circostanza, confermata anche sulla base dei documenti proveniente dalla Deutsche Dienststelle sui militari tedeschi feriti (lista delle perdite e dei ferimenti), consente, di per sé, di disporre di una conferma documentale della presenza della 4^a compagnia tra i reparti responsabili della strage compiuta in questi luoghi.

Dopo questi massacri le truppe tornarono verso valle, conducendo con loro gli uomini costretti a trasportare munizioni e uccidendoli a Molin di Bucchio ed a Giuncheto, salvo i pochi che riuscirono a fuggire e disperdersi tra i boschi.

La rappresaglia si spostò infine verso la zona di Castagno di San Godenzo, che si trova più a nord rispetto all'area in cui si erano consumati gli eccidi della mattinata. Furono uccisi 3 uomini e 4 donne e distrutte 14 abitazioni. Anche qui vi furono episodi di violenza sessuale e atti di violenza nei confronti del parroco del villaggio.

La complessiva azione di rastrellamento ha coinvolto, come emerge dagli atti compilati e raccolti dagli investigatori britannici del SIB nel 1944-45, anche la zona di Bibbiena e l'area prossima al Passo dei Mandrioli. In quest'area hanno operato truppe dei reparti corazzati della Divisione Hermann Göring, come è documentato negli atti in cui sono indicati i nomi di alcuni degli ufficiali, tra i quali il tenente Göring, nipote di Hermann Göring ed appartenente al Reggimento corazzato.


In queste località si verificarono ulteriori eccidi.

Il primo è consistito nella fucilazione di 29 uomini a Partina, passati per le armi nei pressi del fiume, poco fuori del paese, ove erano stati condotti.

Indi abbiamo gli eccidi di Moscaio e Badia Prataglia. A Moscaio furono uccise 8 persone. Quattro uomini vennero poi uccisi a Badia Prataglia, sulla strada del Passo dei Mandrioli.

La morte e la distruzione seminata dalle truppe tedesche destò vive proteste anche nell'ambiente dei gerarchi fascisti. Ci furono delle denunce da parte delle autorità locali della zona di Stia e di Bibbiena, inviate al Prefetto di Arezzo e al Capo della Provincia. Queste proteste furono poi inoltrate a Mussolini, che chiese conto dell'accaduto alle autorità d'occupazione tedesche, le quali diedero mostra di volersene occupare e di segnalarlo ai loro tribunali militari.

Non vi sono, però, elementi concreti su cosa sia stato realmente fatto e quel poco che si sa proviene dal più volte citato volumetto di memorie scritto da un ufficiale del Reparto esplorante, il capitano Wolfgang Bach, che però non partecipò in prima persona alle azioni di aprile e rimase a comandare una parte delle truppe del Reparto esplorante, rimaste, come si vedrà in seguito, nella zona di Bologna.



In questo diario, infatti, si fa solo un accenno ad un'inchiesta condotta dagli organi della polizia militare tedesca, senza però alcuna indicazione in ordine al contenuto ed agli esiti. Le poche risultanze disponibili danno atto che il capitano von Löben, comandante del Reparto Esplorante, ed i due comandanti di Compagnia maggiormente coinvolti, il Capitano Hartwig (comandante della terza compagnia) e il capitano Heimann (comandante della seconda compagnia), furono poco dopo trasferiti dal Reparto esplorante a altri reparti. Il capitano von Löben fu inviato al fronte orientale, ove perse la vita all'inizio del 1945. Gli altri due Ufficiali caddero in combattimento durante la battaglia a sud di Roma, a fine di maggio del '44.

Identificazione dei reparti coinvolti.

Il primo documento ufficiale che viene in rilievo ai fini dell'individuazione dei reparti che si sono resi responsabili degli eccidi sopra descritti è il rapporto del 9/4/44, a cura del Capoufficio Informazioni del Comando zona operazioni, con oggetto "Lotta contro le bande". Si tratta di un documento proveniente dall'Archivio militare di Friburgo, contrassegnato con gli estremi RH 24-73/11 e di cui al faldone n. 10.

Il menzionato documento fa parte degli atti del Gruppo Witthöft, cioè di quel reparto con le caratteristiche di un Corpo d'Armata, responsabile del settore orientale dell'Italia centrale e settentrionale ed impegnato nella programmazione delle operazioni che, sempre nell'aprile del 1944, si svolsero nella parte orientale del Monte Falterona, verso l'Adriatico.

Esso consiste in un ordine operativo, in cui è indicata la tipologia di operazioni demandate alle Unità che dipendevano dal maggiore Freier e dal Comando Witthöft e dal cui tenore emerge che sull'altro versante della zona da sottoporre a rastrellamento doveva operare la Divisione Hermann Göring.

In particolare, a conferma della puntuale programmazione dell'eccidio che si consumerà nei giorni immediatamente successivi nelle aree del Monte Falterona, si legge che la formazione guidata dal comandante del Reggimento corazzato Hermann Göring (che è il Colonnello Georg Hennig Von Heydebreck) provvederà ad una stazione radio per il gruppo di combattimento Freyer, che <<dovrà essere presa in carico del Comandante del Gruppo di combattimento durante la riunione di Firenze del 12 aprile 1944>>. Infine si ordina che dovrà redigersi un rapporto quotidiano sull'andamento e sui risultati dell'operazione di rastrellamento e che l'ordine operativo dovrà essere diramato, tramite il maggiore Freyer, al capo ufficio operazioni del Reggimento corazzato Hermann Göring.

Handwritten signature



Indi vi è il rapporto del 18 aprile 1944 (sempre in faldone 10) -, che presenta l'importante caratteristica di essere prossimo alla conclusione degli eccidi di Monte Falterona, espressamente attestati come ancora in corso, ed ove sono indicate tutte le operazioni svolte nell'ampio teatro che è compreso tra la provincia di Cuneo e le città di Perugia e Macerata.

In questo rapporto, che proviene dal Generale Plenipotenziario della Wehrmacht in Italia, sono indicate, come già visto in relazione all'eccidio di Monte Morello, sia le operazioni svolte dalla Wehrmacht che quelle effettuate dalle forze dipendenti dai Comandi di Polizia e dai reparti SS.

Nel punto 10, paragrafo A (elenco delle operazioni effettuate <<*sotto la guida dei reparti con coinvolgimento delle unità di allarme dei Comandi Militari*>>) di questo rapporto si fa riferimento, nell'ambito del Comando Militare di Firenze, a operazioni contro le bande nella zona del Monte Falterona ed è attestato che il comandante di tutte le unità impiegate per le azioni di rastrellamento era il Colonnello Von Heydebreck, comandante del Reggimento corazzato della Divisione Hermann Göring.

Vi si attesta che le perdite nemiche, fino al momento di redazione del rapporto, ammontavano a 182 morti e che le perdite registrate tra i militari tedeschi erano di 2 (due morti). Come annotazione finale compare la dicitura "Operazione ancora in corso".

Viene a questo punto in rilievo il documento avente per oggetto "Operazioni contro le bande con inizio 13/4 e termine 17/4".


Si tratta di un documento proveniente dall'Archivio Federale – Archivio Militare, Friburgo, RH 24-87/40 (faldone n. 10).

Il documento raccoglie i messaggi giornalieri inviati dai Comandi, ed in particolare dal 75° Corpo d'Armata, allo scopo di comunicare, proprio in conformità a quanto disposto dal generale ordine operativo del 9 aprile 1944, l'andamento e l'esito delle operazioni nonché quali fossero le unità militari impiegate.

In esso figura, a margine della data del 20 aprile, la "comunicazione conclusiva" in merito ad un'operazione che ha coinvolto i seguenti Comandanti e Reparti;

- comandante: Colonnello Heydebreck, Comandante Regg. Corazz. "H. G.";
- truppe coinvolte: Reparto corazzato di ricogniz. Paracadutisti H.G. senza 1 compagnia;
- Reparti 10/Regg. contraereo H.G; I. e II./ Regg. corazz. paracad. H.G. (senza carri armati);

- 17/Regg. corazz. contraereo paracad. H.G.;



- "Perdite nemiche: 289 morti, 115 prigionieri (tra i quali un soldato tedesco del Regg. Gran. 262). Nostre perdite: 1 ufficiale morto, 1 sottufficiale morto; 1 ufficiale italiano morto, 3 soldati italiani morti; 10 feriti (di cui 2 italiani)".

Le deposizioni dei consulenti hanno consentito di accertare il reale significato delle sigle numeriche contenute nel predetto rapporto e quindi di chiarire con estrema esattezza che le formazioni che presero parte al rastrellamento oggetto della "comunicazione conclusiva" del 20 aprile 1944 furono: il Reparto esplorante Hermann Göring senza una compagnia; parti della decima batteria del Reggimento contraereo Hermann Göring (Flak Regiment Hermann Göring); il primo ed il secondo Battaglione del Reggimento corazzato paracadutisti Hermann Göring senza carri armati; la intera diciassettesima batteria del Reggimento contraereo Hermann Göring (Flak Regiment Hermann Göring).

L'ulteriore rapporto è quello del 23/4/44 - rapporto Gruppo d'Armata Von Zangen - (in faldone n. 10, versione italiana, fg. 38 e ss..) ove vengono menzionati i rastrellamenti di Monte Morello e Monte Falterona e vi è un'indicazione delle Unità impiegate.

In detto rapporto si attesta che ai rastrellamenti effettuati nei pressi del Monte Falterona nel periodo dal 13 al 17 aprile 1944 hanno preso parte, sotto il comando del colonnello Heydebreck:


- 1) il Reparto di Ricognizione corazzato paracadutisti Hermann Göring senza una Compagnia;
- 2) non meglio specificate parti della 10^a batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring;
- 3) il 1° e il 2° Battaglione del Reggimento corazzato della Divisione Hermann Göring senza carri armati;
- 4) la 17^a batteria del Reggimento Flak Hermann Göring.

Va al riguardo rilevato, alla luce delle precisazioni fornite dal consulente Prof. Gentile e nonostante la lieve differenza terminologica, che la 10^a e la 17^a batteria appartengono al medesimo Reggimento corazzato contraereo.

Inoltre, come documentato sempre dal consulente professore Gentile ed a spiegazione dei diversi termini usati nell'indicato documento, la dizione originale per "Reggimento Flak Hermann Göring" era "Flak Regiment Hermann Göring".

In seguito, in concomitanza con la trasformazione del reparto in una Divisione corazzata, il predetto Reggimento ha assunto la denominazione di Panzer Flak Regiment. Infine, nel gennaio 1944, quando la Divisione H. G. ha assunto l'ulteriore specificazione di Divisione

V. D. O. W.



paracadutista ("Fallschirm Panzer Regiment Hermann Göring"), l'unità in questione ha assunto la denominazione di Reggimento corazzato contraereo della Divisione paracadutisti H.G..

Infine viene in rilievo il documento datato 23 aprile 44, del Comando superiore Sud-Ovest (faldone n. 10, fg. 35 e ss.), ove si attesta, con chiaro riferimento al contenuto del rapporto del 18 aprile 1944 (esaminato supra), che l'azione di competenza del Comando militare di Firenze, contrassegnata con gli estremi A-10, (si è già visto che si tratta degli eccidi di Monte Falterona), si è conclusa, con l'uccisione di 289 <<nemici>> e 115 prigionieri e, quanto alle perdite subite, con la morte di 2 militari (un ufficiale ed un sottufficiale), di un ufficiale italiano e di tre soldati italiani; nel medesimo documento vengono ribadite, con formulazioni di sintesi, le zone di impiego (tra cui Monte Falterona e San Godenzo) e le truppe impiegate.

Anche la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria De Mattei (udienza del 14 dicembre 2010) si è essenzialmente incentrata sull'esame della documentazione proveniente dagli archivi germanici, comprensivi sia dei rapporti sulle operazioni che degli ordini del giorno.

In particolare il teste ha esaminato ed esplicitato i seguenti rapporti:

- a) il rapporto datato 9 aprile '44, del Comandante del gruppo Withhöft, capoufficio informazioni del Reparto, avente a oggetto "Per la lotta alle bande";
- b) il rapporto quotidiano del Comando segreto, datato 18 aprile '44, avente per oggetto "Operazione contro le bande", nel periodo dal primo marzo al 15 aprile '44;
- c) il rapporto giornaliero, datato 23 aprile '44, del Comando superiore sudovest, avente per oggetto "Operazione contro le bande nell'ambito dei Comandi militari del Generale plenipotenziario";
- d) il rapporto segreto, datato 23 aprile '44, del Comando Generale di Corpo d'Armata Stato Maggiore, ufficiale addetto alle informazioni, avente per oggetto sempre "Lotta e situazione delle bande";
- e) il rapporto giornaliero del Comando, con riguardo al periodo 10 aprile '44-11 aprile '44, a firma del capoufficio operazioni del Comando Generale del Corpo d'Armata, avente per oggetto "Operazione contro le bande";
- f) infine il rapporto giornaliero del Comando, datato 13 aprile '44-17 aprile '44, avente per oggetto "Operazione contro le bande".



Il primo documento (9 aprile '44) attesta che la formazione guidata dal Comandante del Reggimento corazzato Hermann Göring sarà impegnata nell'operazione contro i partigiani e dovrà rastrellare, a decorrere dal 13 aprile 44, la zona che da Firenze si apre verso nordovest.

La suddetta area comprende le località di San Godenzo, Partina, Moscaio e Castagno d'Andrea.

Il secondo documento concerne la "Operazione contro le bande" nella zona del Monte Falterona e risulta redatto, sulla base delle informazioni pervenute nelle singole giornate degli eccidi, quando i rastrellamenti erano ancora in corso.

Da esso risulta che il comando delle operazioni viene affidato, a conferma dell'unitarietà della complessiva azione di rastrellamento e distruzione e del fatto che era stata puntualmente programmata sin dalla giornata del 9 aprile 44, al Comandante del Reggimento corazzato paracadutisti Hermann Göring, colonnello Georg Hennig Von Heydebreck.

È questo il primo documento in cui compare l'agghiacciante proporzione del massacro, che nella giornata del 18 aprile aveva comportato, a fronte delle due sole perdite tra i militari tedeschi, l'uccisione di 182 (centottantadue civili).


Il documento, contrassegnato sub c), del 23 aprile 1944 fa il definitivo bilancio del massacro e indica ancora una volta i reparti che vi hanno preso parte.

Anche in questo documento, che rappresenta un aggiornamento di quello precedente, si indica il numero delle persone uccise e di coloro che sono stati catturati. Il numero dei morti è indicato in 289, mentre quello dei catturati in 115. Altresì vi risulta specificato che sono state distrutte le località di Molino di Bucchio, Vallucchiole e Serelli.

Nel documento successivo (datato sempre 23 aprile 1944) si prende in esame ancora una volta il rastrellamento di Monte Falterona e si specifica che tale rastrellamento è stato attuato nel periodo dal 13 aprile al 17 aprile '44 e che ad esso hanno preso parte i seguenti reparti:

1) il Reparto di ricognizione paracadutisti corazzato, senza la prima compagnia. Il teste De Mattei ha tradotto in tal modo l'annotazione "ohne 1 companie" che figura nel documento in originale e di conseguenza ha espresso il convincimento che solo la prima compagnia del reparto esplorante non abbia partecipato all'azione;

V. De Mattei



2) il 1° e 2° Battaglione del Reggimento paracadutisti corazzato Hermann Göring, senza carri armati, cioè senza l'impiego di quello che costituisce l'armamento ordinario del reparto corazzato.

3) parti della 10^a batteria e della 17^a batteria del Reggimento contraereo.

Anche in questo documento è attestata la distruzione di alcune località e si menzionano gli abitati di Molin di Bucchio, Sorelli - che è certamente da individuare in Serelli - e Vallucciolo, che è riconducibile a Valluciole.


Dalla deposizione resa dal brigadiere Stuppner, il quale ha svolto una preziosa attività di acquisizione di documenti per conto della competente Procura militare, risulta ulteriormente confermato il contenuto dei rapporti sulle attività di rastrellamento e nella medesima si rinviene la corretta e condivisibile, come si avrà modo di spiegare in seguito, precisazione che il Reparto esplorante della Divisione H.G. ha partecipato ai rastrellamenti "senza una compagnia" e non "senza la prima compagnia".

Segue: le unità del Reparto esplorante che hanno partecipato agli eccidi. A questo punto, per comprendere quali siano state le compagnie del Reparto esplorante che hanno preso parte agli eccidi è necessario chiarire l'esatto significato della dicitura "senza 1 compagnia" (nel testo originale "ohne 1 companie") che compare nei documenti sopra indicati (in alcuni, in luogo della indicazione numerica "1" figura l'articolo indeterminativo "eine", la cui traduzione è "una").

Le alternative ipotizzabili sono le seguenti.

Secondo una prima interpretazione è rimasta fuori la prima compagnia, come desumibile dalla duplice circostanza che: 1) la suddetta compagnia era munita di autoblindo e queste, facili da notare per le loro caratteristiche (disponevano di otto ruote) non sono mai state avvistate nei luoghi degli eccidi; 2) le testimonianze raccolte, comprese quelle provenienti dagli inquirenti britannici, indicano la presenza a Stia di automezzi, quali motocarrozze con i sidecar, vetture anfibe e semicingolati, sicuramente riconducibili alla tipica dotazione della 2^a, 3^a e 4^a compagnia.

Secondo una diversa interpretazione la generica indicazione "senza una compagnia" ha il senso di designare la consistenza organica della forza rimasta nella sede stanziale del Reparto. In questa prospettiva, quindi, viene meno l'automatismo che connota la prima interpretazione, ai sensi della quale solo la prima compagnia non avrebbe partecipato all'eccidio, e si pone il problema di verificare se ed attraverso quali elementi di prova sia possibile stabilire ed individuare le unità che sono rimaste in sede, nella complessiva e



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish.

globale consistenza di una compagnia, e quindi non hanno preso parte ai rastrellamenti segnati dai tragici eccidi.

Ritiene il Collegio che debba essere data la preferenza a quest'ultima interpretazione.

In primo luogo è poco plausibile che nei rapporti ufficiali sulle operazioni condotte sul Monte Falterona, che comprendono sia i rapporti stilati durante l'esecuzione dei rastrellamenti che quelli predisposti successivamente alla sua conclusione, sia stata usata una locuzione così generica per designare la circostanza, in ipotesi puntuale e rilevabile sin dal primo momento, che non vi aveva partecipato la prima compagnia. Sarebbe stato molto più logico indicare sin da subito, con appropriate indicazioni numeriche – il numero 1 seguito da un punto - o espresso in lettere, che si trattava di tale compagnia ed evitare, in un contesto, si badi, connotato da puntualità e specificità in tutte le restanti attestazioni, l'impiego di una formula che non rivela in alcun modo quale sia stata la compagnia mancante; e che peraltro si discosta in modo evidente dal resto delle annotazioni sui reparti e le unità coinvolte, tutte indicate in modo appropriato e con l'uso di terminologia priva di qualsiasi ambiguità.


In secondo luogo viene in rilievo il contenuto del c.d. Diario di Bach (pag. 89), acquisito agli atti del presente processo e di cui al faldone n. 27.

In detto documento, consegnato spontaneamente dal suo autore e trasmesso dalle autorità inquirenti tedesche, si fa un sintetico resoconto delle "Lotte antipartigiane nell'aprile del 1944" e si annota che "a metà aprile parti del Reparto di Ricognizione paracadutisti corazzato Hermann Göring, sotto il comando del capitano di cavalleria von Löben, iniziarono la lotta antipartigiana."

Nel periodo successivo si prosegue affermando che vennero lasciate negli alloggiamenti, cioè nella sede di Zola Predosa, "un plotone della 2^a, 3^a e 4^a compagnia e la 5^a compagnia pesante senza il 1° plotone cannoni di fanteria (comandato da Drews)" e si aggiunge che tutte le unità rimaste in sede vennero impiegate, sotto il comando di Bach, come gruppo combattente a Bologna Ovest, con l'incarico di protezione del territorio contro partigiani e aerosbarchi nemici.

Infine l'ex capitano Bach annota che "dopo una settimana il reparto tornò dalla missione di guerra" e che il sottotenente Drews (cioè colui che comandava il plotone armi di accompagnamento della quinta compagnia) al rientro in sede lo mise al corrente che <<la missione antipartigiana avrebbe avuto uno strascico giudiziario.. e che dovrebbero essersi verificate delle violenze contro la popolazione civile>>.

Vandoro



A fronte di tali annotazioni deve subito farsi un rilievo preliminare. Non vi è dubbio che alcune parti del diario abbiano contenuto parziale e siano ispirate alla finalità di tacere o sottostimare episodi di particolare intensità criminale, che mal si coordinano con una pubblicazione che in non poche parti traccia un edificante quadro della comunità militare in cui si è prestato servizio ed indugia su particolari che, proprio per l'indicata ragione, sono decisamente irritanti. Perché di certo è irritante vedere annotato che, pochi giorni dopo una strage che ha mietuto centinaia di vittime tra la popolazione civile, l'intero reparto è scosso dalla notizia che sta per riunirsi un tribunale di guerra per giudicare un episodio di violenza sessuale. Per tacere, poi, dell'altra annotazione secondo cui equivoci e informazioni false avrebbero portato alcuni soldati a fronteggiare l'accusa di essersi impossessati di beni e suppellettili appartenenti alla popolazione civile. Con l'ulteriore annotazione che, grazie ad una ricevuta sottoscritta da un funzionario del partito fascista, sarebbe poi emersa la verità dei fatti; cioè a dire che non si era trattato di saccheggio ma di oggetti ricevuti in dono.

E' evidente come queste annotazioni siano davvero in stridente contrasto con la terribile realtà di quanto accaduto a Monte Falterona, in cui gli episodi di saccheggio e depredazione erano il sistematico contorno delle tante azioni di violenza omicida consumate contro la popolazione inerme.

Il fatto, però, che vi siano silenzi, reticenze e finzioni non può portare alla semplicistica conclusione che ogni cosa scritta nel diario sia falsa o annacquata. Sono, infatti, molte le notazioni oggettive e non manca la descrizione di eventi rispetto ai quali non vi era alcuna necessità di mentire e che, altresì, hanno trovato puntuale conferma in altre risultanze probatorie.

Se Bach avesse voluto stendere una pietra tombale sui fatti accaduti a Monte Falterona, altro non doveva fare che ometterne ogni annotazione. Invece ne ha parlato nel contesto delle azioni effettuate contro i partigiani nella metà di aprile del 1944, dicendo di non ricordarsi il luogo, ed ha avuto cura di precisare che non vi partecipò la totalità del reparto di ricognizione.

Si badi. Non ha soltanto detto che il grosso della sua compagnia, tranne il plotone armi di combattimento, è rimasto a Bologna. Ha anche aggiunto che ognuna delle altre compagnie coinvolte ha lasciato in sede un plotone.

Questo rende la sua annotazione verosimile e credibile e ne fa risaltare il suo carattere di oggettiva descrizione di quanto a suo tempo constatato. E cioè che ai rastrellamenti di



Mouton

Ray

Monte Falterona parteciparono tutte le compagnie del Reparto di Ricognizione (cioè dalla prima alla quinta) ma con diversa composizione e consistenza. La prima compagnia partecipò, secondo Bach, nella sua interezza, partecipazione riscontrata dalla testimonianza di Grau Hans Joachim, che apparteneva a tale compagnia e che ha senza dubbio preso parte al rastrellamento di Monte Falterona; la seconda, la terza e la quarta compagnia, invece, parteciparono con tutti i loro plotoni tranne uno; la quinta, infine, concorse con il solo plotone comandato dal sottotenente Drews.


Per completezza di esposizione va infine dato atto di una sibillina annotazione contenuta nel diario di Bach e che concerne proprio una vicenda occorsa nella metà di aprile del 1944, cioè quando ebbe luogo l'immane sterminio della popolazione civile nei pressi del Monte Falterona.

A fg. 86-88 del predetto Diario si riferisce in merito ad un'esercitazione che si svolse verso la metà di aprile del 44 <<nelle acque a sud di Bologna>>. Si annota che <<il sottotenente Osterhaus aveva il compito di condurre l'attacco sotto il fuoco di copertura del 1° plotone Cannone di Fanteria (sottotenente Drews) e del Plotone Cannone Anticarro (Sottotenente Wirth)>>. Indi si prosegue asserendo che: <<tragitti, luoghi per la preparazione posizioni iniziali del fuoco e dell'attacco erano esplorati e noti ai comandanti>>; che a monte ed a valle era stato disposto un ufficiale di sicurezza in collegamento via filo con il tenente Bach, che aveva la conduzione della esercitazione. Infine, dopo la descrizione delle intense fasi di svolgimento dell'esercitazione, si conclude annotando che i partecipanti all'esercitazione <<furono impressionati dal gran numero di armi impiegate e dalla precisione della collaborazione>> e che <<venne anche fatta la seguente osservazione: dannata faccenda sgradevole>>..

E' indubbiamente sospetta la circostanza, ampiamente descritta e sottolineata, di un'esercitazione che ha luogo proprio nei giorni in cui si consuma la terribile strage del Monte Falterona. Soprattutto se si considera che a questa esercitazione partecipa anche il plotone comandato da Drews, che di certo, per attestazione dello stesso Bach, ha preso parte agli eccidi del 13-18 aprile 1944. Ed infine è di difficile comprensione quella "dannata faccenda sgradevole" di cui si parla nel diario.

Sicchè rimane il sospetto che queste sibilline annotazioni possano riferirsi non ad un'esercitazione ma ai rastrellamenti effettuati sul Monte Falterona. Ma appunto di sospetto si tratta, che non ha concreti ed univoci elementi di supporto ed in quanto tale non può valere a neutralizzare quanto attestato nei documenti di combattimento e le altre

Vandoro



annotazioni, univoche, contenute nel diario di Bach, a tenore delle quali solo il plotone comandato da Drews ha partecipato agli eccidi del Monte Falterona.

Il grado e gli incarichi ricoperti dagli imputati.

Dopo aver illustrato gli atti in cui sono indicati i reparti che presero parte al rastrellamento di Monte Falterona, gli ufficiali di polizia giudiziaria Stuppner e De Mattei hanno evidenziato che dai documenti matricolari acquisiti nel corso delle indagini, e ritualmente confluiti nel compendio probatorio, sono risultati appartenere al Reparto esplorante i seguenti imputati:

- il sottotenente Winkler Hans Georg Karl, nella sua qualità di comandante di plotone della 3[^] compagnia.
- il sottotenente Olberg Fritz, quale comandante di plotone della 3[^] compagnia.
- il sergente Stark Wilhelm Karl quale comandante di squadra nella 3[^] compagnia.
- il sottotenente Osterhaus Ferdinand nella sua qualità di comandante del plotone pionieri della 5[^] compagnia.
- Gabriel Horst Gunther e Luhmann Alfred, quali caporali della 4[^] compagnia.
- Heinroth Günther quale soldato della 3[^] compagnia.


Sono risultati appartenere al Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring i seguenti militari:

- il capitano Odenwald Helmut, quale comandante della 10[^] batteria.
- il sottotenente Wilke Herbert quale comandante di plotone nella 10[^] batteria.
- il tenente Köppe Erich nella qualità di ufficiale aiutante inserito nello Stato Maggiore del 3[°] Reparto del Reggimento contraereo, da cui dipendeva la 17[^] batteria.
- il tenente Mess Karl Friedrich quale vicecomandante della 17[^] batteria.

Il Brigadiere Stuppner Franz ha illustrato il contenuto dei vari documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi e contenenti precise informazioni sui reparti in cui gli imputati hanno prestato servizio e sul grado rivestito nel corso della loro carriera militare.

Il predetto ha in primo luogo precisato di avere acquisiti i documenti, su richiesta della Procura militare, presso l'Archivio Militare di Friburgo, dove sono conservate le mappe militari, le comunicazioni dei Comandanti dell'Ufficio Operazioni ed i fascicoli personali degli ufficiali. Questi ultimi, in relazione al reparto di appartenenza, risultano anche conservati presso l'Archivio militare di Berlino.

Presso il Servizio Federale di Berlino, infatti, sono conservati i seguenti documenti: le schede personali dei militari; le piastrine di riconoscimento che vengono man mano



assegnate al militare; i conferimenti delle onorificenze e decorazioni per i militari che partecipano alle operazioni militari; le promozioni e gli avanzamenti degli ufficiali e in parte dei sottufficiali; attestazioni relative ad eventuali ricoveri dei militari; documentazione relativa alla prigionia di guerra; istanze presentate nel dopoguerra, in relazione all'ottenimento di benefici vari e nelle quali occorre indicare gli ultimi tre Reparti di appartenenza ed il grado e la funzione svolta.


L'esame della documentazione acquisita presso gli archivi tedeschi (Servizio federale di Berlino, l'Archivio Militare di Berlino, l'Ufficio Ricoveri Ospedalieri di Berlino e l'Archivio Militare di Friburgo), contenuta nel faldone contrassegnato come "Vallucciole 1-2", inserite in fascicoli distinti per ciascuno degli imputati, ha consentito di acquisire, come già rilevato in precedenza, la piena prova dell'appartenenza degli imputati ai reparti sopra indicati e del grado da essi rivestito.

Per completezza e comodità di esposizione vengono di seguito sintetizzate le prove acquisite in merito a tale specifico punto, a margine dei singoli militari cui è contestato di avere preso parte all'eccidio di Monte Falterona.

WINKLER Hansgeorg. Nell'organigramma degli ufficiali in servizio presso il Reparto esplorante della Divisione corazzata H.G., aggiornato alla data dell'1 luglio 1944, si attesta che Winkler riveste il grado di comandante della quarta compagnia del Reparto esplorante. In precedenza il predetto aveva ricoperto l'incarico di comandante di plotone della 3^a compagnia. In una nota del Comando della Divisione corazzata Paracadutisti H.G. del 17 agosto 1944 si chiede che il sottotenente della riserva Winkler (H. - Georg) "anzianità di grado 1/12/42 Reparto corazzato di ricognizione paracadutisti H. G. venga trasferito dall'Esercito alla Divisione corazzata paracadutisti H.G.". E' evidente che la richiesta di trasferimento, proprio perché concerne un soggetto che è in servizio al Reparto di ricognizione H.G., era intesa ad un adempimento puramente burocratico e non ha minimamente il senso di porre dubbi sul fatto che il tenente Winkler, come è emerso da molteplici prove testimoniali, era in servizio, come comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante.

OLBERG Fritz. La scheda acquisita presso l'archivio federale (Bundesarchiv Zentralnachweisstelle) attesta che in data 1° agosto 1943 il predetto ha conseguito il grado di sottotenente, con anzianità decorrente dal primo maggio. Il conseguimento del grado è altresì confermato nell'atto, datato 19 luglio 1973, in cui l'imputato Olberg attesta di aver fatto parte della Divisione H.G. nel 1943, di avere svolto il periodo di addestramento in

Vonder



Olanda nel marzo del predetto anno e di essere successivamente stato impiegato in Italia. Infine riferisce che il 2 maggio 1945 è stato catturato dalle truppe americane e detenuto sino al 13 luglio del 45, quando è stato rilasciato.

In un ulteriore atto proveniente sempre dal Bundesarchiv, datato 23 agosto 1973, risulta attestato che il predetto rivestiva il grado di sottotenente con decorrenza dal primo maggio 1943 e che alla data del 15 giugno 1944 ricopriva l'incarico di capo plotone presso la terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H.G.


Altresì figura come comandante di plotone della terza compagnia nel diario di Bach, nella parte in cui il predetto ufficiale indica i nominativi di coloro che alla data del 3 giugno comandavano le diverse unità in cui si articolava il Reparto esplorante e colloca il sottotenente Olberg al comando di uno dei plotoni della terza compagnia. Nell'organigramma degli ufficiali in servizio presso il Reparto esplorante della Divisione corazzata H.G., aggiornato alla data dell'1 luglio 1944, si attesta, infine, che Olberg riveste il grado di sottotenente a decorrere dal primo maggio 1943 e ricopre l'incarico di comandante di plotone.

STARK Wilhelm Karl. L'unico documento proveniente dagli archivi tedeschi attesta che il predetto era in servizio allo Stato Maggiore del Reparto Esplorante H.G. alla data del 7 gennaio 1944 con indicazione della 3^a compagnia (fg 193, cartellina Stark, faldone Valluciole n. 1-2). Ma non vi è alcun dubbio, come emerge dalla varie testimonianze acquisite e di cui in seguito, che il predetto era comandante di squadra della 3^o compagnia.

OSTERHAUS Ferdinand. Il documento a fg. 271 della cartella 39/F attesta che in data 28 giugno 1943 il maresciallo Osterhaus Ferdinand, in servizio al secondo Reggimento corazzato H. G., viene proposto per la promozione al grado di sottotenente.

Nel diario di guerra di Bach, che durante i fatti di causa era il comandante della quinta compagnia del Reparto esplorante della Divisione H.G., Osterhaus risulta più volte menzionato ed è ivi specificato, con riscontri forniti dalla documentazione matricolare, che sin dal novembre 1943 egli ricopriva l'incarico di comandante di plotone della quinta compagnia del Reparto esplorante.

ODENWALD Helmut. Nella richiesta di concessione di indennità per prigionia di guerra il predetto attesta che dal novembre 1942 al maggio 1945 ha ricoperto il grado di capitano ed ha prestato servizio come comandante di compagnia nella Divisione corazzata H.G. (fg. 106, cartella 39/d, faldone Valluciole n. 1-2).



A handwritten signature, possibly 'H. Odenwald', written in ink.

Con atto del 9 dicembre 1943 (proveniente dall'Archivio federale - Servizio Ufficio Informazioni Centrale) il comandante del Reggimento contraereo della Divisione H. G propone la promozione di Odenwald al grado di capitano. Tra i documenti allegati figura l'attestazione, datata 29 dicembre 1943, che Odenwald a far data dal 15 febbraio 1943 ricopre l'incarico di comandante della 9^a batteria del Reggimento Contraereo H.G. (fg. da 184 a 225, in cartella 39/F, in faldone Vallucchiole 1; in particolare fg. 208-209; 212).

L'organigramma degli ufficiali in servizio al Reggimento contraereo della Divisione H. G. (cartellina 29, faldone Vallucchiole 1-2) attesta che il primo Battaglione era composto da numero 6 batterie (dalla prima alla sesta), mentre il secondo Battaglione comprendeva le batterie dalla settima alla dodicesima ed il terzo quelle dalla tredicesima alla diciottesima. In questo organigramma Odenwald è indicato come comandante della decima batteria.

HEINROTH Günther. La scheda che documenta la sua cattura da parte delle Truppe Alleate, avvenuta il 26 maggio 1944, attesta che faceva parte della terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H. G. (cartella 40/A) e che è rimasto internato fino al 18 settembre 1947.


GABRIEL Horst Günther. Dai documenti acquisiti presso la Deutsche Dienststelle risulta che nel 1944 era in servizio presso la quarta compagnia del Reparto esplorante.

Ciò risulta confermato anche dalla documentazione sui militari feriti o deceduti, ove è attestato che in data 27 maggio 1944, quando era in servizio presso la suddetta compagnia, è stato ferito ad Artena.

LUHMANN ALFRED. Dalla documentazione acquisita agli atti del processo (cartella n. 30 del maxi faldone 1 - 30; Atti allegati al verbale di udienza del 18 maggio 2011) risulta che l'imputato Luhmann era in servizio come portaordini presso la quarta compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring. L'appartenenza del predetto al Reparto esplorante risulta altresì confermata dall'esito delle intercettazioni telefoniche disposte dall'Autorità giudiziaria tedesca, ed i cui atti si trovano nella citata cartellina n. 30, nonché da quanto asserito dallo stesso Luhmann nel corso delle dichiarazioni rese agli inquirenti e dal contenuto del diario redatto dallo stesso in relazione al periodo ed ai luoghi di commissione dei fatti per cui è processo (e sui quali si riferirà nel paragrafo concernente le prove acquisite in relazione a tale imputato).

MESS Karl Friedrich. L'organigramma degli ufficiali in servizio al Reggimento contraereo della Divisione H.G. (di cui al punto precedente) non menziona in alcun modo Mess Karl Friedrich.

Vandera



Il nominativo del predetto figura nell'ulteriore organigramma contenuto nella cartella 29, fg.149. Vi si attesta che il capitano Mess aveva l'incarico di conduttore di batteria, distinto da quello di comandante, e nella colonna relativa alla anzianità di grado si indica la data del giugno 1944.

Nella documentazione concernente l'elenco dei feriti e dei militari deceduti (cartella 39/A) si attesta che Mess, appartenente alla 17^a batteria, è stato ferito a Monterotondo il 6 giugno 1944.

Nell'ordine di batteria n. 14/44, datato 9 maggio 1944, proveniente dalla 17^a Batteria del terzo Battaglione del Reggimento contraereo paracadutisti H.G. (cartella 39/C), figura la sottoscrizione del tenente Mess.

BACHLER Wilhelm. L'organigramma degli ufficiali in servizio al Reggimento contraereo della Divisione HG (cartellina 29) attesta che il predetto ricopriva l'incarico di ufficiale di ricognizione presso la 17^a batteria del terzo Battaglione del Reggimento corazzato della Divisione H. G..

KÖPPE Erich. Dalla scheda compilata nel periodo in cui è stato internato come prigioniero di guerra, datata 5 agosto 1945, risulta che Erich Köppe era in servizio presso il 3^o Battaglione del Reggimento contraereo della Divisione H.G. (cartella 41, fg. 49).

L'organigramma degli ufficiali in servizio al Reggimento contraereo della Divisione H. G. (cartellina 29) attesta che il predetto ricopriva l'incarico di aiutante maggiore presso il terzo Battaglione del Reggimento sopra specificato.

WILKE Herbert. Nella documentazione proveniente dall'archivio federale (cartella 40/A, f. 45) risulta un'annotazione secondo la quale nell'ultimo rapporto dell'1 agosto 1944 Wilke era in servizio presso la decima batteria del Reggimento contraereo della Divisione H.G. con il grado di sottotenente.

In un ulteriore documento (fg. 46) vi è attestato che ha prestato servizio nella Divisione H. G. dal 9 settembre 1939 all'1 maggio 1945.

La circostanza sopra indicata trova conferma anche nel documento a fg. 48, redatto il 19 novembre 1943, ove si attesta che era in servizio alla 9^a batteria del II Battaglione del Reggimento contraereo Hermann Göring.

Il successivo documento (fg. 52) proveniente dalla Divisione corazzata H.G. e recante la data del 26-27 dicembre 1943, attesta che l'allievo ufficiale Wilke Herbert è in servizio presso la 9^a batteria del Reggimento contraereo H. G. ed è idoneo per la promozione ad allievo ufficiale capo.



Wanda

[Handwritten signature]

Queste duplice annotazioni comprovano ulteriormente, come peraltro attestato nei documenti citati di seguito, che la 9^a batteria divenne in seguito la 10^a batteria, posto che Wilke era nella stessa batteria di Odenwald e posto che il predetto ha sempre dichiarato che, nel periodo dei fatti di causa, la sua batteria era la decima ed il comandante era Odenwald.

Nel documento a fg. 51, recante la data del 28 maggio 1944, proveniente dalla decima batteria del Reggimento contraereo H. G. e diretto al Ministero dell'aviazione dell'Impero germanico, si attesta che in data 1 novembre 1943 è stato proposto per il transito da allievo ufficiale maresciallo ad allievo ufficiale capo.

Nel documento a foglio 54, recante la data del 30 maggio 1944 e proveniente dalla Divisione corazzata H. G., si attesta che è in servizio quale allievo ufficiale capo alla 10^a batteria del Reggimento contraereo della Divisione H.G. e viene proposta la sua promozione a ufficiale di guerra.

Infine nel documento relativo al ferimento ed al decesso dei militari tedeschi (c.d. lista delle perdite) è attestato che in data 17 maggio 1944, quando era in servizio alla 10^a batteria del Reggimento corazzato, è stato ferito a Casalecchio.

Le prove acquisite in relazione a ciascuno degli imputati. Accertato che gli imputati erano in servizio presso i Reparti e le unità militari che hanno commesso gli eccidi di cui al presente capo di imputazione, occorre ora esaminare le risultanze probatorie acquisite in relazione a ciascuno di essi e valutare se le medesime siano sufficienti, alla luce dell'incarico ricoperto ed in considerazione dell'imputazione di concorso nel reato che è stata elevata nei loro confronti, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità.

Nell'esaminare gli elementi di prova acquisiti deve darsi adeguato rilievo a quanto già sottolineato, nella parte dedicata all'eccidio di Monchio e Cervarolo, a proposito del peculiare ruolo svolto dagli imputati rivestiti di una funzione di comando e del modo in cui venivano trasmessi e diramati gli ordini concernenti i rastrellamenti della popolazione civile.

In particolare, deve essere qui ribadito il fondamentale ruolo svolto dai comandanti di compagnia, di plotone e di squadra, sui quali ricadeva il compito di impartire gli ordini, attraverso il noto sistema di trasmissione a catena, agli uomini che componevano la truppa e ne erano i destinatari finali per l'esecuzione.

Il ruolo svolto dai titolari di funzioni di comando, in ognuna delle unità in cui si articolavano le diverse compagnie o batterie, assume una funzione essenziale nell'ambito

U. J. S.

[Signature]



dell'istituto del concorso di persone e spiega come non sia risolutiva la circostanza che per taluni degli imputati, rivestiti di funzioni di comando, non siano state acquisite prove certe della loro materiale partecipazione allo sterminio della popolazione civile.


Il che non significa, come sostenuto da parte di alcuni difensori degli imputati, che si sia in presenza di un meccanismo probatorio che fa discendere dal possesso del grado la responsabilità per quanto accaduto. Quello che rileva, infatti, non è il semplice possesso del grado ma l'azione di comando esercitata nel contesto della pianificazione e dell'esecuzione delle operazioni di rastrellamento e sterminio e che si è articolata secondo una duplice modalità: in primo luogo mettendo a disposizione gli uomini della propria unità (compagnia, plotone e squadra) e così contribuendo alla formazione della più ampia unità di impiego incaricata di attuare i rastrellamenti ed i massacri; in secondo luogo (e questo vale in particolare per i comandanti di plotone e di squadra) impartendo ai militari direttamente dipendenti gli ordini, esecutivi del concordato programma di sterminio, sui luoghi ed i tempi delle azioni di rastrellamento dei civili.

KÖPPE ERICH. Secondo il capo di accusa il tenente Köppe Erich ha partecipato, nella sua qualità di ufficiale di ordinanza nello Stato Maggiore del III Reparto del Reggimento Contraereo H. G., all'eccidio di cui al capo C) dell'imputazione.

Si è già visto, nell'esame dei fatti di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, che il predetto imputato ha scelto di non sottoporsi all'interrogatorio, richiesto tramite rogatoria, ed ha trasmesso una memoria difensiva redatta dal suo legale.

In tale memoria difensiva, datata 4 settembre 2009, il Köppe ha negato di avere partecipato ad atti di violenza contro civili e dichiarato di avere prestato servizio, in qualità di tenente dell'artiglieria contraerea, presso il I° Reggimento contraereo 49, inserito nell'ambito del Reggimento contraereo H.G. durante la missione in Italia ed in coincidenza con il ritiro dall'Italia meridionale. Infine ha precisato che il suo incarico era quello di ufficiale di ordinanza, i cui compiti consistevano nella gestione del servizio interno, che comprendeva il servizio telefonico, la radiotrasmissione e la corrispondenza verso uffici preposti e batterie.

Dall'ulteriore documentazione matricolare, citata ed esaminata nella testimonianza del Brigadiere Stuppner, risulta che il predetto imputato in data primo marzo del 1943 è stato assegnato al 3° Reparto del Reggimento contraereo paracadutisti Hermann Göring con il grado di tenente, conseguito il primo aprile 1942.



Manza

Nell'istanza di pensionamento presentata dal Köppe risultano indicati i suoi periodi di servizio militare ed è specificato che egli ha ricoperto l'incarico di tenente aiutante e più tardi di comandante di batteria. Indi si attesta che ha svolto servizio nel Reggimento contraereo Hermann Göring a decorrere dal 1943 ed è stato impegnato in operazioni militari in Italia, Polonia e Prussia dell'est.

Può quindi affermarsi con certezza che il Köppe ricopriva l'incarico di ufficiale di ordinanza nel 3° Battaglione del Reggimento contraereo e che a questo Battaglione apparteneva la 17^a Batteria che ha partecipato agli eccidi di cui al presente capo di imputazione (capo C).

Dalla testimonianza resa dal generale D'Elia, ufficiale che ha coordinato le indagini inerenti al presente processo, risulta che l'ufficiale di ordinanza ha funzioni equipollenti a quelle dell'aiutante maggiore, che peraltro è l'incarico acquisito dal Köppe sicuramente a far data dal primo luglio 1944.

Di fondamentale importanza si rivela la deposizione resa da Brandt Gustav il 27 aprile 2005, in ragione del fatto che il predetto, nel frattempo deceduto durante le indagini, svolgeva il medesimo incarico di ufficiale di ordinanza nel Reparto di ricognizione della Hermann Göring (cfr. cartella 39 in faldone 39).

Nell'enunciare i compiti dell'Ufficiale di ordinanza il Brandt afferma, come già evidenziato nell'esame delle risultanze probatorie relative al capo B) dell'imputazione, che il compito principale del predetto ufficiale è quello di **garantire il collegamento tra lo Stato Maggiore ed i reparti impegnati in zone di operazioni e di combattimento.**

In una successiva memoria inviata il 12 maggio 2005 al commissario Klinkhammer, incaricato delle indagini sui crimini di guerra dalla Procura di Dortmund, il predetto aggiunge, a conferma del rilevante ruolo svolto dall'ufficiale di ordinanza nel quadro delle istanze di comando, che lo Stato Maggiore del Reparto era composto dal Comandante, dall'aiutante, dall'ufficiale di ordinanza, dall'ufficiale addetto alle informazioni, oltre che dagli interpreti, porta ordini ed attendenti.

Su tali premesse ritiene il Collegio che l'impiego della 17^a batteria negli eccidi commessi dal 13 al 18 aprile 1944 abbia senza dubbio richiesto attività di predisposizione ed organizzazione di competenza dell'ufficiale di ordinanza del Reparto presso cui la 17^a batteria era incardinata: ed esattamente il terzo Reparto del Reggimento contraereo, in cui l'imputato svolgeva le funzioni di ufficiale di ordinanza.

V. V. V.

[Handwritten signature]



E' convincimento del Collegio che l'impiego della predetta batteria, peraltro in un'operazione militare affidata al comando di un ufficiale, il Colonnello Von Heydebreck, che non apparteneva al Reggimento contraereo (era il comandante del Reggimento corazzato), è stato necessariamente disposto dallo Stato Maggiore del Reparto (il terzo) di cui la batteria faceva parte. E ciò consente di affermare che sia stato proprio il Köppe a dar corso alle necessarie misure organizzative, atteso il suo compito di ufficiale di ordinanza e la sua diretta competenza ad adottare ed intraprendere tutte quelle iniziative che servivano per assicurare e garantire **il collegamento tra lo Stato Maggiore ed i reparti impegnati in zone di operazioni e di combattimento** (cfr. la sopra indicata deposizione di Brandt).

Va quindi, in conclusione e sempre con rinvio al pertinente paragrafo per quanto concerne la qualifica giuridica del fatto, affermato che è provata la responsabilità concorsuale del tenente Köppe per gli eccidi commessi dal 13 al 18 aprile 1944 e meglio specificati nel capo C) dell'imputazione.

LUHMANN ALFRED. Il caporale Luhmann Alfred è stato rinviato a giudizio con l'accusa di avere partecipato, nella qualità di caporale in servizio alla quarta compagnia del Reparto di ricognizione della Divisione H. G., agli eccidi descritti nel capo C) dell'imputazione.

Nella cartellina n. 30, contenuta nel maxi faldone 1-30, (traduzione da fg. 242) vi è la documentazione che attesta che in data 27 aprile 2006 i funzionari della Polizia tedesca si sono recati presso l'abitazione di Luhmann, che era indagato nell'ambito del procedimento penale condotto dalla Procura di Dortmund, allo scopo di eseguire il decreto di perquisizione emesso dalla Pretura della stessa città (contrassegnato con il numero 181/06) e per interrogare l'indagato.

Nel pertinente verbale si dà atto che Luhmann, reso edotto sui suoi diritti difensivi e sorpreso per il fatto di essere sotto procedimento, rendeva spontanee dichiarazioni con le quali affermava di avere partecipato ad un'operazione contro i partigiani in una zona montuosa dell'Italia e conseguente all'uccisione di commilitoni, che avevano effettuato una ricognizione in auto ed erano stati uccisi. Luhmann aggiungeva che uno dei commilitoni uccisi si chiamava Massakeers e che in seguito a tale eventi venne eseguita una azione di rappresaglia, nel corso della quale vennero utilizzate mitragliatrici e lanciagranate ed alla quale egli partecipò nella sua qualità di portaordini.

Alla fine, dopo ulteriori istruzioni, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (verbale di interrogatorio del 27 aprile 2006) ed ha consegnato spontaneamente alcuni



Von Heydebreck

Köppe

appunti contenenti annotazioni sulle missioni contro i partigiani (il decreto di sequestro e perquisizione era inteso proprio a rintracciare i diari redatti dal Luhmann, come ampiamente evidenziato nella parte relativa al capo A) dell'imputazione).

In tale contesto è stato lo stesso imputato ad indicare le parti del diario in cui erano contenute delle annotazioni in merito all'episodio spontaneamente riferito, che risultavano del seguente tenore: <<Missioni contro le bande. 974-18/4/44 missione contro le bande vicino a Firenze, Stia, Passo Consuma, Maresciallo Massakeers e Sottotenente Domayer caduti. Imboscata. Vendetta sanguinosa. Caporale Bernauer due colpi perforanti>>.

Gli ufficiali inquirenti rilevavano che dal rapporto nominativo delle perdite n. 48 del Reparto corazzato di ricognizione paracadutisti H.G. risultava che un sottotenente Heinz Domeyer e un maresciallo Erwald Massakkers erano effettivamente stati uccisi il 12 aprile 1944 nella località di Molino di Bucchio (in realtà, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, si tratta di un errore di data, in quanto l'uccisione risale al giorno 11 aprile). Il caporale Walter Bernauer, inoltre, era invece stato ferito il 12 aprile nella medesima località.

Nella pagina iniziale del diario vi è l'indicazione del numero di posta militare di Luhmann: L54107.


Le parti più significative del diario, per quanto concerne lo specifico capo C) dell'imputazione, possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

Fg. 248: <<II Missione in Italia. 19/5- 17/6 licenza>>.

Fg. 249: <<Missioni contro le bande. 9/4 - 18/4/44 missione contro le bande vicino a Firenze, Stia, Passo Consuma, Maresciallo Massakeer e Sottotenente Domayer caduti. Imboscata. Vendetta sanguinosa. Capor. Bernauer due colpi perforanti". Sottoten. Friedel. 5 uomini sorpresi mentre pulivano le armi.>>.

Sempre nella cartellina n. 30 (in maxi faldone 1-30) si trovano le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte dall'Autorità giudiziaria tedesca (Procura di Dortmund) sulle utenze telefoniche del Luhmann (rete fissa: 04164/4160; utenza cellulare: 0171-4141226) nel periodo dal 24 aprile al 16 maggio 2006. L'intercettazione delle suddette utenze venne disposta, come già rilevato nella parte concernente lo svolgimento del processo e nell'esame delle prove relative al capo A) dell'imputazione, in esito a quanto constatato nel corso di una diversa intercettazione, che concerneva la conversazione telefonica tra la signora Sigrid Bach, moglie di Wolfgang Bach (deceduto e già imputato in

Vander



quanto comandante della quinta compagnia del Reparto di ricognizione ed autore del diario più volte citato) e Hilmar Lotz, ex commilitone.


In detta conversazione, come si vedrà oltre, il Lotz riferiva alla signora Bach che Luhmann era stato complice della fucilazione di donne e bambini.

Nel corso delle intercettazioni delle due utenze telefoniche del Luhmann è emerso quanto segue.

Il 10 marzo 2006 Horst Gabriel, imputato nel presente procedimento, riferisce al Luhmann di essere stato interrogato dai funzionari dell'Ufficio federale preposto ai crimini di Guerra e lo rassicura che, nonostante gli fossero stati esibiti foto di luoghi e persone, ha sempre negato di saperne qualcosa <<anche se vi erano volti conosciuti>> e che ha <<fatto lo gnorri>>. Il Gabriel prosegue dicendo che, anche se avesse riconosciuto qualcuno, non poteva certo tradire ed aggiunge <<lo sai come era da noi, non avevamo sempre le mani pulite>>.

Luhmann dal canto suo interviene e dice <<Certo che no. Però, va be', noi due lo sappiamo quello che succedeva>>. Indi Luhmann aggiunge che la sua compagnia ha preso parte a due azioni <<con i Wolkswagen... Una volta al Passo Futa e poi anche a Stia>>. Gabriel dice di ricordarsi del Passo Futa ed aggiunge che dopo la guerra non voleva ricordare niente, che ha rimosso quanto accaduto, che sono passati 62 anni e che si è <<rotto le scatole>>.

Il 27 aprile 2006 Gabriel telefona a Luhmann ed apprende che gli inquirenti hanno sequestrato gli appunti che quest'ultimo aveva redatto in merito al periodo bellico (Diari di Luhmann). Gabriel si mostra irritato per tale fatto, dicendogli: <<Sei matto, glieli hai fatti vedere?>>. Al che Luhmann gli riferisce di essere stato imputato, che gli inquirenti chiedevano di sapere chi erano e che lui <<non li ha riconosciuti, la dove cercavamo lo Janosch>>. Gabriel assicura ancora una volta di avere fatto altrettanto e ribadisce <<li facciamo gli gnorri, non ci viene nemmeno difficile>>. Entrambi poi rievocano le lotte contro i partigiani, durante le quali è stato ferito un certo Bernauer, ed in cui alcuni abitanti del paese hanno dovuto portare le munizioni e sono successivamente stati riportati indietro. Il successivo 8 maggio 2006 Gabriel richiama Luhmann, gli comunica che sarà (Gabriel) sottoposto ad un interrogatorio e gli chiede se nei suoi diari ci sia qualcosa che lo può incriminare. Luhmann lo assicura, dicendogli che si è informato e che quello che è annotato nei suoi diari <<sottostava al diritto militare>>. La conversazione viene improvvisamente interrotta e subito dopo il Luhmann chiama Gabriel al suo numero di



cellulare, esprimendogli la preoccupazione che la sua linea telefonica sia sotto controllo. In questa conversazione si parla dell'espugnazione di un accampamento di partigiani, durante la quale <<un paio hanno fatto puff>>. Gabriel chiede se si ricordi di quello che ha sparato in testa alle donne e Luhmann risponde di sì, identificandolo nel sottufficiale Hausmann. Ed è ancora Luhmann che ricorda che prima dell'azione su <<questo monte avevano massacrato il sergente maggiore Massakkers... ed altri tre. L'autista se l'era svignata.. ed ha raccontato che erano stati massacrati>>.


Infine Luhmann, riferendosi alle pagine del suo diario in cui era annotato <<vendetta sanguinosa>>, precisa che si riferiva all'uccisione di Massakkers ed aggiunge <<li veramente abbiamo distrutto tutto>>.

Il 27 aprile 2006 Luhmann chiama Hilmar Lotz e gli riferisce di un'azione tra le montagne, nel corso della quale sono stati stanati dei partigiani. Lotz gli chiede se ha rivelato quante persone erano state fucilate. Luhmann risponde che questo non lo sa e che si è sparato contro di loro, anche con lanciagranate (<<sparammo su di loro anche con i lanciagranate) e che lui non ha detto <<quanti ne abbiamo ammazzati>>. Inoltre ha aggiunto che lui aveva il compito di inseguire cinque uomini, che non sa cosa sia successo nel frattempo e che può immaginare che <<quelli siano stati messi a morte. Erano partigiani, quindi..>>.

Il 3 maggio 2006 Luhmann telefona ad un certo August Wencke. Nel corso della conversazione, che in parte riguarda il sequestro dei diari, Luhmann riferisce di uno scontro con i partigiani e Wencke aggiunge <<e ne avete anche fatto fuori un paio>>. Luhmann risponde: <<certo, naturalmente, quelli si difendevano anche>>. Ed alla risata del Wencke aggiunge <<che altro, che altro potevamo fare>>.

Nella conversazione con Gabriel del 15 maggio 2006, un giorno prima del programmato interrogatorio di Luhmann, questi ribadisce di avere partecipato ad azioni. Gabriel aggiunge <<Sì. Sì, non ci siamo tenuti per niente indietro>>. Al che Luhmann replica <<naturalmente no, lì ci abbiamo dato dentro>>. Luhmann riferisce altresì che la terza squadra aveva il compito di rastrellare il bosco e che lui non vuole sapere niente dell'uccisione di donne e bambini e che ne ha solo sentito parlare.

Altra utenza sottoposta ad intercettazione è quella intestata a Wolfgang Bach, in relazione al periodo dal 19 gennaio al 19 febbraio 1996 (cartella 30 del maxifaldone 1-30; resoconto da fg. 293),




Il giorno 21 gennaio 2006 Hilmar Lotz chiama l'utenza di Bach e parla con la moglie di questi. Nel corso della conversazione le menziona il suo imminente interrogatorio e le riferisce di avere nel frattempo parlato con Luhmann, il guardaboschi, che faceva parte della quarta compagnia e che gli ha riferito delle cose che lui non vuole dire a Bach. In particolare Luhmann gli ha raccontato della cattura dei militari che erano andati in esplorazione, di un sergente brutalmente massacrato e dell'azione condotta contro i partigiani. Lotz aggiunge di avere espressamente chiesto a Luhmann cosa avessero fatto con quelli che non erano <<caduti durante l'attacco, con i partigiani>> e se li avessero fucilati. **Luhmann rispose che li avevano fucilati, che avevano fucilato donne e bambini, che non avevano fatto alcuna differenza e che avevano <<falciato tutto>>.**

Nelle conversazioni del 24 e 31 gennaio e 1 febbraio del 2006, Wolfgang Bach ed Hilmar Lotz concordano la linea da seguire negli interrogatori, basata sul fatto di non ricordare nulla. Si puntualizza che l'omicidio di bambini non cade mai in prescrizione e che al massimo si può dire che c'era qualche donna ma nessun bambino. Bach viene invitato a rimettersi a quanto annotato nel suo diario. E Bach conferma di averlo riletto e di avere cerchiato i luoghi <<che vengono qui spesso citati a causa di terribili massacri>>. Indi Lotz informa Bach dell'azione condotta dal reparto comandato da Von Heydebreck, di avere assunto informazioni e di avere appreso, con riguardo ai delitti, che <<è andata davvero così>>, aggiungendo che di questo avrebbero parlato più tardi.

Infine va menzionata l'intercettazione della conversazione intervenuta tra Hilmar Lotz e Luhmann il 30 maggio 2006 (fg. 345 e ss cartella 30), nella quale Luhmann rimprovera a Lotz di avere riferito alla signora Bach notizie non vere, nega di avergli mai detto che aveva partecipato alla fucilazione di donne e bambini, precisa che nell'accampamento dei partigiani non vi erano né donne né bambini e ribadisce che lui era nella quarta compagnia come portaordini, **che naturalmente era informato <<di questa missione>>.** Infine ribadisce ancora una volta che lui era portaordini della compagnia e che era sempre o dal capo plotone o dal comandante di compagnia.

Nella stessa giornata Lotz telefona alla propria figlia (Donate Ford), alla quale riferisce della telefonata ricevuta da Luhmann ed alla precisa domanda della figlia se realmente Luhmann gli avesse detto di avere partecipato all'uccisione di donne e bambini, risponde: <<Sì, non lo so... Io credo.. Certo è possibile>>, aggiungendo che forse ha confuso tra verità e quanto sostenuto da alcuni (fg 357 cartella 30).



Al riguardo di quanto riscontrato nelle ultime due intercettazioni va ancora una volta rilevato che concernono conversazioni intervenute quando i vari soggetti coinvolti (resoconto da fg. 309 della cartella n. 30) erano ormai al corrente di essere sottoposti a controllo telefonico e per questo sono molto attenti a non fare affermazioni compromettenti, oltre a sottolineare a più riprese che loro non hanno commesso i fatti per i quali sono in corso le indagini (in particolare, intercettazione della conversazione tra Lotz e Peter Graudenz del 13 maggio 2006 - fg. 335 atti; conversazione tra Bach Wolfgang e Hilmar Lotz del 25 maggio 2006- fg 343 atti).

Sulla base delle risultanze probatorie sopra indicate ritiene il collegio che sia adeguatamente provata la partecipazione del caporale Luhmann agli eccidi commessi nei pressi del Monte Falterona nel periodo da 13 al 18 aprile 1944 e meglio descritti nel capo C) dell'imputazione.


In primo luogo va rilevato che è lo stesso imputato che afferma di avervi partecipato, indicando l'esatto periodo in cui i massacri sono avvenuti e menzionando espressamente la località di Stia. Ed è sempre l'imputato che, ad ulteriore conferma della sua partecipazione, menziona i due commilitoni uccisi dai partigiani (maresciallo Massakeer e sottotenente Domayer) e collega a tali eventi il terribile eccidio, definito con il termine "sanguinosa vendetta" consumato nei giorni 13-18 aprile 1944.

Già queste circostanze consentono di rimuovere ogni dubbio circa la partecipazione del Luhmann agli eccidi del Monte Falterona, attuata nella specifica qualità di porta ordini e con mansioni esercitate in costante rapporto con i comandanti di plotone e di squadra, così contribuendo efficacemente alla catena di trasmissione degli ordini.

Il contenuto delle intercettazioni, infine, conferma ulteriormente la partecipazione del Luhmann all'eccidio di Monte Falterona ed offre un'evidente prova del suo diretto coinvolgimento nelle uccisioni dei civili.

Emerge da tali risultanze probatorie la piena consapevolezza di quanto accaduto nel corso dei rastrellamenti e la precisa e reiterata volontà di tacere agli inquirenti ogni circostanza compromettente e trincerarsi dietro sistematiche negazioni o amnesie.

A distanza di quasi settanta anni Luhmann ricorda quella <<*sanguinosa vendetta*>> e ne esprime l'essenza con le parole <<*li veramente abbiamo distrutto tutto*>>. E si tratta delle medesime parole che il predetto ha usato nella sua conversazione con il commilitone Lotz e che questi ha poi ripetuto alla moglie del capitano Bach, nella conversazione telefonica intercettata e di cui si è parlato sopra.





Si ritiene opportuno ribadire il contenuto della suddetta conversazione telefonica, che costituisce, nel contempo, una chiara conferma di quanto già detto dal Luhmann ed un'evidente esplicitazione di cosa il predetto intendesse quando ha usato le parole <<Li veramente abbiano distrutto tutto>>.

Parlando con la signora Bach, il Lotz le riferisce di avere avuto una conversazione con Luhmann e di avergli chiesto cosa avessero fatto nei luoghi in cui era stata consumata la vendetta per l'uccisione dei due commilitoni. E la risposta di Luhmann è la chiara e spietata radiografia del terribile eccidio: **avevano fucilato donne e bambini, che non avevano fatto alcuna differenza e che avevano falciato tutto.**

E' vero che nel suo successivo interrogatorio (2 giugno 2006, fg 183 cartella 30 - 3) il Lotz cercherà di attenuare quanto detto nel corso della telefonata con la moglie del capitano Bach ed affermerà di essersi espresso "in termini spaventosi" per sensibilizzare e intimorire Bach.

Ma è altrettanto vero che si è trattato, come già rilevato in relazione al capo A), di un maldestro tentativo di aiutare l'imputato Luhmann, il quale si era adirato per le rivelazioni di Lotz e gli aveva espressamente chiesto di ritrattare.

La ritrattazione, peraltro espressa in termini dubitativi (vedasi l'intercettazione della conversazione tra Lotz e la propria figlia), contrasta in modo evidente con quanto detto dal Lotz alla moglie di Bach all'inizio della conversazione telefonica: e cioè che egli aveva da confidarle qualcosa ma che non intendeva riferirlo a Bach. E quel qualcosa era proprio la sostanziale confessione a lui fatta da Luhmann circa la sua (di Luhmann) partecipazione alla fucilazione di donne e bambini. Lotz ha ben compreso le parole di Luhmann e, consapevole della loro gravità e di quanto siano compromettenti per tutti i militari coinvolti nelle indagini, ha ritenuto di non confidarle all'anziano capitano Bach (<<non voglio dire a Wolfgang>> - intercettazione del 21 gennaio 2006, p. 294, cartella 30, in maxi faldone 1-30, pag. 295) e di riferirle solo alla moglie di costui, evidentemente ritenuta in grado di assorbire meglio siffatta sconvolgente notizia.

Emerge quindi l'assoluta inattendibilità della successiva ritrattazione del Lotz. Lotz non intendeva riferire a Bach quello che aveva appreso da Luhmann e decide di parlarne solo con la moglie del predetto. Siccome ha scelto di non parlare con Bach, non ha alcun senso la sua successiva affermazione di avere esagerato per spaventare l'ex capitano Bach. Non ha senso per un duplice e connesso ordine di ragioni: in primo luogo perché stava parlando con la moglie di Bach; in secondo e determinante luogo perché aveva premesso, proprio



come esordio alla telefonata con la signora Bach, che non voleva dire a Bach quello che aveva appreso da Luhmann.

Si impone, pertanto, la conclusione che il caporale Luhmann ha partecipato agli eccidi commessi nei pressi del Monte Falterona nel periodo dal 13 al 18 aprile del 1944. La partecipazione agli eccidi è avvenuta con piena consapevolezza e volontà e con piena adesione alla finalità di indiscriminato massacro della popolazione civile. In seguito, nell'apposito paragrafo dedicato alla qualifica giuridica del fatto ed all'assenza di scriminanti e scusanti di sorta, si spiegherà in dettaglio la ragione per la quale in nessun modo l'eccidio di tanti innocenti può trovare giustificazione nel fatto che i partigiani avevano ucciso i due più volte citati commilitoni. Le proporzioni del massacro e le sue modalità esecutive dimostrano all'evidenza che la vera finalità perseguita dalle truppe della Hermann Göring era quella di fare terra bruciata e trasformare in un immane cimitero i luoghi presi di mira, devastando le abitazioni e sterminando tutta la popolazione civile.

ODENWALD HELMUT. Il capitano Odenwald Helmut è accusato, nella sua qualità di comandante della decima batteria della Flak (Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring), di avere preso parte agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

Si è già rilevato, con riguardo al capo A) dell'imputazione, che dall'acquisita documentazione matricolare emerge come Odenwald fosse il comandante della decima batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring.


Nelle pagine precedenti si è evidenziato che parti della decima batteria del Reggimento contraereo hanno preso parte agli eccidi commessi nella zona del Monte Falterona nel periodo 13-18 aprile 1944, operando in sinergia con le altre truppe e concorrendo a formare il vasto schieramento militare comandato dal Colonnello Georg Hennig von Heydebreck.

Odenwald era quindi il comandante di quella batteria, la decima, che ha fornito parte degli uomini e degli armamenti che sono stati impiegati nella pianificata azione di rastrellamento e massacro.

Si impongono al riguardo le stesse considerazioni svolte a proposito dell'imputato Osterhaus con riferimento ai fatti di cui al capo A) della imputazione, ove quest'ultimo svolgeva la funzione di comandante della quinta compagnia del Reparto esplorante.

E' pertanto logico ipotizzare che il capitano Odenwald, ricevuto l'ordine di mettere a disposizione la sua batteria ed apprese le puntuali finalità dell'ordine, abbia provveduto ad individuare i plotoni o le squadre che dovevano partecipare al bombardamento dei centri

Vander



abitati e disporre in modo che fossero dotati del necessario armamento ed equipaggiamento. E' contrario ad elementari principi di logica militare ipotizzare che l'impiego degli uomini della decima batteria sia potuto avvenire senza il determinante assenso e coinvolgimento del comandante di tale batteria. Ed è del tutto congruo e conforme alle ordinarie procedure di formazione dei reparti combattenti affermare che la scelta degli uomini e dei mezzi sia stata operata dal comandante dell'unità cui appartenevano sia gli uomini che i mezzi. L'ordine di impiego non può che provenire dal comandante e la puntuale programmazione dell'eccidio di Monte Falterona consente di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il capitano Odenwald abbia partecipato alla pianificazione ed esecuzione di quella vasta azione di rastrellamento e massacro di civili.

Infine va citata la dichiarazione resa dal coimputato Wilke in data 24 ottobre 2006, poi ribadita nell'interrogatorio del 17 ottobre 2009.


Wilke era a capo di uno dei plotoni della decima batteria, quella comandata dall'imputato Odenwald, e nel maggio del 1944, mentre si trovava ricoverato in ospedale militare, ricevette la visita del commilitone che comandava il terzo plotone della decima batteria. Questi gli esternò il suo sgomento per essere stato testimone di azioni di rappresaglia culminate nell'uccisione di civili, compresa l'uccisione di bambini, commesse da militari del Reparto di ricognizione.

Ritiene il collegio che con tali parole il commilitone del Wilke abbia inteso riferirsi proprio agli eccidi di Monte Falterona, a conferma ulteriore che di sicuro vi partecipò la decima batteria comandata dall'imputato Odenwald.

Di conseguenza si impone l'affermazione di penale responsabilità, in relazione agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione e a titolo di concorso nel reato, di Odenwald, comandante della decima batteria del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring.

OLBERG FRITZ. Il sottotenente Olberg Fritz è accusato, nella sua qualità di comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H. G., di avere partecipato agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

Si è già visto che Olberg all'epoca dei fatti era inquadrato nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring, con l'incarico di comandante di plotone.



Gli elementi acquisiti nel corso del presente processo consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il predetto imputato ha preso parte ai massacri commessi nella zona del Monte Falterona nel periodo da 13 al 18 aprile 1944.

In primo luogo è lo stesso imputato che riferisce, nella dichiarazione del 27 luglio 2006, di un'azione contro i partigiani conseguente al fatto che un sottotenente della sua unità, inviato in esplorazione in abiti civili, era stato smascherato ed ucciso dai partigiani. Olberg partecipò alla conseguente mobilitazione, comandando il plotone pesante della sua compagnia ed assumendo altresì il comando del plotone pesante della compagnia vicina.

In secondo e decisivo luogo va menzionato l'esito della perizia grafologica depositata nell'udienza del 18 maggio 2011, nella quale si attesta che è riconducibile al sottotenente Olberg la sottoscrizione apposta all'atto di requisizione della vettura del signor Galli Gino.

Si tratta, come ampiamente rilevato in precedenza, dell'auto, requisita il giorno 11 aprile 1944, con la quale tre militari tedeschi in abiti civili si recarono in ricognizione nei pressi di Molin di Bucchio, ove rimasero coinvolti in uno scontro con i partigiani e due di loro vennero uccisi (Heinz Domeyer, comandante di Plotone della 2^a compagnia del Reparto esplorante, ed il maresciallo Ewald Massakkers della 4^a compagnia - come attestato dall'elenco nominativo delle perdite, di cui a cartellina n. 39/A, in faldone Vallucciole 1-2).

Vi è quindi la prova che il sottotenente Olberg, comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante, era a Vallucciole già il giorno 11 aprile 1944 e quindi allorquando, come rilevato nella parte sulla ricostruzione dei fatti, si stavano ponendo le basi per l'esecuzione dei terribili rastrellamenti e massacri.


Il suo incarico di comandante di plotone, la sua presenza sul luogo dei massacri ed il ruolo avuto nella predisposizione dell'azione di ricognizione del giorno 11 aprile 1944 dimostrano all'evidenza che egli ha partecipato alle fasi di programmazione ed attuazione degli eccidi, comandando uno dei plotoni della terza compagnia del Reparto esplorante.

Si impone pertanto la sua affermazione di penale responsabilità per i fatti di cui al capo C) dell'imputazione.

STARK WILHELM KARL. Secondo il capo di accusa il sergente Stark Wilhelm Karl ha partecipato, nella sua qualità di comandante di squadra nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H. G., agli eccidi indicati nel capo C) dell'imputazione.

Elementi a carico dell'imputato si rinvennero nel documento acquisito nel corso dell'esame testimoniale del coimputato Winkler, reso alla Procura della Repubblica di

Winkler



Dortmund il 15 febbraio 2005, e consistente nelle memorie di guerra redatta da Reinalt Hintz.


La memoria si trova nella cartella 9 del faldone 1-30 ed il suo contenuto può essere sintetizzato, per quando di specifico interesse, nel modo che segue.

Reinalt Hinz viene arruolato nella Divisione paracadutisti corazzati H. G., conosciuta come un reparto di élite e riservata a volontari, il 27 agosto del 1943 e nel gennaio 1944, mentre si trovava a Ceccano con gli uomini della terza compagnia, ebbe modo di incontrare il tenente Winkler Hans Georg, suo compagno ai tempi in cui entrambi facevano parte delle formazioni della gioventù Hitleriana (Junkvolk).

Nel suo diario di memorie Hintz menziona i tragici eccidi del Monte Falterona e li rievoca nei seguenti testuali termini: <<Una missione della nostra compagnia, di cui in seguito si parlò al tribunale di Norimberga, non posso dimenticarla. Andavamo contro i partigiani nella zona di Monte Falterona, una montagna del medio Appennino alta 1654 m. Passammo nel piccolo villaggio di montagna di nome Castagno, dove dovevano abitare dei partigiani che dovevano aver assaltato più volte dei trasporti sulla strada Bologna-Firenze nei pressi del Passo Futa. Dovevamo perquisire ogni singola casa. Le case in cui sono state trovate armi e munizioni sono state in parte distrutte. Si trattava di due-tre case. La popolazione maschile oltre i 17 anni doveva radunarsi sul campo sportivo. All'improvviso spuntò una colonna di camion delle Waffen SS. Il loro comandante ordinò al tenente Von Poschinger, sulla base di un ordine proveniente da una più alta posizione di comando delle SS, di consegnare alle Waffen -SS gli Italiani che aspettavano sul campo sportivo. Come venimmo a sapere più tardi gli italiani furono colpiti a morte senza una sentenza....

Dopo che avemmo perquisito le case ci dirigemmo sulla montagna, perché alcune tracce facevano supporre che i partigiani fossero nascosti lassù. A una diramazione il tenente Von Poschinger incaricò me e il sottufficiale Stark di controllare una fattoria in un'alta valle; un compito non privo di rischi. Con grande tensione ci avvicinammo alla fattoria di montagna. Non accadde nulla. Sulla porta di casa ci venne incontro un uomo anziano che ci pregò di entrare. Non era una trappola. Ci servì pane e formaggio. ...Scendemmo di nuovo a Castagno e poi, attraverso il passo Futa, tornammo a Bologna.>>.

Reinalt Hintz conferma tali circostanze nella deposizione resa, su rogatoria internazionale, il 29 marzo 2007 (cartella 33, faldone Vallucciole 1-2) e le colloca proprio nei luoghi e nelle date di cui agli eccidi del capo C) dell'imputazione.



In tale deposizione il teste Hintz dichiara che il 13 o 14 aprile del 44 - non ricorda bene -, il Reparto esplorante, di cui egli faceva parte in qualità di membro della 3° compagnia e con la funzione di portaordini del 3° plotone, si trovava a Castagno d'Andrea, ove erano stati rastrellati e condotti nel campo sportivo tutti gli uomini fra i 17 ed i 60 anni di età. Indi afferma che sopraggiunsero uomini delle SS che prelevarono le persone radunate nel campo sportivo e le uccisero. Infine conferma che a Castagno vi era solo la loro unità e non altre e che **Stark partecipò assieme a lui ad una ricognizione nella valle laterale**, mentre gli altri andarono verso il Monte Falterona.



Anche il teste Wedl Adolf, sentito per rogatoria internazionale l'8 aprile 2008 (cartella 36 faldone Vallucchiole 1-2), fornisce elementi di accusa contro l'imputato Stark, riferendo che questi era stato il suo capo squadra, riconoscendolo anche nelle foto a lui esibite, e che aveva sempre partecipato alle missioni effettuate in Italia.

Ritiene il Collegio che si possa affermare con certezza che l'imputato Stark prese parte agli eccidi commessi nel periodo dal 13 al 18 aprile 1944, e meglio descritti nel capo C) dell'imputazione, e che vi partecipò nella sua qualità di comandante di squadra della terza compagnia: cioè nell'esercizio di una funzione di comando di essenziale rilevanza per la puntuale esecuzione degli ordini ed a capo di una delle tante squadre in cui era suddiviso il vasto schieramento dispiegato nella zona del Monte Falterona.

Non occorrono eccessivi sforzi per comprendere il fondamentale ruolo svolto dai comandanti di squadra nell'attuazione dell'eccidio. Erano, infatti, costoro che, in conformità agli ordini ricevuti dai comandanti di plotone, organizzavano l'attività degli uomini posti alle loro dirette dipendenze e diramavano gli ordini sulle località da rastrellare e distruggere. E si è più volte rilevato come fosse compito dei comandanti di squadra presidiare le postazioni in cui si trovavano le mitragliatrici e dare l'ordine di esecuzione dei massacri.

Per queste ragioni è convincimento del Collegio che l'imputato Stark abbia contribuito, con la sua azione di comando e con la sua presenza sul luogo dei fatti, agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

WINKLER HANS GEORG. Ai sensi del capo di accusa il sottendente Winkler Hans Georg ha partecipato, **nella qualità di comandante di plotone della terza compagnia** del Reparto esplorante della Divisione corazzata H. G., agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.



Nel corso della sua deposizione, resa a funzionari delegati dalla Procura della Repubblica di Dortmund il 15 febbraio 2005 ed allorquando, non essendo ancora emersi indizi di reità nei suoi confronti, venne sentito come teste, il predetto Winkler ha dichiarato di essere stato comandante di plotone per tutto il periodo dell'impiego in Italia e di avere partecipato, in abiti civili, ad un'azione di ricognizione a Nord del monte Falterona. Precisava che nella stessa giornata tre militari, che avevano ricevuto l'analogo incarico di svolgere una ricognizione a sud del monte Falterona, erano stati scoperti ed attaccati dai partigiani. Ricordava che due dei tre militari erano stati uccisi, uno si chiamava Domeyer, e che il terzo, un maresciallo ordinario, era rientrato alla base ed aveva riferito l'accaduto. In conseguenza di tale fatto vi fu un'azione di rappresaglia, cui lui partecipò su ordine del suo comandante di compagnia, von Poschinger, e nella quale si sparò soltanto in aria.


Nel corso della deposizione testimoniale di cui sopra Winkler ha consegnato agli inquirenti una copia di una memoria redatta da Reinalt Hintz, già citata con riguardo alla posizione dell'imputato Stark, e dalla quale emergerebbe come lui non abbia mai svolto le funzioni di comandante di compagnia.

In data 20 febbraio 2008 Winkler rende l'interrogatorio, in esito a rogatoria della Procura militare di La Spezia, dinanzi alla Pretura di Norimberga ed alla presenza del suo legale di fiducia, avvocato Seifert. Conferma le dichiarazioni rese il 15 febbraio 2005, in cui aveva dichiarato di essere appartenuto alla 3^a compagnia e di essere stato in ricognizione, in abiti civili, sul massiccio del Monte Falterona.

Nel corso dell'interrogatorio, in particolare, dichiara di avere fatto parte della terza compagnia, comandata da von Poschinger, di avere ricoperto l'incarico di vice comandante di compagnia e di avere fatto parte dello stesso plotone di Reinalt Hintz, nel frattempo deceduto. Ribadisce di avere partecipato ad una sola missione contro i partigiani, che si svolse nella parte settentrionale del massiccio del Monte Falterona. Ribadisce altresì che nel corso della missione vennero perquisite le case e non venne sparato alcun colpo.

Ritiene il Collegio che anche per l'imputato Winkler si imponga la conclusione che il predetto ha partecipato agli eccidi commessi nel periodo dal 13 al 18 aprile 1944.

Il sottotenente Winkler era comandante di plotone nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring; la terza compagnia ha senza dubbio, come più volte evidenziato, preso parte agli eccidi compiuti nella zona del Monte Falterona; Winkler era presente nel luogo e nei giorni in cui vennero compiuti gli eccidi.



Queste tre circostanze trovano il loro elemento di unificazione nel particolare incarico di comando di cui il Winkler era investito; e cioè quello di comandante di plotone.

Va qui ribadito quanto più volte osservato in ordine all'essenziale funzione svolta dai comandanti di compagnia, plotone e squadra nella dettagliata pianificazione ed esecuzione dei rastrellamenti e degli eccidi.

L'azione dei singoli militari di truppa richiedeva e presupponeva specifici ordini provenienti dai superiori ed è del tutto logica la conclusione che Winkler, al pari di tutti gli altri ufficiali posti al comando di plotoni, ha organizzato le attività degli uomini che dipendevano da lui e fornito ai comandanti di squadra le istruzioni che erano necessarie per una coordinata ed efficace azione di rastrellamento e massacro.

E del tutto inverosimile che le cose siano andate così come raccontato dal Winkler nel suo interrogatorio: e cioè che siano stati sparati soltanto colpi in aria e perquisite le case.


In quei sei giorni dell'aprile del 1944 le località attorno al Monte Falterona vennero devastate da incendi ed esecuzioni di massa. Vennero uccisi più di cento civili e non pochi vennero uccisi proprio a Castagno, ove Winkler, per sua stessa ammissione, ha partecipato all'azione di rastrellamento e perquisizione.

L'uccisione di tanti inermi avvenne secondo modalità che presupponevano un'ampia azione di coordinamento ed organizzazione dell'attività degli uomini delle singole squadre e dei singoli plotoni. Il sottotenente Winkler era uno dei comandanti di plotone e gli uomini da lui comandati hanno partecipato, in esecuzione di ordini e istruzioni, al massacro dei civili.

Vale quindi anche per il Winkler quanto più volte rilevato con riguardo a tutti coloro che comandavano i militari che hanno materialmente compiuto la strage. Ed a Monte Falterona, come si è visto nella parte sulla ricostruzione del fatto, non vi è stato nulla di casuale o di accidentale. I massacri hanno costituito l'attuazione di un puntuale programma di sterminio e devastazione, del tutto impensabile senza il diretto coinvolgimento dei militari che erano investiti di funzioni di comando e che, proprio per tale loro incarico, hanno impartito quegli ordini che erano necessari per attuare, nei diversi luoghi rastrellati, il massacro della popolazione civile.

MESS KARL FRIEDRICH. Nel decreto che dispone il giudizio Mess Karl Friedrich è accusato, nella sua qualità di vice comandante della 17^a batteria del III Battaglione del Reggimento Contraereo H.G., di avere partecipato agli eccidi di Monte Falterona.

Vantaw



Con riguardo all'imputato Mess si impone una pronuncia di assoluzione per le medesime ragioni già evidenziate nell'analisi delle prove acquisite in riferimento al fatto di cui al capo B) dell'imputazione.

Sussiste, come già rilevato, l'insuperabile dubbio che il Mess non fosse presente al reparto nei giorni dal 10 al 22 aprile del 44, in quanto fruiva di una licenza di tre settimane e vi è il corposo e concreto indizio che abbia trascorso la suddetta licenza in Germania.

Su tali premesse, che radicano un insuperabile dubbio circa la sua presenza al reparto nel periodo in cui ebbe luogo la programmazione e l'attuazione degli eccidi di Monte Falterona, ritiene il Collegio che il Mess debba essere assolto dall'accusa di avere concorso nell'imputazione di cui al capo C) per non aver commesso il fatto.


OSTERHAUS FERDINAND. Il sottotenente Osterhaus è accusato, nella sua qualità di comandante del plotone pionieri della 5^a compagnia, di avere partecipato agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

La documentazione matricolare e le ulteriori risultanze probatorie hanno attestato, come già evidenziato nella parte dedicata al capo A) dell'imputazione, che il predetto imputato nel periodo dei fatti di causa era comandante del plotone pionieri della 5^a compagnia.

In data 25 aprile 2005 l'imputato è stato sentito come teste nell'ambito del procedimento condotto dalla Procura della Repubblica di Dortmund, per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del presente processo, nei confronti del tenente Bach.

In tale deposizione Osterhaus ha dichiarato di non avere mai saputo che una parte del plotone da lui comandato venne impiegato nei rastrellamenti del marzo 1944 e aggiunto di essere stato inviato una sola volta in ricognizione, assieme al sottotenente Barthel, in una zona ove operavano dei partigiani, tra Reggio e La Spezia. Il 16 giugno 2008 Osterhaus rende interrogatorio, in esito a rogatoria internazionale della Procura militare di La Spezia, dinanzi al Procuratore di Dortmund (dottor Brendel) ed alla presenza del suo legale di fiducia (avvocato Seidler). In detto interrogatorio nega di avere partecipato a qualsiasi eccidio e conferma di avere partecipato alla sopra indicata ricognizione con il sottotenente Barthel.

Ritiene il Collegio che la posizione di Osterhaus debba essere valutata nel contesto delle risultanze probatorie circa l'identificazione dei reparti che, al di là di ogni ragionevole dubbio, presero parte ai rastrellamenti ed agli eccidi di cui al presente capo C) dell'imputazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Le suddette risultanze hanno evidenziato che ai rastrellamenti di Monte Falterona non partecipò l'intera quinta compagnia del Reparto esplorante ma soltanto uno dei plotoni che la componevano: ed esattamente il plotone "armi di accompagnamento" comandato dal sottotenente Drews.

Siffatta circostanza, attestata nel diario di Bach e fatta propria anche dal consulente professor Gentile, non è in contrasto con alcun significativo dato probatorio e trova altresì ulteriori conferme nelle deposizioni acquisite dai testi tedeschi, le quali non consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i militari del plotone pionieri, cioè quello comandato da Osterhaus, presero parte agli eccidi compiuti nel periodo dal 13 al 18 aprile 1944.

In particolare vanno considerate le deposizioni dei seguenti testi, tutti ex appartenenti al plotone pionieri.


Il teste Hermann Josef Hegner, sentito il 19 aprile 2007 in esito a rogatoria internazionale, cartella 33 faldone Vallucchiole 1-2, pur avendo dichiarato che la quinta compagnia ed il plotone pionieri parteciparono sicuramente alla lotta contro i partigiani, non ha fornito concreti elementi per affermare che il plotone pionieri prese parte agli eccidi del 13-18 aprile 1944 e lascia l'insuperabile dubbio che il suo ricordo concerna gli eccidi del 18 marzo 44, sui quali si è già detto, e quelli del 4 e 5 maggio (capo D).

La deposizione resa, in esito a rogatoria internazionale, il 29 marzo 2007 da Friedrich Wilhelm Seipel (cartella n. 34 faldone Vallucchiole 1-2), consolida tali dubbi e fornisce ulteriori riscontri a supporto dell'ipotesi che il plotone pionieri non venne impiegato negli eccidi di cui al presente capo C) dell'imputazione.

Seipel apparteneva al plotone pionieri ed è perentorio nell'affermare che il suo plotone partecipò a due operazioni contro i partigiani.

Nel seguito della sua deposizione il teste fornisce elementi che consentono di collocare le due operazioni del plotone pionieri nelle giornate del 18 marzo, a Monchio, Susano e Costrignano, ed in quelle del 4 e 5 maggio, a Mommio e Fivizzano. Ricorda, infatti, il Seipel che le missioni si svolsero nel periodo tra marzo e maggio 44: la prima ebbe luogo in un paese di montagna e nel corso delle operazioni il plotone pionieri rimase a presidiare gli automezzi, mentre il resto degli uomini perquisiva le abitazioni; la seconda si svolse in una zona montagnosa, comportò una marcia per raggiungere una valle con poche case e nel corso della medesima vennero catturati 18-20 civili.

Venturo



È convincimento del Collegio, in particolare, che la seconda operazione di rastrellamento sia quella compiuta nei giorni 4 e 5 maggio 1944 nelle località di Mommio e Fivizzano, dove venne impiegata l'intera quinta compagnia, assieme alla terza, e dove, come si vedrà in seguito, venne effettuato un rastrellamento "mirato", il cui obiettivo era quello di catturare ed ammazzare persone sospettate di dare aiuto ai partigiani ed agli alleati.

Anche la deposizione resa da Heller Ludwig il 3 giugno 2008 (acquisita all'udienza del 9 febbraio 2011) conferma le circostanze sopra indicate. E' vero che il teste ha collegato una missione della quinta compagnia ad un attacco partigiano contro alcuni soldati del Reparto esplorante, sia pure affermando di averne solo sentito parlare e di non avere alcuna informazione diretta. Ed è altresì vero che il teste, in servizio al plotone pionieri, riferisce di una missione in un paese di montagna in Toscana, specifica che alla missione ha forse partecipato l'intera compagnia, che era presente Osterhaus e che gli ordini alla truppa provenivano dal comandante di plotone (Osterhaus era comandante di plotone).


I predetti elementi, considerati congiuntamente, farebbero supporre che il teste intenda riferirsi proprio ai rastrellamenti di Monte Falterona e che quindi la sua deposizione sia in contrasto, nella parte in cui attesta che vi ha partecipato il plotone pionieri della quinta compagnia ed il suo comandante Osterhaus, con le risultanze del diario di Bach e le osservazioni di consulenza tecnica.

Ritiene però il Collegio, come già anticipato, che le indicazioni fornite dal teste Heller siano del tutto compatibili con l'ipotesi che la partecipazione di Osterhaus riguardi il rastrellamento di Mommio-Fivizzano, avvenuto il 4 ed il 5 maggio 1944 e di cui al capo D) dell'imputazione.

In primo luogo il teste lascia supporre che la missione di cui parla abbia avuto la durata di un giorno, posto che espressamente afferma che la sua compagnia, dopo aver operato il rastrellamento e la consegna di alcuni uomini, ha concluso la propria missione ed è partita. Ed è evidente come questa annotazione non sia compatibile con gli eccidi di cui al capo C), che hanno avuto la durata di più giorni ed hanno comportato una mobilitazione che ha avuto inizio il giorno 11 aprile e si è conclusa il 18 aprile del 44.

Altresì non combacia con la terribile vicenda di Monte Falterona ciò che il teste ha riferito in ordine alle modalità di svolgimento del rastrellamento, ove la consegna ricevuta era quella di catturare la popolazione maschile e lasciare in casa donne e bambini.

Diventa agevole rilevare, alla luce di tutte le testimonianze acquisite, come tale *modus operandi* abbia caratterizzato il rastrellamento di Mommio e Fivizzano. Sul Monte



Falterona, purtroppo e come si è visto, la selezione aveva diversa natura e finalità: le donne ed i bambini venivano massacrati subito e gli altri subivano il medesimo destino, dopo essere stati sfruttati come bestie da soma.


Infine vi è un ulteriore indizio che conforta quanto sopra rilevato. In un altro passo della sua deposizione Heller, dopo aver ribadito che l'azione descritta prima è avvenuta con la partecipazione dell'intera compagnia, e forse dell'intero reparto, e specificato che è stata fatta di sera (cosa che conferma la sua breve durata), dichiara di ricordarsi di <<un altro caso>>, in cui un caporale della sua compagnia violentò una ragazza.

Ritiene il collegio che "l'altro caso" cui Heller si riferisce, evidentemente diverso da quello su cui si è soffermato prima, sia proprio il rastrellamento di Monte Falterona, ove, come risulta dallo stesso diario di Bach, si verificò un episodio di violenza sessuale e il Bach ne fu informato dal sottotenente Drews, che era il comandante dell'unico plotone della quinta compagnia che partecipò ai rastrellamenti del 13-18 aprile 1944 (Diario di Bach, pag 89-91 della traduzione, in Faldone n. 27).

Del pari non sembra al collegio rilevante quanto affermato dal più volte citato Hilmar Lotz nel corso delle telefonate, ritualmente intercettate, con Schauerte Gunter, avvenuta il 02.06.2006. Vale a dire la circostanza che nella missione <<durata quattro giorni>> furono coinvolti diversi reparti della Divisione, parti del Reparto di ricognizione, soprattutto la 4^a compagnia, i pionieri, e parti del Reggimento granatieri con i carri armati. E ciò per la determinante ragione che le suddette informazioni, per esplicita ammissione del Lotz, sono da lui state tratte dal libro "Crimini di guerra in Italia" di Schreiber e non costituiscono il risultato di quanto da lui oggettivamente constatato.

Sulla base di tali elementi, ritiene il Tribunale che manchi la piena prova della partecipazione del plotone pionieri agli eccidi del Monte Falterona. Inoltre non è emerso alcunché che consenta di ipotizzare che Osterhaus abbia preso parte alle attività di pianificazione dell'eccidio e che abbia in qualche modo concorso alle attività di predisposizione dell'apporto fornito dal plotone comandato dal tenente Drews.

Nell'aprile del 44, infatti, Osterhaus non aveva più il comando interinale della quinta compagnia, essendo rientrato al reparto il comandante titolare – tenente Bach - e la sua funzione di comando si svolgeva e si esauriva all'interno del plotone pionieri, rimasto estraneo alla programmazione ed all'attuazione degli eccidi del 13-18 aprile 1944.



Per le ragioni sopra indicate, ed in applicazione del criterio di giudizio di cui al comma 2 dell'articolo 530 C.p.p., deve pronunciarsi l'assoluzione di Osterhaus dal reato di cui al capo C) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.


WILKE HERBERT. Il sottotenente Wilke Herbert è accusato, nella sua qualità di **comandante di plotone** della decima batteria del secondo Reggimento contraereo H. G., di avere partecipato all'eccidio di cui al capo C) dell'imputazione.

In data 24 ottobre 2006 il predetto viene sentito come teste dal Commissario capo della Polizia di Berlino, nell'ambito del procedimento istaurato dalla Procura di Dortmund in relazione a fatti coincidenti con quelli oggetto del presente processo. In tale contesto dichiara che il suo ultimo reparto di appartenenza fu la decima batteria del Reggimento contraereo H. G., ove prestò servizio come capo plotone. Riferisce che nel **maggio 1944**, quando la sua batteria era nelle vicinanze di Bologna, venne ferito e ricoverato in diversi ospedali militari. Ricorda che quando la sua batteria era sotto il comando del Reparto di ricognizione, e lui era comandante del quarto plotone, venne a trovarlo in ospedale il comandante del terzo plotone, il quale gli confidò il suo profondo sbigottimento per il fatto di essere stato testimone di azioni di rappresaglia culminate nell'uccisione di civili. A commettere tali eccidi furono militari del Reparto di ricognizione, alcuni dei quali furono da lui visti nell'atto di uccidere un bambino. Il comandante del terzo plotone gli riferì infine che egli non era stato coinvolto in tali uccisioni, in quanto "apparteneva alla contraerea".

Nelle dichiarazioni del 17 ottobre 2009, rese in riscontro ad apposita richiesta inoltrata, tramite rogatoria internazionale, da parte della Procura militare di La Spezia, l'imputato asseriva di avere fatto parte della decima batteria del Reggimento Contraereo H. G., al comando di Odenwald, e di avere comandato uno dei quattro plotoni che costituivano la batteria e che aveva in dotazione quattro pezzi di artiglieria contraerea da 2 cm, con i relativi mezzi da traino.

Ribadisce che venne ricoverato in una grande clinica ortopedica di Bologna e che ricevette la visita di un maresciallo ordinario a lui sconosciuto, il quale, nel consegnargli la croce di ferro di II classe, lo esortò ad essere felice per il fatto di non avere dovuto vivere e vedere fatti che, per la loro crudeltà, lui non avrebbe potuto dimenticare per il resto della sua esistenza.

Ritiene il Collegio che il Wilke debba essere prosciolto dall'accusa di avere preso parte agli eccidi commessi nei pressi del Monte Falterona nel periodo dal 13 al 18 aprile 1944.



A handwritten signature.

Il predetto, infatti, era comandante di plotone della decima batteria e non è stata acquisita alcuna prova per la quale si possa ritenere che il plotone da lui comandato venne impiegato nei rastrellamenti e negli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.

Le prove acquisite attestano la partecipazione a tale eccidio di parti della decima batteria e non specificano in alcun modo quali siano stati i plotoni concretamente impiegati.

Infine, a conferma dell'estraneità del Wilke a tale eccidio, va segnalata la circostanza, riferita dal predetto, del sottufficiale che andò a trovarlo in ospedale, il quale, in un primo tempo identificato come il comandante del terzo plotone della decima batteria, gli espresse il suo sgomento per gli eventi cui era stato costretto ad assistere e menzionò l'uccisione di un bambino, commessa da militari del Reparto di ricognizione.

Ritiene il Collegio che con tali parole il commilitone del Wilke abbia inteso riferirsi proprio agli eccidi di Monte Falterona, in cui persero la vita, per mano della violenza omicida dei militari, tanti bambini ed ove venne attuato un massacro di disumane ed indimenticabili proporzioni.

GABRIEL HORST GÜNTHER. Il caporale Gabriel Horst Günther è accusato, nella sua qualità di appartenente alla quarta compagnia del Reparto esplorante, di avere materialmente partecipato agli eccidi di cui al capo C) dell'imputazione.


Nell'esame testimoniale del 9 marzo 2006 (reso alla Procura di Dortmund) l'imputato dichiara: di avere fatto parte della 4^a compagnia del Reparto esplorante e di essersi messo in marcia per l'Italia nell'anno 1943, con l'incarico di soldato addetto alla mitragliatrice; che la sua compagnia non venne mai impiegata in azioni contro i partigiani.

Nel successivo esame del 16 maggio 2006 dichiara che Alfred Luhmann era nella sua stessa compagnia e che lo aveva incontrato alcune volte dopo la fine della seconda guerra mondiale, senza mai parlare di eventi di guerra. Conferma tale versione anche dopo essere stato messo al corrente degli esiti delle intercettazioni di alcune sue conversazioni telefoniche con Luhmann (si veda sub analisi posizione di Luhmann).

Nell'esaminare la posizione di Gabriel occorre considerare che il predetto è deceduto in data 21 gennaio 2001 (certificato di morte a fg. 5831 del fascicolo processuale).

Su tale premessa, ritiene il Collegio che, in difetto della prova evidente della sua estraneità ai fatti, debba prendersi atto dell'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato. Ad impedire un proscioglimento di merito, infatti, depongono: la sua appartenenza ad una delle compagnie – la quarta – che ha preso parte all'eccidio; il già riferito contenuto delle

Vandaro



intercettazioni telefoniche; e la sua ammissione di avere partecipato all'azione sul Monte Falterona.

HEINROTH GÜNTHER. Il soldato semplice Heinroth Günther è accusato, nella sua qualità di appartenente alla terza compagnia del Reparto esplorante, di avere materialmente partecipato agli eccidi commessi sul Monte Falterona il 13- 18 aprile 1944.

Nelle dichiarazioni rese, quando ancora non erano emersi indizi di reità a suo carico, alla Procura di Dortmund il 4 agosto 2004 Heinroth ha ammesso di avere dato il colpo di grazia ad un uomo che era stato ferito a morte e che stava soffrendo. Ha riferito di ricordarsi di una fattoria in cui vi erano donne e bambini che urlavano e dalla quale furono prelevati gli uomini, che furono condotti in un luogo poco distante dalla fattoria ed uccisi. Ricorda di avere sentito il rumore delle armi da fuoco ma ha precisato di non avere assistito alle uccisioni.


Rispetto all'imputato Heinroth si impongono le stesse osservazioni svolte con riguardo a Horst Günther Gabriel.

Anche Heinroth è deceduto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (decesso avvenuto il 20 dicembre 2010, a Berlino, come da certificato di morte acquisito all'udienza del 31 marzo 2011, fg. 5830) ed anche nei suoi confronti non si rinvergono elementi ai fini di un proscioglimento nel merito, in ragione della circostanza che la terza compagnia del Reparto esplorante ha preso parte agli eccidi del Monte Falterona.

Inoltre, nelle dichiarazioni rese dall'imputato si rinvergono elementi per nutrire il concreto dubbio che egli abbia materialmente preso parte agli eccidi del 13-18 aprile 1944 e che sia stato proprio in tale circostanza che il predetto ha dato il colpo di grazia ad un uomo ferito. Il dubbio sopra specificato rende impossibile la pronuncia di una sentenza ai sensi del comma 2 dell'articolo 129 C.p.p. ed impone la pertinente decisione di estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato.

BACHLER WILHELM. Il tenente Bachler Wilhelm è accusato, nella sua qualità di ufficiale effettivo alla 17 ^ batteria del III Battaglione del Reggimento Contraereo H. G., di avere partecipato, tra l'altro, agli eccidi di cui al capo C) di imputazione.

Nelle dichiarazioni rese il 28 marzo 2007, in esito a rogatoria internazionale inoltrata dalla Procura militare di La Spezia e quando non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico, il Bachler asseriva di avere fatto parte di un'unità contraerea che nell'autunno del 1943 era stata annessa alla Divisione H.G..



Handwritten signature

Handwritten signature

Dichiarava altresì di non ricordare la batteria di appartenenza e di non sapere nulla dei massacri per i quali erano in corso le indagini. Escludeva di avere preso parte a missioni contro i partigiani.

Preliminarmente va dato atto che l'imputato è deceduto a Vienna in data 3 gennaio 2011, durante lo svolgimento del processo a suo carico (certificato di morte a fg. 4755, acquisito agli atti del verbale dell'udienza del 17 febbraio 2011).


Ritiene il Collegio che anche per il Bachler si imponga la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato.

Non sussistono, infatti, i presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi del comma 2 dell'articolo 129 del codice di rito penale, in quanto l'imputato era in servizio, quale ufficiale di ricognizione e quindi con funzioni rilevanti nel quadro delle istanze di comando dell'intero Battaglione, proprio presso il reparto al quale apparteneva una delle batterie, la 17^a, che hanno preso parte agli eccidi commessi dal 13 al 18 aprile nelle aree del Monte Falterona.

Ricostruzione dei fatti di cui al capo D) dell'imputazione – Eccidio di Mommio e Fivizzano -. Anche per la ricostruzione dell'eccidio di Mommio e Fivizzano (piccoli paesi che si trovano negli Appennini del Nord, tra La Spezia e Modena) occorre soffermarsi sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria De Mattei e su quella del consulente professore Gentile.

Il De Mattei, sentito nell'udienza del 14 dicembre 2010, ha illustrato gli elementi acquisiti nel corso delle indagini ed ha sottolineato come per i fatti di Mommio, accaduti nei giorni 4 e 5 maggio 1944 ed in cui vennero trucidate venti persone, non siano stati reperiti ordini del giorno o rapporti sulle operazioni militari. Ciò nonostante, si è ugualmente pervenuti all'identificazione delle unità militari che vi hanno preso parte, in ragione delle precise e dettagliate annotazioni contenute nel più volte citato diario di Wolfgang Bach, che era il comandante della quinta compagnia del Reparto esplorante e che ha descritto l'andamento di un'attività di rastrellamento cui ha preso personalmente parte, al comando delle unità della sua compagnia, e che ha avuto luogo, proprio nei giorni di cui all'imputazione, in località Vendaso, che dista pochi chilometri da Mommio.

Le annotazioni riportate nel suddetto documento hanno trovato riscontro in quanto dichiarato in alcune testimonianze acquisite da ex appartenenti alla divisione Hermann Göring (si veda oltre) e nella testimonianza resa il 7 dicembre 2002 da Azzari Domenico



ed acquisita ai sensi dell'articolo 512 C.p.p. per intervenuto decesso del teste (cartella 113, in faldone allegato al verbale dell'udienza del 2 maggio 2011).

Azzari Domenico era presente sul luogo dei fatti nella giornata del 4 maggio 1944, nella sua qualità di corrispondente radio della Special Force, ed ebbe modo di assistere al massiccio attacco sferrato dalle truppe tedesche contro il campo partigiani di Mommio-Massicciano. Da notizie apprese successivamente il predetto ebbe contezza che l'attacco era stato sferrato dai soldati della Divisione Hermann Göring.

Un importante contributo per la ricostruzione dell'eccidio di Mommio è fornito dalla deposizione resa in udienza il 7 aprile 2011 da Lazzerini Lido, il quale aveva cinque anni all'epoca dei fatti e che nel corso della sua vita si è costantemente prodigato al fine di acquisire, parlando con concittadini in seguito deceduti e che assistettero agli eccidi nascosti nel Santuario Madonna d'Argegna, notizie sul modo in cui ebbe a consumarsi quella strage che ha segnato per sempre la sua esistenza ed in cui vennero uccisi suo padre (Cesare Ubaldo) e gli zii Babbini Erminio (sul punto si veda anche a deposizione resa da Babbini Virginio nell'udienza del 7 aprile 2011) e Bianchi Romeo.

Riferisce il teste che i militari tedeschi occuparono tutta la zona del passo Cerreto, lunga una decina di chilometri e che comprendeva Cerreto, Sassalbo, Vendaso e Mommio. I tedeschi erano arrivati a bordo di camion e si erano subito diretti, il giorno 4 maggio 1944, al pianoro di Massicciano, facendo un percorso di alta quota (in senso conforme ha deposto Galli Virginio Elio, nella deposizione resa in indagine ed acquisita all'udienza del 31 marzo 2011). Indi i militari, con dei mezzi blindati, arrivarono a Mommio, attraverso la strada interpodereale che transita da Vendaso. A Mommio i tedeschi piazzarono le autoblindo nell'odierna piazza 4 Maggio, le puntarono verso le montagne, dove erano accese delle carbonaie, ed iniziarono a fare fuoco con i cannoncini di cui erano dotate le predette autoblindo.

I soldati tedeschi scesero "a pettine" lungo le montagne ed erano così tanti che alcuni abitanti del luogo, tra i quali il teste ricorda Cappè Bruno, gli riferirono che si aveva l'impressione che "dietro ogni albero c'era un tedesco".

I militari sono rimasti nella piazza di Mommio per tutta la giornata del 4 maggio e sono poi ritornati anche il giorno successivo, sempre disposti a pettine lungo le fiancate delle montagne e sparando in tutte le direzioni, senza incontrare alcuna resistenza.

Vennero uccise 25 persone, tra cui 2 rimaste sconosciute.



A handwritten signature.



Sette degli uccisi erano del paese di Mommio ed il più anziano era FIORINI Giuseppe (con ragionevole certezza si trattava di Fiori Carlo, nato il 10 aprile 1876, coniugato con Fiorini Rachele). A riferire al teste le circostanze della morte è stato il figlio dell'ucciso, Fiori Iose, il quale gli ha raccontato che il padre era con le pecore nei campi davanti all'abitato di Mommio e, prima colpito da lontano e ferito, venne poi raggiunto e freddato (deposizione di Fiori Jose, resa in indagine il 13 ottobre 2002, in cartella 111 del Faldone allegato al verbale dell'udienza del 2 maggio 2011).

Vennero quindi uccisi il carbonaio Babbini Erminio, catturato nei dintorni del paese assieme a Palmieri Celestino – che riuscì a salvarsi -, Romeo Bianchi (deposizioni resi da Regnani Vilma Maria e Bianchi Luciano nell'udienza del 6 aprile 2011) e Pinelli Guido, che aveva cercato di nascondersi, assieme al fratello Pietro, in una soffitta e che fu costretto ad uscire allo scoperto quando i tedeschi appiccarono il fuoco alla casa, per essere subito dopo ammazzato con un colpo alla tempia (deposizione resa in indagine da Pinelli Ercolina, figlia di Guido, il giorno 13 ottobre 2002 ed acquisita nell'udienza del 31 marzo 2011).

Lo stesso giorno venne ucciso Lino Rossi, che abitava in un podere vicino all'abitato di Mommio e che venne colpito a morte mentre si trovava nel bosco a raccogliere legna. Lazzerini Ubaldo venne catturato a Massicciano, portato sulla statale 63, aggregato ad altri uomini già catturati (tra cui Capelli Ovidio e Pietrelli Mario Giuseppe) ed insieme a questi ucciso nei pressi della località "Le Fosse", dopo che per l'intera giornata i predetti erano stati utilizzati per il trasporto delle munizioni (si vedano le deposizioni di Alpinoli Irma ed Alpinoli Marino, rese in indagine ed acquisite all'udienza del 31 marzo 2011).

Due giorni dopo i corpi dei poveretti vennero rinvenuti da Bertolini Alfio, che aveva 15 anni ed era andato a fare legna. Nella deposizione resa il 18 aprile 2011, Bertolini ha riferito che quel giorno si trovava nel bosco assieme a tre coetanei. Uno di costoro aveva notato tante cartucce sparse sul terreno antistante la cantoniera, in località Le Fosse, e, seguendone la pista era giunto a ridosso di una sassaia. E proprio in questo luogo vennero rinvenuti i corpi di otto uomini, tra i quali i tre ragazzi riconobbero Conti Luigi ed un certo Guido (con ragionevole certezza si trattava di Savina Guido). Nella stessa mattinata il gruppo dei tre giovani aveva inoltre visto i cadaveri di Giuseppe Pietrelli ed Ovidio Cappelli.

Il teste Lazzerini Lido ha indi descritto la morte del proprio padre, Lazzerini Cesare Ubaldo, che era un soldato ed in quei giorni si trovava in convalescenza. La mattina del 4



maggio, di fronte alla massiccia incursione di truppe tedesche, suo padre si era nascosto nei boschi. Verso sera, mentre scendeva verso casa per sincerarsi che non fosse accaduto nulla ai suoi cari ed all'abitazione, venne ferito all'addome. Riuscì comunque a proseguire e, giunto a Mommio, mostrò ai tedeschi che sorvegliavano il paese il suo foglio di licenza. Per tutta risposta il tedesco che era responsabile del posto di blocco lo uccise a freddo, rubandogli l'orologio e la cintura.

Anche la già citata deposizione di Regnani Vilma (resa nell'udienza dibattimentale del 6 aprile) fornisce un vivido quadro di quanto accaduto. La teste abitava a Mommio, vicino al castello, in località Nivelò ed il giorno dei fatti aveva 12 anni.

Assistette alla cattura del padre, che venne costretto a seguire i tedeschi sulle montagne, ed in seguito vide i corpi delle persone uccise, che erano stati raccolti nella chiesetta del paese. Riconobbe, tra i sette corpi ivi giacenti, quelli di Lazzerini Ubaldo, Lazzerini Baldino, Pinelli Guido, Giuseppe Fiori (in realtà si tratta, come già rilevato, di Carlo Fiore, coniugato Fiorini) Bianchi Romeo e Babbini Erminio. Ricorda che si trattava di contadini che non avevano nulla a che fare con i gruppi partigiani. Si ricordava infine di Palmieri Tonino, visto allontanarsi dal paese in direzione della campagna e mai più ritornato. Si diceva che fosse stato ucciso dai tedeschi e che il suo corpo fosse stato gettato tra le rovine di una casa in fiamme. Turcolini Adriano (deposizione resa in indagine ed acquisita agli atti nell'udienza del 31 marzo 2011) ha confermato le circostanze sopra indicate e aggiunto che tra le persone uccise vi era anche Menini Ivo. Infine il teste ha rievocato l'umiliazione inflitta al parroco del paese, don Agostino Riani, costretto dai tedeschi a trainare un carro per circa 500 metri e schernito e maltrattato durante tutto il percorso.

Dai certificati di morte acquisiti agli atti del procedimento risulta infine che vennero uccisi, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al presente capo di accusa altresì Babbini Arturo, Signani Angiolino, Traversi Nello, Lombardi Giuseppe, Nardini Bertolo Adamo e Rosselli Sirio o Cirio. Cinque delle predette vittime vennero uccise in località Le Fosse.

I reparti responsabili della strage. Prima di valutare gli ulteriori contributi probatori sui fatti di Mommio e Fivizzano si ritiene necessario riassumere le annotazioni del diario di Bach che concernono le attività di rastrellamento poste in essere in queste due località e le unità militari che vi hanno preso parte.

La parte del diario che concerne l'eccidio di Mommio inizia a fg. 95 della traduzione italiana (faldone n. 27) e reca come intestazione del paragrafo la <<Lotta antipartigiana all'inizio del mese di maggio del 1944>>.




Vi si annota (fg. 96) che il 3 maggio un intenso allarme interruppe l'usuale attività di ufficio. Alle ore 14 la quinta compagnia pesante - senza la colonna da trasporto motorizzata - iniziò in formazione con il Reparto di Ricognizione Paracadutisti Corazzato Hermann Göring la marcia motorizzata negli Appennini etruschi (si rinvia allo schizzo delle pagine successive, che descrive una mappa del percorso e delle località oggetto del rastrellamento).

La via di marcia comprendeva il seguente itinerario: lungo la via Emilia attraverso Modena e Reggio; poi lungo la strada di montagna nr. 63 in direzione la Spezia attraverso Vezzano - Casina - Castelnuovo nei Monti - Collagna al Passo d. Cerreto.

Indi il diario prosegue annotando che: il comando dell'operazione era affidato ad un colonnello con uno Stato Maggiore del Koruck dell'esercito; che il Reparto di ricognizione Hermann Göring aveva come ordine di battaglia l'attacco su un esteso altopiano; che l'inizio dell'attacco avvenne il 4 maggio alle ore 6 in tutti i territori e che davanti e dietro il Passo Cerreto giacevano nella gola rottami di veicoli tedeschi; che, non essendo le armi pesanti della quinta compagnia ancora suddivise, Bach rimase con i tre plotoni **al Passo Cerreto**; che alle ore 6 del 4 maggio le prime fila dei fucilieri iniziarono l'attacco nell'ampio massiccio montuoso; **che durante il rastrellamento delle località i focolai di resistenza dei singoli gruppi di bande ben mimetizzati dovettero essere abbattuti**; che il primo plotone cannoni di fanteria ricevette un ordine di combattimento a sostegno delle compagnie che precedevano; **che la quinta compagnia ricevette l'ordine di occupare e rastrellare con il plotone pionieri la località Vendaso, che non oppose resistenza e venne conquistata**; che nel pomeriggio vi furono contatti con il comandante della terza compagnia von Poschinger, con il quale si discusse della situazione e vi fu uno scambio di esperienze; **che nel pomeriggio una squadra del plotone pionieri, con una potente forza combattiva e l'appoggio del primo plotone cannoni di fanteria, venne impiegata in una valle ad est di Mommio**; che venne localizzata una grande base di banditi; che la base venne distrutta dai colpi dei cannoni di fanteria e che da sei ad otto uomini vennero fatti prigionieri e condotti al reparto a Passo Cerreto; che la sera la quinta compagnia pesante si ritirò a Mommio con il plotone pionieri e il primo pionieri cannoni di fanteria; che il 5 maggio la terza compagnia (comandata da von Poschinger) ricevette l'ordine di perquisire la piccola località di Mommio alla ricerca di armi e munizioni e che alcuni edifici, in cui erano state rinvenute armi, vennero fatti saltare in aria; che alle 19 il Reparto di Ricognizione paracadutisti corazzato Hermann Göring iniziò la ritirata...; che il 6 maggio

Vandae



il Reparto di ricognizione Paracadutisti Corazzati H.G. giunse nuovamente nella zona degli alloggiamenti a Bologna, senza registrare perdite e con soltanto alcuni soldati feriti in modo lieve.

Sempre nel diario di Bach, infine, è contenuta l'annotazione (fg. 102 della traduzione in lingua italiana) che il plotone anticarro, comandato dall'Ufficiale Bauer, era stato assegnato come "Stecche di corsetto", cioè in funzione di sostegno e rinforzo perforante, alle unità della seconda e quarta compagnia.

Il consulente professore Gentile si è soffermato sul contenuto del diario di Bach ed ha sottolineato che nel medesimo si rinvengono annotazioni e simboli che dimostrano con certezza che a Mommio abbia partecipato la "Leichtes infanterie geschutzzug" (unità di armi di accompagnamento), cioè la stessa unità della quinta compagnia che aveva fornito il suo apporto al rastrellamento di Monchio.

Quanto sopra, in particolare, trova conferma nei simboli disegnati nelle pagine del diario di Bach, con riguardo a quelli che contrassegnano il Reparto esplorante. Vi compare la figura di un rettangolo, che designa la compagnia pesante (5^a compagnia); ed all'interno di quel rettangolo si trovano le ulteriori indicazioni che designano i plotoni, tra i quali figura il plotone armi di accompagnamento.


Nel diario di Bach vi è quindi la prova che all'eccidio di Mommio ha preso parte il plotone pionieri della 5^a compagnia, che aveva in dotazione i lanciafiamme adoperati in tale rastrellamento.

Infine vi è un duplice riferimento alla terza compagnia, che ha partecipato sia ai rastrellamenti del giorno 4 maggio che a quelli del giorno successivo, ed un chiaro riferimento alla seconda e quarta compagnia, la cui azione era sostenuta dal fuoco perforante del plotone anticarro.

Sulla base degli elementi sopra indicati ritiene il Collegio che possa dirsi pienamente provato che all'eccidio di Mommio e Fivizzano dei giorni 4 e 5 maggio 1944 parteciparono la seconda, la terza, la quarta e la quinta compagnia del Reparto esplorante Hermann Göring.

Anche in relazione a questo rastrellamento valgono le stesse considerazioni già svolte a proposito degli eccidi di cui ai precedenti capi di imputazione.

Le quattro compagnie del Reparto esplorante operarono congiuntamente e le azioni dei vari gruppi in cui vennero suddivise era senza dubbio coordinata dagli ufficiali e sottufficiali che avevano la funzione di comandanti di compagnia, plotone e squadra.



Lo stesso Bach, che era il comandante della quinta compagnia, conferma tale circostanza e riferisce espressamente di un incontro con il comandante della terza compagnia (von Poschinger) per fare il punto della situazione e scambiarsi le esperienze.

Non c'è bisogno di grandi sforzi per comprendere come l'incontro e lo scambio di esperienze di cui il predetto riferisce abbia senso nel quadro della complessiva pianificazione dell'attività di rastrellamento e della successiva attuazione della medesima.

Identico significato, inoltre, è da attribuire alla menzione dell'operato della seconda e quarta compagnia del Reparto esplorante, la cui attività nel contesto dell'operazione di rastrellamento era stata programmata in diretta connessione con quella del plotone anticarro, che aveva la funzione di supportarne le iniziative di sfondamento ed aprirle la strada con il fuoco del suo pesante armamento.

Anche in questo caso non assume alcun valore scriminante, o in qualche modo esimente, la circostanza che l'iniziativa militare avesse la finalità di combattere le formazioni partigiane che si sospettava fossero accampate nei pressi di Monte Morello.




E ciò per la determinante ragione che non vi è alcuna prova di significativi combattimenti e l'intero materiale probatorio depone nel senso che la consegna ricevuta e trasmessa ai militari dipendenti era quella di uccidere e distruggere.

E questa consegna venne puntualmente eseguita, con l'uccisione di uomini inermi ed intenti ai loro ordinari lavori e con il brutale massacro degli otto uomini condotti nel bosco, fucilati nei pressi della località "le Fosse" e gettati in uno dei crateri naturali di cui era disseminato il terreno.

L'indiscriminato piano omicida, infine, trova un'ulteriore espressione nei cannoni posizionati nella piazza di Mommio e nel bombardamento dei boschi circostanti. Bombardamento unilaterale e sistematico, non giustificato da alcuna violenza o resistenza della gente del posto e simile, si consenta il raccapricciante paragone, a quello di un'esercitazione, dove l'assoluta incolumità è ampiamente garantita a coloro che sparano ed i bersagli sono uomini in carne ed ossa, colpiti mentre attendevano ai loro compiti quotidiani o mentre cercavano, memori delle stragi dei giorni precedenti, di trovare una via di scampo.

Le prove acquisite nei confronti degli imputati.

OLBERG Fritz. Il sottotenente Olberg Fritz è accusato, nella sua qualità di comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H. G., di avere partecipato, tra l'altro, agli eccidi di cui al capo D) di imputazione.



Si è già visto in precedenza che Olberg rivestiva l'incarico di comandante di plotone della 3^a compagnia e che risulta come tale menzionato anche nel diario di Bach.

La comprovata circostanza che la terza compagnia partecipò all'eccidio di Mommio rende doverosa la conclusione che l'imputato, proprio in quanto comandante di uno dei plotoni di tale compagnia, prese parte a tale rastrellamento e quindi, eseguendo gli ordini ed impartendoli agli uomini che componevano il suo plotone, diede il suo contributo alla realizzazione del massacro di civili.

E che Olberg abbia preso parte all'eccidio risulta anche da quanto lui stesso ebbe a dichiarare il 27 luglio 2006 all'Autorità giudiziaria tedesca, allorquando, sentito come teste in quanto non erano ancora emersi indizi a suo carico, diede atto, con attestazione ricognitiva di un'obiettiva circostanza di fatto, di avere partecipato ad una mobilitazione che ebbe luogo nel mese di maggio del 1944.

Si impone, pertanto, la conclusione che l'imputato Olberg prese parte, con coscienza e volontà, ai rastrellamenti effettuati a Mommio - Fivizzano nelle giornate del 4 e 5 maggio 1944 e contribuì, come comandante di uno dei plotoni impegnati nel rastrellamento, al massacro dei civili indicati nel capo D) dell'imputazione.

OSTERHAUS Ferdinand. Il tenente Osterhaus Ferdinand è accusato, nella sua qualità di comandante del plotone pionieri della 5^a compagnia, di avere partecipato agli eccidi di Mommio - Fivizzano.


In precedenza si è già ampiamente evidenziato che il predetto imputato ricopriva l'incarico di comandante del plotone pionieri della quinta compagnia e che nel luglio del 1944 assunse il comando della predetta compagnia.

In data 25 aprile 2005 viene sentito come teste nell'ambito del più volte citato procedimento condotto dalla Procura della Repubblica di Dortmund, per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del presente processo ed inizialmente intentato contro il capitano Bach.

In tale deposizione dichiara di essere stato inviato una sola volta in ricognizione, assieme al sottotenente Barthel, in una zona ove operavano dei partigiani, tra Reggio e La Spezia.

Rende interrogatorio, in esito a rogatoria internazionale della Procura militare di La Spezia, il 16 giugno 2008, dinanzi al Procuratore di Dortmund (dottor Brendel) ed alla presenza del suo legale di fiducia (avvocato Seidler).

Nel corso dell'interrogatorio gli vengono lette le dichiarazioni rese dal teste Friedrich Seipel e dichiara che il tenente Bach (comandante della compagnia di appartenenza) gli



Handwritten signature

Handwritten signature

aveva impartito l'ordine di ricercare dei partigiani, che il suo plotone venne diviso in due gruppi e che il gruppo capeggiato da lui non ebbe alcuno scontro con i partigiani.

Ritiene il Collegio che l'esame della posizione di Osterhaus vada condotta tenendo presenti le considerazioni svolte con riguardo all'eccidio di cui al capo C) dell'imputazione, ove si sono spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere che il plotone pionieri vi abbia preso parte e si è anticipato come le deposizioni rese dagli ex appartenenti alla Divisione H. G. lasciavano ipotizzare la partecipazione del suddetto plotone all'eccidio di Mommio e Fivizzano.

Siffatte risultanze debbono quindi essere coordinate con gli elementi emersi in relazione al presente eccidio, i quali non lasciano alcun dubbio sul fatto che al rastrellamento di cui al capo D) dell'imputazione abbia preso parte il plotone pionieri e che a guidarlo sia stato il suo comandante Osterhaus.




Con tale quadro fattuale ben si coordinano, si ribadisce, le risultanze probatorie riscontrabili delle deposizioni rese da ex appartenenti al plotone pionieri della quinta compagnia o ad altre compagnie del Reparto esplorante.

Il teste Hermann Josef Hegner, sentito il 19 aprile 2007 in esito a rogatoria internazionale, (cartella 33 faldone Vallucchiole 1-2), ha dichiarato che nel novembre del 43 si trovava in Italia, quale appartenente alla quinta compagnia del reparto di ricognizione, comandata dal capitano Bach; che alla quinta compagnia **apparteneva un plotone pionieri, i cui soldati possedevano carabine e fucili mitragliatori**; che la quinta compagnia fu sicuramente impegnata nella lotta anti partigiana e che Osterhaus era il comandante del plotone pionieri.

Il teste Friedrich Wilhelm Seipel, nella deposizione resa, in esito a rogatoria internazionale, il 29 marzo 2007 (cartella n. 34 faldone Vallucchiole 1-2), ha dichiarato che faceva parte del plotone pionieri della quinta compagnia del Reparto di ricognizione e che vi furono due operazioni contro i partigiani.

Il teste ricorda in particolare un'operazione, la prima cui partecipò, effettuata nel periodo marzo-maggio 1944, nel corso della quale il plotone pionieri entrò in un paese di montagna con il compito di sorvegliare gli automezzi mentre il paese veniva perquisito.

Indi il teste riferisce di una seconda operazione, che ebbe luogo in una zona montagnosa e comportò una marcia a piedi ed il raggiungimento di una valle con poche case. In una di queste case vennero trovate armi e munizioni e vennero catturati 18-20 uomini, i quali



furono condotti a fondo valle e consegnati alla polizia militare. Non sa cosa sia accaduto dopo.

Infine dichiara che "Il nostro sottotenente aveva un nome che terminava con Haus. Non so più se iniziasse con Oster."

Ritiene il Collegio che le prove acquisite impongano la conclusione che Osterhaus Ferdinand partecipò, nella sua funzione di comandante di plotone, all'eccidio commesso a Mommio e Fivizzano nei giorni 4 e 5 maggio del 1944.

In primo luogo va rilevato che la circostanza della partecipazione alle operazioni militari effettuate a Mommio non risulta contestata dallo stesso imputato, il quale ha ammesso di avere partecipato, su ordine del suo comandante di compagnia, ad una mobilitazione contro i partigiani e fornito elementi di informazione che, di per sé ed in connessione con quanto attestato nel diario di Bach, consentono di collocare quella mobilitazione proprio a Mommio-Fivizzano e nei giorni 4 e 5 maggio del 1944.


In secondo luogo va sottolineato che le due deposizioni rese dai testi tedeschi, e sopra sintetizzate, confermano ulteriormente la circostanza che Mommio sia stato il luogo in cui il plotone pionieri ebbe a svolgere la seconda missione contro i partigiani e che in tale circostanza era presente l'imputato Osterhaus, che di quel plotone, si ribadisce, era il comandante.

A questo punto si pone la questione, efficacemente sottolineata dal difensore di Osterhaus nel corso della sua arringa conclusiva, se sia stata raggiunta la prova che la partecipazione a quella operazione militare si sia tradotta in un contributo alla commissione degli eccidi ed, in particolare, all'uccisione dei venti civili indicati nel capo D) dell'imputazione.

La difesa dell'imputato valorizza il contenuto del diario di Bach e, sulla scorta anche di quanto espressamente attestato negli schizzi contenuti nel medesimo, esprime il convincimento che l'intera quinta compagnia, e quindi il plotone pionieri, abbia operato solo nei pressi della località Vendaso e quindi in una zona ove non risultano commessi eccidi di sorta.

Ritiene il Collegio che tale conclusione, indubbiamente suggestiva e avallata dalla circostanza che l'area rastrellata da tutte le compagnie coinvolte (che erano quattro) copriva decine di chilometri quadrati, non possa essere accolta.

Effettivamente corrisponde al vero quanto osservato dalla difesa circa la località in cui operò la quinta compagnia. Nel diario di Bach è, infatti, attestato che la quinta compagnia ricevette l'ordine di occupare e rastrellare con il plotone pionieri la località Vendaso.



Nel medesimo diario, però, si aggiunge, come già sottolineato: che nel pomeriggio una squadra del plotone pionieri, con una potente forza combattiva e l'appoggio del primo plotone cannoni di fanteria, venne impiegata in una valle ad est di Mommio; che venne localizzata una grande base di banditi; che la base venne distrutta dai colpi dei cannoni di fanteria e che da sei ad otto uomini vennero fatti prigionieri e condotti al reparto a Passo Cerreto.

Siffatta circostanza è all'evidenza da collegare con quanto dichiarato dal teste Bertolini Alfio nell'udienza del 18 aprile 2011; ed in particolare con l'affermazione, ivi riportata, che proprio nei pressi del Passo Cerreto vennero rinvenuti i cadaveri di otto uomini, uccisi a colpi di arma da fuoco e gettati in una sassaia.



Sicché è del tutto verosimile, e logicamente plausibile, che quei sei-otto prigionieri di cui si legge nel diario di Bach, catturati in località Vendaso dagli uomini del plotone pionieri, siano le stesse persone che furono poi uccise nella non distante località prossima al passo Cerreto.

Ma a prescindere da tale circostanza, che, si ripete, appare del tutto dimostrata nella logica concatenazione degli eventi e considerando che le vittime dei rastrellamenti del 4 maggio, come risulta dai certificati di morte, furono in tutto dodici, è convincimento del Collegio che la ragione essenziale delle responsabilità dell'imputato Osterhaus vada individuata nella duplice circostanza che la complessiva azione condotta il 4 ed il 5 maggio era stata adeguatamente pianificata e che tutti gli uomini coinvolti agirono come componenti di unità militari al comando di comandanti di compagnia, plotone e squadra.

Ferdinand Osterhaus era il comandante del plotone pionieri ed in quanto tale, partecipando materialmente alle operazioni culminate nell'eccidio di venti persone (quelle uccise il 4 maggio e le altre uccise il giorno successivo) e coordinando, anche lui in attuazione di quanto pianificato, l'azione dei suoi uomini, ebbe a dare un evidente contributo, con piena consapevolezza e volontà, all'esecuzione del massacro.

Non bisogna, a tal fine, trascurare la circostanza che Vendaso dista pochi chilometri da Mommio e che di certo ogni ufficiale coinvolto nelle operazioni era ben in grado di rendersi conto che a Mommio erano stati piazzati dei cannoni e che questi sparavano all'impazzata contro i boschi circostanti.

Così come tutti, compreso Osterhaus, potevano ben rendersi conto che il potente arsenale bellico dispiegato e la mobilitazione di ben quattro compagnie del Reparto esplorante altro senso e significato non avevano che quello di mettere a ferro e fuoco gli interi abitati di



411


Mommio e Fivizzano, con puntuale ripartizione dei compiti ed agendo in modo che ogni striscia di terreno venisse ispezionata e ogni uomo sospetto ucciso.

Ancora una volta viene in rilievo il diario di Bach, nelle cui pagine si trova l'evidente conferma che l'intera azione era stata ben pianificata e l'agghiacciante ulteriore conferma, ove ve ne fosse ancora bisogno, dell'abnorme idea di "nemico" che albergava nella testa di tutti i militari coinvolti nelle operazioni e che di certo costituiva il preciso lascito dei loro superiori, tra i quali vi era il comandante di plotone Osterhaus. Si legge, infatti, in tali pagine: **che il Reparto di ricognizione Hermann Göring aveva come ordine di battaglia l'attacco su un esteso altopiano; che l'inizio dell'attacco avvenne il 4 maggio alle ore 6 in tutti i territori e che davanti e dietro il Passo Cerreto giacevano nella gola rottami di veicoli tedeschi; che Bach (comandante della quinta compagnia, ove era inquadrato il plotone pionieri di Osterhaus) rimase con i tre plotoni al Passo Cerreto; che alle ore 6 del 4 maggio le prime fila dei fucilieri iniziarono l'attacco nell'ampio massiccio montuoso; che durante il rastrellamento delle località i focolai di resistenza dei singoli gruppi di bande ben mimetizzati dovettero essere abbattuti.**

Queste annotazioni danno puntuale conferma di un'azione ampiamente pianificata e programmata e di come la morte si sia abbattuta su inermi civili. L'espressione <<*ben mimetizzati*>> rievoca l'ipocrita litania che compare nei già esaminati rapporti di von Löben, dove i civili erano aprioristicamente accusati di essere partigiani travestiti, e dà la tragica misura di come questi militari, almeno nelle vicende oggetto di questo processo, intendessero i concetti di nemico e di combattimento. Siccome non vi era traccia di un nemico armato e belligerante, allora non restava che addossare alla popolazione civile il marchio di "nemici", salvarsi l'anima con l'assurda ipotesi che fossero combattenti travestiti e, in spregio a convenzioni di sorta e all'assenza totale di ogni forma di resistenza armata, massacrarne il maggior numero possibile.

Ritiene il Collegio, in conclusione, che Osterhaus debba essere ritenuto, secondo la contestazione di concorso di persone, responsabile degli eccidi di Mommio e Fivizzano, sulla cui qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, come più volte sottolineato, si parlerà in apposito ed unitario paragrafo.

WINKLER Hans Georg. Ai sensi del capo di accusa il sottendente Winkler Hans Georg ha partecipato, nella qualità di comandante di plotone della terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione corazzata H. G., agli eccidi di cui al capo D) dell'imputazione.



Nel corso della sua deposizione, resa a funzionari delegati dalla Procura della Repubblica di Dortmund il 15 febbraio 2005 ed allorquando, non essendo ancora emersi indizi di reità nei suoi confronti, venne sentito come teste, il predetto Winkler ha dichiarato di essere stato comandante di plotone per tutto il periodo dell'impiego in Italia.

In data 20 febbraio 2008 ha reso l'interrogatorio, in esito a rogatoria della Procura militare di La Spezia, dinanzi alla Pretura di Norimberga ed alla presenza del suo legale di fiducia, avvocato Seifert. In tale circostanza ha confermato le dichiarazioni del 15 febbraio 2005, asserendo di avere fatto parte della terza compagnia, comandata da von Poschinger, di avere ricoperto l'incarico di vice comandante di compagnia e di avere fatto parte dello stesso plotone di Reinalt Hintz, nel frattempo deceduto.

Ritiene il Collegio che le risultanze probatorie impongano l'affermazione di penale responsabilità del Winkler.


Il sottotenente Winkler, così come il coimputato Olberg, era comandante di plotone nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione Hermann Göring. Inoltre il predetto era il più immediato collaboratore del comandante di compagnia von Poschinger.

Si è già visto, sulla base delle annotazioni contenute nel diario di Bach, sul punto specifico precise e attestanti circostanze fattuali, che l'intera terza compagnia ha preso parte ai rastrellamenti effettuati nelle località di Mommio e Fivizzano nelle giornate del 4 e 5 maggio 1944.

Ed infine è risultato debitamente provato, a conferma dello spiegamento sul campo dell'intera terza compagnia, che il suo comandante von Poschinger era presente nelle località e nei giorni dell'eccidio e che, insieme al comandante della quinta compagnia, tenente Bach, ha coordinato l'azione dei militari impegnati nel rastrellamento.

Va qui ribadito quanto più volte osservato in ordine all'essenziale funzione svolta dai comandanti di compagnia, plotone e squadra nella dettagliata programmazione ed esecuzione dei rastrellamenti e degli eccidi.

L'azione dei singoli militari di truppa richiedeva e presupponeva specifici ordini provenienti dai superiori ed è del tutto logica la conclusione che Winkler, al pari di tutti gli altri ufficiali posti al comando di plotoni, abbia organizzato, in conformità agli ordini ricevuti dal comandante di compagnia, l'attività degli uomini che dipendevano da lui e fornito ai comandanti di squadra le istruzioni che erano necessarie per una coordinata ed efficace azione di rastrellamento e massacro.



STARK Wilhelm Karl. Secondo il capo di accusa il sergente Stark Wilhelm Karl ha partecipato, nella sua qualità di comandante di squadra nella terza compagnia del Reparto esplorante della Divisione H.G., agli eccidi indicati nel capo D) dell'imputazione.

La comprovata circostanza che la terza compagnia partecipò all'eccidio di Mommio rende doverosa la conclusione, sulla base delle medesime ragioni che hanno portato all'affermazione di responsabilità dei comandanti di plotone Olberg e Winkler, che l'imputato Stark, proprio in quanto comandante di una delle squadre in cui era articolato uno dei plotoni della terza compagnia del Reparto esplorante, prese parte a tale rastrellamento e quindi, eseguendo gli ordini ed impartendoli agli uomini che componevano la sua squadra, diede il suo contributo alla realizzazione del massacro di civili.

KÖPPE Erich. Secondo il capo di accusa il tenente Köppe Erich ha partecipato, nella sua qualità di ufficiale di ordinanza nello Stato Maggiore del III Reparto del Reggimento contraereo H.G. a tutti gli eccidi indicati nei quattro capi di imputazione; e quindi anche agli eccidi commessi il 4 ed il 5 maggio 1944 a Mommio e Fivizzano.

Le risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimento impongono di assolvere l'imputato dall'accusa di avere preso parte agli eccidi di cui al capo D) dell'imputazione.

Non è, infatti, emersa alcuna prova circa il coinvolgimento di unità del terzo Battaglione del Reggimento contraereo ai rastrellamenti ed agli eccidi compiuti a Mommio e Fivizzano nelle giornate del 4 e del 5 maggio 1944 e di conseguenza il Köppe, che ricopriva l'incarico di ufficiale di ordinanza nello Stato Maggiore del III Battaglione, deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Qualificazione giuridica dei fatti di cui all'imputazione. Sulla base dei fatti, quali ricostruiti all'esito del presente dibattimento, il Collegio ritiene perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 185 C.p.m.g., così come contestata agli odierni imputati con riguardo a tutti gli episodi ascritti a ciascuno di essi.

Le presenti osservazioni si attagliano a tutti gli episodi di cui ai capi di imputazione ed integrano i rilievi svolti nel quadro dell'esame delle risultanze probatorie che concernono i singoli fatti e sulla base dei quali si è affermata la responsabilità, a titolo di concorso nella commissione dei reati contestati, degli imputati investiti di concrete funzioni di comando e di quelli che, ancorchè privi di tali incarichi, abbiano comunque dato un contributo alle azioni di rastrellamento e sterminio.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

Il fatto materiale contestato agli odierni imputati consiste in un'impressionante serie di omicidi e trova la sua specifica collocazione nella norma di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra, la quale, ancorata all'ipotesi base del militare che "usa violenza", si sviluppa in una pluralità di fattispecie incriminatrici in ragione della forma e della intensità assunte dalla violenza. Infatti, mentre il comma 1 della suddetta norma incrimina genericamente il militare che "usa violenza", nel comma 2 si fa riferimento all'omicidio, in sistematica coerenza con il concetto normativamente definito dall'art. 43 c.p.m.p., secondo il quale "agli effetti della legge penale militare", sotto la denominazione di *violenza* è compreso anche l'omicidio, e si prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice penale.

L'astratta fattispecie di reato in cui sono stati ricondotti i fatti è quindi quella della "violenza con omicidio contro privati nemici", che è stata contestata a tutti gli imputati in concorso tra loro, con l'ulteriore specificazione che la pluralità dei fatti sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e sono stati contrassegnati da numerose circostanze aggravanti, tra le quali assumono un preponderante peso quelle dell'aver agito con crudeltà e con premeditazione (articolo 577, numeri 3 e 4, del codice penale).

I singoli episodi di omicidio, che di per sé darebbero normalmente luogo ad un corrispondente numero di reati di omicidio con riferimento al disposto dell'art. 575 del codice penale, trovano il loro inquadramento nella norma di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra in ragione dello *status* militare degli autori dei fatti e della ricorrenza di ulteriori elementi, che assumono il ruolo di fattori specializzanti.

L'applicabilità della norma incriminatrice contenuta nell'articolo 185 del codice penale militare di guerra è quindi in primo luogo subordinata alla ricorrenza dello *status* di militare in capo all'autore del fatto, qualità soggettiva la cui sussistenza è altresì necessaria al fine di radicare presso l'Autorità giudiziaria militare la giurisdizione in ordine ai fatti di causa.

Lo status militare degli autori dei fatti. Ritiene il Collegio che non possa nutrirsi alcun dubbio circa la qualità "militare" rivestita da tutti gli imputati nel presente procedimento.

Si è ampiamente dimostrato come tutti i predetti appartenessero ai vari reparti di cui si componeva la Divisione Hermann Göring e come nessun dubbio sussista in ordine alla circostanza che questa Divisione fosse parte integrante delle Forze Armate del terzo Reich.



Nella sua deposizione resa il 10 dicembre 2010 il Generale D'Elia ha fornito ampie e puntuali indicazioni in ordine alla struttura ed alla posizione della Divisione paracadutisti corazzati Hermann Göring ed ha evidenziato come la predetta, che ha preso il nome da Hermann Göring, Comandante supremo della Luftwaffe, sia nata nel 1934 come squadra di Polizia territoriale generale e solo a partire dal 1935 abbia iniziato a svolgere, strutturata nella forma di un Reggimento, compiti militari, venendo impiegato nella campagna di Polonia, in Norvegia ed indi in Francia.

Tra la fine del '40 e l'inizio del '41 il Reggimento, nel frattempo rientrato a Berlino, viene inviato in Romania ed in seguito prende parte al conflitto contro l'Unione Sovietica.

Nel febbraio del '42 gli uomini del Reggimento Göring, stremati dall'impiego nella zona di guerra, vengono rimpatriati e trasferiti in Francia.

Alla fine di luglio del '42 il Reggimento viene trasformato in Brigata e poco dopo, nel novembre dello stesso anno, assume la conformazione di una Divisione, con la denominazione di Divisione Hermann Göring ed inglobando nel suo ambito cinquemila volontari della Luftwaffe.


Il 16 novembre del '42 la Divisione viene trasportata nel Sud Italia, in prossimità delle zone di Capua e di Napoli. Nel 1943 arrivano altre parti dall'Africa settentrionale e vengono integrate nella Divisione presente in Italia. Nel giugno del '43 la Divisione viene ricostituita in Sicilia come Divisione corazzata Hermann Göring.

Nel luglio del 1943, in coincidenza con lo sbarco a Gela delle Truppe Alleate, la Divisione avvia la fase della c.d. ritirata dinamica arrivando nella zona a Nord di Napoli (Caserta, Acerra, Capua).

All'inizio del 1944 la Divisione assume il suo nuovo nome e diventa Divisione paracadutisti corazzata Hermann Göring, dove l'attributo "paracadutista" in realtà non segnala alcun oggettivo mutamento di struttura ma sembra rispondere a mere finalità di propaganda.

La Divisione nel gennaio '44 è impegnata in combattimento ad Anzio (Nettuno) ed in seguito inizia a spostarsi verso l'Appennino settentrionale; nel luglio del '44 arriva a Verona e da qui si sposta a Varsavia ed indi nella Prussia orientale.

La Divisione Hermann Göring aveva in totale 20.705 uomini. Aveva un suo Stato Maggiore, con i vari settori, informativo, operativo, logistico e si componeva: di un Reggimento corazzato, composto da tre Battaglioni e provvisto di carri armati; di un secondo Reggimento granatieri corazzato; di un Reparto esplorante o di ricognizione; di un



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish.

Reggimento contraereo, che aveva a disposizione in questo settore dei pezzi contraerei che erano di una grande efficacia, perché erano dei pezzi quadrinati che all'occorrenza potevano essere trainati da automezzi e puntati contro un centro abitato o una boscaglia, che attingevano con una potenza di fuoco micidiale.



Il Reparto di ricognizione (o Reparto esplorante) della Divisione Hermann Göring aveva la consistenza di Reggimento ed era adibito al compito di determinare la forza del nemico ed agire direttamente. Il predetto Reparto si articolava su cinque Compagnie, oltre allo Stato Maggiore. Nel complesso il personale del Reparto esplorante consisteva in 17 ufficiali, 165 sottufficiali e 1121 uomini. Di norma una compagnia era costituita da quattro plotoni e il plotone da quattro Squadre.

Quanto all'uniforme, i soldati della Divisione Hermann Göring erano riconoscibili innanzitutto da una striscia che avevano sulla manica destra con la scritta "Hermann Göring". Durante l'attività operativa i soldati indossavano un'uniforme di colore grigio ferro, con elmetto e stivaloni.

I militari che operavano con i carri armati indossavano invece la caratteristica uniforme di colore nero, con sulle mostrine il teschio con le tibie incrociate, cosa che in taluni casi ha indotto alcuni testimoni, come già rilevato, a ritenere che si trattasse di reparti delle SS.

Sulla base delle risultanze sopra esposte non vi è alcun dubbio circa lo status militare di tutti gli appartenenti alla Divisione paracadutisti corazzata Hermann Göring e, in particolare e con riguardo agli imputati in questo processo, degli appartenenti al Reparto di ricognizione o esplorante ed al Reggimento Contraereo. Sul punto sia sufficiente rinviare, con riguardo ai tratti che concorrono a definire lo status militare di uomini e reparti, a quanto affermato dalla Corte di cassazione - Sez. I - nella sentenza del 10 febbraio 1997, con cui è stato risolto il conflitto di giurisdizione nella nota vicenda Priebke, nonché alle sentenze che si sono occupate di eccidi commessi proprio dalla Divisione Hermann Göring (Procedimento Böttcher e Milde, rispetto al quale si sono avute le seguenti sentenze: TM La Spezia, Sentenza n. 49 del 10 ottobre 2006; Corte militare di appello, sentenza del 18 dicembre 2007; Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 21 ottobre 2008).

Il fatto, poi, che si tratti di militari appartenenti a Forze armate straniere non è certamente di ostacolo all'applicazione della norma penale incriminatrice di cui all'articolo 185 c.p.m.g., in quanto l'art. 13 C.p.m.g. prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, tra cui appunto l'art. 185 C.p.m.g., anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle Forze armate nemiche.



che li commettano a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano. Ed è appena il caso di accennare al fatto che la applicabilità di tale norma incriminatrice non è stata minimamente scalfita dall'articolo 103 della Costituzione, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e Costituzionale (sentenza delle sezioni unite del 28.10.1950 nel procedimento a carico di Wagener; sentenza della Corte costituzionale n. 48/1959; e la già citata sentenza della Corte di cassazione del 10 febbraio 1997).

Gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra. In virtù del combinato disposto delle suddette norme, pertanto, può dirsi punibile in base all'art.185 C.p.m.g. anche il militare straniero che usi violenza (nel caso di specie cagionando la morte), per cause non estranee alla guerra, contro "privati nemici" che non prendono parte alle operazioni militari (art.185 c.p.m.g.).

Ai fini dell'integrazione del reato contestato agli imputati è in primo luogo necessario che la violenza si diriga contro "**privati nemici**".

Va in questa sede ancora una volta ribadito che non vi è alcun dubbio che le povere vittime degli eccidi di cui ai capi di accusa rientrano puntualmente nella nozione di "privati nemici" contemplata dalla norma incriminatrice.

In più occasioni (cfr. sentenze del T. M. La Spezia del 13 gennaio 2007 e della Corte Militare di appello del 7 maggio 2008, entrambe relative all'eccidio di Monte Sole-Marzabotto) è stato efficacemente confutato l'assunto secondo cui le vittime degli eccidi compiuti dopo l'armistizio dell'8 settembre non potrebbero definirsi "nemiche" dei militari tedeschi, in quanto cittadini della Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania; sicchè mancherebbe uno dei necessari elementi specializzanti sui quali la qualificazione giuridica del fatto – e conseguentemente la giurisdizione – si fonda.

Si è, infatti, correttamente rilevato, sulla base dei principi di diritto internazionale, che la Repubblica Sociale Italiana (cosiddetta Repubblica di Salò) non poteva davvero considerarsi uno Stato sovrano sorto per l'avvenuta disgregazione dello Stato Italiano in due unità distinte ed indipendenti, quali il Regno d'Italia da una parte e la Repubblica di Salò dall'altra.

E ciò per la determinante ragione che ai fini della piena soggettività internazionale sono normalmente necessari il riconoscimento degli altri Stati e, più in generale, della Comunità internazionale. Ed è storicamente pacifico che entrambi i predetti requisiti non abbiano mai connotato la Repubblica Sociale Italiana, che risulta essere stata riconosciuta, peraltro a parole, dal solo Alleato tedesco.



A handwritten signature is written in the bottom right corner of the page.

Ma a prescindere da tale riconoscimento internazionale, che molto spesso arriva in ritardo rispetto al maturare di quei requisiti sostanziali che determinano la formazione di un nuovo Stato, e talvolta a prezzo di qualche compromesso, la Repubblica Sociale non possedeva neanche la sostanza per potersi considerare qualcosa più di un c.d. “Stato fantoccio”.


Perché possa configurarsi un nuovo soggetto internazionale, è infatti necessaria la c.d. sovranità interna, determinata dal controllo di un territorio e della comunità che su di esso incide, e la c.d. sovranità esterna, caratterizzata dall'autonomia e indipendenza nell'esercizio delle tipiche attività di governo, requisiti del tutto insussistenti in capo alla presunta Repubblica.

Può quindi affermarsi con assoluta certezza che tutte le vittime degli eccidi di cui al capo di accusa erano cittadini del solo Regno d'Italia, nato il 17 marzo 1861; ed erano cittadini di uno Stato che il 13 ottobre 1943 – circa sei mesi prima dei fatti – aveva dichiarato guerra al Reich tedesco, assumendo *de iure*, oltre che *de facto*, la veste di nemico dello Stato tedesco.

L'ulteriore elemento costitutivo del contestato reato è rappresentato dal fatto che **le vittime non abbiano preso parte alle operazioni belliche** e trova la sua evidente e logica spiegazione nella risalente configurazione del conflitto bellico nei termini di scontro armato tra formazioni militari oppure tra formazioni che si sono comunque delineate come nemici combattenti.

E' di palmare evidenza, infatti, che non si potrebbe chiedere ad una parte in conflitto di astenersi dal fronteggiare, ed eventualmente uccidere, coloro che gli si contrapponessero nell'ambito di un'operazione militare. In un contesto caratterizzato dalla violenza, ove un militare mette in gioco la propria incolumità e la stessa vita al servizio del proprio Paese, egli deve poter agire nei confronti dell'avversario, sia questo un esercito regolare, sia una formazione spontanea in combattimento.

Esigenza, questa, già ben conosciuta a livello internazionale e puntualmente attestata nella Convenzione dell'Aja del 1907, la quale esordisce, nelle sue prime norme, con lo stabilire chi siano i “belligeranti”, cioè coloro che, al di là delle milizie regolari, siano tenuti al rispetto dello *ius in bello*: all'art. 1 è, infatti, stabilito che “le leggi, i diritti e i doveri della guerra” si applicano anche alle milizie e ai corpi di volontari, quindi anche alla popolazione, che si organizzino con un comandante responsabile delle loro azioni, con un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, che portino le armi apertamente e che, nelle loro operazioni, si conformino alle leggi e agli usi di guerra.




L'articolo 2 della suddetta Convenzione, sulla scorta di eventi che avevano messo in crisi la tradizionale definizione di legittimo belligerante, amplia ulteriormente tale nozione e vi include, a condizione che porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra, anche *“la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'art. 1”*.

E' di tutta evidenza, all'esito del dibattimento, che nulla può far ritenere l'inerte popolazione dei Comuni devastati e le centinaia di poveri civili alla stregua di “belligerante”, eccezion fatta per quei pochi – e disorganizzati – partigiani, che nei mesi precedenti gli eccidi avevano preso parte a scontri armati con i militari tedeschi e che avevano costituito uno dei pretesti per la terribile e devastante azione di rastrellamento e massacro contro la popolazione civile.

Gli eccidi di cui a tutti i capi di accusa altri non colpirono se non inermi civili, tra i quali donne, vecchi e bambini, i quali non opposero alcuna resistenza e sovente vennero uccisi nell'atto in cui imploravano pietà per loro o per i piccoli affidati alle loro cure. Ed a rendere eclatante la estraneità delle vittime al conflitto bellico basti la semplice constatazione che tra esse vi sono cinquantaquattro uomini di età superiore ai sessant'anni, non pochi dei quali addirittura ottuagenari, cinquantasei donne di età compresa tra sedici ed ottanta anni, ed infine trentacinque infrasedicenni, tra i quali quindici bambini di età inferiore ai sette anni, compresi tre infanti di pochi mesi.

Si è già sottolineato come siano proprio i rapporti di combattimento a dare la tragica misura della carneficina attuata, nella parte in cui, a fronte dell'enorme numero delle persone massaccate, sottolineano, nella sostanza, l'assenza totale di vittime tra le truppe tedesche. Il che conferma, qualora ve ne fosse bisogno, che gli eccidi vennero attuati in un contesto in cui non era in atto alcuno scontro armato tra belligeranti, con uso della violenza omicida contro la sola popolazione civile, con spiegamento di un dispositivo bellico di micidiale potenza anche contro donne, vecchi e bambini e con il ricorso al barbaro impiego degli uomini validi, quando non uccisi immediatamente, come bestie da soma, per il trasporto di quelle munizioni che sarebbero poi state utilizzate per il massacro della popolazione civile dei luoghi nel frattempo raggiunti e compresi nel programma criminoso. A questo punto occorre soffermarsi sull'ultimo degli elementi specializzanti richiesti dalla fattispecie. Invero, perché l'eccidio possa definirsi “atto illecito di guerra”, e così ricadere



Walter

[Signature]

sotto il disposto dell'art. 185 c.p.m.g., è anche necessario che sia stato concepito e realizzato **per cause non estranee alla guerra**.

Come dichiarato dai consulenti del p.m., nel contesto storico di riferimento la situazione dei belligeranti nell'estate del 1944 aveva già evidenziato la grande importanza della zona a sud di Bologna per la costituzione e il consolidamento della Linea Gotica, lungo la quale i Tedeschi intendevano opporre la loro ultima resistenza alle Truppe Alleate che risalivano verso nord la penisola italiana: essa doveva rappresentare, nella loro prospettiva, un ostacolo decisivo verso la pianura padana e, quindi, verso i confini del Reich. E' stato anche chiarito che, tra gli ostacoli alla costruzione di quella barriera, uno era senz'altro rappresentato dalla minaccia partigiana, che i servizi informativi dei Comandi tedeschi avevano collocato in alcune aree dell'Appennino tosco emiliano e che l'eloquenza di alcuni scontri armati aveva consentito di localizzare anche nelle aree prossime al Monte Falterona ed alle altre località indicate nei capi di imputazione.


Può quindi affermarsi, con assoluta certezza, che tutti gli eccidi commessi nelle circostanze di tempo e luogo del capo di accusa, come ampiamente sottolineato in precedenza, integrarono una barbara ed illecita modalità di esercizio della violenza bellica e trovarono causa nella presenza di formazioni partigiane sulle montagne circostanti i paesi rastrellati e devastati. Sicchè l'iniziativa militare di certo era "attinente alla guerra" ed era intesa a realizzare obiettivi bellici.

Ma la guerra venne portata nelle case di inermi contadini e pastori e divenne guerra di annientamento di intere comunità. In luogo dei combattenti, che si sapeva essere altrove e di cui non venne trovata traccia nei paesi presi di mira, i militari tedeschi massacrarono gli inermi abitanti dei paesi che facevano da cintura ai presunti nascondigli dei partigiani, sulla base della consapevole menzogna che si trattasse di partigiani travestiti e senza fare alcuna distinzione tra vecchi, donne e bambini.

Tali considerazioni, pur nella loro brevità, se da un lato evidenziano la correttezza della contestazione effettuata dal pubblico ministero, dall'altra consentono di negare la sussistenza degli elementi negativi del fatto previsti dallo stesso art.185 c.p.m.g..

Infatti, perché il fatto ipotizzato assuma penale rilevanza è necessario che sia stato posto in essere "**senza necessità**" o, comunque, senza "**giustificato motivo**".

Si allude, nel primo caso, alla cosiddetta "necessità militare", clausola spesso presente in numerose norme di diritto bellico, appositamente ripresa con lo scopo di consentire, in




talune situazioni, l'uso della violenza anche nei confronti di coloro che non prendono parte alle operazioni militari.

E' noto come la giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Corte Mil. App. di Roma, 7.03.1998, Priebke, confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998) abbia efficacemente sottolineato che la "necessità" di cui parla la norma incriminatrice non va assolutamente confusa con ragioni di convenienza militare, perché altrimenti si potrebbe paradossalmente arrivare alla conclusione che l'eliminazione dell'intera popolazione civile dello Stato nemico sarebbe la migliore garanzia di riuscita per le proprie operazioni militari, ciò che porterebbe sempre ad una presunzione di necessità, e quindi allo svuotamento della norma ogni volta che si agisse per cause non estranee alla guerra.

Per "necessità" deve allora intendersi o un pericolo grave ed attuale (così T.M. Roma 20.07.1948, confermata da T.S.M. 25.10.1952, Kappler) o comunque, come più recentemente affermato dalla Corte Militare d'Appello nel processo PRIEBKE (confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998), una situazione imposta dalla guerra e che potrebbe delinarsi nelle ipotesi in cui il soggetto passivo del reato, pur non prendendo parte alle operazioni militari, svolga una concreta ed attuale attività a sostegno dell'attività militare delle forze belligeranti ed in tal modo dia un contributo al positivo esito delle medesime.

Il materiale probatorio in atti ha pienamente dimostrato che gli eccidi descritti nel capo di accusa vennero freddamente pianificati a tavolino, sulla base dell'arbitraria e ingiusta equiparazione tra civili e partigiani, e vennero attuati in difetto assoluto di ogni resistenza attiva da parte dei civili ed in circostanze in cui non vi era la benché minima traccia di quegli elementi che, nell'attualità di scontri armati, possono rendere necessario l'impiego della violenza bellica anche contro non belligeranti. L'indiscriminato massacro si attuò, si ribadisce, contro inermi civili, non risparmiò donne, bambini e persone anziane e si concretizzò quando non vi era alcun segno della presenza dei partigiani ed in luoghi in cui le vittime erano alle prese con le loro quotidiane occupazioni.

Infine non deve mai dimenticarsi che la violenza deve sempre essere proporzionata all'esigenza che si intende soddisfare. Invero, anche partendo dal presupposto che fosse necessario togliere il sostegno della popolazione ai partigiani, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente adottare rimedi meno disumani, come lo sfollamento forzato della popolazione civile o l'imprigionamento di coloro che, per età e prestanza fisica, potevano rappresentare un pericolo per le Forze Armate tedesche.



Ma quale "necessità" vi era di sterminare i vecchi, gli invalidi e i bambini più piccoli? La programmata furia nazista non operò alcuna distinzione tra le persone. Gli ordini impartiti erano chiari: uccidere tutti e distruggere tutto.

Si deve inoltre escludere che ricorresse qualsiasi altro "giustificato motivo", locuzione con cui si allude ad una situazione che renda in qualche modo legittima un'azione normalmente illecita.

In questo senso, infatti, si è adombrato che l'eccidio sarebbe stata una rappresaglia per dei non meglio definiti e identificati attacchi che le truppe tedesche avrebbero subito nella zona in precedenza.

La rappresaglia, come puntualmente sottolineato nella più volte citata sentenza sul massacro di Monte Sole e Marzabotto, nasce, nel diritto internazionale, come strumento di autotutela a disposizione di uno Stato che, alla violazione di una norma di diritto bellico, faccia seguire la trasgressione della stessa o di altra norma dello stesso diritto di guerra, fermi restando i limiti della proporzionalità e del rispetto delle principali norme del diritto umanitario, entrambi comunemente ammessi sulla base degli usi di guerra.

In ossequio a quanto già imposto dalla consuetudine internazionale, l'istituto trova la propria disciplina nell'art. 8 della Legge di guerra (R.D. 8 luglio 1938, n.1415) che, infatti, così statuisce: *"L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi.*



La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.

Non può essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia".

Ora, con riferimento ai motivi più sopra illustrati, appare evidente che non ricorrano gli estremi per ritenere che l'eccidio possa essere ricondotto ad un giustificato motivo.

In via preliminare perché, essendo presupposto un preventivo illecito da parte del belligerante nemico, in questo caso dello Stato italiano, non sarebbe affatto semplice riconoscere ai partigiani la qualifica di organo dello Stato.

In secondo luogo, ad ipotizzare l'esistenza di un collegamento tra l'attività delle formazioni partigiane e lo Stato Italiano, per l'ulteriore ragione che non è stato



puntualmente accertato quale sarebbe stato l'illecito ad esse ascrivibile, atteso che nei casi accertati lo scontro tra formazioni partigiane e truppe tedesche avvenne nel contesto di operazioni militari e con perdite su entrambi i fronti.

Inoltre, anche a voler ammettere che ricorressero i due presupposti indicati, nella prospettiva di una precedente lesione subita dai tedeschi, sarebbe stato lecito attendersi la richiesta di una qualunque altra forma di riparazione, essendo stata sottolineata in dottrina la necessità di far precedere la rappresaglia da una forma di protesta o da negoziati tesi ad ottenere altrimenti soddisfazione (requisito della c.d. "necessità"). Ma la mancanza di qualunque tentativo in tal senso, oltre a confermare la difficoltà di riferire allo Stato l'eventuale precedente azione partigiana, sembra piuttosto ribadire che non di rappresaglia si sia trattato, quanto di un feroce e premeditato atto di guerra teso alla "bonifica" del territorio da qualsivoglia abitante.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali considerazioni, sarebbero stati oltremodo sorpassati tutti i limiti che, per costante insegnamento, connotano l'istituto della rappresaglia. E' del tutto evidente che il massacro delle centinaia di inermi civili si presenta come assolutamente sproporzionato rispetto al presunto illecito.

Infine, dato il numero e l'identità delle vittime, i tempi e i modi del massacro, viene a difettare un ulteriore e fondamentale requisito della rappresaglia. E ciò per la ragione che è unanimemente riconosciuto che la rappresaglia non deve essere contraria ai basilari principi di umanità e di civiltà.

Per le medesime ragioni gli eccidi non potrebbero essere giustificati quale forma di repressione collettiva che, in presenza di determinati presupposti ed a determinate condizioni, la Convenzione dell'Aja del 1907 consente.

L'art. 50, infatti, ammette il ricorso a "*peine collective*" a danno della popolazione soltanto quando la si possa considerare solidalmente responsabile di un precedente fatto individuale. Fermo restando che sarebbe stato consentito soltanto il ricorso ad una sanzione pecuniaria, o ad altra analoga, è tranciante il rilievo che, nel caso di specie, non è in alcun modo configurabile alcuna forma di responsabilità, neanche solidale, in capo ai civili.

Ma se anche così fosse, ugualmente il fatto non potrebbe trovare alcuna giustificazione nell'ambito del diritto penale di guerra. E' noto come la Convenzione dell'Aja del 1907, pur escludendo la violenza nei confronti delle popolazioni civili, contenesse una norma (art.43) piuttosto ambigua in merito alle attribuzioni delle truppe occupanti. Vi si stabiliva, infatti, che queste potessero prendere tutte le misure per ristabilire e mantenere l'ordine e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

la vita pubblica dei territori occupati. E su tale presupposto, diversi giuristi propugnavano un'interpretazione che vi faceva rientrare anche la possibilità di prendere ostaggi e di ucciderli nel caso gli atti ostili fossero stati posti in essere con la corresponsabilità della popolazione.


In ogni caso, quando si parlava di presa di ostaggi, gli stessi giuristi tedeschi ritenevano dovessero ricorrere taluni presupposti e requisiti: innanzitutto, per assicurare la formalità del processo, si dovevano informare le popolazioni che sarebbe stata messa in atto la procedura di cattura degli ostaggi; si sarebbero potuti prendere, comunque, soltanto ostaggi di sesso maschile idonei al servizio militare o al lavoro, cioè di età compresa tra i 18 e i 55 anni; altresì le rappresaglie dovevano essere formalmente stabilite da un tribunale militare, che fosse almeno a livello di Divisione, con totale esclusione del potere di disporla da parte di un singolo comandante di reparto. Solo in presenza di tali condizioni la cattura di ostaggi e la loro eventuale soppressione veniva considerata rispondente, se non alle leggi, a quelli che venivano definiti gli "usi di guerra".

E' evidente che gli episodi per i quali è processo non hanno nulla a che fare con tale controversa eventualità, in quanto in nessuna parte del diritto di guerra, neanche nelle interpretazioni più larghe, si parla della possibilità di uccidere donne, bambini o persone anziane, senza considerare il fatto che nessuno di quegli episodi venne effettivamente stabilito da un tribunale divisionale.

In conclusione i fatti descritti nel capo di imputazione sono stati correttamente qualificati e le risultanze probatorie hanno evidenziato che i medesimi sono provvisti di tutti gli elementi, positivi e negativi, contemplati nella norma di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra.

L'insussistenza di cause di giustificazione. A questo punto, dopo avere rilevato che i fatti contestati ed accertati configurano il reato di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra, occorre soffermarsi a verificare se siano configurabili cause di giustificazione a carico di tutti o di qualcuno degli imputati per i quali si è raggiunta la prova della partecipazione, a titolo di concorrenti, agli eccidi indicati nei capi di imputazione.

Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni più volte ribadite in precedenza. Gli eccidi descritti nei capi di accusa, ancorchè commessi in luoghi e tempi diversi, sono connotati da identiche modalità esecutive e trovano origine in un'attività di pianificazione che ha coinvolto tutti gli imputati investiti di funzioni di comando e presenti al reparto nei



giorni in cui si è stabilita la composizione e la consistenza delle unità incaricate di eseguire i rastrellamenti.

Si può, quindi, affrontare in modo unitario la questione circa la configurabilità di eventuali cause di giustificazione, allo stesso modo in cui sempre con approccio unitario si è valutata l'analoga questione in ordine alla sussistenza degli elementi negativi del fatto costituiti dall'assenza della "necessità militare" e di altro "giustificato motivo".

L'adempimento di un dovere.


Una volta accertata la responsabilità degli uomini del Reparto esplorante e del Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring, nei limiti tracciati dalle risultanze probatorie circa le singole unità che hanno preso parte agli eccidi, e constatato che la loro pianificazione ed esecuzione si è attuata attraverso la trasmissione degli ordini lungo la scala gerarchica fino ai soldati, occorre verificare, in primo luogo, se possa configurarsi la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere per avere gli imputati obbedito ad ordini dei superiori.

Norma di riferimento per il giudice è l'art. 40 c.p.m.p. che, pur essendo stato abrogato dalla L.382/1978, deve ritenersi applicabile ai fatti di causa in quanto più favorevole rispetto all'art. 51 c.p., oggi attualmente applicabile anche per i reati militari.

Tale disposizione era così formulata: «Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine. Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato».

Lo scrutinio deve quindi avvenire sulla base di tali regole e di quelle del § 47 del codice penale militare tedesco, applicabile durante il conflitto mondiale, secondo il quale vigeva la regola della sostanziale irresponsabilità del militare esecutore dell'ordine, a meno che questo non avesse ad oggetto un fatto manifestamente criminoso.

Come è noto il tradizionale punto di equilibrio, radicato sulla tendenziale prevalenza dell'esigenza di assicurare il tempestivo adempimento dell'ordine gerarchico, si è nel tempo modificato e si è pervenuti ad un assetto di maggiore puntualizzazione delle condizioni in presenza delle quali l'ordine assume efficacia vincolante.



Handwritten signature

Handwritten signature

Già nel 1941 (data di promulgazione del codice penale militare) era avvertita l'esigenza che l'obbedienza dovesse comunque incontrare un limite, prescrivendosi che, laddove i comportamenti richiesti configgessero in maniera intollerabile con i precetti che avrebbero dovuto governare la coscienza di ogni essere umano, qualunque militare si sarebbe dovuto opporre all'esecuzione dell'ordine (oggi si veda l'art. 4 L.382/1978 sulla disciplina militare).

Il problema si sposta, allora, sull'individuazione del limite oltre il quale l'ordine del superiore non svolge più la sua efficacia esimente e si determina l'opposto dovere di disobbedienza.

Si è visto che il comma 4 della norma richiamata fa riferimento alla manifesta criminalità dell'ordine, criterio che viene costantemente inteso in senso oggettivo, a significare che, raggiunto quel limite, è lo stesso ordine che perde il suo carattere vincolante. Deve trattarsi, quindi, di un apprezzamento che fa parte integrante di ogni comune sensibilità e che, per tale evidente ragione, viene richiesto anche al subordinato chiamato a dare esecuzione agli ordini.



Nel caso di specie, anche ponendosi nell'ottica del militare tedesco impegnato nelle operazioni di rastrellamento ed eccidio, è di palmare evidenza che l'ordine ricevuto presentava sicuri indici di manifesta criminalità.

Il sistematico ed indiscriminato sterminio della popolazione civile, intesa nella sua globalità e comprendente donne, vecchi e bambini, costituiva un crimine di abnorme efferatezza e si presentava con tali connotati a chiunque fosse stato chiamato, a qualsiasi titolo, a prendervi parte e dare il suo contributo.

Va ancora una volta sottolineato che l'eccidio della popolazione civile non ha rappresentato il risultato di una furia omicida che si è improvvisamente manifestata ed ha contagiato, sul campo, tutti coloro che erano coinvolti nelle operazioni di rastrellamento.

Si è, per contro, trattato della precisa attuazione di un programma criminoso puntualmente delineato nei suoi tratti essenziali; attuazione che è stata resa possibile dalla puntuale collaborazione fornita dai militari incaricati di funzioni di comando, i quali, sin dal primo momento, erano ben consapevoli che la mobilitazione cui prendevano parte comportava la messa a ferro e fuoco di interi paesi e il massacro degli inermi civili.

Sin dal primo momento, infatti, era ben noto il luogo in cui doveva dispiegarsi la violenza dei militari e l'uso dei micidiali congegni di morte. Il luogo delle operazioni era costituito da paesi e centri abitati e non aveva nulla a che fare con i noti posti in cui operavano le




formazioni partigiane, ben occultate negli anfratti delle tante montagne e boscaglie circostanti. Il programmato ed unico bersaglio della violenza militare era la popolazione civile e di ciò erano sicuramente consapevoli tutti coloro che, a diverso titolo, hanno messo a disposizione gli uomini dei reparti affidati al loro comando e dato le necessarie disposizioni circa l'armamento da impiegare.

Di conseguenza qualunque soldato era in grado di comprendere che, prendendo parte all'esecuzione di quell'assurdo piano criminoso, si commetteva una barbarie ed un crimine contro l'umanità.

Conseguentemente gli odierni imputati, quasi tutti ufficiali o sottufficiali dei reparti chiamati ad attuare quei feroci massacri, non potevano avere e non hanno avuto alcuna incertezza circa la manifesta criminalità degli ordini ricevuti e trasmessi. Tanto più che tutti erano consapevoli del fatto che anche nella lotta antipartigiana era previsto che si seguissero le regole del diritto internazionale, che avevano il proprio fulcro nella già citata Convenzione dell'Aja del 1907; regole che imponevano di non usare violenza nei confronti di donne e bambini, a meno che non fosse evidente una qualsiasi partecipazione al combattimento, e che escludevano l'uccisione dei catturati, da inviare, invece, alle Corti o alla Corte Marziale per essere processati. Sul punto è sufficiente richiamare la deposizione resa il 28 marzo 2007 dal soldato Dangel Albert, che all'epoca dei fatti era in servizio al plotone pionieri della quinta compagnia del Reparto esplorante, il quale ha consegnato agli inquirenti il testo dei c.d. "dieci comandamenti del soldato tedesco", ove è attestato, tra l'altro, che le crudeltà e distruzioni inutili sono indegne, che non si deve uccidere alcun nemico che si è arreso, neanche il partigiano o la spia; e che la popolazione civile è inviolabile.

Ben diversi, come si è visto, furono gli ordini impartiti nelle circostanze in cui vennero programmati ed attuati gli eccidi. Ed ancora una volta la riprova viene fornita anche dagli stessi soldati tedeschi, i quali, per l'assenza di funzioni di comando e per la mancanza di prove di diretta e materiale partecipazione agli eccidi, sono stati ascoltati come testimoni.

Tra questi vale citare la deposizione resa dal soldato Kluge Franz il 15 agosto 2007 (già menzionata nello svolgimento del processo). Questi, dopo aver premesso che in qualità di marconista ebbe a trasmettere il radiomessaggio con il quale von Löben comunicava ai comandi superiori l'esito dei rastrellamenti e proclamava squallidamente di avere <<dimostrato come si combattono i partigiani>>, aggiunge che egli era ben a conoscenza degli ordini relativi alla lotta ai partigiani, vale a dire <<quando vengono catturati dei





partigiani, dovevano essere subito uccisi>>, e che sapeva che tali ordini arrivavano anche dal capitano von Löben.

E si è già più volte evidenziato cosa i tedeschi intendessero per partigiani e come il consapevole massacro dell'inerte popolazione civile sia stato contrabbandato alla stregua di uccisione di "partigiani travestiti", con formula che, nella sua pretesa di accreditare come atto di combattimento quella barbara carneficina, ricomprendeva, tra i partigiani, neonati e vecchi del tutto incapaci di muoversi. Di tutto ciò dà l'evidente riprova anche la già riportata deposizione resa dal soldato Mertens Werner, appartenente alla terza compagnia del Reparto esplorante, in data 19 luglio 2007. Ed è una deposizione che radiografa, in modo estremamente eloquente, la forma degli ordini ricevuti e la sostanza che si celava nelle parole con le quali erano stati impartiti e trasmessi ai subordinati. Mertens era presente ai rastrellamenti del Monte Falterona - capo C) dell'imputazione - e non ha esitazione nel riferire dapprima che la sua compagnia aveva ricevuto <<l'ordine di sterminare i partigiani>> ed indi aggiungere che nella zona di Stia erano stati catturati circa quindici civili ed erano stati tutti fucilati. E per rimuovere ogni dubbio sull'accaduto ha infine cura di aggiungere che questi quindici civili ammazzati erano <<donne inermi, bambini e uomini anziani>>. Erano questi, quindi, "i partigiani" contro i quali si erano scatenate le truppe tedesche ed erano questi gli ordini impartiti, ricevuti, trasmessi ed eseguiti.

A rigore, poiché i fatti commessi sono caratterizzati da un'imperiosa evidenza, oltre che da un altissimo contenuto di disvalore, non sarebbe neanche necessario dimostrare la consapevolezza di quella criminalità, tant'è vero che l'art. 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga sanciva direttamente l'inescusabilità dell'ordine avente ad oggetto crimini di guerra, attraverso una presunzione assoluta di manifesta criminalità che esentava il giudice da qualunque ulteriore riscontro. Ciò in ragione del fatto che il carattere delittuoso esclude l'efficacia esimente dell'ordine già sotto il profilo oggettivo, rendendo, quindi, del tutto irrilevante anche l'insindacabilità putativa (Cass., sez. 1, 16.11.1998, Priebke; ma, già prima, Cass., sez. V, 28.5.1984, Guerrieri, ivi richiamata).

Lo stato di necessità

Una volta stabilito che nessun dovere di obbedienza imponeva l'esecuzione di un piano tanto manifestamente criminoso, ci si deve domandare se all'esclusione della punibilità si debba pervenire per altra via e, segnatamente, facendo riferimento al fatto che gli imputati possano aver agito in stato di necessità.



Secondo l'art. 54 c.p., «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo».

Il dubbio è stato prospettato dalla difesa degli imputati, in relazione al supposto pericolo di vita che correavano quei militari tedeschi che si fossero rifiutati di dare obbedienza agli ordini ricevuti dai loro superiori.

In proposito costituisce un dato che può senz'altro essere definito ormai notorio la circostanza che nei numerosi processi nei confronti di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti, in specie in quelli celebrati nel primo dopoguerra, quando vi era la possibilità di sentire numerosissime SS ancora in mano alleata.

In tal senso sono le informazioni fornite dal Prof. PEZZINO, il quale ha ricordato, in particolare, che non risulta traccia di processi a carico di militari tedeschi rifiutatisi di dare esecuzione agli ordini più scellerati, tant'è vero che ciò è emerso anche in relazione all'attentato di via Rasella, dove il comandante del reparto tedesco cui appartenevano le vittime si era rifiutato di dar corso alla rappresaglia (e per la quale furono poi impiegate le SS di KAPPLER) e non subì alcuna conseguenza.

Tutte tali considerazioni sarebbero, comunque, più calzanti in relazione all'eventuale conflitto interiore del militare chiamato materialmente a dare esecuzione all'ordine di sparare, cioè ad un soggetto che versa in una situazione psicologica connotata da particolare pathos e, non, dalla freddezza ed opportunità di riflessione che, invece, accompagna la fase ideativa e preparatoria.

Ma nel presente procedimento, ad eccezione di Heinroth (deceduto) e Luhmann, peraltro investito dell'incarico di portaordini, gli imputati non sono neppure chiamati a rispondere per aver materialmente premuto il grilletto.

Come si è avuto modo di rilevare e come si ribadirà in seguito, il ruolo da essi ricoperto nell'organizzazione ed attuazione dell'eccidio fa sì che per l'accertamento della loro responsabilità non si debba avere esclusivo riguardo alla materiale partecipazione alla



Handwritten signature

Handwritten signature

soppressione fisica delle vittime, fase finale di attuazione del piano, ma si debba valutare il peculiare contesto in cui ciascuno di essi prestò il proprio contributo alla predisposizione di quel micidiale agglomerato di uomini e armi che doveva eseguire i rastrellamenti ed i massacri.



E allora, poiché l'eccidio non fu un'operazione improvvisata in nessuno dei suoi aspetti, ma, anzi, scrupolosamente preparata, e data l'importanza e l'autonomia funzionale garantita anche alle unità più piccole, tutte sotto il comando perlomeno di sottufficiali, deve ritenersi che il primo momento in cui ciascuno degli ufficiali o dei sottufficiali impiegati fornì il proprio decisivo contributo sia stato proprio quello in cui vi fu la comunicazione dell'obiettivo da perseguire e la ripartizione delle rispettive competenze.

Si è già più volte sottolineato l'efficace coordinamento delle azioni delle singole squadre e si è già evidenziato come siffatto sincronismo, confermato anche dai razzi luminosi che segnalavano l'avvicinarsi delle squadre e comportavano la cessazione dei bombardamenti a lunga gittata, non fosse in alcun modo pensabile in difetto di un previo programma di definizione delle specifiche aree di competenza di ciascuna unità operativa.

E' allora ragionevole ritenere che già in quel momento, quando la pressione psicologica non poteva che essere inferiore, chi avesse voluto avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso o soltanto le proprie perplessità: ed in tal modo rendere necessaria una modifica del piano o una semplice sostituzione nell'incarico. Ma di ciò non è stata trovata alcuna concreta traccia; ed anzi si è avuta la prova che molti tra gli ufficiali ed i sottufficiali, come già visto nella parte riservata all'esame della posizione dei singoli imputati nel quadro degli specifici eccidi indicati nei capi di accusa, erano presenti sul luogo in cui vennero attuati i massacri e svolgevano le funzioni tipiche dell'incarico di comando rivestito.

Né è privo di rilievo osservare, inoltre, che, portando alle estreme conseguenze la linea difensiva dello stato di necessità si arriverebbe al paradosso - respinto con decisione da tutte le sentenze per crimini di guerra - di giustificare gli imputati a tutti i livelli gerarchici, finendo con l'impossibilità di addebitare ad alcuno, se non al Capo supremo, cioè al Führer stesso, la responsabilità di tutto.

Infine vale rilevare, con riguardo alle specifiche vicende di cui all'imputazione, che le uniche prove acquisite depongono nel senso che i pochi rifiuti di obbedienza, delineatisi sui luoghi dei massacri, non generarono conseguenze di sorte e ad essi si ovviò semplicemente chiamando altri ad eseguire quell'ordine che taluno non aveva avuto l'animo di osservare.



Indicativa in tal senso la deposizione resa dal soldato semplice Kluge Franz in data 15 agosto 2007, il quale, dopo avere premesso di avere preso parte ad un rastrellamento effettuato ai piedi di una montagna (verosimilmente il Monte Falterona) ed avere appreso che erano accadute << cose orribili >>, aggiunge che ricevette dal suo sottotenente l'ordine di uccidere tre prigionieri e rispose apertamente che non lo avrebbe eseguito. Al che il sottotenente si limitò a impartire l'ordine ad un altro soldato, di nome Hein, che prontamente lo eseguì. La vicenda finì lì e nessuna conseguenza vi fu per il soldato Kluge.

Il concorso nel reato e l'affermazione di penale responsabilità.

A questo punto, constatato che i fatti ascritti ai singoli imputati a titolo di concorso nel reato configurano il reato contemplato nell'articolo 185 del codice penale militare di guerra e rilevato che in nessun modo gli eccidi commessi risultano assistiti da scriminanti o esimenti di sorta, è opportuno riepilogare gli argomenti, già trattati nell'ambito dell'esame dei fatti del 18 marzo 1944 e ripresi in occasione dell'esame delle prove acquisite, per i quali si impone l'affermazione di penale responsabilità degli imputati che, attraverso il diretto e consapevole coinvolgimento nella catena di trasmissione degli ordini che hanno reso possibile la programmazione e l'esecuzione degli eccidi, hanno partecipato a titolo di concorrenti nei diversi atti di massacro della popolazione civile.

Gli eccidi descritti nei capi di imputazione sono stati all'evidenza commessi dal congiunto operare di centinaia di soldati appartenenti, tra gli altri, al Reparto esplorante ed al Reggimento contraereo della Divisione Hermann Göring. Si è già visto in che modo si siano attuati i massacri e si è constatato che, in conformità agli ordini impartiti, ricevuti, trasmessi ed eseguiti, alcuni soldati hanno sparato ed ucciso, altri hanno bombardato i centri abitati, altri ancora hanno incendiato e distrutto le abitazioni ed altri, infine, hanno rastrellato gli uomini, costretto i poveretti al trasposto di munizioni e poi, quando non servivano più, li hanno uccisi.

Il congiunto operare di questi soldati, nella piena consapevolezza dei propri compiti e di quelli dei commilitoni, ha provocato la morte di centinaia di persone inermi e del tutto estranee al conflitto bellico.

Poiché, però, il dibattimento non ha consentito di individuare, per ciascun evento di morte, gli esecutori materiali, ad eccezione del reo confesso Heinroth e dell'altrettanto reo confesso Luhmann, l'accertamento deve aver presenti le regole che disciplinano il concorso di persone nel reato dettate dagli artt. 110 c.p. e seguenti.



Questo comporta, come si è già detto in precedenza e con la precisazione che il presente paragrafo ha solo una finalità riepilogativa, la valenza di tutti quei comportamenti che in qualsiasi modo abbiano cagionato o agevolato il crimine descritto dall'art. 185 C.p.m.g..



Pertanto sarà rilevante non soltanto l'esecuzione consapevole di una parte della condotta materiale considerata dalla norma incriminatrice, ma anche qualsiasi contributo consapevolmente fornito nella fase dell'ideazione, della programmazione o della esecuzione del progetto. Occorre considerare, infatti, che nell'ambito di un reparto militarmente ordinato, le decisioni assunte dai competenti vertici gerarchici vengono successivamente trasmesse, attraverso i vari livelli della struttura gerarchica, fino agli esecutori materiali. In tale prospettiva, una qualunque interruzione di questa catena precluderebbe la traduzione di quell'ordine in azione concreta. Dunque, è assolutamente determinante, e quindi causalmente rilevante, il contributo dato da qualunque militare che si trovi ad occupare un livello intermedio tra il vertice e la base.

A quest'ultimo proposito non si devono trascurare le particolarità di una compagine militare, nella quale l'organizzazione gerarchica ed il vincolo della disciplina costituiscono connotazioni funzionali al raggiungimento del fine operativo.

Ed è proprio sulla base di questi presupposti che si è accertata, come esaminato nella parte dedicata all'analisi delle prove acquisite per ciascun imputato ed in relazione ai singoli eccidi contestati, la responsabilità degli imputati che, nelle circostanze in cui sono stati pianificati ed attuati gli eccidi, hanno svolto funzioni di comando ed hanno fornito il loro determinante contributo per la formazione dei reparti chiamati ad eseguire i massacri ed hanno impartito gli ordini necessari alla loro esecuzione.

Va qui ancora una volta ribadito, con richiamo di quanto dettagliatamente esposto in precedenza, che tutti gli imputati per i quali si è affermata la partecipazione agli eccidi, ad eccezione di Heinroth, deceduto, e di Luhmann, dichiarato responsabile in ragione del ruolo di portaordini e per aver preso materialmente parte ai fatti di eccidio, rivestivano la posizione di comandanti di compagnia, plotone e squadra ed hanno avuto un determinante ruolo nella catena di trasmissione degli ordini che hanno reso possibile il massacro della popolazione civile.

E' ben noto – ed è appena il caso di ricordarlo – che integra gli estremi del concorso morale qualsiasi comportamento che contribuisca a determinare, o anche solo a rafforzare, l'intento criminoso di altri, a prescindere da qualsiasi partecipazione materiale nell'esecuzione di tale proposito criminoso.




L'imputazione causale dell'evento alle condotte poste in essere da una pluralità di soggetti, secondo il classico modello condizionalistico, costituisce il presupposto indispensabile per la valutazione di termini di tipicità di ciascuno dei contributi posti in essere e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente (v. Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino).

Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale rileva, quindi, il contributo fornito dagli imputati ai fini della realizzazione dell'evento, che nel caso di specie si è estrinsecato nella partecipazione al massacro della popolazione civile, in ragione del ruolo gerarchico rivestito e delle funzioni di comando esercitate nell'ambito delle unità militari che agirono nelle località in cui furono compiute uccisioni indiscriminate di uomini, donne e bambini, e furono date alle fiamme numerose abitazioni civili.

L'obbedienza agli ordini criminosi da parte di tutti i graduati del reparto era essenziale per la buona riuscita dell'azione militare, il cui scopo, esplicitato e ben conosciuto, mirava deliberatamente all'uccisione delle persone civili reperite nelle località prese di mira. Pertanto, il rifiuto di obbedienza da parte di uno degli ufficiali o sottufficiali appartenenti ai reparti impiegati quel giorno avrebbe reso necessario un adattamento del piano da eseguire.

Ed è altresì evidente che una tale scelta avrebbe potuto spingere altri militari del reparto, in particolare fra gli inferiori in grado, ad agire nello stesso modo, piuttosto che accettare come una fatalità ineluttabile il fatto di rendersi corresponsabili di un crimine così grave ed atroce: in questo senso la scelta di obbedienza di ognuno degli ufficiali e sottufficiali non può che aver rafforzato il proposito criminoso di ogni altro appartenente all'unità militare. Né si può altresì dubitare dell'esistenza dei requisiti soggettivi del concorso di persone nel reato, sotto lo specifico profilo della consapevolezza circa il carattere dell'azione criminosa e della volontà di partecipare alla sua realizzazione insieme a tutti gli altri militari coinvolti.

Infatti, anche a prescindere dalla partecipazione di ciascuno degli imputati a specifiche riunioni effettuate anche a livello di compagnia, prima della strage, appare certo, anzitutto, che i caratteri essenziali dell'azione siano stati specificamente indicati dal Comando prima del suo inizio, quanto meno agli ufficiali e sottufficiali, in modo che ciascuno potesse guidare i propri uomini nelle zone assegnate, attribuire loro gli specifici settori da sottoporre a rastrellamento ed impartire gli ordini necessari per il coordinamento della delittuosa impresa e per il suo esito positivo.




V. V. V.

Inoltre è rimasto del pari accertato, considerato l'uniforme e generale comportamento dei soldati tedeschi nelle diverse località colpite dalla strage, che gli ordini impartiti siano stati fedelmente trasmessi lungo la catena gerarchica: in particolare dai comandanti di compagnia a quelli di plotone e di squadra e da questi ultimi a tutti i militari di truppa che componevano la squadra sottoposta al proprio comando.

Appare altresì certo che tra gli ordini fosse compreso quello di dar corso all'uccisione indiscriminata dei civili ed alla devastazione degli abitati. Specificamente, nel richiamare quanto già sopra estesamente argomentato, va ancora una volta ribadito come sia del tutto incongruo ipotizzare che la devastante azione dei militari sia stata il risultato di personali accessi di follia omicida e come, per contro, sia del tutto logico e conforme alle risultanze probatorie la conclusione che ogni singola uccisione ed ogni singolo atto di devastazione e saccheggio abbiano rappresentato la puntuale esecuzione degli ordini ricevuti, diramati a catena in senso discendente e la cui attuazione era garantita e presidiata dalla costante vigilanza dei comandanti di plotone e di squadra, che poi riferivano, in senso ascendente, ai livelli superiori i risultati nel frattempo conseguiti.

Erano, infatti, questi, tendenzialmente e salvo alcuni casi circoscritti, gli ufficiali ed i sottufficiali a diretto contatto con i militari operanti ed è stata precipua cura di questi figure assicurarsi che ogni ordine fosse puntualmente eseguito e, come attestato dalla testimonianza di alcuni ex soldati tedeschi sentiti come testi (si veda, per tutte la deposizione del soldato Kluge, resa il 15 agosto 2005 e sulla quale si è già riferito) rimediare, personalmente o incaricando altri subordinati, ai rari casi di soldati che non se la sentivano di uccidere inermi civili e dar corso ad azioni contrarie ad ogni regola giuridica, oltre che alla stessa etica ed onore militare.

Pertanto e come già rilevato, trattandosi di atti tattici realizzati nello stesso contesto territoriale e temporale, e con il perseguimento di un medesimo obiettivo, appare evidente che gli appartenenti ad una delle unità impiegate nell'azione di rastrellamento e uccisione debbano rispondere anche dei reati commessi da militari di altre unità, per la determinante circostanza che l'intero massacro ha costituito il risultato del convergere delle azioni di tutti i militari e facendo salva la necessità di distinguere tra i semplici soldati e coloro che, per la concreta funzione di comando esercitata, hanno apportato contributi di istigazione e determinazione aventi un più ampio raggio di azione e tali da porsi come i necessari antecedenti causali e psicologici della complessiva azione di materiale sterminio posta in essere dai subordinati.



Ciò che rileva, si ribadisce, non è il criterio, strutturale, dell'appartenenza ad uno od altro reparto, ma quello, funzionale, dell'impiego di tutte le unità nella medesima operazione militare, con la consapevolezza della partecipazione degli altri militari e dell'esistenza di un piano criminoso da perseguire.


Ricorre quindi il concorso di persone nel reato tutte le volte in cui un militare investito di funzioni di comando, ricevuto un ordine manifestamente criminoso da trasmettere ai subordinati perché provvedano alla sua materiale esecuzione, lo trasmetta e così determini i predetti subordinati a commettere uno o più fatti costituenti reato: ed è del tutto ininfluenza che poi il soggetto che ha trasmesso l'ordine partecipi materialmente o no alla sua esecuzione, poiché in ogni caso egli ha già apportato un contributo causale decisivo, senza il quale il reato non sarebbe stato commesso o, quanto meno, non sarebbe stato commesso in quel determinato contesto di luogo e tempo e con quelle peculiari modalità.

La trasmissione ai propri subordinati di un ordine, del tenore di quelli che furono diramati in tutti gli eccidi di cui ai capi di imputazione, integra senza ombra di dubbio un tale concorso, sia sul piano della coscienza e volontà del fatto che l'esecuzione dell'ordine cagionerà, sia della determinazione dei subordinati a cagionarlo.

Non è, infatti, pensabile, in difetto di una dettagliata e condivisa programmazione criminosa, che un numero elevatissimo di soldati dia corso, nello stesso tempo ed in diverse località, alla medesima azione di morte e distruzione, che in ogni luogo si svolgeva con le stesse terribili modalità e che trovava il suo disumano fulcro nell'immediata uccisione di vecchi, donne e bambini, nello sfruttamento come bestie da soma degli uomini validi e nella loro successiva uccisione. Così da attuare un'agghiacciante catena di morte, in cui alcuni civili venivano costretti ad assistere all'uccisione dei loro inermi cari e ad alimentare, con il loro impiego come portatori di munizioni, la catena di omicidi che avrebbe colpito il paese successivo.

Quanto sopra trova conferma anche nelle deposizioni rese dagli ex appartenenti alla Divisione Hermann Göring sentiti come testimoni, per rogatoria internazionale, nell'ambito del presente procedimento, la cui deposizione è stata acquisita al fascicolo processuale ai sensi dell'articolo 431 C.p.p..

In primo luogo viene in rilievo la deposizione di GERDTS Wulf, resa nei giorni 05.10.2005 e 28.02.2007, (cartella n. 32 del faldone Valluciole 1-2). In tali deposizioni il predetto, dopo aver dichiarato di essere stato effettivo al 2° plotone della 4^a compagnia del Reparto esplorante, ha precisato che i soldati impegnati nei rastrellamenti venivano divisi



A large, stylized handwritten signature in black ink.

in gruppi, che alla soppressione delle persone rastrellate provvedevano i sottufficiali e che le azioni erano pianificate a livello di Battaglione o Reparto corrispondente.


In senso analogo ha depresso Hegner Erman Josef, sentito come teste il 02.08.2005 nell'istruttoria Bach e, su rogatoria della Procura militare di La Spezia, il 19.04.2007 (cartella n. 33 , faldone Vallucciole 1-2). Il predetto teste ha dichiarato che all'epoca dei fatti era in servizio come attendente di von Löben e che questi, comandante del Reparto esplorante, teneva spesso delle riunioni il cui oggetto era costituito dalla lotta contro le bande e contro i partigiani. In particolare il teste ricorda che a metà marzo del 1944 *<<ci si mise in marcia per combattere contro le bande>>* e che *<<gli ufficiali erano molto nervosi>>* (tra gli ufficiali ricorda Osterhaus).

Anche il teste Maier Gottlieb Rupert, sentito come teste il 18.01.2006 in istruttoria Bach e per rogatoria della Procura militare di La Spezia il 02.07.2008 (cartella n. 35 del faldone Vallucciole 1-2), dopo aver asserito che l'uccisione dei civili era sempre compito dei graduati/sottufficiali, esprimeva il suo convincimento che ogni comandante di compagnia o plotone avesse le idee chiare su come dovevano essere svolte le operazioni, in quanto proprio da tali soggetti provenivano gli ordini alla truppa.

Altresì viene in considerazione la testimonianza resa da Wedl Adolf il 18.01.2006 (cartella n. 36, faldone Vallucciole 1-2), il quale, nel ricordare di avere partecipato, quale componente della terza compagnia del Reparto esplorante, a due azioni contro i partigiani, sottolinea che *<<gli ordini superiori prevedevano che non appena in un paese venivano arrestati dei partigiani, questo paese doveva anche essere ridotto in cenere>>* e specifica ulteriormente che *<<il nostro comandante comunicava, proprio a tutti gli appartenenti della compagnia, che era presente un ordine secondo il quale in un determinato villaggio vi erano stati attacchi dei partigiani contro i soldati tedeschi. Di conseguenza ricevevamo l'ordine di introdurci in questo villaggio, suddivisi in singoli gruppi, e di perquisire tutte le case ... nel caso in cui si dovessero trovare delle persone di sesso maschile, queste erano da consegnare in ogni caso al capo squadraI nostri capi squadra ci assegnavano le relative case ... il capo squadra stava sempre in strada e sorvegliava i nostri singoli drappelli di soldati assegnati>>*. Infine il predetto ha cura di evidenziare che *<<i comandanti dei plotoni e delle squadre, naturalmente, ogni volta erano presenti durante la riunione>>*.

Infine va citata la deposizione, resa su rogatoria il 20 maggio 2008 (cartella 36 faldone Vallucciole 1,2), dal teste Franz Xaver Niedermeier, nella quale questi dichiara di avere

Niedermeier



fatto parte della seconda compagnia del Reparto esplorante della divisione Hermann Göring e sottolinea che gli ordini relativi ad eventuali fucilazioni venivano impartiti dai comandanti di compagnia, di plotone e di squadra.

Statuizione di penale responsabilità. Sulla base di quanto sopra evidenziato, e richiamando le considerazioni già svolte nel contesto dell'analisi delle risultanze probatorie acquisite - nel perimetro segnato da ogni singola imputazione - con riguardo a ciascun imputato, si impone l'affermazione di penale responsabilità per gli imputati appresso indicati, la cui posizione viene distintamente correlata a ciascuna delle imputazioni ad essi ascritte.

LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut e OSTERHAUS Ferdinand vanno dichiarati responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo A), limitatamente ai fatti commessi il 18 marzo 1944 in Monchio, Susano e Costrignano:

OLBERG Fritz e STARK Wilhelm Karl vanno dichiarati responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo A), limitatamente ai fatti commessi in Civago e Cervarolo il 20 marzo 1944.

KÖPPE Erich e ODENWALD Helmut vanno dichiarati responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo B), (fatti commessi il 10 aprile 1944 nella zona del Monte Morello in particolare Ceppetò e Cerreto Maggio).

KÖPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OLBERG Fritz, STARK Wilhelm Karl e WINKLER Hans Georg Karl vanno dichiarati responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo C), (fatti commessi dal 13 al 18 aprile 1944 in varie zone del Monte Falterona, fra cui Vallucciole, Stia, Pratovecchio, Partina, Moscaio, Castagno d'Andrea, Badia Prataglia, Caprese Michelangelo, S. Maria Serelli).

OLBERG Fritz, OSTERHAUS Ferdinand, STARK Wilhelm Karl e WINKLER Hans Georg Karl vanno dichiarati responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo D), (fatti commessi il 4-5 maggio 1944 in Mommio-Fivizzano).

Le circostanze, aggravanti ed attenuanti, degli accertati reati.

Prima di determinare la pena da infliggere agli imputati riconosciuti responsabili di avere partecipato, in concorso tra loro e con altri e secondo le coordinate descritte nei diversi capi di accusa, agli eccidi di cui al presente processo, bisogna preliminarmente affrontare la problematica delle circostanze – aggravanti ed attenuanti – da riconoscere a ciascuno di essi.





Senz'altro applicabile agli imputati è l'aggravante di cui all'**art. 47 n. 2 c.p.m.p.**, in quanto tutti loro, compreso il caporale Luhmann, rivestivano un grado militare al momento del fatto.

Per tutti gli imputati è senz'altro ravvisabile, inoltre, l'aggravante di cui all'**art. 58 n. 1 c.p.m.p.**, essendo i medesimi concorsi nel reato con gli inferiori sui quali esercitavano le loro funzioni di comando. Va soggiunto che, come è noto, l'aggravante in parola è pienamente compatibile con quella del grado rivestito (art. 47 n. 2 c.p.m.p.), avendo le due disposizioni diverso fondamento (T.S.M., 20 maggio 1950, in *Giust. Pen.*, 1965, II, 297), in quanto la maggior gravità del fatto commesso in concorso con l'inferiore è correlata alla patologica distorsione delle tipiche prerogative della superiorità gerarchico disciplinare. Parimenti ravvisabili sono le aggravanti di cui agli **artt. 112, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.**. Quanto alla prima di esse, è oggettiva la circostanza che il reato fu commesso da più di quattro persone, essendo già in numero ben superiore i soli imputati.

Anche la seconda di tali aggravanti va riconosciuta, in quanto tutti gli imputati, stante la loro posizione funzionale nell'ambito del reparto, hanno determinato a compiere la strage militari loro sottoposti, avvalendosi della forza di persuasione correlata alla propria autorità di comando. Al riguardo va precisato che – diversamente da quanto vale per l'art. 58 c.p.m.p. – l'aggravante *de qua* è ravvisabile indipendentemente dall'affermazione di penale responsabilità di coimputati "soggetti all'autorità", stante la clausola di cui all'ultimo comma dell'art. 112 c.p. Inoltre, essa è senz'altro compatibile con quella prevista dall'articolo del codice penale militare da ultimo richiamato, avuta presente la formulazione letterale di quest'ultimo (... "*nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrano le circostanze degli artt. 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'art. 113 del codice penale, anche per il superiore che è concorso nel reato con un inferiore*").

Attenta riflessione meritano le altre tre ulteriori aggravanti contestate – cioè quelle di cui all'art. 577 n. 3 c.p. (*l'aver commesso il fatto con premeditazione*), all'art. 577 n. 4 c.p., in relazione all'art. 61 n. 1 c. p. (*l'aver agito per motivi abietti*) ed all'art. 61 n. 4 c.p. (*l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le vittime*) – se non altro in considerazione del fatto che, per il combinato disposto degli artt. 185 C.p.m.g., 575 e 577 nn. 3 e 4 c.p., il riconoscimento anche di una soltanto di tali aggravanti comporta la pena dell'ergastolo in luogo di quella della reclusione.



Per il suo carattere per così dire “pregiudiziale”, è opportuno prendere le mosse dall’aggravante di **aver agito con premeditazione**.


Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “... nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall’art. 577, comma 1 n. 3, c. p., richiede due elementi: uno, ideologico, o psicologico, consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito” (*ex plurimis*: Cass., Sez. I pen., sentenza n. 27307 del 18 giugno 2003, in *Ced. Cass.*, rv. 225261).

Orbene, quanto illustrato sopra relativamente all’organizzazione ed alla pianificazione dell’eccidio consente di affermare con nettezza che ricorre l’aggravante *de qua*, essendo evidente che entrambi gli elementi strutturali della stessa sono ravvisabili nella preordinata, attenta e minuta organizzazione delle azioni di rastrellamento e massacro da parte del comando del Reparto e di tutti i livelli gerarchici inferiori, fino a quello di squadra.

Di rilievo è, sul punto, la pregante distinzione fatta dalla giurisprudenza tra mera *preordinazione* del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – e *premeditazione* – intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida – del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine (così Cass. Sez. I pen., sentenza n. 3082 del 05 marzo 1996, in *Ced. Cass.*, rv. 204299).

Né, ovviamente, può essere subordinata l’applicazione dell’aggravante alla necessità che la preventiva preordinazione dell’azione abbia avuto ad oggetto tutti i suoi minuti dettagli, essendo sufficiente che la condotta sia stata programmata nel suo nucleo essenziale, sicché restano fuori aspetti quali il concreto numero delle vittime e le specifiche modalità di uccisione di ciascuna, tutti profili che, come ci si appresta a dire, hanno, invece specifico rilievo per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p.

Nessun dubbio si può nutrire circa l’estensibilità della aggravante della premeditazione a tutti gli imputati, come efficacemente puntualizzato nelle sentenze concernenti gli eccidi di: Sant’Anna di Stazzema - Sentenza TM di La Spezia del 22 giugno 2005; Monte Sole-Marzabotto – sentenza TM di La Spezia del 13 gennaio 2007 -; di Civitella – sentenza TM



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

di La Spezia del 18 dicembre 2007; e di Bardine S. Terenzo – TM Roma, sentenza del 26 giugno 2009.



In proposito confortano le affermazioni della Suprema Corte, secondo le quali "... la circostanza aggravante della premeditazione può estendersi anche al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo" - fattispecie in cui l'imputato era pienamente consapevole del progetto omicidiario di un'organizzazione criminale, essendo stato presente ai preparativi ed al controllo delle armi (Cass., Sez. I, sentenza n. 12879 del 24 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 231124).

In particolare si è osservato che "... anche dopo la modifica dell'art. 118 cod. pen., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n.19, deve ritenersi che ... se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui" (Cass., Sez. I, sentenza n. 6182 del 28 aprile 1997, *ivi*, rv. 207997).

Tali considerazioni si attagliano pienamente alla posizione di tutti gli imputati, in ragione di quanto si è più volte rilevato circa il ruolo svolto dai predetti nella fase di formazione delle unità militari incaricate di eseguire i rastrellamenti e gli eccidi ed in ragione dell'essenziale e consapevole contributo da essi fornito ai fini della trasmissione degli ordini e della verifica della loro puntuale attuazione.


Relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. la giurisprudenza insegna che il motivo abietto attiene alla formazione della volontà del soggetto agente, ed è tale qualora riveli in quest'ultimo un così elevato grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in ogni persona di moralità media (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 10359 dell'8 ottobre 1993, in *Ced Cass.*, rv. 197899).

La ricostruzione degli eccidi ha posto in sconvolgente rilievo sia la determinazione ad agire mostrata dai reparti militari di cui facevano parte gli imputati, sia l'obiettivo, consistente nel deliberato e pressoché totale annientamento degli abitanti dei diversi paesi sottoposti al rastrellamento. La sistematica e barbara uccisione di centinaia di civili inermi, contrassegnata da assoluta indifferenza rispetto ai disperati pianti dei tanti che chiedevano un minimo di pietà per i loro innocenti figli, padri e mariti, si rivela *ictu oculi*



manifestamente idonea a riempire di contenuto l'aggravante di cui trattasi; la quale nell'eccidio del Monte Falterona ha assunto la più eclatante delle sue nefaste manifestazioni, per la ragione che bambini, donne ed anziani sono stati massacrati davanti agli occhi dei loro più stretti congiunti e questi ultimi sono stati uccisi dopo essere stati costretti, con negli occhi la terribile fine dei loro cari e senza alcuna illusione sulla analoga sorte che li attendeva, a trasportare quelle munizioni che, di lì a poco, avrebbero seminato la stessa carica di morte e distruzione tra gli innocenti abitanti della vicine frazioni. E tutto ciò senza considerare i non rari casi in cui il piombo dei nazisti si è abbattuto sui poveri anziani ed ammalati che facevano fatica a reggere il passo con i pesanti fardelli sulle loro spalle, uccisi per l'ignobile ragione che ostacolavano la spedita marcia verso gli ulteriori massacri (per tutte si veda la deposizione di Albicini Luigi, resa il 20 ottobre 2005 – fg. 60, allegati verbale di udienza del 17 febbraio 2011 – in merito alla insensata, futile ed abietta uccisione del povero Caselli Roberto). Altresì va menzionata la terribile uccisione di Venturacci Fernanda, che aveva tredici anni ed era in compagnia di Bucchi Santi, di dieci anni. Ad ucciderla, con raffiche di mitra, fu un soldato tedesco, dopo essersi avvicinato ai due ragazzi ed avere detto: <<a te ti ammazzo, a te ti grazio>>. Ecco la ragione della spietata uccisione di Fernanda: l'affermazione di una futile quanto disumana volontà di potenza e di dominio (deposizione resa da Bucchi Sante ai Carabinieri di Pratovecchio il 06 settembre 2007). Infine si deve ricordare l'uccisione di Ermini Erminia, che avendo compreso quello che i tedeschi intendevano fare alla giovane figlia, urlava di disperazione e chiedeva che prendessero lei al posto della figlia. Ma i tedeschi non volevano essere disturbati dalle strazianti urla della povera mamma; e quindi la uccisero, con raffiche di mitra che ne mutilarono il viso.

Passando all'aggravante prevista dall'**art. 61 n. 4 c.p.**, va ricordato il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle sevizie, e quello oggettivo e prevalentemente morale della crudeltà, anche se rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, al quale si addebita di aver oltrepassato i limiti di normalità causale nella produzione dell'evento e di aver trasmodato in una manifestazione di efferatezza infliggendo sofferenze alla vittima (*sevizie*), o comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi di attuazione del reato, in modo tale (*crudeltà*) da farla soffrire anche moralmente (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145246; Cass., Sez. V pen., sentenza n. 5678 del 17 gennaio 2005, *ivi*, rv. 230745). Ancora si è sottolineato che per la sussistenza dell'aggravante di cui trattasi "... occorre un *quid pluris* rispetto



all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia, la pravità di animo e l'insensibilità ad ogni richiamo umanitario" (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 12083 del 06 ottobre 2000, in *Ced Cass.*, rv. 217346).



In merito, tra i tanti episodi di rilievo, merita di essere ricordata la terribile morte inflitta a quell'uomo di cinquanta anni trovato da Andreucci Duilio già la mattina del 14 aprile 1944, che giaceva riverso su un fianco e che era stato legato con una corda che gli aveva immobilizzato il collo, il braccio sinistro ed il ginocchio destro (cfr. la già citata deposizione resa il 6 novembre 1944, poi confermata nel processo a carico di Schmalz il 15 settembre 1948, cartella 1, Allegato).

Ritiene il Tribunale che la drammatica incisività di quanto ricostruito in fatto, sulla scorta della straziante memoria dei sopravvissuti e delle risultanze di tutte le altre dichiarazioni acquisite, costituisca la conferma più pregnante della sussistenza dell'aggravante. Uno sconvolgente eccesso di malvagità emerge, infatti, dai dolorosi racconti dei testimoni, i quali hanno dato modo di ricostruire dettagliatamente la materialità dei fatti, connotati, sia nel loro profilo ideativo che nell'estrinsecazione esecutiva, da una spietatezza e da un'insensibilità morale che hanno toccato livelli difficilmente immaginabili.

Si pensi, ma solo per citare uno dei tanti casi di abnorme crudeltà, al modo in cui è stato prelevato dalla sua abitazione, e portato sul luogo dell'eccidio, l'anziano Cesare Borea, di 84 anni e gravemente ammalato, afferrato per i piedi e trascinato nell'aia di Cervarolo (testimonianza di Croci Giorgina, fg 118 degli allegati all'udienza del 17 febbraio 2011).

E si consideri anche il vero e proprio supplizio inflitto al parroco don Battista Picozzi (deposizione resa nell'udienza del 10 febbraio 2011 da Genesi Elsa, nonché la già citata deposizione resa da Croci Giorgina), denudato e costretto a rimanere in mezzo alla neve, tra le risate di scherno degli aguzzini e la devastante consapevolezza del destino che, nello stesso momento, si stava consumando a danno delle sue giovani nipoti.

Si pensi al modo in cui è stato ucciso Pigoni Lino (deposizione di Pigoni Ferruccio nell'udienza del 16.11.2010), colpito ripetutamente con la baionetta al collo ed alle spalle e lasciato morire tra atroci sofferenze; oppure alla uccisione di Paperini Giuseppe, interrato vivo in un fossa, da cui sporgeva solo la testa, e fatto oggetto di ripetute fucilate, in un tiro al bersaglio di indicibile crudeltà (deposizione di Andreini Alvaro, resa il 6 febbraio 2007 ed acquisita nelle udienze del 2/18 maggio, in cartellina 72 del più volte citato Allegato);




ed ancora all'uccisione di Giorgio Giorgi, che i tedeschi uccisero mentre stava dando da mangiare al bestiame, tranciandolo e metà e prendendo a calci i poveri resti maciullati, del tutto incuranti della presenza della nipote di tredici anni (dep. Di Giorgi Giovanna, resa in indagine ed acquisita all'udienza del 14 marzo 2011); ed infine si consideri l'uccisione del giovane Gigli Adriano, che dopo essere stato ferito venne afferrato di peso e gettato, ancora vivo, in un precipizio.

E di certo sussistono tutti gli estremi dell'aggravante nelle bombe lanciate nelle case, con l'obiettivo di farle saltare in aria con tutti coloro che vi abitavano, senza minimamente curarsi della presenza di vecchi, donne e bambini (si veda sul punto la eloquente deposizione di Mancini Giulio, resa l'11 febbraio 2011, ove il teste ricorda la urla del padre <<*siamo tutti minati, ragazzi, siamo tutti minati*>>, l'esplosione della casa ed il loro provvidenziale salvataggio, soprattutto quello della sorellina appena nata, rimasta sotto le macerie e salvatasi davvero con l'aiuto della Provvidenza.).

Ma non è il caso di procedere oltre nell'elencazione degli episodi di sevizie e crudeltà. La narrazione in fatto ha fornito numerose conferme dell'abnormità della strage, compiuta su anziani, donne, bambini, tutti inermi ed ignari della loro tragica sorte e tutti brutalmente uccisi, al punto che quel sottufficiale tedesco andato a visitare l'imputato Wilke in ospedale sentirà il bisogno di sfogarsi e dire <<*ho dovuto vedere delle cose che per la loro crudeltà non potrò mai più dimenticare per il resto della mia vita*>>.

Nel corso delle deposizioni sono state evocate le brutali separazioni di nuclei familiari, con l'uccisione di genitori, figli, e sorelle sotto gli occhi dei congiunti; si è visto che in taluni casi non si è esitato a scaraventare i poveri civili all'intero delle abitazioni in fiamme e certo non potrà mai essere dimenticato il destino di quel neonato con la povera testa spappolata, che venne rinvenuto ai piedi di una parete in cui erano visibili le tracce del terribile e disumano modo in cui era stato fatto scempio del suo corpicino.

Diffusa ed intrinseca fu la ferocia dei mezzi e dei metodi usati nel compimento degli efferati eccidi, che vennero caratterizzati da sistematicità e identiche modalità di commissione e che per questa ragione impongono la conclusione che quella ferocia e quella crudeltà hanno connotato l'agire di tutti gli imputati, perché tutti, secondo le rispettive posizioni funzionali nell'ambito del reparto, operarono sinergicamente per il raggiungimento dell'obiettivo, condividendo ed attentamente seguendo le disumane modalità attuative sopra evocate. Essi, come le risultanze dibattimentali hanno posto in rilievo, agirono secondo un condiviso e reiterato *modus operandi* collettivo, dando un



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




contributo caratterizzato esso stesso dai profili dei quali si sostanzia l'aggravante in esame, sicché, a ben vedere, non si porrebbe neppure una questione di "estensione" ai compartecipi della relativa connotazione gravatoria (cfr. Cass., Sez. I pen., sentenza n. 6775 del 28 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 230147).

Circa l'ultima delle aggravanti contestate nei capi di imputazione – quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p. – va rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della medesima. Per un reparto militare che operava come tale – ancorché in spregio dei più elementari fondamenti dell'onore militare e in aperta violazione delle basilari regole che governano e limitano l'uso della violenza bellica – l'aver adoperato le armi in dotazione può essere considerato come implicito elemento della fattispecie incriminatrice contestata e ravvisata e non può quindi rilevare come elemento di ulteriore aggravamento del fatto.

Per quanto attiene alle **circostanze attenuanti**, francamente il Tribunale, dopo tutte le considerazioni sopra esposte, non riesce ad ipotizzarne alcuna; ed in particolare non si riesce a individuare alcuna plausibile ragione per ravvisare le circostanze attenuanti generiche.

Preliminarmente, va, innanzi tutto, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già definitivamente risolto la questione della c.d. *ultrattività* della legge penale di guerra, per la quale l'art. 23 c.p.m.g., in linea con il principio fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. per le leggi eccezionali, sancirebbe, per i reati commessi *in tempo di guerra*, in ossequio alla regola del *tempus regit actum*, l'impermeabilità dell'intera disciplina vigente al momento del fatto e la non applicabilità delle modificazioni legislative successivamente intervenute e, in particolare, di quella di cui all'art. 2 d. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, introduttiva delle circostanze attenuanti generiche.

È stato affermato, infatti, che, "... laddove la legge penale militare di guerra non contenga specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune, come ad esempio sulle attenuanti generiche, non può certo invocarsi il pur coesistente rapporto di complementarità tra legge penale comune e legge penale militare, di pace e di guerra, per ostacolare il fisiologico dispiegarsi dell'operatività dell'art. 2, quarto comma, c.p., disciplinante la successione di leggi penali nel tempo secondo un criterio ispirato al preminente *favor rei* ..." Inoltre si è aggiunto che "una diversa e più estensiva interpretazione del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra concretizzerebbe una lesione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria



di istituti generali - come le circostanze attenuanti generiche, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico corpus normativo: l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra" (Cass., Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, Priebke, *cit.*).


Ciò premesso dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che, nel merito, non vi sia spazio alcuno per riconoscere le invocate attenuanti. Come è noto, secondo il disposto dell'art. 62 bis c.p. il giudice "*può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena*".

I parametri solitamente invocati per la concessione di tali attenuanti sono la giovane età e l'incensuratezza; nel caso di specie, in relazione agli odierni imputati, si potrebbe aggiungere la loro attuale età avanzata, nonché il lungo tempo trascorso dal fatto.

Ad avviso del Collegio, però, nessuno di tali profili può essere tenuto in conto ai fini del riconoscimento delle attenuanti *de quibus*. Quanto alla giovane età, si può obiettare che il riferimento è frutto di un errore di prospettiva e di un difetto di contestualizzazione. Infatti, tutti gli imputati, pur se anagraficamente giovani, avevano maturato una rimarchevole esperienza, anche attraverso mirate formazioni in specifici corsi, ed erano giunti a rivestire posizioni gerarchiche significative, come dimostrano i gradi rivestiti. Conseguentemente, non è possibile agganciare al mero dato anagrafico una valutazione ai sensi dell'art. 62 bis c.p. visto che, come è dimostrato, i rei avevano una consapevolezza ed una determinazione del tutto appaganti in ordine alla loro capacità di apprezzare la portata delle condotte di cui si sono resi responsabili.

I giudici di legittimità hanno, in proposito, avuto, infatti, modo di sottolineare come sia corretto svalutare il significato puramente formale della giovane età (ed anche della incensuratezza), se il comportamento sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145247).

Da respingere è pure lo speculare richiamo all'attuale età avanzata degli imputati, ed alla rimarchevole lontananza nel tempo dei fatti. Si tratta, invero, di profili che perdono ogni concreta valenza in relazione ad un crimine dalla paralizzante portata per il numero delle vittime e per i tanti bambini e vecchi massacrati senza alcuna pietà. E soprattutto ove si considerino le modalità di esecuzione del crimine, intrise di un'efferatezza e crudeltà che



hanno superato ogni umana misura e che in nessun modo consentono di dare rilievo al mero trascorrere del tempo. Soprattutto se, come nel caso di specie, il passaggio del tempo, e le riflessioni ed i bilanci sulla vita anteatta che solitamente accompagnano l'avanzare dell'età, non hanno indotto negli imputati alcuna rimeditazione sulle pregresse condotte. Ed anzi si è constatato, grazie alle intercettazioni telefoniche, come ancora persistano squallidi tentativi di riesumare, con accordi tesi a negare ogni coinvolgimento, l'antica solidarietà criminale.




Il che consente di dire, per concludere sul punto specifico, che l'unico effetto del trascorrere del tempo si coglie in un duplice e contrastante profilo: in primo luogo nella silenziosa sofferenza dei parenti della vittime, che hanno dovuto trascorrere tanta parte della loro vita con il costante incubo che la fine della guerra gettasse una pietra tombale sulla assurda morte dei loro cari, uccisi durante la guerra ma in aperta violazione delle leggi che governano la guerra e la convivenza umana; in secondo luogo nel lungo tempo trascorso dagli imputati in condizioni di assoluta impunità e, sovente, di assenza di pentimento.

Da ultimo, ma non come ultima considerazione dal punto di vista della valenza, si deve tener presente e ribadire l'eccezionale gravità ed efferatezza dei crimini, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, di per sé sole giustificerebbero il diniego delle attenuanti di cui trattasi (Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641, Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641; Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, Priebke, *ivi*, rv. 211771).

In ogni caso, va posto in chiaro che, anche ove vi fosse stato spazio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il peso specifico, la natura ed il numero delle plurime circostanze aggravanti di cui si è trattato sopra avrebbe, comunque, portato inevitabilmente ad un giudizio di sub-valenza delle diminuenti, con riferimento al disposto dell'art. 69 c.p.

Trattamento sanzionatorio. La sussistenza di tutte le aggravanti contestate, con la sola eccezione di quella di cui all'articolo 47, n. 3, del codice penale militare di pace, comporta l'importante conseguenza di trasformare la pena edittale prevista per il reato, contestato ed accertato, di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra: in luogo della pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno subentra la pena dell'ergastolo.

L'art. 185 co. 2 c.p.m.g., infatti, espressamente stabilisce che "*Se la violenza consiste nell'omicidio ... si applicano le pene stabilite dal codice penale.*" E il codice penale, per



l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'aver agito per motivi abietti e futili e con crudeltà verso le persone (art. 577 nn. 3 e 4 c.p.), prevede la pena dell'ergastolo, a fronte, come già detto, della reclusione non inferiore a ventuno anni stabilita, per l'omicidio non aggravato o diversamente aggravato, dall'art. 575 del codice penale.



Tale dato consente di ritenere certamente non prescritto il reato. I reati puniti con l'ergastolo, infatti, non si prescrivono mai; e, se è vero che ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze ordinarie, è ugualmente vero che, invece, deve tenersi conto delle circostanze che importano una pena di specie diversa (art. 157 co. 2 c.p.): che è esattamente il caso dell'omicidio, in cui alla pena della reclusione per la fattispecie semplice viene a sostituirsi quella dell'ergastolo per la fattispecie aggravata dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dall'aver agito con crudeltà.

Dunque, il reato non è prescritto, in quanto punito con l'ergastolo.

In relazione a tale punto va presa in esame la suggestiva tesi formulata in sede di conclusione dalla difesa di Mess, secondo la quale occorrerebbe considerare che al momento di commissione del fatto la pena prevista era quella della morte e che non vi sono elementi per escludere che nel caso di specie venga in rilievo la pena di morte mediante fucilazione al petto, prevista dall'articolo 25 comma 1 del codice penale di pace come ordinaria tipologia di pena di morte e da tenere distinta dall'altra tipologia, pena di morte mediante fucilazione alla schiena, prevista dal comma 2 del predetto articolo 25 e prevista con riguardo ai soli casi in cui la condanna importi la degradazione.

Su tali premesse si sostiene che, dovendosi considerare che la pena di morte comminata al momento del fatto fosse quella della fucilazione nel petto, era giocoforza concludere che si era verificata la prescrizione dei reati contestati agli imputati, alla luce di quanto dispone la norma di cui all'articolo 67 del codice penale militare di pace, ove si prevede che "i reati per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto si prescrivono in trent'anni". Ciò sulla base dell'argomento che la pena dell'ergastolo, sostituita all'originaria pena di morte con decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244, e quindi dopo la commissione dei fatti, configurasse una modifica concretamente *in peius* del trattamento penale del fatto e non dovesse, in applicazione dell'attuale comma 4 dell'articolo 2 del codice penale, trovare applicazione, a beneficio di quella sanzione che, ancorchè più grave nella sua consistenza oggettiva, si era nel corso del tempo trasformata in oggettiva causa di prescrizione del reato.

Ritiene il collegio che tale tesi non possa essere accolta per le seguenti ragioni.



In primo luogo va rilevato che la norma incriminatrice di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra individua la pena per i fatti da essa contemplati mediante un immediato e diretto rinvio alle "pene stabilite dal codice penale" (art. 185, comma 2, C.p.m.g.).

Al momento in cui vennero commessi gli eccidi l'anzidetto rinvio concerneva quindi la norma contenuta nell'articolo 21 del codice penale, che contemplava la pena di morte e ne stabiliva l'esecuzione mediante fucilazione.

La norma di cui all'articolo 185 del codice penale militare di guerra, quindi, non rinviava alla pena di morte quale prevista e disciplinata dal codice penale militare ma a quella, unica e indifferenziata quanto a disciplina giuridica e modalità di esecuzione, prevista dal codice penale comune.

Orbene dall'articolo 172 del codice penale si ricava che la suddetta pena era imprescrittibile, come espressamente attestato dalla norma di cui all'articolo 38 del medesimo codice, a tenore della quale << il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo per quanto riguarda la sua condizione giuridica >>.




In altri termini la condanna alla pena di morte importa(va) tutte le pene accessorie (articoli 19 e 20 codice penale) e gli altri effetti penali che sono conseguenti alla pena dell'ergastolo.

Discende da quanto sopra che la pena prevista, al momento del fatto, per gli eccidi di cui al presente processo era la pena di morte contemplata dal codice comune, che era diversa e altra da quelle previste dal codice penale militare e che era espressamente equiparata, quando a disciplina giuridica ed effetti accessori, alla pena dell'ergastolo.

Quindi si trattava e si tratta di una pena imprescrittibile ed idonea a determinare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sulla base dei predetti argomenti è quindi del tutto evidente che l'abolizione della pena di morte attuata con il citato decreto luogotenenziale e la sua sostituzione con la pena dell'ergastolo non ha comportato alcun mutamento in merito al regime di prescrizione dei reati oggetto del presente procedimento: erano imprescrittibili al momento in cui furono commessi e sono rimasti tali anche dopo la abolizione della originaria pena di morte.

Infine, per completezza di esposizione, va rilevato che alla medesima conclusione di imprescrittibilità degli eccidi si perviene anche nell'ipotesi in cui si ritenga che la pena di morte prevista dal reato di cui all'articolo 185 C.p.m.g. debba trovare il proprio inquadramento all'interno della peculiare disciplina apprestata dal codice penale militare,



basata, come si è visto, su una pena di morte comminata per reati prescrittibili (pena di morte mediante fucilazione nel petto) e su una diversa pena di morte prevista per reati imprescrittibili (pena di morte mediante fucilazione alla schiena).

Orbene il criterio che discrimina tra le due tipologie di pena di morte è rappresentato dalla circostanza che al reato commesso consegue o meno la pena accessoria della degradazione. Ed è appena il caso di aggiungere che il discrimine opera in astratto e senza alcun riguardo per le ipotesi in cui, per ragioni varie, la pena accessoria, ancorchè inflitta, non possa trovare concreta attuazione.

Se si tengono presenti i rilievi sopra esposti non si tarderà a comprendere come vi sia una perfetta coincidenza tra la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguente alla condanna alla pena di morte inflitta a tenore e secondo la disciplina del codice penale comune, e la pena accessoria della degradazione prevista dall'articolo 28 del codice penale militare di pace ed inserita nel corpo del codice penale militare di guerra dalle fondamentali norme di richiamo di cui agli articoli 1 e 47 di quest'ultimo codice.


Preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del codice penale militare di pace "la legge determina i casi nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione".

Indi si deve ribadire che la legge, e quindi anche la norma di cui all'articolo 185 C.p.m.g., nel prevedere la pena di morte per il reato di omicidio contro privati nemici in esso contemplato, fa espresso rinvio ad una pena di morte contemplata dal codice penale comune e che questa sanzione è equiparata, quanto alle pene accessorie che da essa discendono, alla sanzione dell'ergastolo.

Quindi può convenirsi nella conclusione che gli eccidi commessi dagli imputati, al tempo in cui vennero commessi, comportavano la pena di morte e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguenza tipica ed ineliminabile di ogni condanna all'ergastolo o ad una pena, come quella di morte, ad essa espressamente equiparata.

A questo punto viene in rilievo il quarto comma dell'articolo 28 del codice penale militare di pace, che espressamente prevede la degradazione in ogni caso di condanna all'ergastolo; e, per logica conseguenza, anche ed a maggior ragione nel caso di condanna ad una pena di morte del tutto equiparata, come disciplina giuridica e pene accessoria, alla condanna all'ergastolo.

Anche in questa prospettiva, quindi, emerge il carattere imprescrittibile dei reati commessi dagli imputati. Si tratta di reati per i quali era prevista, al tempo della loro commissione, la



pena accessoria della degradazione e quindi quella pena che, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del codice penale militare di pace, impedisce l'applicazione della pena di morte con fucilazione nel petto e costituisce il presupposto per la comminatoria della pena di morte mediante fucilazione alla schiena, pena principale di reati per definizione imprescrittibili.

Si è già detto, però, che questa subordinata prospettiva risponde solo ad un'esigenza di completa trattazione della problematica, per vero mai accennata nei precedenti processi per eccidi di civili commessi durante la seconda guerra mondiale.

In realtà il Collegio è convinto che l'opzione sanzionatoria prescelta dal legislatore del 1941 con la formulazione dell'articolo 185 del codice penale militare di guerra sia da intendere nei termini di un rinvio alla sola pena di morte disciplinata dal codice penale comune, imprescrittibile ed equiparata, quanto a disciplina giuridica, alla condanna all'ergastolo.



Ed è verosimile che quella scelta sanzionatoria sia da ricollegare alla consapevolezza che i soldati che in guerra si macchiano di così orrendi delitti contro la popolazione civile altro non meritino se non la più radicale delle pene previste per i criminali comuni: appunto quella contenuta e disciplinata dal codice penale comune.

Infine deve rilevarsi che nessuna ulteriore conseguenza sanzionatoria si delinea per il fatto che gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di centinaia di omicidi, ciascuno dei quali punito con la pena dell'ergastolo.

In tali casi, a norma delle disposizioni del codice penale comune (art. 72 c.p.), dovrebbe applicarsi loro la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, applicazione che è però da alcuni contestata per quanto attiene all'ordinamento penale militare.

Le voci critiche sul punto si richiamano all'art. 54 c.p.m.p., il quale, nella sua originaria formulazione, prevedeva che, in caso di condanna per più reati puniti con la pena dell'ergastolo, dovesse applicarsi la pena di morte; secondo tali voci critiche, l'art. 54 C.p.m.p. costituirebbe norma derogatoria rispetto a quella dell'art. 72 c.p., con la conseguenza che, a seguito della Legge 589/1994, che ha abolito la pena capitale anche nel codice penale militare di guerra, dovrebbe in questo caso applicarsi il solo ergastolo, senza isolamento diurno.

La suddetta impostazione ha trovato unanime riconoscimento in tutte le sentenze pronunciate dai Tribunali militari per fatti analoghi a quelli di cui al presente processo, con




l'eccezione della più volte citata sentenza di cui al processo per i fatti di Monte Sole – Marzabotto, che aveva applicato l'ergastolo con isolamento diurno e che è stata sul punto specifico riformata dalla pronuncia di appello (Corte militare di appello, sentenza del 7 maggio 2008).

Ritiene il tribunale di doversi conformare all'orientamento ribadito dalla pronuncia di appello sopra citata e di dovere quindi escludere l'applicazione dell'ulteriore misura dell'isolamento diurno, peraltro in ciò conformandosi anche ad un recente orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi del quale l'isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell'ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall'ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in *parte qua* a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in "camere dotate di uno o più posti" (Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 - depositata il 1° giugno 2011).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte tutti gli imputati per i quali è stata affermata la pena responsabilità devono essere condannati alla pena dell'ergastolo, da infliggere per ciascuno dei fatti per i quali è stata dichiarata la loro colpevolezza.

Decisione sulle questioni civili. Il presente procedimento vede la presenza di un rilevante numero di parti civili costituite, tra Enti e persone fisiche, che hanno tutti chiesto di condannare gli imputati in solido tra loro e, con la sola esclusione di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia di FIRENZE, Provincia di MODENA, Provincia di REGGIO EMILIA, Comune di PALAGANO, A.N.P.I., anche in solido con il responsabile civile Repubblica Federale di Germania, citata in giudizio, al risarcimento del danno da quantificarsi a titolo definitivo nella somma da ciascuna parte civile indicata nella relativa domanda ovvero nella maggiore o minore somma che il Collegio ritenga di determinare in via equitativa a titolo definitivo, con clausola di provvisoria esecutorietà; in caso di condanna generica e di rimessione della liquidazione in separato giudizio, è stata richiesta, dalla quasi totalità delle parti civili, la condanna al pagamento di una provvisoria, immediatamente esecutiva, nella misura da ciascuna indicata ovvero nella diversa altra somma ritenuta di giustizia.

La condanna per i reati contestati agli imputati fa sì che i medesimi debbano essere condannati al risarcimento, in favore delle costituite parti civili, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che sono stati conseguenza diretta dei reati stessi.





A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Nessun dubbio si può nutrire sulla qualità di danneggiati dal reato rivestita dagli enti e dalle persone che hanno esercitato l'azione civile.

Per quanto attiene allo Stato italiano e agli altri enti territoriali (Regione EMILIA-ROMAGNA, Regione TOSCANA, Provincia di AREZZO, Provincia di FIRENZE, Provincia di MASSA CARRARA, Provincia di MODENA, Provincia di REGGIO EMILIA, Comune di BIBBIENA, Comune di FIVIZZANO, Comune di PALAGANO, Comune di POPPI, Comune di PRATOVECCHIO, Comune di SAN GODENZO, Comune di SESTO FIORENTINO, Comune di STIA, Comune di VAGLIA, Comune di VILLA MINOZZO), la loro posizione di danneggiati è di tutta evidenza ricollegata ai compiti di tutela e di rappresentanza degli interessi delle comunità locali loro affidati dall'ordinamento. Gli enti territoriali hanno interessi specifici e differenziati rispetto allo Stato Italiano, soffrendo ciascuno di essi danni ben distinti da quelli dell'Ente nazionale e che dunque vengono sopportati dalle rispettive popolazioni in forma aggiuntiva rispetto a quest'ultimo. La popolazione che insiste su un territorio vive, con questo, un rapporto di simbiosi organica, per cui l'annientamento di un rilevante numero di appartenenti alla comunità comporta da un lato l'inevitabile pregiudizio alle opportunità di crescita sociale, culturale, demografica ed economica e, dall'altro, la necessità che l'ente esponenziale intervenga in modo diretto ed immediato per il sostegno ai superstiti. Quanto ai Comuni di Vaglia e Sesto Fiorentino, essi hanno avuto ciascuno danni, essendo il territorio interessato dai fatti appartenente in parte all'uno in parte all'altro.

Con riferimento all'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), il Collegio ha già in precedenza espresso le ragioni per l'ammissibilità ed il riconoscimento della pretesa risarcitoria, sia per la continuità tra i gruppi-formazioni partigiane e l'Associazione, sia per via degli scopi perseguiti fin dal momento in cui essa è stata eretta ad Ente morale il 5 aprile 1945. Il fatto che lo Statuto dell'Ente riservi (articolo 6) alla sola presidenza nazionale la rappresentanza legale della associazione, *a tutti gli effetti*, comporta che anche la pretesa risarcitoria avanzata, seppure in forma simbolica, dalla sezione provinciale di Modena, vada ricompresa nel ristoro che sarà complessivamente determinato a favore dell'A.N.P.I. nazionale.

In ordine alle persone fisiche si richiama quanto già in precedenza affermato dal Tribunale in sede di valutazione ed ammissione della istanza risarcitoria, ribadendo, in particolare, quanto osservato in tema di <<uccisione immediata>>, cui è da ricondurre la causa della morte della totalità delle vittime del presente processo, e di danno immediatamente



conseguenziale di varia natura, che riceve lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) e che lo legittima *iure proprio* ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo; l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Carta Costituzionale.


Nell'individuare le cosiddette <<vittime secondarie>>, il Tribunale ha tenuto conto - anche ai fini della valutazione della entità della pretesa risarcitoria - dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti; parimenti sono state tenute in considerazione le peculiarità socio-culturali che permeavano la società del tempo e degli anni immediatamente successivi, contraddistinta dalla viva forza di coesione, all'epoca dei fatti, tipica dei legami parentali e caratterizzati, peraltro, da ampia latitudine.

Nessun dubbio, inoltre, può sussistere in ordine alla trasmissibilità ai successori universali della legittimazione alla azione civile e sul fatto che, come ritenuto da dottrina e giurisprudenza, l'un gruppo di successibili esclude l'altro.

Si è raggiunta la prova che le persone fisiche costituite parti civili sono state danneggiate per i motivi riportati nel seguente specchio riepilogativo, in cui è indicato sin d'ora l'importo che il Collegio ha ritenuto di liquidare a titolo di provvisionale e che deve essere letto, tenendo presente che: a) le vittime sono esaltate in grassetto; b) di ogni persona fisica, costituita parte civile iure proprio, è indicata l'età che aveva al momento della uccisione del familiare-vittima; c) per ogni persona fisica costituitasi quale erede di persona deceduta tra l'epoca dei fatti e quella di celebrazione del processo, è indicata la annotazione <<successione ereditaria>>; d) per ogni vittima è indicata, tra parentesi, l'età avuta all'epoca dell'uccisione ed il rapporto di parentela-affinità con la parte civile *iure proprio* ovvero la linea di discendenza con la parte civile in successione ereditaria.


PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. AGOSTINI Saverio

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
1.	CAPPELLETTI	figlia di Cappelletti Osvaldo (n. 1932 m. 2001) che era	13/04/44	€ 110.000,00




	Ilaria successione ereditaria	figlio di Gambineri Sofia (n. 1901 m. 1998) che era figlia di GAMBINERI Attilio (a 78) e MICHELACCI Maria Caterina (a 75)	Vallucchiole	
2.	CAPPELLETTI Ines (a 1) Iure proprio e per successione ereditaria	Nipote di GAMBINERI Attilio (a 78) e MICHELACCI Maria Caterina (a 75) (nonni materni) Erede quale figlia di Gambineri Sofia (n. 1901 m. 1998)	13/04/44 Vallucchiole	€ 150.000,00
3.	CECCHERINI Mario successione ereditaria	figlio di Paperini Maddalena (n. 1930 m. 2007) che era figlia di PAPERINI Giuseppe (a 54) e sorella di PAPERINI Santi (a 21)	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 50.000,00
4.	CECCHERINI Valter successione ereditaria	figlio di Paperini Maddalena (n. 1930 m. 2007) che era figlia di PAPERINI Giuseppe (a 54) e sorella di PAPERINI Santi (a 21)	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 50.000,00
5.	CIABINI Miriam successione ereditaria	moglie ed erede legittima di Marchi Mauro (n. 1944 m. 1980) che era figlio ed erede legittimo di Trenti Annunziata (n. 1908 m. 1954) che era sorella ed erede legittima di TRENTI Settimia Rina (a 25)	13/04/44 Vallucchiole	€ 15.000,00
6.	DEL CHERICO Alberto successione ereditaria	marito di Tommasi Maria (n. 1928 m. 1987) che era figlia di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00
7.	DEL CHERICO Andrea successione ereditaria	figlio di Tommasi Maria (n. 1928 m. 1987) che era figlia di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00
8.	DEL CHERICO Piero successione ereditaria	figlio di Tommasi Maria (n. 1928 m. 1987) che era figlia di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00
9.	FABBRI Faliero (a 1) Iure proprio proprio e per successione ereditaria	Nipote di VADI Maria Sabina (nonna) (a 69), nipote di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe) (zii materni) Figlio di Trenti Bruna (n. 1917 m. 1992) che era figlia di VADI Maria Sabina e sorella di TRENTI Settimia Rina e TRENTI Giuseppe	13/04/44 Vallucchiole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 140.000,00
10.	FABBRI Franco successione ereditaria	figlio di Trenti Bruna (n. 1917 m. 1992) che era figlia di VADI Maria Sabina (a 69) e sorella di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Vallucchiole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 40.000,00
11.	FABBRI Piero successione ereditaria	figlio di Trenti Bruna (n. 1917 m. 1992) che era figlia di VADI Maria Sabina (a 69) e sorella di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Vallucchiole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 40.000,00
12.	MARCHI Marco successione ereditaria	figlio ed erede legittimo di Marchi Mauro (n. 1944 m. 1980) che era figlio ed erede legittimo di Trenti Annunziata (n. 1908 m. 1954) che era sorella ed erede	13/04/44 Vallucchiole	€ 15.000,00

Manza



		legittima di TRENTI Settimia Rina (a 25)		
13.	PAPERINI Dino (a 1) Iure proprio	Nipote di PAPERINI Giuseppe (nonno) (a 54) e PAPERINI Santi (zio) (a 21) LINEA: figlio di Paperini Corrado (n. 1912 m. 1943) che era figlio di PAPERINI Giuseppe e fratello di PAPERINI Santi	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 150.000,00
14.	PIANTINI Giancarlo (a 1) Iure proprio	Figlio di PIANTINI Agostino (a 35)	13/04/44 Bibbiena loc. Moscaio	€ 120.000,00
15.	PIANTINI Giuseppe (a 3) Iure proprio	Figlio di PIANTINI Agostino (a 35)	13/04/44 Bibbiena loc. Moscaio	€ 120.000,00
16.	RASPELLI Gianfranco successione ereditaria	figlio di Piantini Leonia (n. 1936 m. 1996) che era figlia di PIANTINI Agostino (a 35)	13/04/44 Bibbiena loc. Moscaio	€ 80.000,00
17.	SALVI Alfredo successione ereditaria	marito superstite di Tommasi Rina (n. 1925 m. 2007) che era figlia ed erede legittima di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio ed erede legittimo di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole loc. Monte di Gianni	€ 25.000,00
18.	SALVI Carlo successione ereditaria	figlio di Tommasi Rina (n. 1925 m. 2007) che era figlia ed erede legittima di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio ed erede legittimo di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole loc. Monte di Gianni	€ 25.000,00
19.	SALVI Enzo successione ereditaria	figlio di Tommasi Angiola (n. 1924 m. 2000) che era figlia ed erede legittima di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio ed erede legittimo di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole loc. Monte di Gianni	€ 40.000,00
20.	SALVI Rita successione ereditaria	figlio di Tommasi Rina (n. 1925 m. 2007) che era figlia ed erede legittima di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio ed erede legittimo di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole loc. Monte di Gianni	€ 25.000,00
21.	TOMMASI Giuliana (a 13) Iure proprio e successione ereditaria	nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno) LINEA: figlia ed erede legittima di Tommasi Cesare (n. 1900 m. 1976) che era figlio ed erede legittimo di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole loc. Monte di Gianni	€ 65.000,00
22.	TONIELLI Adorno (a 22) Iure proprio	Figlio ed erede legittimo di TONIELLI Luigi (a 75) e SERI Giulia Maria (a 60) nonché marito di CONTICINI Evelina (a 23)	13/04/44 Vallucciole	€ 300.000,00
23.	TRENTI Claudio successione ereditaria	figlio ed erede legittimo di Trenti Ottavio (n. 1914 m. 1970) che era figlio ed erede legitt di VADI Maria Sabina (a 69) nonché fratello di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Vallucciole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 20.000,00
24.	TRENTI Daniele successione ereditaria	figlio ed erede legittimo di Trenti Ottavio (n. 1914 m. 1970) che era figlio ed erede legitt di VADI Maria Sabina (a 69) nonché fratello di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Vallucciole e	€ 20.000,00



Handwritten signature

Handwritten signature

			S. Maria loc. Giuncheto	
25.	TRENTI Giancarlo successione ereditaria	figlio ed erede legittimo di Trenti Ottavio (n. 1914 m. 1970) che era figlio ed erede legitt di VADI Maria Sabina (a 69) nonché fratello di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Valluciole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 20.000,00
26.	TRENTI Massimo successione ereditaria	figlio ed erede legittimo di Trenti Ottavio (n. 1914 m. 1970) che era figlio ed erede legitt di VADI Maria Sabina (a 69) nonché fratello di TRENTI Settimia Rina (a 25) e TRENTI Giuseppe (a 41 celibe)	13/04/44 Valluciole e S. Maria loc. Giuncheto	€ 20.000,00


PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. ALBONI Roberto

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisio- nale e varie
01	GORI Francesco successione ereditaria	figlio di Gori Guido (n. 1914 m. 1997) che era figlio di ROSSI Marianna (a 68) ed era fratello di GORI Amedeo (a 37), GORI Arduina (a 31), GORI Lucia (a 35)	<u>13/04/44</u> Rossi M. Molin di Bucchio/ (Moiano di S.); Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	€ 70.000,00
02	GORI Lucia successione ereditaria	figlia di Gori Guido (n. 1914 m. 1997) che era figlio di ROSSI Marianna (a 68) ed era fratello di GORI Amedeo (a 37), GORI Arduina (a 31), GORI Lucia (a 35)	<u>13/04/44</u> Come sopra	€ 70.000,00


PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. BURANI Vainer

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	ALBERGHI Ernestina (a 13)	Sorella di ALBERGHI Egisto (a 18) e ALBERGHI Marco (a 26)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 80.000,00
02	COSTI Italia (a 6)	Figlia di COSTI Ennio (a 45) e sorella di COSTI Lino (a 20)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 160.000,00
03	CROCI Artura Clela (a 15)	Figlia di CROCI Adolfo (a 43)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 120.000,00
04	FERRARI Stefania	Nella U.D. 24.05.10, su istanza difensiva, viene ammessa la costituzione di parte civile di Ferrari Stefania relativamente	19-20/03/44 Cervarolo	€ 20.000,00

Handwritten signature



	successione ereditaria	alla uccisione di Ferrari Armido (a 17), fratello di Ferrari Angelo (morto nel 1997) padre della istante		
05	FONTANA Gianpaolo successione ereditaria	figlio di Fontana Giorgio (n. 1913 m. 1991) che è figlio di FONTANA Paolo (a 69)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 60.000,00
06	FONTANA Giovanni Battista (7/02/45) successione ereditaria	discendente di VANNUCCI Agostino (nonno materno) e di VANNUCCI Giovanni (zio materno) Linea: figlio di Vannucci Santina (n. 1921 m SI) che è figlia di VANNUCCI Agostino (a 57) e sorella di VANNUCCI Giovanni (a 32)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 50.000,00
07	FONTANA Paola Antonietta (a 1)	Nipote di VANNUCCI Agostino (nonno materno) (a 57) e di VANNUCCI Giovanni (zio materno) (a 32) Linea: figlia di Vannucci Santina (n. 1921 m SI) figlia di Vannucci Agostino e sorella di Vannucci Giovanni	19-20/03/44 Cervarolo	€ 50.000,00
08	FONTANA Vanna Liana successione ereditaria	figlia di Fontana Ultimio (n. 1908 m. 1996) che è figlio di FONTANA Remigio (o Remesio) (a 72)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 30.000,00 Coerede con Righi Santina
09	PAINI Anna Maria Luisa (a 2)	Figlia di PAINI Pio (a 42) e nipote di PAINI Rocco Gaetano (nonno) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 170.000,00
10	PAINI Felicità (a 15)	Figlia di PAINI Pio (a 42) e nipote di PAINI Rocco Gaetano (nonno) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 170.000,00
11	PAINI Giuseppe (a 7)	Figlia di PAINI Pio (a 42) e nipote di PAINI Rocco Gaetano (nonno) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 170.000,00
12	PAINI Maria (a 18)	Figlia di PAINI Pio (a 42) e nipote di PAINI Rocco Gaetano (nonno) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 170.000,00
13	PAINI Mario (a 5)	Figlia di PAINI Pio (a 42) e nipote di PAINI Rocco Gaetano (nonno) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 170.000,00
14	RIGHI Santina successione ereditaria	Moglie di Fontana Ultimio (n 1908 m 1996) che è figlio di Fontana Remigio (o Remesio) (a 72)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 30.000,00 Coerede con Fontana Vanna Liana
15	ROSSI Ines (a 29)	Coniuge superstite di PAINI Pio (marito) (a 42) e nuora di PAINI Rocco Gaetano (suocero) (a 71)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 110.000,00



Marta


Ag

16	ROVALI Dino (a 1)	Figlio di ROVALI Celso (a 50), nipote di ROVALI Antonio (nonno) (a 81), fratello di ROVALI Italo (a 17)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 210.000,00
17	ROVALI Ermanno successione ereditaria	Figlio di Rovali Virgilio (n. 1922 m. 1984), che è figlio di ROVALI Celso (a 50), nipote di ROVALI Antonio (nonno) (a 81), fratello di ROVALI Italo (a 17)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 65.000,00 Coerede con Rovalì Italo
18	ROVALI Italo successione ereditaria	Figlio di Rovali Virgilio (n. 1922 m. 1984), che è figlio di ROVALI Celso (a 50), nipote di ROVALI Antonio (nonno) (a 81), fratello di ROVALI Italo (a 17)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 65.000,00 Coerede con Rovalì Ermanno


PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. D'ANDREA Ernesto

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisiona le e varie
01	BARONI Rosanna (a 7)	LINEA: figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 10.000,00
02	CAPELLI Pietro (a 1)	Figlio di CAPELLI (o Cappelli) Ovidio (a 28)	4-5/05/1944 Mommio- Fivizzano	€ 120.000,00
03	CAPELLI Teresa (a 3)	Figlia di CAPELLI (o Cappelli) Ovidio (a 28)	4-5/05/1944 Mommio- Fivizzano	€ 120.000,00
04	CASOTTI Erio successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
05	CASOTTI Giuseppe successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
06	CASOTTI Leardo successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli

Handwritten signature



07	CASOTTI Lucia successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
08	CASOTTI Miria successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
09	CASOTTI Roberto successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
10	CASOTTI Stefano successione ereditaria	figlio di Baroni Giovanna (n. 1925 m. 1996), che era figlia di Gebennini Caterina (n. 1902 m. SI), che era figlia di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 1.000,00 Coerede di Baroni Giovanna, insieme ad altri sei fratelli
11	FIORINI Ilva (a 22)	coniuge di CAPELLI (o Cappelli) Ovidio (a 28)	4-5/05/1944 Mommio- Fivizzano	€ 100.000,00
12	GEBENNINI Caterina Andreina (a 9)	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlia di Gebennini Giuseppe (n. 1909 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che era sorella di Pigozzi G. B.	19-20/03/44 Cervarolo	€ 10.000,00
13	GEBENNINI Franca (a 2)	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlia di Gebennini Giuseppe (n. 1909 m. 1995), che è figlio di Pigozzi Cristina (n. 1871 m. 1950), che è sorella di Pigozzi G. B.	19-20/03/44 Cervarolo	€ 10.000,00
14	PIGOZZI Giacomina (a 9)	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlia di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di Pigozzi Giovanni Battista	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00 Anche Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli
15	PIGOZZI	figlio di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che	19-20/03/44	€ 3.000,00



Vandoo

[Handwritten signature]

	Giorgio successione ereditaria	era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	Cervarolo	Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli
16	PIGOZZI Giovanni successione ereditaria	LINEA: figlio di Pigozzi Andrea (n. 1911 m. 1964), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 7.000,00 Coerede di Pigozzi Andrea, insieme ad altri due fratelli
17	PIGOZZI Giovanni Battista successione ereditaria	LINEA: figlio di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00 Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri cinque fratelli
18	PIGOZZI Giuliano successione ereditaria	LINEA: figlio di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00 Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli
19	PIGOZZI Giuseppe (1944) Iure proprio e hereditario	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlio di Pigozzi Andrea (n. 1911 m. 1964), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di Pigozzi Giovanni Battista	19-20/03/44 Cervarolo	€ 7.000,00 Coerede di Pigozzi Andrea, insieme ad altri due fratelli
20	PIGOZZI Luigi successione ereditaria	LINEA: figlio di Pigozzi Andrea (n. 1911 m. 1964), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 7.000,00 Coerede di Pigozzi Andrea, insieme ad altri due fratelli
21	PIGOZZI Maria Luisa successione ereditaria	LINEA: figlia di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di PIGOZZI Giovanni Battista (a 63)	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00; Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli
22	PIGOZZI Pietro (a 5)	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlio di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di Pigozzi Giovanni Battista	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00 Anche Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli
23	PIGOZZI Teresa (a 11)	pronipote di PIGOZZI Giovanni Battista (prozio) (a 63) LINEA: figlia di Pigozzi Giuseppe (n. 1907 m. 1995), che era figlio di Pigozzi Luigi (n. 1873 m. 1943) che era fratello di Pigozzi Giovanni Battista	19-20/03/44 Cervarolo	€ 3.000,00 Anche Coerede di Pigozzi Giuseppe, insieme ad altri sei fratelli


Handwritten signature

Handwritten signature

 461

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. DE FRAJA Roberto

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoria le e varie
01	DRAGONI Cesare successione ereditaria	LINEA: figlio erede legittimo di Marchi Marina (m. 2000) che era figlia di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	€ 70.000,00
02	GORI Bruna (a 3)	Figlia di GORI Amedeo (a 37), nipote di ROSSI Marianna (nonna paterna) (a 68), di GORI Arduina (a 31) (zia paterna) e di GORI Lucia (a 35) (zia paterna)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	€ 220.000,00
03	GORI Bruno (a 6)	Figlio di GORI Amedeo (a 37), nipote di ROSSI Marianna (nonna paterna) (a 68), di GORI Arduina (a 31) (zia paterna) e di GORI Lucia (a 35) (zia paterna)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	€ 220.000,00
04	GORI Maria (mesi 3)	Figlia di GORI Amedeo (a 37), nipote di ROSSI Marianna (nonna paterna) (a 68), di GORI Arduina (a 31) (zia paterna) e di GORI Lucia (a 35) (zia paterna)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	€ 220.000,00
05	MARCHI Cesira successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Marchi Romelio (m. 2004) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	€ 35.000,00 Unitamente a Marchi Maria Rosa è coerede di Marchi Romelio
06	MARCHI Maria Rosa successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Marchi Romelio (m. 2004) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	€ 35.000,00 Unitamente a Marchi Cesira è coerede di Marchi Romelio
07	RINGRESSI Anna successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Piero (n. 1921 m. 2004) che era figlio di TRENTI Concetta (a 45)	13/04/44 Serelli	€ 70.000,00
08	RINGRESSI Daniela successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Angiolo (n. 1922 m. 2004) che era figlio di TRENTI Concetta (a 45)	13/04/44 Serelli	€ 35.000,00 Coerede di Ringressi Angiolo



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

				unitamente a Ringressi Paola
09	RINGRESSI Paola successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Angiolo (n. 1922 m. 2004) che era figlio di TRENTI Concetta (a 45)	13/04/44 Serelli	€ 35.000,00 Coerede di Ringressi Angiolo unitamente a Ringressi Daniela

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. DE FRAJA Simone


N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	RINGRESSI Anna successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Piero (n. 1921 m. 2004) che era figlio di RINGRESSI Guglielmo (a 53)	13/04/44 S.Maria, loc. Giuncheto	€ 70.000,00
02	RINGRESSI Daniela successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Angiolo (n. 1922 m. 2004) che era figlio di RINGRESSI Guglielmo (a 53)	13/04/44 S.Maria, loc. Giuncheto	€ 35.000,00 Coerede di Ringressi Angiolo unitamente a Ringressi Paola
03	RINGRESSI Paola successione ereditaria	LINEA: figlia erede legittima di Ringressi Angiolo (n. 1922 m. 2004) che era figlio di RINGRESSI Guglielmo (a 53)	13/04/44 S.Maria, loc. Giuncheto	€ 35.000,00 Coerede di Ringressi Angiolo unitamente a Ringressi Daniela

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. DEI Massimiliano

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	MICHELACCI Pierina (a 3)	Figlia di MICHELACCI Marco (a 45), nipote di TRENTI Maria (a 68) (nonna paterna), sorella di MICHELACCI Isolina (a 2), MICHELACCI Livio (a 9), MICHELACCI Ofelia (a 13). Inoltre figlia erede legittima di Baldoni Italia Giovanna in Michelacci (n. 1907 m. 1998) che era moglie di MICHELACCI Marco e madre di MICHELACCI Isolina , MICHELACCI Livio , MICHELACCI Ofelia	13/04/44 tutti uccisi a Vallucc-Monte di Gianni, tranne Michelacci Marco ucciso a S.Maria loc. Giuncheto	€ 300.000,00 Anche erede di Baldoni Italia Giovanna


Handwritten signature

Handwritten signature



PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. GIANNINI Gionata

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	BUCCHI Daniela successione ereditaria	figlia di Bucchi Corrado (n. 1922 m. 1990) che è figlio di BUCCHI Cesello (a 48) e nipote di Bucchi Dino (zio), morto celibe senza figli e ab intestato e del quale reclama quota per il tramite del padre Corrado	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
02	BUCCHI Dino successione ereditaria	figlia di Bucchi Corrado (n. 1922 m. 1990) che è figlio di BUCCHI Cesello (a 48) e nipote di Bucchi Dino (zio), morto celibe senza figli e ab intestato e del quale reclama quota per il tramite del padre Corrado	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
03	BUCCHI Santi (a 9) Iure proprio	Figlio di BUCCHI Cesello . (a 48). Reclama anche pro quota, in qualità di fratello di Bucchi Dino, morto celibe senza figli e ab intestato	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
04	CAPPELLET TI Daniele successione ereditaria	figlio di Cappelletti Corrado (n. 1926 m. 2008) che è figlio di Gambineri Sofia (n. 1901 m. 1998) che è figlia di GAMBINERI Attilio (a 78) e MICHELACCI Maria Caterina (a 75)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
05	CAPPELLET TI Elio (a 14)	nipote di VADI Maria Sabina (nonna materna) (a 69) LINEA: figlio di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
06	CAPPELLET TI Enzo successione ereditaria	figlio di Cappelletti Mario (n. 1930 m. 2008) che è figlio di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
07	CAPPELLET TI Fabio successione ereditaria	figlio di Cappelletti Mario (n. 1930 m. 2008) che è figlio di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
08	CAPPELLET TI Giovanni successione ereditaria	figlio di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69).	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
09	CAPPELLET TI Mirella (a 10)	figlia di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
10	CAPPELLET TI Roberto	figlio di Cappelletti Mario (n. 1930 m. 2008) che è figlio di Trenti Armida (n. 1906	13/04/44 Valluciole	Non richiesta




Handwritten signature


Handwritten signature

	successione ereditaria	m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69)		
11	CIPRIANI Gemma successione ereditaria	Moglie di Cappelletti Mario (n. 1930 m. 2008) che è figlio di Trenti Armida (n. 1906 m. 1992) che è figlia di VADI Maria Sabina (a 69).	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
12	CIPRIANI Iole successione ereditaria	Moglie di Bucchi Corrado (n. 1922 m. 1990) che è figlio di BUCCHI Cesello (a 48) e nipote di Bucchi Dino (zio), morto celibe senza figli e ab intestato e del quale reclama quota per il tramite del marito Corrado	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
13	GIABBANI Emma (a 19)	Figlia di GIABBANI Giuseppe (a 52)	14/04/44 Santa Maria	Non richiesta
14	GIABBANI Teresa (a 15)	Figlia di GIABBANI Giuseppe	14/04/44 Santa Maria	Non richiesta
15	MASETTI Moreno successione ereditaria	figlio di Monti Giuseppa (n. 1932 m. 2003 sposa Masetti) che è figlia di Gori Maria (n. 1909 m. 1989 sposa Monti) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a 37)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
16	MICHELACCI Anna Maria (a 3)	Nipote di TRENTI Maria (a 68) (sposa Michelacci) (nonna paterna) LINEA: figlia di Michelacci Quintilio (n. 1905 m. 1985) che era figlio di TRENTI Maria	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	Non richiesta
17	MICHELACCI Filippo successione ereditaria	figlio di Michelacci Piero (n. 1946 m. 2007) che era figlio di Michelacci Quintilio (n. 1905 m. 1985) che era figlio di TRENTI Maria (a 68)	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	Non richiesta
18	MICHELACCI Rosanna successione ereditaria	figlia di Michelacci Quintilio (n. 1905 m. 1985) che era figlio di TRENTI Maria (a 68)	13/04/44 Vallucc-Monte di Gianni	Non richiesta
19	MICHELACCI Virginia successione ereditaria	figlia di Trenti Settimia Amalia (n. 1908 m. SI) sposa Michelacci) che era sorella di TRENTI Giuseppe (a 53)	13/04/44 Vallucc-Loc. Moiano di sopra	Non richiesta
20	MONTI Annunziata successione ereditaria	figlia di Gori Maria (n. 1909 m. 1989 sposa Monti) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc	Non richiesta

Vandi



		37)	Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	
21	MONTI Bruno (a 2)	nipote di ROSSI Marianna (a 68) (nonna materna), nipote di GORI Arduina (a 31) (zia materna), di GORI Lucia (a 35) (zia materna) e di GORI Amedeo (a 37) (zio materno) LINEA: figlio di Gori Maria (n. 1909 m. 1989) che è figlia di ROSSI Marianna e sorella di GORI Arduina , di GORI Lucia e di GORI Amedeo	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
22	MONTI Cinzia successione ereditaria	figlia di Monti Giovanni (n. 1933 m. 2001) che è figlio di Gori Maria (n. 1909 m. 1989) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a 37)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
23	MONTI Cristina successione ereditaria	figlia di Monti Giovanni (n. 1933 m. 2001) che è figlio di Gori Maria (n. 1909 m. 1989) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a 37)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
24	MONTI Graziella (a 8)	nipote di ROSSI Marianna (a 68) (nonna materna), nipote di GORI Arduina (a 31), (zia materna), di GORI Lucia (a 35) (zia materna) e di GORI Amedeo (a 37) (zio materno)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
25	MONTI Marisa successione ereditaria	figlia di Gori Maria (n. 1909 m. 1989) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a 37)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
26	NANNI Giovanni successione ereditaria	figlio di Vadi Maria (n. 1938 m. 2006) che era figlia di GAMBINERI Paola (a 39) e Vadi Giovanni (n. 1905 m. 1965) che era figlio di VADI Pietro (a 66) e fratello di VADI Franco (a 12)	13/04/44 Valluciole, loc. Monte di Gianni	Non richiesta
27	NANNI Nadia successione ereditaria	figlia di Vadi Maria (n. 1938 m. 2006) che era figlia di GAMBINERI Paola (a 39) e	13/04/44 Valluciole, loc. Monte di Gianni	Non richiesta




Handwritten signature

Handwritten signature


		Vadi Giovanni (n. 1905 m. 1965) che era figlio di VADI Pietro (a 66) e fratello di VADI Franco (a 12)		
28	RICCI Natalina successione ereditaria	Per affinità post mortem (matrimonio successivo al 1944) a TRENTI Maria LINEA: moglie di Michelacci Piero (n. 1946 m. 2007) che era figlio di Michelacci Quintilio (n. 1905 m. 1985) che era figlio di TRENTI Maria (a 68)	13/04/44 Valluciole, loc. Monte di Gianni	Non richiesta
29	ROSSI Letizia successione ereditaria	moglie di Monti Giovanni (n. 1933 m. 2001) che è figlio di Gori Maria (n. 1909 m. 1989) che è figlia di ROSSI Marianna (a 68) e sorella di GORI Arduina (a 31), di GORI Lucia (a 35) e di GORI Amedeo (a 37)	13/04/44 Rossi M. Molin di Bucchio/ Moiano di S.; Gori Amedeo a Valluciole loc Moiano di sotto; Gori Arduina e Lucia a S.Maria casa Trenti	Non richiesta
30	SERI Mario (a 18)	Figlio di TRENTI Isolina (in Seri) (a 57) e fratello di SERI Ernesta (a 31), SERI Pierino (a 15), SERI Santi (a 36) e SERI Severino (a 38)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
31	SESTINI Giuliano successione ereditaria	figlio di Sestini Cesare (n. 1915 m. 1979) che era figlio di SESTINI Fortunato (a 64)	13/04/44 Valluciole	Non richiesta
32	SPIGHI Renata Successione ereditaria	figlia di Spighi Renato (n. 1930 m. 1980) che era figlio di SPIGHI Luigi (a 27)	18/04/44 Pratovecchio	Non richiesta
33	TALENTI Amalia (a 13)	Figlia di TALENTI Nello (a 54) NOTA: costituita anche in quanto legittimata pro quota per il fratello Renato (m. 2003 ab intestato e senza figli), per il fratello Aldo (m. in guerra in Jugoslavia ab intestato e senza figli)	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
34	TALENTI Livia (a 11)	Figlia di TALENTI Nello (a 54) NOTA: costituita anche in quanto legittimata pro quota per il fratello Renato (m. 2003 ab intestato e senza figli), per il fratello Aldo (m. in guerra in Jugoslavia ab intestato e senza figli)	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
35	TALENTI	Figlia di TALENTI Nello (a 54)	13/04/44 Molin	Non richiesta

Vandi

[Signature]




	Maddalena (a 16)	NOTA: costituita anche in quanto legittimata pro quota per il fratello Renato (m. 2003 ab intestato e senza figli), per il fratello Aldo (m. in guerra in Jugoslavia ab intestato e senza figli)	di Bucchio	
36	TALENTI Santi (a 6)	Figlio di TALENTI Nello (a 54) NOTA: costituito anche in quanto legittimata pro quota per il fratello Renato (m. 2003 ab intestato e senza figli), per il fratello Aldo (m. in guerra in Jugoslavia ab intestato e senza figli)	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
37	TALENTI Settimio Iure proprio DECEDUTO	Figlio di TALENTI Nello (a 54) NOTA: costituito anche in quanto legittimato pro quota per il fratello Renato (m. 2003 ab intestato e senza figli), per il fratello Aldo (m. in guerra in Jugoslavia ab intestato e senza figli)	13/04/44 Molin di Bucchio	Non richiesta
38	TOMMASI Amelia (a 20)	Nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno) e figlia di CECCARELLI Giuditta detta Maria (a 42) LINEA: figlia di Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974) che era figlio di TOMMASI Carlo	13/04/44 Tommasi ucciso in Vallucciole, loc. Monte di Gianni Ceccarelli morta il 18/04/44 nell'ospedale di Stia	Non richiesta
39	TOMMASI Aurelio (a 5)	Nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno) e figlio di CECCARELLI Giuditta detta Maria (a 42) LINEA: figlio di Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974) che era figlio di TOMMASI Carlo	13/04/44 Tommasi ucciso in Vallucciole, loc. Monte di Gianni Ceccarelli morta il 18/04/44 nell'ospedale di Stia	Non richiesta
40	TOMMASI Maria Beatrice successione ereditaria	figlia di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di CECCARELLI Giuditta detta Maria (a 42) e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974) che era figlio di TOMMASI Carlo (a 78) <u>NOTA:</u> si costituisce anche quale erede testamentaria di Tommasi Mariano (n. 1905 m. 1985) coniuge della vittima TRENTI Eufemia (a 38) e padre delle vittime TOMMASI Sergio (a 7), TOMMASI Ameris (a 11) e TOMMASI Nella (a 14)	13/04/44 Tutti uccisi in Vallucciole, loc. Monte di Gianni, tranne Ceccarelli morta il 18/04/44 nell'ospedale di Stia	Non richiesta
41	TOMMASI Maria Pia successione ereditaria	figlia di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974) che era figlio di TOMMASI Carlo (a 78)	13/04/44 Vallucciole, loc. Monte di Gianni,	Non richiesta



42	TOMMASI Nello (a 9)	Nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno) e figlio di CECCARELLI Giuditta detta Maria (a 42) LINEA: figlio di Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974) che era figlio di TOMMASI Carlo	13/04/44 Tommasi ucciso in Vallucchiole, loc. Monte di Gianni Ceccarelli morta il 18/04/44 nell'ospedale di Stia	Non richiesta
43	TRENTI Italo (a 17)	Fratello di TRENTI Duilia (a 5), nipote di VADI Giuseppe (a 73) e SERI Zaira (a 64) (nonni materni) e nipote di FIORITI Maria (a 68) (nonna paterna) LINEA: figlio di Vadi Veglia (n. 1908 m. 1994) che era figlia di VADI Giuseppe e SERI Zaira	13/04/44 Trenti e Fioriti a Vallucchiole; Vadi a Molin di Bucchio; Serì a Serelli;	Non richiesta
44	TRENTI Paola successione ereditaria	si costituisce quale erede del padre Trenti Rutilio (n. 1911 m. 2001) che era padre di TRENTI Adolfo (a 6) e TRENTI Piero (a 3)	13/04/44 Serelli	Non richiesta
45	TRENTI Pierina successione ereditaria	si costituisce quale erede del padre Trenti Rutilio (n. 1911 m. 2001) che era padre di TRENTI Adolfo (a 6) e TRENTI Piero (a 3)	13/04/44 Serelli	Non richiesta
46	TRENTI Piero successione ereditaria	si costituisce quale erede del padre Trenti Rutilio (n. 1911 m. 2001) che era padre di TRENTI Adolfo (a 6) e TRENTI Piero (a 3)	13/04/44 Serelli	Non richiesta
47	VADI Elidio successione ereditaria	figlio di Bucchi Maria (n. 1917 m. 2005) che era figlia di BUCCHI Adamo (a 68) e BERTI Teresa (a 70) e sorella di BUCCHI Giulio (a 34)	13/04/44 località S. Maria, casa Trenti	Provvisoria non richiesta Coeredi di Bucchi Maria, unitamente a Vadi Graziella e Giuliana
48	VADI Franca (a 13)	Sorella di VADI Franco (a 12), figlia di GAMBINERI Paola (a 39), nipote di VADI Pietro (nonno) (a 66) LINEA: figlia di GAMBINERI Paola e Vadi Giovanni (n. 1905 m. 1965) che era figlio di VADI Pietro	13/04/44 Vallucchiole Monte di Gianni	Non richiesta
49	VADI Giuliana successione ereditaria	figlia di Bucchi Maria (n. 1917 m. 2005) che era figlia di BUCCHI Adamo (a 68) e BERTI Teresa (a 70) e sorella di BUCCHI Giulio (a 34)	13/04/44 località S. Maria, casa Trenti	Provvisoria non richiesta Coeredi di Bucchi Maria, unitamente a Vadi Elidio e Giuliana

Handwritten signature




50	VADI Graziella (a 1) NOTA: 'E interdetta (vedi sentenza Trib Civ. Arezzo allegata agli atti) La procura a costituirsi p.c. è sottoscritta dal tutore Vadi Elidio	Nipote di BUCCHI Adamo (a 68) e BERTI Teresa (a 70) (nonni materni) e nipote di BUCCHI Giulio (a 34) (zio materno) LINEA: figlia di Bucchi Maria (n. 1917 m. 2005) che era figlia di BUCCHI Adamo e BERTI Teresa	13/04/44 località S. Maria, casa Trenti	Provvisionale non richiesta Anche coerede di Bucchi Maria, unitamente a Vadi Graziella e Elidio
51	VALENTI Ordegia (a 17)	Nipote di TRENTI Maria (nonna materna) (a 68) LINEA: figlia di Michelacci Ortenzia (n. 1901 m. 1968) che era figlia di TRENTI Maria	13/04/44 Valluciole Monte di Gianni	Non richiesta
52	VENTURAC CI Osvaldo (a 6)	Fratello di VENTURACCI Fernanda (a 12) NOTA: si costituisce anche quale erede pro quota del padre Venturacci Pietro (n. 1904 m. 1992)	13/04/44 Valluciole loc Moiano di sopra	Non richiesta
53	VENTURAC CI Sofia (a 9)	Fratello di VENTURACCI Fernanda (a 12) NOTA: si costituisce anche quale erede pro quota del padre Venturacci Pietro (n. 1904 m. 1992)	13/04/44 Valluciole loc Moiano di sopra	Non richiesta

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. IMPOSIMATO Ferdinando

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	TRENTI Umberto (a 30)	Figlio di VADI Maria Sabina (a 69), fratello di TRENTI Giuseppe (a 41), TRENTI Concetta (a 45), TRENTI Settimia Rina (a 21)	13/04/44 Valluciole, S. Maria loc. Giuncheto e Serelli	€ 240.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. MAURANTONIO Angelo

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	TRAPANI Valeriano (a 1)	Figlio di TRAPANI Giulio (a 33)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 120.000,00



Clouta

[Handwritten signature]

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. MAZZI Antonella

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	BIAGIONI Ada (a 12)	Figlia di BIAGIONI Assuero (a 50)	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 120.000,00
02	CHIARINI Maria Luisa successione ereditaria	LINEA: figlia di Chiarini Gastone (n. 1915 m 2007) fratello di CHIARINI Dino (a 19)	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 30.000,00
03	CORSINI Giovanna successione ereditaria	LINEA: figlia ed erede legittimo di Pantiferi Anita (n. 1920 m. 2003) che era figlia di MARCHI Maria Nella (a 50)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 70.000,00
04	FIORINI Giovanni (a 11)	Fratello di FIORINI Angiolo (a 20)	13/04/44 Bibbiena loc. Partina	€ 120.000,00
05	GAMBINERI Andrea successione ereditaria	LINEA: figlio ed erede di Gambineri Alfredo (n. 1915 m. 2008); quest'ultimo era padre di GAMBINERI Viviano (m. 2), nonchè figlio di TRENTI Ottavina (a 49), marito di VADI Angiola (a 30), nipote di GAMBINERI Attilio (a 78) (zio) e MICHELACCI Maria Caterina (a 75) (nonni)	13/04/44 Vallucchiole	€ 200.000,00
06	GRILLI Gino successione ereditaria	LINEA: figlio erede legitt di Grilli Alfredo (n. 1919 m. 2003) che era fratello di GRILLI Gino (a 20)	13/04/1944 Poppi loc. Badia Prataglia	€ 10.000,00 Coerede con Grilli Giuliano e Pierluigi
07	GRILLI Giuliano successione ereditaria	LINEA: figlio erede legitt di Grilli Alfredo (n. 1919 m. 2003) che era fratello di GRILLI Gino (a 20)	13/04/1944 Poppi loc. Badia Prataglia	€ 10.000,00 Coerede con Grilli Gino e Pierluigi
08	GRILLI Pierluigi successione ereditaria	LINEA: figlio erede legitt di Grilli Alfredo (n. 1919 m. 2003) che era fratello di GRILLI Gino (a 20)	13/04/1944 Poppi loc. Badia Prataglia	€ 10.000,00 Coerede con Grilli Giuliano e Gino
09	MARCHI Graziella successione ereditaria	Figlia ed erede legittima di Marchi Corrado (n. 1924 m. 2005) che era figlio di MARCHI Olinto (a 47) e TRENTI Ada (a 42)	13/04/44 a S. Maria loc. Giuncheto e Serelli	€ 75.000,00 Coerede con Marchi Nada
10	MARCHI Nada successione	Figlia ed erede legittima di Marchi Corrado (n. 1924 m. 2005) che era figlio di MARCHI Olinto (a 47) e TRENTI Ada	13/04/44 a S. Maria loc. Giuncheto e	€ 75.000,00 Coerede con Marchi Graziella

Mazzini

[Signature]

471


	ereditaria	(a 42)	Serelli	
11	PANTIFERI Attilio (a 13)	Figlio di MARCHI Maria Nella (a 50)	13-18/04/44 Molin di Bucchio	€ 120.000,00
12	PANTIFERI Delia (a 20)	Figlia di MARCHI Maria Nella (a 50)	13-18/04/44 Molin di Bucchio	€ 120.000,00
13	PANTIFERI Giuseppa (detta Dilva) (a 15)	Figlia di MARCHI Maria Nella (a 50)	13-18/04/44 Molin di Bucchio	€ 120.000,00
14	PANTIFERI Rosalba successione ereditaria	LINEA: figlia ed erede legittima di Pantiferi Duilio (n. 1921 m. 1980) che era figlio di MARCHI Maria Nella (a 50)	13-18/04/44 Molin di Bucchio	€ 70.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. NASCI Roberto

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	INNOCENTI Lina (a 27)	Sorella di INNOCENTI Elisa (a 30)	13/04/44 San Godenzo fraz Castagno d'Andrea	€ 40.000,00
02	MASSARI Franca (a 5)	Figlia di MASSARI Luigi (a 32)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. PELLINI Alessandra

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	BIANCHI Luciano (a 10)	Figlio di BIANCHI Domenico Romeo (a 36)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
02	PINELLI Ercolina (a 18)	Figlia di PINELLI Guido (a 48)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
03	PINELLI Guido successione ereditaria	figlio di Pinelli Alessio (n 1930 m 1998) che era figlio di PINELLI Guido (a 48)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 70.000,00



Handwritten signature

Handwritten signature

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. PERFETTI Franco

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	CACCIALUPI Francesco successione ereditaria	figlio di Signani Adua (n. 1936 m. 1993) che era figlia di SIGNANI Angiolino (a 34)	05/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 40.000,00 Coerede col padre Caccialupi Franco
02	CACCIALUPI Franco successione ereditaria	Marito superstite di Signani Adua (n. 1936 m. 1993) che era figlia di SIGNANI Angiolino	05/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 40.000,00 Coerede col figlio Caccialupi Francesco
03	CONTI Luigina (08.01.45)	Al tempo del fatto figlia nascita di CONTI Luigi (a 26)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 100.000,00
04	INCERTI Ambrogio (04/01/1945)	Al tempo del fatto figlio nascita di INCERTI Luigi (a 39)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 100.000,00
05	INCERTI Giuliano (a 5)	figlio di INCERTI Luigi (a 39)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
06	INCERTI Maria (a 11)	figlia di INCERTI Luigi (a 39)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
07	LOMBARDI Rina Lina (a 8)	Figlia di LOMBARDI Giuseppe (a 43) e nipote di TRAVERSI Nello (a 29) (zio materno)	05/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 145.000,00
08	LOMBARDI Ulisse (a 14)	Figlio di LOMBARDI Giuseppe (a 43) e nipote di TRAVERSI Nello (a 29) (zio materno)	05/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 145.000,00
09	PALMIERI Antonello successione ereditaria	LINEA: figlio di Palmieri Arnaldo (n. 1934 m. 1994) che era figlio di PALMIERI Antonio <u>NOTA:</u> morte presunta. In imputazione si legge <<non meglio identificato>>. Citato da più testi, come ucciso il 04/05/1944, il suo corpo non è mai stato rinvenuto>>	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 75.000,00
10	SAVINA Delia (a 24)	Sorella di SAVINA Guido (a 20)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 40.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. SESTINI Romina

N°	generalita'	legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	SESTINI Artemio (a 3)	Nipote di VADI Giuseppe (a 73) e SERI Zaira (a 64) (nonni materni) LINEA: figlio di Vadi Irma (n. 1911 m. 2006) che era figlia di Vadi Giuseppe e di Seri Zaira	13/04/44 Molin di Bucchio e Serelli	Non richiesta
02	SESTINI Mario (a 8)	Nipote di VADI Giuseppe (a 73) e SERI Zaira (a 64) (nonni materni) LINEA: figlio di Vadi Irma (n. 1911 m. 2006) che era figlia di Vadi Giuseppe e di Seri Zaira	13/04/44 Molin di Bucchio e Serelli	Non richiesta
03	SESTINI Rosanna successione ereditaria	LINEA: figlia di Vadi Irma (n. 1911 m. 2006) che era figlia di VADI Giuseppe (a 73) e SERI Zaira (a 64)	13/04/44 Molin di Bucchio e Serelli	Non richiesta

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. SPERANZONI Andrea

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	luogo	provvisoriale e varie
01	ABBATI Annunziata (a 32)	Figlia di ABBATI Raffaele (a 66)	18/03/1944 Monchio	€ 80.000,00
02	ABBATI Bruna (a 19)	Figlia di ABBATI Raffaele (a 66)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
03	ABBATI Domenico (a 3)	Figlio di ABBATI Tommaso (a 34)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
04	ABBATI Elia (a 1)	Figlio di ABBATI Remo (senior) (a 38) e nipote di ABBATI Raffaele (nonno) (a 65)	18/03/1944 Monchio	€ 170.000,00
05	ABBATI Maria (a 8)	Figlia di ABBATI Tommaso (a 34)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
06	ABBATI Narcisa (a 5)	Figlia di ABBATI Tommaso (a 34)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
07	ABBATI Orenzio (a 11)	Figlio di ABBATI Callisto (a 55); nipote di ABBATI Cristoforo (a 66) (zio paterno) e di COMPAGNI Ernesto (a	18/03/1944 Monchio	€ 170.000,00




Handwritten signature

Handwritten signature

		41) (zio materno per il tramite della madre Compagni Maria m. 1962)		
08	ABBATI Remo (concepito e non ancora nato, nascerà il 4.8.44)	Figlio di ABBATI Remo (senior) Padre (a 38) e nipote di ABBATI Raffaele (nonno) (a 65)	18/03/1944 Monchio	€ 150.000,00
09	ALBICINI Luigi Zelindo (a 16)	Figlio di ALBICINI Ermeligo (a 41)	18/03/1944 Monchio/Castagnola	€ 120.000,00
10	ALESSANDRI Cinzia successione ereditaria	LINEA: figlia di Vannucci Anna (n. 1943 m. 1984 fo. 701) che era figlia di VANNUCCI Giovanni (a 32) che era figlio di VANNUCCI Agostino (a 57)	20/03/1944 Cervarolo	€ 50.000,00
11	ALESSANDRI Monica successione ereditaria	LINEA: figlia di Vannucci Anna (n. 1943 m. 1984 fo. 701) che era figlia di VANNUCCI Giovanni (a 32) che era figlio di VANNUCCI Agostino (a 57)	20/03/1944 Cervarolo	€ 50.000,00
12	BABBINI Virginio (a 6)	Figlio di BABBINI Erminio (a 36)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
13	BALDONI Carolina (a 26)	Figlia di BALDONI Francesco (a 67) e RINGRESSI Caterina (a 59) e sorella di BALDONI Fidalma (a 31) e BALDONI Giuseppina (a 18)	13/04/44 San Godenzo Castagno d'Andrea	€ 240.000,00
14	BALLI Emo (a 10)	Figlio di BALLI Gino (a 45)	13/04/44 San Godenzo Castagno d'Andrea	€ 120.000,00
15	BARBATI Ivo (a 6)	Figlio di BARBATI Ersidio (a46)	18/03/1944 Costrignano/Frasineti	€ 120.000,00
16	BASCHIERI Maria Rosaria (a 3)	Figlia di BASCHIERI Mario Eusebio (a 37)	18/03/1944 Costrignano/Castello	€ 120.000,00
17	BASCHIERI Osanna (5)	Figlia di BASCHIERI Mario Eusebio (a 37)	18/03/1944 Costrignano/Castello	€ 120.000,00
18	BELTRAMI Albertina	LINEA: moglie (coniuge superstite) di Costi Valter (morto 1989) che era fratello	20/03/1944 Cervarolo	€ 70.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature



	successione ereditaria	(fo. 669) di COSTI Lino (a 20) e figlio (fo. 663) di COSTI Ennio (a 45)		
19	BENEVENTI Fortunato (a 4)	Figlio di BENEVENTI Giuseppe Alfredo (a 33), nipote di BENEVENTI Giacomo (a 30) (zio), nipote di BENEVENTI Pellegrino (a 70) (nonno)	18/03/1944 Costrignano/coo perativa e Costrignano/Fras sineti	€ 190.000,00
20	BENEVENTI Terenzio (a 2)	Figlio di BENEVENTI Giuseppe Alfredo (a 33), nipote di BENEVENTI Giacomo (a 30) (zio), nipote di BENEVENTI Pellegrino (a 70) (nonno)	18/03/1944 Costrignano/coo perativa e Costrignano/Fras sineti	€ 190.000,00
21	BERNARDI Giuseppe successione ereditaria	LINEA: figlio di ABBATI Giovanna (n. 1917 m. 2007) che era figlia di ABBATI Raffaele	18/03/1944 Monchio	€ 35.000,00
22	BERNARDI Umberto successione ereditaria	LINEA: figlio di ABBATI Giovanna (n. 1917 m. 2007) che era figlia di ABBATI Raffaele	18/03/1944 Monchio	€ 35.000,00
23	CAMINATI Domenica (a 11)	LINEA: figlia di CAMINATI Giovanni (a 55)	18/03/1944 Monchio/San Vitale	€ 120.000,00
24	CAMINATI Luigi (a 1)	LINEA: figlio di CAMINATI Giovanni (a 55)	18/03/1944 Monchio/San Vitale	€ 120.000,00
25	CAMINATI Giuseppe (a 20)	LINEA: figlio di CAMINATI Giovanni (a 55)	18/03/1944 Monchio/San Vitale	€ 120.000,00
26	CASINI Adalgisa (a 4)	Figlia di CASINI Battista (a. 41) ed erede (moglie) di Pigoni Lorenzo (morto 2003) che era figlio di PIGONI Giuseppe (a 41)	18/03/1944 Costrignano- cooperativa e Costrignano/Cas a Rozzi	€ 160.000,00
27	CASINI Anna Maria (a 10)	Figlia di CASINI Battista (a. 41)	18/03/1944 Costrignano- cooperativa	€ 120.000,00
28	CASINI Lidia (a 2)	Figlia di CASINI Battista (a. 41)	18/03/1944 Costrignano- cooperativa	€ 120.000,00
29	CASINI Renato	Figlio di CASINI Battista (a. 41)	18/03/1944	€ 120.000,00




Handwritten signature

Handwritten signature

	(a 15)		Costrignano-cooperativa	
30	CASINI Ricardo (a 7)	Figlio di CASINI Battista (a. 41)	18/03/1944 Costrignano-cooperativa	€ 120.000,00
31	COMPAGNONI Alessandro successione ereditaria	LINEA: figlio di Ferrari Zaira (m. 1998) che era figlia di FERRARI Ugo Remo	18/03/1944 Monchio	€ 35.000,00
32	COMPAGNONI Maura successione ereditaria	LINEA: figlio di Ferrari Zaira (m. 1998) che era figlia di FERRARI Ugo Remo	18/03/1944 Monchio	€ 35.000,00
33	COSTI Marcello successione ereditaria	LINEA: figlio di Costi Valter (morto 1989) che era fratello (fo. 669) di COSTI Lino e figlio (fo. 663) di COSTI Ennio	20/03/1944 Cervarolo	€ 70.000,00
34	DEBBIA Sante (a 1)	Figlio di DEBBIA Enrico (a 41) e cugino (figli di fratelli) di DEBBIA Valerio (a 25)	18/03/1944 Monchio	€ 130.000,00
35	FERRARI Ciro (a 13)	Figlio di FERRARI Remo (a. 51) e nipote di PISTONI Leonildo (nonno materno) (a. 67)	18/03/1944 Monchio Pistoni: Monchio/Vedriano	€ 170.000,00
36	FERRARI Giovanna (a 5)	Figlio di FERRARI Remo (a. 51) e nipote di PISTONI Leonildo (nonno materno) (a. 67)	18/03/1944 Monchio Pistoni: Monchio/Vedriano	€ 170.000,00
37	FONTANINI Bartolomeo (a 9)	Figlio di FONTANINI Teodoro (a 61)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
38	FOSSATI Alfredo successione ereditaria	figlio di Romualdi Giuseppa (n. 1902 m. 1994) che era figlia di ROMUALDI Alessandro (a 75)	13/04/44 San Godenzo Castagno d'Andrea	€ 55.000,00
39	FOSSATI Carla successione ereditaria	figlia di Innocenti Carola (n. 1923 m. 2005) che era sorella di INNOCENTI Elisa (a 30)	13/04/44 San Godenzo Castagno d'Andrea	€ 30.000,00
40	FRILLI Giovanni (a 23) deceduto il 30.06.10,	Nipote di ROMUALDI Alessandro (nonno materno) LINEA: figlio di Romualdi Alduina (n. 1899 m. 1968) che era figlia di	13/04/44 San Godenzo Castagno d'Andrea	FABBRI Liliana € 45.000,00

Manzo



	<u>subentrano</u> la moglie <u>Fabbri Liliana</u> ed il figlio <u>Frilli Maurizio</u>	ROMUALDI Alessandro (a 75)		FRILLI Maurizio € 45.000,00
41	GENESI Elsa (a 15)	Figlia di GENESI Amerigo (a 61)	20/03/1944 Cervarolo	€ 120.000,00
42	GHIDDI Evasio (a 7)	Figlio di GHIDDI Lorenzo (a 34)	18/03/1944 Costrignano/Castello	€ 120.000,00
43	GHIDDI Giorgio (a 5)	Figlio di GHIDDI Lorenzo (a 34)	18/03/1944 Costrignano/Castello	€ 120.000,00
44	GHIDDI Ugo (a 4)	Figlio di GHIDDI Lorenzo (a 34)	18/03/1944 Costrignano/Castello	€ 120.000,00
45	GIBERTI Anna successione ereditaria	figlia di Rioli Mirta (n. 1916 m. 2004) (all'epoca a 28) che era figlia di RIOLI Pellegrino (60)	18/03/1944 Costrignano/Casa Barbati	€ 30.000,00
46	GIBERTI Azelio (a 8)	Figlio di GIBERTI Eleuterio (a 39)	18/03/1944 Monchio/Cà de Ponzi	€ 120.000,00
47	GIBERTI Claudio (a 6)	Figlio di GIBERTI Attilio (a 32)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
48	GIBERTI Eugenia successione ereditaria	figlia di Rioli Mirta (n. 1916 m. 2004) (all'epoca a 28) che era figlia di RIOLI Pellegrino (60)	18/03/1944 Costrignano/Casa Barbati	€ 30.000,00
49	GIBERTI Lilia (a 2)	Figlia di GIBERTI Attilio (a 32)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
50	GIBERTI Luigi (a 1)	Figlio di GIBERTI Attilio (a 32)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
51	GIBERTI Maria (a 2)	Figlia di GIBERTI Attilio (a 32)	18/03/1944 Monchio	€ 120.000,00
52	GIBERTI Tonino (a 3)	Figlio di GIBERTI Eleuterio a 39)	18/03/1944 Monchio/Cà de Ponzi	€ 120.000,00
53	GIBERTI Zita (a 15)	Figlia di GIBERTI Eleuterio (a 39)	18/03/1944 Monchio/Cà de Ponzi	€ 120.000,00




Monte


[Handwritten signature]

54	GUALMINI Pia Clarice (a.5)	Figlia di GUALMINI Aurelio (a.43) nipote di GUALMINI Celso (a. 77) ASCHIERI Clarice (a.71) (nonni paterni), nipote di GUALMINI Raffaele (a.31) (zio paterno), nipote acquisita di BASCHIERI Anna Maria (a.33) (zia, moglie di Gualmini Raffaele), cugina di GUALMINI Celso (a.7), GUALMINI Viterbo Cesare (a.5) e GUALMINI Lavinia (a.3) (tutti figli dello zio Gualmini Raffaele), nipote di ASCHIERI Massimiliano (a.68) (prozio fratello della nonna paterna Aschieri Clarice)	18/03/1944 tutti Susano/vallimper chio, tranne Gualmini Aurelio ucciso a Susano/ La Valle	€ 315.000,00
55	GUGLIELMINI Francesco (a. 6)	Figlio di GUGLIELMINI Giuseppe (a. 30), nipote di GUGLIELMINI Luigi (nonno paterno) (a. 60), nipote di PANCANI Claudio (nonno materno) (a. 58)	18/03/1944Monc hio	€ 220.000,00
56	LAZZERINI Lida (7)	Figlia di LAZZERINI Cesare Ubaldo (a 32)	04/05/1944 Mommio Fivizzano	€ 120.000,00
57	LAZZERINI Lido (a 4)	Figlio di LAZZERINI Cesare Ubaldo (a 32)	04/05/1944Mom mio Fivizzano	€ 120.000,00
58	MADIAI Franca (a 3)	figlia di BALDONI Fidalma (a 31), nipote di BALDONI Francesco (a 67) e RINGRESSI Caterina (a 59) (nonni materni) e di BALDONI Giuseppina (a 18) (zia materna)	13/04/44 San Godenzo fraz Castagno d'Andrea	€ 230.000,00
59	MAESTRI Natalina (a 12)	Figlia di MAESTRI Sebastiano (a 69)	20/03/1944 Cervarolo	€ 120.000,00
60	MAGNANI Adriano (a 1)	Figlio di MAGNANI Michele Amilcare (a 37)	18/03/1944Monc hio/Castagnola	€ 120.000,00
61	MARCHI Alfredo (a 13)	Fratello di MARCHI Ivo (a 27)	18/03/1944Monc hio/Montelago	€ 120.000,00
62	MARCHI Mario (a 9)	Fratello di MARCHI Ivo (a 27)	18/03/1944Monc hio/Montelago	€ 120.000,00
63	MUCCI Gilda (a	Nipote di BRAGLIA Ambrogio (a 51)	18/03/1944Monc	€ 90.000,00

Vand




	19)	zio per parte della madre Braglia Alberice m. 1992)	hio	
64	MUCCI Rosanna (a 11)	Nipote di BRAGLIA Ambrogio (a 51) (zio materno) e della di lui moglie CORNETTI Adele (a 55) LINEA: figlia di Braglia Alberice (m. 1992) che era sorella di Braglia Ambrogio e cognata della di lui moglie Cornetti Adele	18/03/1944Monc hio/Cà di Ponzi	€ 90.000,00
65	MUCCI Sante (a 13)	Nipote di BRAGLIA Ambrogio (a 51) (zio per parte della madre Braglia Alberice m. 1992)	18/03/1944Monc hio/Cà di Ponzi	€ 90.000,00
66	PAGLIAI Emilio (a. 4)	Figlio di PAGLIAI Domenico (a. 47) e fratello di PAGLIAI Antonio Verbice (a. 17)	18/03/1944 Susano/casa Pasquale	€ 160.000,00
67	PAGLIAI Osanna (a.10)	Figlia di PAGLIAI Domenico (a. 47) e sorella di PAGLIAI Antonio Verbice (a. 17)	18/03/1944 Susano/casa Pasquale	€ 160.000,00
68	PAGLIAI Polilia Bruna (a.12)	Figlia di PAGLIAI Domenico (a. 47) e sorella di PAGLIAI Antonio Verbice (a. 17)	18/03/1944 Susano/casa Pasquale	€ 160.000,00
69	PAGLIAI Rina (a.2)	Figlia di PAGLIAI Domenico (a. 47) e sorella di PAGLIAI Antonio Verbice (a. 17)	18/03/1944 Susano/casa Pasquale	€ 160.000,00
70	PALANDRI Carla	figlia di Abbati Gina Irene (n. 1921 m. 2004) che era figlia di ABBATI Raffaele (a 66)	18/03/1944 Monchio	€ 55.000,00
71	PANCANI Ferruccio (a 9)	Figlio di PANCANI Giuseppe (a 56)	18/03/1944 Costrignano	€ 120.000,00
72	PELI Clelia successione ereditaria	figlia di Peli Zeno (n. 1915 m. 1959) (a.29 all'epoca) che era figlio di PELI Giuseppe (a.71)	18/03/1944 Susano/casa la Buca	€ 55.000,00
73	PIGONI Elio (a 3)	Figlio di PIGONI Lino (a 37) e nipote di PIGONI Luigi (nonno) (a 65)	18/03/1944 Costrignano/ cooperativa sulla via e Costrignano/ casa Rozzi	€ 170.000,00
74	PIGONI	Figlio di PIGONI Lino (a 37) e nipote di	18/03/1944	€ 170.000,00



	Ferruccio (a13)	PIGONI Luigi (nonno) (a 65)	Costrignano/ cooperativa sulla via e Costrignano/ casa Rozzi	
75	RIOLI Caterina (a 22)	Figlia di RIOLI Pellegrino (a 60)	18/03/1944 Costrignano/Cas a Barbati	€ 100.000,00
76	RIOLI Lea (a 31)	Figlia di RIOLI Antonio (a 69)	18/03/1944 Monchio/Cà de Ponzi	€ 80.000,00
77	ROSSI Roberto successione ereditaria	LINEA: figlio di Peli Elba (n. 1922 m. 2008) che era figlia di PELI Giuseppe (a 71)	18/03/1944 Susano	€ 70.000,00
78	SASSATELLI Giulia (a 20)	Figlia di SASSATELLI Adelmo (a 53)	19/03/1944 Montefiorino	€ 120.000,00
79	SASSATELLI Lina (a 15)	Figlia di SASSATELLI Adelmo (a 53)	19/03/1944 Montefiorino	€ 120.000,00
80	TINCANI Armando (a 6)	Figlio di TINCANI Ennio Bartolomeo (a 35) e nipote (di ABBATI Raffaele (a 66) (nonno materno)	18/03/1944 Monc hio/San Vitale	€ 170.000,00
81	TINCANI Gervasio (a 11)	Figlio di TINCANI Geminiano (a 59)	18/03/1944 Monc hio	€ 120.000,00
82	TINCANI Marino (a 1)	Figlio di TINCANI Ennio Bartolomeo (a 35) e nipote di ABBATI Raffaele (a 66) (nonno materno)	18/03/1944 Monchio/San Vitale	€ 170.000,00
83	VANNUCCI Talide (a 7)	Figlia di VANNUCCI Giovanni (32) e nipote di VANNUCCI Agostino (a 57)	20/03/1944 Cervarolo	€ 150.000,00
84	BUCCIARELLI Letizia successione ereditaria	Moglie di Venturelli Eugenio (n. 1934-m. 2010) che era figlio di VENTURELLI Dante (a 31) e di SILVESTRI Ines (a 31), nipote di SILVESTRI Agostino (nonno materno) (a 62)	18/03/1944 Monchio/Castell o e Monchio/Castag nola	€ 60.000,00
85	VENTURELLI Catia successione ereditaria	figlia di Venturelli Eugenio (n. 1934-m. 2010) che era figlio di VENTURELLI Dante (a 31) e di SILVESTRI Ines (a 31), nipote di SILVESTRI Agostino (nonno materno) (a 62)	18/03/1944 Monchio/Castell o e Monchio/Castag nola	€ 60.000,00

Mario


Ag



86	VENTURELLI Lamberto successione ereditaria	figlia di Venturelli Eugenio (n. 1934-m. 2010) che era figlio di VENTURELLI Dante (a 31) e di SILVESTRI Ines (a 31), nipote di SILVESTRI Agostino (nonno materno) (a 62)	18/03/1944 Monchio/Castello e Monchio/Castagnola	€ 60.000,00
87	VENTURELLI Marina (a 8)	Figlia di VENTURELLI Dante (a 31) e di SILVESTRI Ines (a 31), nipote di SILVESTRI Agostino (nonno materno) (a 62)	18/03/1944 Monchio/Castello e Monchio/Castagnola	€ 250.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. STEFANI Eraldo

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	AMADORI Rosa (a 20)	Moglie di TRAPANI Giulio (a 33)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 100.000,00
02	BROGELLI Roberto (a 1)	Nipote di SALVI Cesare (a 72) e RINGRESSI Genoveffa (a 50) (nonni) figlio ed erede di Salvi Primetta (n. 1920 m. 2009) che era figlia di SALVI Cesare e RINGRESSI Genoveffa	13/04/44 Valluciole loc. Monte di Gianni	€ 200.000,00
03	COCCHI Antonio successione ereditaria	figlio di Trapani Marisa (n 1934 m 2009) figlia di TRAPANI Pasquale (a. 43)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 40.000,00 Coerede con Cocchi Marcello
04	COCCHI Marcello successione ereditaria	figlio di Trapani Marisa (n 1934 m 2009) figlia di TRAPANI Pasquale (a. 43)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 40.000,00 Coerede con Cocchi Antonio
05	MARCHI Alessio successione ereditaria	figlio ed erede di Marchi Ugo (n 1917 m 1983) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Valluciole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00 Coerede con Marchi Lorena, Moreno, Sonia, Donato (quest'ultimo è in avv. Stefani Francesco)
06	MARCHI Franco (a 6)	Figlio di BEONI Santa (a 31), fratello di MARCHI Luciana (a 2), nipote di CORSETTI Mariangela (a 82 nonna), nipote di MARCHI Angiolo (a 78 nonno)	13/04/44 Valluciole	€ 220.000,00



Stefani

[Handwritten signature]


07	MARCHI Lorena successione ereditaria	figlia ed erede di Marchi Ugo (n 1917 m 1983) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00 Coerede con Marchi Alessio, Moreno, Sonia, Donato (quest'ultimo è in avv. Stefani Francesco)
08	MARCHI Moreno successione ereditaria	figlio ed erede di Marchi Ugo (n 1917 m 1983) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00 Coerede con Marchi Lorena, Alessio, Sonia, Donato (quest'ultimo è in avv. Stefani Francesco)
09	MARCHI Sonia successione ereditaria	figlio ed erede di Marchi Ugo (n 1917 m 1983) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00 Coerede con Marchi Lorena, Alessio, Moreno, Donato (quest'ultimo è in avv. Stefani Francesco)
10	RINALDINI Luciana successione ereditaria	figlia erede di Marchi Neda (n. 1927 m. 1983) che era figlia di BEONI Santa (a 31), sorella di MARCHI Luciana (a 2), nipote di CORSETTI Maria (a 82) e MARCHI Angiolo (a 78) (nonni)	13/04/44 Vallucchiole	€ 150.000,00
11	TRAPANI Massimiliano successione ereditaria	figlio di Trapani Luigi (m. 1983) che era figlio di TRAPANI Pasquale (a 45)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 40.000,00
12	TRAPANI Sabrina successione ereditaria	figlio di Trapani Luigi (m. 1983) che era figlio di TRAPANI Pasquale (a 45)	13/04/44 Molin di Bucchio	€ 40.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. STEFANI Francesco

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisionale e varie
01	MARCHI Donato successione ereditaria	figlio ed erede di Marchi Ugo (n 1917 m 1983) che era figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 20.000,00 Coerede con Marchi Lorena, Alessio, Sonia, Donato (che sono in avv. Stefani Eraldo)
02	TOMMASI	Figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42)	13/04/44	€ 120.000,00

Handwritten signature


Handwritten signature



	Artemio (a 1)	deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia	Vallucchiole	
03	TOMMASI Daniela successione ereditaria	figlia di Tommasi Carlo (n. 1931 m. 2006) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 60.000,00 coerede unitamente a Tommasi Riccardo
04	TOMMASI Gabriele successione ereditaria	figlio di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 30.000,00 Coerede unitamente a Tommasi Laura, Paolo e Simonetta
05	TOMMASI Laura successione ereditaria	figlio di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 30.000,00 Coerede unitamente a Tommasi Gabriele, Paolo e Simonetta
06	TOMMASI Paolo successione ereditaria	figlio di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 30.000,00 Coerede unitamente a Tommasi Laura, Gabriele e Simonetta
07	TOMMASI Riccardo successione ereditaria	figlio di Tommasi Carlo (n. 1931 m. 2006) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 60.000,00 coerede unitamente a Tommasi Daniela
08	TOMMASI Simonetta successione ereditaria	figlio di Tommasi Francesco (n. 1925 m. 1980) che era figlio di CECCARELLI Giuditta (a 42) deceduta il 18.04.44 nell'ospedale di Stia e Tommasi Giuseppe (n. 1898 m. 1974), e nipote di TOMMASI Carlo (a 78) (nonno)	13/04/44 Vallucchiole	€ 30.000,00 Coerede unitamente a Tommasi Laura, Paolo e Gabriele

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. TRESANINI Lorenzo

N	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	SARTI	Figlio di SARTI Aurelio (a 34)	10/04/1944	€ 120.000,00



Handwritten signature

Handwritten signature

FANTONI Piero (a 7)		Cerreto Maggio	
------------------------	--	-------------------	--

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. VEZZOSI Veronica

N°	generalita'	Legittimazione (il nome delle vittime è in grassetto)	data e luogo	provvisoriale e varie
01	MARCHI Adelfa (a 14)	Figlia di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 120.000,00
02	MARCHI Dina (a 21)	Figlia di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 120.000,00
03	MARCHI Dino (a 18)	Figlio di MICHELACCI Cesira (a 49)	13/04/44 Vallucchiole loc. Monte di Gianni	€ 120.000,00

PARTI CIVILI RAPPRESENTATE DA AVV. CARPONI SCHITTAR


N	GENERALIT A'	legittimazione	data e luogo	provvisoriale e varie
01	SALVI Pierina (a 21)	figlia di SALVI Cesare (a 72) e RINGRESSI Genoveffa (a 50); nipote di RINGRESSI Giuseppe (a 45) (zio materno) e di FABIANI Teresa (a 82) (nonna materna)	13/04/44 Vallucchiole, S.Maria in Giuncheto	€ 200.000,00 Nella udienza del 19.05.2011 l'avv. Carponi Schittar Domenico produce nomina e procura speciale conferita il 20.04.2011 a difensore di parte civile, con revoca del precedente difensore avv. E. Stefani

La richiesta di risarcimento del danno formulata nell'interesse di FERRARI Stefania in relazione all'uccisione di Alberghi Marco ed Alberghi Egisto, deve essere rigettata, perché la relativa costituzione di parte civile è stata esclusa nella udienza dibattimentale del 19 aprile 2010.

La complessità della questione induce a rimettere le parti davanti al Giudice Civile per la concreta liquidazione dei danni patrimoniali e non, il cui esatto ammontare non può essere quantificato sulla base delle prove acquisite. Per le medesime ragioni non può essere

Verzosi

Carponi Schittar



accolta la richiesta di dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno.

Deve trovare accoglimento la richiesta formulata dalle parti civili (tranne che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Giannini Gionata e dall'avvocato Sestini Romina) di condanna degli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile, laddove citato, al pagamento di una provvisionale, che appare equo, quanto alle persone fisiche, commisurare alle somme indicate in dettaglio nello specchio di cui sopra, e, quanto agli Enti, nelle somme indicate in dispositivo, con la precisazione che la predetta commisurazione è stata operata facendo riferimento:


- a) alla media dei criteri indicati nelle tabelle dell'anno 2011 di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in uso presso gli organi giudiziari ordinari (Roma, Verona e Milano), ritenute le più appropriate e complete in relazione ai casi che il Collegio si trova ad affrontare;
- b) al numero dei congiunti uccisi nelle circostanze di cui all'imputazione, al rapporto di parentela o affinità, all'età della vittima ed a quella del congiunto, alla convivenza tra la vittima ed il congiunto, alla sopravvivenza o meno di altri congiunti ed alla convivenza o meno di questi ultimi, quali elementi significativi della qualità ed intensità della relazione affettiva residua.

La condanna al pagamento di tale provvisionale, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., è immediatamente esecutiva.



L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno comporta anche la condanna degli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile, laddove citato, al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.

I difensori delle parti civili, che hanno tutti depositato conclusioni scritte, hanno inoltre presentato nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.p., in ordine alle quali i difensori degli imputati si sono rimessi alla valutazione del Tribunale ed il pubblico ministero ha osservato che, laddove l'attività difensiva sia stata espletata a favore di una pluralità di soggetti, caratterizzata da medesimezza di posizione, sembrerebbe più corretto formulare una nota spese unica, con i previsti incrementi percentili, anziché note spese singole per ciascun soggetto.

In proposito il Tribunale rileva che i difensori di pluralità di parti civili, nel compilare la parcella, hanno fatto riferimento a criteri non uniformi; in particolare:



- a) l'avvocato Speranzoni (92 parti civili tra persone fisiche ed Enti) ha presentato parcella singola per ciascuna delle parti civili difese ed assistite, apportando ad ognuna di esse la riduzione del 30% di cui all'art. 5 comma 5 Decreto Ministro Giustizia n. 127/2004 "tariffa civile";
- b) l'avvocato Nasci (2 parti civili persone fisiche) ha presentato parcella singola per ciascuna delle parti civili difese ed assistite, senza apportare alcun correttivo calmierante tra quelli indicati dall'articolo 3 "tariffa penale" ed articolo 5 comma 4 o 5 "tariffa civile";
- c) l'avvocato Agostini (27 parti civili tra persone fisiche ed Enti), l'avvocato Giannini (54 parti civili tra persone fisiche ed Enti), l'avvocato Mazzi Antonella (14 parti civili persone fisiche), l'avvocato Pellini (3 parti civili persone fisiche), l'avvocato Vezzosi (3 parti civili persone fisiche), l'avvocato Stefani Eraldo (14 parti civili, tra persone fisiche ed Enti, fino a conclusione del processo nonché Salvi Pierina fino al 18.05.2011), l'avvocato Stefani Francesco (8 parti civili persone fisiche) e l'avvocato Alboni (2 parti civili persone fisiche) hanno presentato parcella unica applicando il criterio di cui all'art. 3 comma 1 "tariffa penale";
- d) l'avvocato D'Andrea (26 parti civili tra persone fisiche ed Enti), l'avvocato Perfetti (12 parti civili tra persone fisiche ed Enti) e l'avvocato Sestini (3 parti civili persone fisiche) hanno presentato parcella unica, facendo riferimento a criteri di congruità piuttosto che a quelli indicati in "tariffa penale";
- e) l'avvocato De Fraja Roberto (9 parti civili persone fisiche) ha diviso, sulla base del luogo delle uccisioni, i propri assistiti in tre gruppi, ciascuno dei quali comprensivo di tre parti civili, e per ogni gruppo ha presentato parcella unica, applicando l'aumento secco del 30%; l'avv. De Fraja Simone (3 parti civili persone fisiche) ha presentato parcella unica applicando l'aumento secco del 30%;
- f) l'avvocato Burani Vainer (18 parti civili persone fisiche) ha presentato parcella unica, applicando sull'importo, per 18 volte successive, l'aumento del 20%, vale a dire con un incremento complessivo del 360%;
- g) i soli avvocati Speranzoni, Nasci e Zucchermaglio hanno applicato alla nota spese il moltiplicatore di cui all'art. 1 comma 2 "tariffa penale" nella misura del doppio del totale;
- h) l'avvocato Nasci ha proposto istanza di distrazione prevista dall'art. 93 cod. proc. civ. con riferimento a tutte le parti civili dal medesimo assistite; anche l'avvocato Speranzoni ha proposto istanza di distrazione delle spese giudiziali per tutte le parti civili patrocinato,



con esclusione di: Provincia di Modena, Comune di Palagano, Comune di San Godenzo, A.N.P.I. provinciale sezione di Modena, Casini Adalgisa, Casini Lidia.


Gli avvocati Stefani Eraldo e Carponi Schittar Domenico hanno congiuntamente presentato singola nota spese relativa alla parte civile Salvi Pierina: in proposito il Tribunale osserva che la menzionata parte civile è stata assistita dall'avvocato Stefani Eraldo dal momento della sua costituzione fino al 19 maggio 2011, allorchè in udienza dibattimentale l'avvocato Carponi Schittar ha prodotto nomina e procura speciale a difensore di parte civile di Salvi Pierina con contestuale revoca del precedente difensore avvocato Stefani Eraldo; ne consegue che la ripartizione delle competenze per l'opera svolta deve essere regolata con il criterio indicato nell'articolo 2 "tariffa penale".

Tutto ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento del moltiplicatore richiesto dai soli avvocati Nasci, Speranzoni e Zucchermaglio.

Ritiene il Tribunale in secondo luogo che la pluralità di parti civili presenti nel processo sia caratterizzata dalla identica posizione processuale che dà ingresso alla parcella unica anziché a parcelle singole. Tra l'altro tutti i difensori di plurime parti civili, con la sola eccezione degli avvocati Speranzoni e Nasci, hanno in concreto manifestato tale opinione, redigendo parcelle uniche ai sensi del comma 1 articolo 3 della "tariffa professionale"; il solo avvocato De Fraja Roberto, aderendo al criterio della parcella unica, ha ritenuto tuttavia di caratterizzarla in base alla località di uccisione.

Il criterio indicato nel comma 1 art. 3 della "tariffa" prevede la parcella unica anche nella ipotesi di cause riunite, in cui si inquadra l'odierno processo; tuttavia il capo imputativo comprende cinque distinte operazioni sul terreno, che si dispiegano nell'arco temporale di circa due mesi, con caratteri di peculiarità propri l'una rispetto alle altre, e che solo nella dichiarata cornice strategica sono poste in essere contro il medesimo <<preteso nemico>>, pur nella medesimezza dell'area geografica-teatro di intervento (Appennino Tosco-Emiliano), della comune ispirazione ideologica dei protagonisti, del consapevole ricorso a non convenzionali modalità di vessazione contro i civili.

Non può ignorarsi che le forze che hanno partecipato alle singole operazioni hanno avuto talvolta la consistenza di una compagnia, tal'altra quella di più compagnie cooperanti tra loro e non sempre tutte appartenenti al medesimo reparto divisionale, con soluzioni tattiche di intervento sul terreno a volte disomogenee; nemmeno deve ignorarsi che i capi d'accusa non sono caratterizzati dalla costante identità degli imputati; ciò ha comportato un impegno



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke followed by a smaller, more complex mark.

difensivo differenziato nella formulazione di strategie defensionali autonome e diverse l'una dall'altra per il difensore di quella pluralità di parti civili, che non sono tutte, bensì solo <<per gruppi>>, collegate alla medesima operazione o capo imputativo. Ciò consente di ritenere che per tale difensore il criterio della parcella unica debba operare nell'ambito di ciascun <<gruppo di parti civili>> collegato alla medesima operazione o capo d'accusa e non in modo indifferenziato sull'intero numero di parti civili rappresentate.

Nel corso del processo, peraltro, la prestazione professionale dei patroni di parte civile non ha comportato l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, la qual cosa fa escludere l'applicazione del comma 2 dell'art. 3 della "tariffa".



Deve essere, ora, presa in considerazione la circostanza che, nel processo, alcune parti civili sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

E' noto che il difensore della parte civile ammessa al beneficio viene pagato subito dopo ogni singola fase e grado del processo dallo Stato e quest'ultimo, se l'imputato è stato condannato a pagare le spese alla costituita parte civile, si rivarrà sull'imputato, ma intanto avrà già da tempo anticipato al difensore di parte civile le competenze professionali dovutegli.

Va peraltro considerato che in tutti i casi in cui il giudice non è chiamato ex art. 541 c.p.p. a dire nulla nel dispositivo di sentenza in ordine alle spese ed agli onorari per la costituzione di parte civile (assoluzione dell'imputato, N.D.P. per qualsiasi motivo, condanna con rigetto delle domande civili ovvero con accoglimento di esse ma con compensazione delle spese, ed ancora in caso di revoca della costituzione di parte civile) in tutti questi casi la liquidazione deve comunque avvenire con la procedura di cui agli artt. 82, 83, 84, 170 T.U.S.G., perché l'assistito non abbiente deve sempre e comunque essere sollevato da ogni onere, in quanto da un lato il processo penale non è instaurato dalla parte civile, dall'altro il Legislatore ha voluto in via surrogatoria comunque garantire, per finalità costituzionali, la liquidazione degli onorari al difensore della parte civile ammessa al beneficio.

Una volta ritenuta l'identità di posizione processuale che sottende la redazione di parcella unica, sorge il problema, non risolto dalla legge né dalla "tariffa", di come ci si debba regolare nel caso di più persone aventi la medesima posizione processuale, alcune delle quali però ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In tal caso non sembra possibile assorbire le posizioni della pluralità di parti civili in una parcella unica liquidata ai sensi dell'art. 82 del Testo Unico Spese di Giustizia entro i




valori medi tabellari ed aumentata come da art. 3 della "tariffa", perché bisogna tener conto del fatto che il difensore ha evidentemente diritto all'onorario "pieno" di tariffa in relazione agli assistiti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nemmeno sembra possibile che, ai sensi degli articoli 541 c.p.p. e 110 T.U.S.G. il giudice liquidi in sentenza a favore dello Stato spese di rappresentanza ed assistenza della parte civile di importo maggiore rispetto a quelle "calmierate" ai sensi dell'art. 82 comma 1 T.U.S.G., perché si determinerebbe un ingiustificato arricchimento a vantaggio dell'Erario. Non resta che concludere che deve esserci identità tra la somma quantificata in sentenza e che l'imputato viene condannato a pagare allo Stato e quella che lo Stato liquida ex art. 82 T.U.S.G. in via anticipata al difensore della parte civile.

Il Tribunale ritiene che si debba procedere, in concreto, nel seguente modo: quantificata la parcella unica ai sensi dell'art. 3 della "tariffa professionale", si deve sottrarre all'ammontare di essa la somma quantificata ai sensi dell'art. 82 T.U.S.G.; il pagamento di quest'ultima sarà disposta a favore dello Stato e liquidata con separato decreto, mentre il pagamento della differenza rispetto all'ammontare della parcella unica sarà disposta a favore delle parti civili.

Procedendo in tal modo in caso di pluralità di parti civili, di cui solo alcune ammesse al gratuito patrocinio, non è penalizzato il difensore della parte civile ammessa al beneficio, al quale comunque non potrebbero essere corrisposte competenze superiori ai valori medi tabellari, benché inglobate nella parcella unica; non è danneggiato lo Stato, il quale non ha diritto a lucrare una somma maggiore di quella che sarà chiamato a corrispondere al difensore di parte civile; non subisce danni l'imputato, che, in caso di condanna a pagare le spese legali, è chiamato a corrisponderle allo Stato anziché alla parte civile, rimanendo per l'imputato inalterato l'ammontare complessivo della parcella unica. Solo nel caso di parte civile solitaria ammessa al beneficio (caso ovviamente diverso da quello che ci riguarda) l'imputato (il quale in ogni caso <<subisce>> l'opzione dell'altra parte) trarrebbe vantaggio, in quanto verrebbe a pagare una somma inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare se le spese di lite fossero state sostenute da una parte civile abiente, in favore della quale il giudice avrebbe potuto applicare tariffa piena.

Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene di liquidare le spese di lite sostenute dalle parti civili nelle misure specificate nel dispositivo, tenuto conto delle note presentate da ciascun difensore e dei criteri sopra indicati nel caso di pluralità di parti civili e di contemporanea presenza anche di parti civili ammesse al gratuito patrocinio a spese dello





Stato (Casini Adalgisa, Casini Lidia, Pains Felicita, Rossi Ines), con riferimento alle quali viene disposto il pagamento a favore dello Stato Italiano delle spese sostenute nell'ammontare di euro 5.000,00, per ciascuna di esse, da liquidarsi con separato decreto ai sensi dell'art. 82 T.U.S.G..

Deve, infine, pronunciarsi anche la condanna della Repubblica Federale di Germania, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva e alla rifusione delle spese, nella misura delle somme indicate in dispositivo, in favore delle sole Parti civili che ne hanno chiesto la citazione in giudizio ed in solido con gli imputati KOEPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OLBERG Fritz, OSTERHAUS Ferdinand, STARK Wilhelm Karl, WINKLER Hans Georg Karl. In proposito non può essere condivisa la prospettazione del difensore dello Stato tedesco che, nelle sue conclusioni, ha chiesto al Tribunale di dichiarare il difetto di giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco e/o l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione civile proposta nei confronti della Repubblica Federale di Germania ovvero, in ulteriore ipotesi, di respingere la domanda proposta nei confronti del Responsabile Civile in quanto all'epoca dei fatti uno Stato non poteva essere considerato responsabile civile nei confronti di singoli individui in base al diritto internazionale vigente.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 21/10/2008 Ud., dep. 13/01/2009), ribadendo l'orientamento, cui aderisce questo Collegio e già affermatosi in sede civile (SS.UU. n. 5044 del 2004, n. 14199 e n. 14201 del 2008) e penale (da ultimo, in particolare, Sez. I, n. 31171 del 2008), secondo cui è inoperante il principio consuetudinario internazionale di immunità degli Stati dalla giurisdizione per atti compiuti "iure imperii" nel caso di gravi violazioni del diritto umanitario. Secondo la Corte, la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo che contraddistingue i crimini contro l'umanità segna il "punto di rottura tollerabile" della sovranità, di talché il rispetto della "sovrana eguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti. Nel caso di specie, la Germania era stata condannata, in qualità di responsabile civile, al pagamento dei danni in favore delle vittime di gravissimi reati compiuti in Italia da militari tedeschi nel periodo di guerra.

Va accolta, infine, la istanza di distrazione, a tutela del credito per gli onorari e le spese, proposta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.: a) dall'avvocato Speranzoni Andrea con riferimento a tutte le parti civili dal medesimo assistite e difese, con esclusione di Provincia di Modena, Comune di Palagano, Comune di San Godenzo, A.N.P.I. provinciale sezione di Modena.



Casini Adalgisa, Casini Lidia; b) dall'avvocato Nasci Roberto con riferimento alle parti civili Massari Franca ed Innocenti Lina, dal medesimo assistite e difese.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p., 261 c.p.m.p..

DICHIARA

LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut e OSTERHAUS Ferdinand, tutti contumaci, responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo A), limitatamente ai fatti commessi il 18 marzo 1944 in Monchio, Susano e Costrignano, e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., li

CONDANNA


alla pena dell'ergastolo, alla pena accessoria della degradazione, al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge;

DICHIARA

OLBERG Fritz e STARK Wilhelm Karl, entrambi contumaci, responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo A), limitatamente ai fatti commessi in Civago e Cervarolo il 20 marzo 1944, e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, alla pena accessoria della degradazione, al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge;



A handwritten signature.

DICHIARA

KOEPPE Erich e ODENWALD Helmut, entrambi contumaci, responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo B), (fatti commessi il 10 aprile 1944 nella zona del Monte Morello in particolare Ceppetto e Cerreto Maggio), e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, alla pena accessoria della degradazione, al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge;

DICHIARA

KOEPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OLBERG Fritz, STARK Wilhelm Karl, WINKLER Hans Georg Karl, tutti contumaci, responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto sub capo C), (fatti commessi dal 13 al 18 aprile 1944 in varie zone del Monte Falterona, fra cui Vallucchiole, Stia, Pratovecchio, Partina, Moscaio, Castagno d'Andrea, Badia Prataglia, Caprese Michelangelo, S. Maria Serelli), e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., li


CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, alla pena accessoria della degradazione, al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge;

DICHIARA

OLBERG Fritz, OSTERHAUS Ferdinand, STARK Wilhelm Karl e WINKLER Hans Georg Karl, tutti contumaci, responsabili di concorso nel reato continuato loro ascritto

Vanda



sub capo D), (fatti commessi il 4-5 maggio 1944 in Mommio-Fivizzano), e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, alla pena accessoria della degradazione, al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Visti gli articoli 529, 530 c.p.p; 261 c.p.m.p;

ASSOLVE

KOEPPE Erich, OLBERG Fritz, STARK Wilhelm Karl, WINKLER Hans Georg Karl dal reato a loro ascritto sub capo A) della imputazione limitatamente ai fatti accaduti il 18 marzo 1944 per non avere commesso il fatto;

KOEPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OSTERHAUS Ferdinand, WINKLER Hans Georg Karl dal reato a loro ascritto sub capo A) della imputazione limitatamente ai fatti accaduti il 20 marzo 1944 per non avere commesso il fatto;

MESS Karl Friedrich dal reato ascrittogli sub capo B) per non avere commesso il fatto;

MESS Karl Friedrich, OSTERHAUS Ferdinand, WILKE Herbert dal reato a loro ascritto sub capo C) per non avere commesso il fatto;

KOEPPE Erich dal reato ascrittogli sub capo D) per non avere commesso il fatto;

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di BACHLER Wilhelm, GABRIEL Horst Gunter e HEINROTH Guenther, perché i reati a loro ascritti sono estinti per morte dell'imputato.



visti gli articoli 538 e segg., 82 co. 2 c.p.p., 261 c.p.m.p.,

RIGETTA

La richiesta di risarcimento del danno formulata nell'interesse di FERRARI Stefania in relazione all'uccisione di Alberghi Marco ed Alberghi Egisto, perché la relativa costituzione di parte civile è stata esclusa nella udienza dibattimentale del 19.4.2010;

CONDANNA

Gli imputati ODENWALD Helmut, OSTERHAUS Ferdinand e LUHMANN Alfred, in relazione ai fatti del 18 marzo 1944 (capo A prima parte), in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, difesa ed assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia rimettendo le parti davanti al giudice civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 2.000,00 comprensivi di spese generali e spese prenotate a debito;
- b) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita Regione EMILIA ROMAGNA, difesa ed assistita dall'avv. Giampaolo Giuseppe, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore della richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva determinata in € 30.000,00; alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 15.000,00 comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;
- c) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Provincia di MODENA, Comune di PALAGANO, A.N.P.I. sezione provinciale di Modena, tutte difese ed assistite dall' avv. Speranzoni Andrea ed A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata: Provincia di MODENA

Vand

[Signature]




495

€ 100.000,00, Comune di PALAGANO € 200.000,00; A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale € 10.000,00; alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili rappresentate dall'avv. Speranzoni Andrea, che liquida in € 5.000,00 comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile rappresentata dall' avv. D'Andrea Ernesto, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

I predetti imputati ODENWALD Helmut, OSTERHAUS Ferdinand e LUHMANN Alfred ed il responsabile civile individuato nella Repubblica Federale di Germania, in solido tra loro:

- al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile: MASSARI Franca, difesa ed assistita dall'avv. NASCI Roberto; ABBATI Annunziata, ABBATI Bruna, ABBATI Domenico, ABBATI Elia, ABBATI Maria, ABBATI Narcisa, ABBATI Orenzio, ABBATI Remo, ALBICINI Luigi Zelindo, BARBATI Ivo, BASCHIERI Maria Rosaria, BASCHIERI Osanna, BENEVENTI Fortunato, BENEVENTI Terenzio, BERNARDI Giuseppe, BERNARDI Umberto, CAMINATI Domenica, CAMINATI Luigi, CAMINATI Giuseppe, CASINI Adalgisa, CASINI Anna Maria, CASINI Lidia, CASINI Renato, CASINI Ricardo, COMPAGNONI Alessandro, COMPAGNONI Maura, DEBBIA Sante, FERRARI Ciro, FERRARI Giovanna, FONTANINI Bartolomeo, GHIDDI Evasio, GHIDDI Giorgio, GHIDDI Ugo, GIBERTI Anna, GIBERTI Azelio, GIBERTI Claudio, GIBERTI Eugenia, GIBERTI Lilia, GIBERTI Luigi, GIBERTI Maria, GIBERTI Tonino, GIBERTI Zita, GUALMINI Pia Clarice, GUGLIELMINI Francesco, MAGNANI Adriano, MARCHI Alfredo, MARCHI Mario, MUCCI Gilda, MUCCI Rosanna, MUCCI Sante, PAGLIAI Emilio, PAGLIAI Osanna, PAGLIAI Polilia Bruna, PAGLIAI Rina, PALANDRI Carla, PANCANI Ferruccio, PELI Clelia, PIGONI Elio, PIGONI Ferruccio, RIOLI Caterina, RIOLI Lea, ROSSI Roberto, SASSATELLI Giulia, SASSATELLI Lina, TINCANI Armando, TINCANI Gervasio,



Handwritten signature

Handwritten signature

TINCANI Marino, VENTURELLI Eugenio, VENTURELLI Marina, tutti difesi ed assistiti dall'avv. SPERANZONI Andrea;


- al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata:

MASSARI Franca € 120.000,00;
ABBATI Annunziata € 80.000,00;
ABBATI Bruna € 120.000,00;
ABBATI Domenico € 120.000,00;
ABBATI Elia € 170.000,00;
ABBATI Maria € 120.000,00;
ABBATI Narcisa € 120.000,00;
ABBATI Orenzio € 170.000,00;
ABBATI Remo € 150.000,00;
ALBICINI Luigi Zelindo € 120.000,00;
BARBATI Ivo € 120.000,00;
BASCHIERI Maria Rosaria €120.000,00;
BASCHIERI Osanna € 120.000,00;
BENEVENTI Fortunato € 190.000,00;
BENEVENTI Terenzio € 190.000,00;
BERNARDI Giuseppe € 35.000,00;
BERNARDI Umberto € 35.000,00;
CAMINATI Domenica € 120.000,00;
CAMINATI Luigi € 120.000,00;
CAMINATI Giuseppe € 120.000,00;
CASINI Adalgisa € 160.000,00;
CASINI Anna Maria € 120.000,00;
CASINI Lidia € 120.000,00;
CASINI Renato € 120.000,00;
CASINI Ricardo € 120.000,00;
COMPAGNONI Alessandro € 35.000,00;
COMPAGNONI Maura € 35.000,00;
DEBBIA Sante € 130.000,00;
FERRARI Ciro € 170.000,00;

Vanda



FERRARI Giovanna € 170.000,00;
FONTANINI Bartolomeo € 120.000,00;
GHIDDI Evasio € 120.000,00;
GHIDDI Giorgio € 120.000,00;
GHIDDI Ugo € 120.000,00;
GIBERTI Anna € 30.000,00;
GIBERTI Azelio € 120.000,00;
GIBERTI Claudio € 120.000,00;
GIBERTI Eugenia € 30.000,00;
GIBERTI Lilia € 120.000,00;
GIBERTI Luigi € 120.000,00;
GIBERTI Maria € 120.000,00;
GIBERTI Tonino € 120.000,00;
GIBERTI Zita € 120.000,00;
GUALMINI Pia Clarice € 315.000,00;
GUGLIELMINI Francesco € 220.000,00;
MAGNANI Adriano € 120.000,00;
MARCHI Alfredo € 120.000,00;
MARCHI Mario € 120.000,00;
MUCCI Gilda € 15.000,00;
MUCCI Rosanna € 90.000,00;
MUCCI Sante € 90.000,00;
PAGLIAI Emilio € 160.000,00;
PAGLIAI Osanna € 160.000,00;
PAGLIAI Polilia Bruna € 160.000,00;
PAGLIAI Rina € 160.000,00;
PALANDRI Carla € 55.000,00;
PANCANI Ferruccio € 120.000,00;
PELI Clelia € 55.000,00;
PIGONI Elio € 170.000,00;
PIGONI Ferruccio € 170.000,00;
RIOLI Caterina € 100.000,00;
RIOLI Lea € 80.000,00;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


- ROSSI Roberto € 70.000,00;
SASSATELLI Giulia € 120.000,00;
SASSATELLI Lina € 120.000,00;
TINCANI Armando € 170.000,00;
TINCANI Gervasio € 120.000,00;
TINCANI Marino € 170.000,00;
BUCCIARELLI Letizia € 60.000,00;
VENTURELLI Catia € 60.000,00;
VENTURELLI Lamberto € 60.000,00;
VENTURELLI Marina € 250.000,00;
- alla rifusione delle spese processuali in favore delle suddette parti civili che liquida in: per avv. Nasci Roberto € 15.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Speranzoni Andrea € 65.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

Gli imputati OLBERG Fritz e STARK Wilhelm Karl, in relazione ai fatti del 20 marzo 1944 (capo A ultima parte), in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, difesa ed assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia rimettendo le parti davanti al giudice civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 2.000,00 comprensivi di spese generali e spese prenotate a debito;
- b) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita Regione EMILIA ROMAGNA, difesa ed assistita dall'avv. Giampaolo Giuseppe, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore della richiedente parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva determinata in € 10.000,00; alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 15.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

Vende




499

- c) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale, difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore della richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva quantificata in € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;
- d) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita Provincia di REGGIO EMILIA, rimettendo le parti davanti al giudice civile, nonché al pagamento in favore della richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva determinata in € 30.000,00 ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

I predetti imputati OLBERG Fritz e STARK Wilhelm Karl ed il responsabile civile individuato nella Repubblica Federale di Germania, in solido tra loro:


- al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile: ALBERGHI Ernestina, COSTI Italia, CROCI Artura Clea, FERRARI Stefania (con riferimento alla uccisione di Ferrari Armido), FONTANA Gianpaolo, FONTANA Giovanni Battista, FONTANA Paola Antonietta, FONTANA Vanna Liana, PAINI Anna Maria Luisa, PAINI Felicita, PAINI Giuseppe, PAINI Maria, PAINI Mario, RIGHI Santina, ROSSI Ines, ROVALI Dino, ROVALI Ermanno, ROVALI Italo, tutte difese ed assistite dall'avv. BURANI Vainer; Comune di Villa Minozzo, BARONI Rosanna, CASOTTI Erio, CASOTTI Giuseppe, CASOTTI Leardo, CASOTTI Lucia, CASOTTI Miria, CASOTTI Roberto, CASOTTI Stefano, GEBENNINI Caterina Andreina, GEBENNINI Franca, PIGOZZI Giacomina, PIGOZZI Giorgio, PIGOZZI Giovanni, PIGOZZI Giovanni Battista, PIGOZZI Giuliano, PIGOZZI Giuseppe, PIGOZZI Luigi, PIGOZZI Maria Luisa, PIGOZZI Pietro, PIGOZZI Teresa, tutti difesi ed assistiti dall'avv. D'ANDREA Ernesto;



ALESSANDRI Cinzia, ALESSANDRI Monica, BELTRAMI Albertina, COSTI Marcello, GENESI Elsa, MAESTRI Natalina, VANNUCCI Talide, tutti difesi ed assistiti dall'avv. SPERANZONI Andrea;

- al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata:

ALBERGHI Ernestina € 80.000,00;
COSTI Italia € 160.000,00;
CROCI Artura Clea € 120.000,00;
FERRARI Stefania € 20.000,00;
FONTANA Gianpaolo € 60.000,00;
FONTANA Giovanni Battista € 50.000,00;
FONTANA Paola Antonietta € 50.000,00;
FONTANA Vanna Liana € 30.000,00;
PAINI Anna Maria Luisa € 170.000,00;
PAINI Felicita € 170.000,00;
PAINI Giuseppe € 170.000,00;
PAINI Maria € 40.000,00;
PAINI Mario € 170.000,00;
RIGHI Santina € 30.000,00;
ROSSI Ines € 110.000,00;
ROVALI Dino € 210.000,00;
ROVALI Ermanno € 65.000,00;
ROVALI Italo € 65.000,00;
Comune di Villa Minozzo € 100.000,00
BARONI Rosanna € 10.000,00;
CASOTTI Erio € 1.000,00;
CASOTTI Giuseppe € 1.000,00;
CASOTTI Leardo € 1.000,00;
CASOTTI Lucia € 1.000,00;
CASOTTI Miria € 1.000,00;
CASOTTI Roberto € 1.000,00;
CASOTTI Stefano € 1.000,00;
GEBENNINI Caterina Andreina € 10.000,00;




GEBENNINI Franca € 10.000,00;
PIGOZZI Giacomina € 3.000,00;
PIGOZZI Giorgio € 3.000,00;
PIGOZZI Giovanni € 7.000,00;
PIGOZZI Giovanni Battista € 3.000,00;
PIGOZZI Giuliano € 3.000,00;
PIGOZZI Giuseppe € 7.000,00;
PIGOZZI Luigi € 7.000,00;
PIGOZZI Maria Luisa € 3.000,00;
PIGOZZI Pietro € 3.000,00;
PIGOZZI Teresa € 3.000,00;
ALESSANDRI Cinzia € 50.000,00;
ALESSANDRI Monica € 50.000,00;
BELTRAMI Albertina € 70.000,00;
COSTI Marcello € 70.000,00;
GENESI Elsa € 120.000,00;
MAESTRI Natalina € 120.000,00;
VANNUCCI Talide € 150.000,00;

- alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida in:
per avv. Burani Vainer € 60.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. D'Andrea Ernesto € 19.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Speranzoni Andrea € 30.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

Gli imputati KOEPPE Erich e ODENWALD Helmut, in relazione ai fatti del 10 aprile 1944 (capo B), in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, difesa ed assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia rimettendo le parti davanti al giudice civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla



A large, stylized handwritten signature in black ink.

- predetta parte civile che liquida in € 2.000,00 comprensivi di spese generali e spese prenotate a debito;
- b) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civili costituita A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale, difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore delle richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva quantificata in € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;
- c) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita Provincia di FIRENZE, rimettendo le parti davanti al giudice civile, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile difesa ed assistita dall'avv. Possenti Elena, che liquida in € 14.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;


CONDANNA

I predetti imputati KOEPPE Erich e ODENWALD Helmut ed il responsabile civile individuato nella Repubblica Federale di Germania, in solido tra loro:

- al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile: Regione TOSCANA, difesa ed assistita dall'avv. D'Ippolito Roberto, SARTI FANTONI Piero, difeso ed assistito dall'avv. TRESANINI Lorenzo; Comune di VAGLIA difeso ed assistito dall'avv. VANNUCCI Alessandra; Comune di SESTO FIORENTINO difeso ed assistito dall'avv. ZUCCHERMAGLIO Franco ;
- al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata:
SARTI FANTONI Piero € 120.000,00;
Comune di Vaglia € 50.000,00
Comune di Sesto Fiorentino € 50.000,00
- alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida in:
per avv. D'Ippolito Roberto € 5.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Tresanini Lorenzo € 14.000,00, comprensivi di

Vand

[Signature]



onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Vannucci Alessandra € 13.500,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Zucchermaglio Franco € 15.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA


Gli imputati KOEPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OLBERG Fritz, STARK Wilhelm Karl, WINKLER Hans Georg Karl, in relazione ai fatti del 13-18 aprile 1944 (capo C), in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, difesa ed assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia rimettendo le parti davanti al giudice civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 2.000,00 comprensivi di spese generali e spese prenotate a debito;
- b) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale, difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore delle richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva quantificata in € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

I predetti imputati KOEPPE Erich, LUHMANN Alfred, ODENWALD Helmut, OLBERG Fritz, STARK Wilhelm Karl, WINKLER Hans Georg Karl ed il responsabile civile individuato nella Repubblica Federale di Germania, in solido tra loro:

- al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile: Regione TOSCANA, difesa ed assistita dall'avv. D'Ippolito Roberto, Comune di POPPI, CAPPELLETTI Ilaria, CAPPELLETTI Ines, CECCHERINI Mario,



CECCHERINI Valter, CIABINI Miriam, DEL CHERICO Alberto, DEL CHERICO Andrea, DEL CHERICO Piero, FABBRI Faliero, FABBRI Franco, FABBRI Piero, MARCHI Marco, PAPERINI Dino, PIANTINI Giancarlo, PIANTINI Giuseppe, RASPELLI Gianfranco, SALVI Alfredo, SALVI Carlo, SALVI Enzo, SALVI Rita, TOMMASI Giuliana, TONIELLI Adorno, TRENTI Claudio, TRENTI Daniele, TRENTI Giancarlo, TRENTI Massimo, tutti difesi ed assistiti dall'avv. AGOSTINI Saverio; GORI Francesco, GORI Lucia, difesi ed assistiti dall'avv. ALBONI Roberto; SALVI Pierina, difesa ed assistita dall'avv. CARPONI SCHITTAR Domenico; DRAGONI Cesare, GORI Bruna, GORI Bruno, GORI Maria, MARCHI Cesira, MARCHI Maria Rosa, RINGRESSI Anna, RINGRESSI Daniela, RINGRESSI Paola, tutti difesi ed assistiti dall'avv. DE FRAJA Roberto; RINGRESSI Anna, RINGRESSI Daniela, RINGRESSI Paola, tutti difesi ed assistiti dall'avv. DE FRAJA Simone; MICHELACCI Pierina difesa ed assistita dall'avv. DEI Massimiliano; Comune di PRATOVECCHIO, BUCCHI Daniela, BUCCHI Dino, BUCCHI Santi, CAPPELLETTI Daniele, CAPPELLETTI Elio, CAPPELLETTI Enzo, CAPPELLETTI Fabio, CAPPELLETTI Giovanni, CAPPELLETTI Mirella, CAPPELLETTI Roberto, CIPRIANI Gemma, CIPRIANI Iole, GIABBANI Emma, GIABBANI Teresa, MASETTI Moreno, MICHELACCI Anna Maria, MICHELACCI Filippo, MICHELACCI Rosanna, MICHELACCI Virginia, MONTI Annunziata, MONTI Bruno, MONTI Cinzia, MONTI Cristina, MONTI Graziella, MONTI Marisa, NANNI Giovanni, NANNI Nadia, RICCI Natalina, ROSSI Letizia, SERI Mario, SESTINI Giuliano, SPIGHI Renata, TALENTI Amalia, TALENTI Livia, TALENTI Maddalena, TALENTI Santi, TALENTI Settimio, TOMMASI Amelia, TOMMASI Aurelio, TOMMASI Maria Beatrice, TOMMASI Maria Pia, TOMMASI Nello, TRENTI Italo, TRENTI Paola, TRENTI Pierina, TRENTI Piero, VADI Elidio, VADI Franca, VADI Giuliana, VADI Graziella, VALENTI Ordegli, VENTURACCI Osvaldo, VENTURACCI Sofia, tutti difesi ed assistiti dall'avv. GIANNINI Gionata; TRENTI Umberto difeso ed assistito dall'avv. IMPOSIMATO Ferdinando; TRAPANI Valeriano difeso ed assistito dall'avv. MAURANTONIO Angelo; BIAGIONI Ada, CHIARINI Maria Luisa, CORSINI Giovanna, FIORINI Giovanni, GAMBINERI Andrea, GRILLI Gino, GRILLI Giuliano, GRILLI

U. De...

[Handwritten signature]



Pierluigi, MARCHI Graziella, MARCHI Nada, PANTIFERI Attilio, PANTIFERI Delia, PANTIFERI Giuseppa (detta Dilva), PANTIFERI Rosalba, tutti difesi ed assistiti dall'avv. MAZZI Antonella; Comune di BIBBIENA difeso ed assistito dall'avv. MAZZI Massimo; INNOCENTI Lina difesa ed assistita dall'avv. NASCI Roberto; SESTINI Artemio, SESTINI Mario, SESTINI Rosanna, tutti difesi ed assistiti dall'avv. SESTINI Romina; Comune di SAN GODENZO, BALDONI Carolina, BALLI Emo, FOSSATI Alfredo, FOSSATI Carla, FABBRI Liliana, FRILLI Maurizio, MADI AI Franca, tutti difesi ed assistiti dall'avv. SPERANZONI Andrea; Provincia di AREZZO, Comune di STIA, AMADORI Rosa, BROGELLI Roberto, COCCHI Antonio, COCCHI Marcello, MARCHI Alessio, MARCHI Franco, MARCHI Lorena, MARCHI Moreno, MARCHI Sonia, RINALDINI Luciana, TRAPANI Massimiliano, TRAPANI Sabrina, tutti difesi ed assistiti dall'avv. STEFANI Eraldo; MARCHI Donato, TOMMASI Artemio, TOMMASI Daniela, TOMMASI Gabriele, TOMMASI Laura, TOMMASI Paolo, TOMMASI Riccardo, TOMMASI Simonetta, tutti difesi ed assistiti dall'avv. STEFANI Francesco; MARCHI Adelfa, MARCHI Dina, MARCHI Dino, tutti difesi ed assistiti dall'avv. VEZZOSI Veronica;

- al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata:

Comune di Poppi € 200.000,00;

CAPPELLETTI Ilaria € 110.000,00;

CAPPELLETTI Ines € 150.000,00;

CECCHERINI Mario € 50.000,00;

CECCHERINI Valter € 50.000,00;

CIABINI Miriam € 15.000,00;

DEL CHERICO Alberto € 20.000,00;

DEL CHERICO Andrea € 20.000,00;


DEL CHERICO Piero € 20.000,00;

FABBRI Faliero € 140.000,00;

FABBRI Franco € 40.000,00;

FABBRI Piero € 40.000,00;

MARCHI Marco € 15.000,00;




PAPERINI Dino € 150.000,00;
PIANTINI Giancarlo € 120.000,00;
PIANTINI Giuseppe € 120.000,00;
RASPELLI Gianfranco € 80.000,00;
SALVI Alfredo € 25.000,00;
SALVI Carlo € 25.000,00;
SALVI Enzo € 40.000,00;
SALVI Rita € 25.000,00;
TOMMASI Giuliana € 65.000,00;
TONIELLI Adorno € 300.000,00;
TRENTI Claudio € 20.000,00;
TRENTI Daniele € 20.000,00;
TRENTI Giancarlo € 20.000,00;
TRENTI Massimo € 20.000,00;
GORI Francesco € 70.000,00;
GORI Lucia € 70.000,00;
SALVI Pierina € 200.000,00;
DRAGONI Cesare € 70.000,00;
GORI Bruna € 220.000,00;
GORI Bruno € 220.000,00;
GORI Maria € 220.000,00;
MARCHI Cesira € 35.000,00;
MARCHI Maria Rosa € 35.000,00;
RINGRESSI Anna (in relazione all'uccisione di Trenti Concetta) € 70.000,00;
RINGRESSI Daniela (in relazione all'uccisione di Trenti Concetta) € 35.000,00;
RINGRESSI Paola (in relazione all'uccisione di Trenti Concetta) € 35.000,00;
RINGRESSI Anna (in relazione all'uccisione di Ringressi Guglielmo) € 70.000,00;
RINGRESSI Daniela (in relazione all'uccisione di Ringressi Guglielmo) € 35.000,00;
RINGRESSI Paola (in relazione all'uccisione di Ringressi Guglielmo) € 35.000,00;
MICHELACCI Pierina € 300.000,00

Vende



TRENTI Umberto € 240.000,00;
TRAPANI Valeriano € 120.000,00;
BIAGIONI Ada € 120.000,00;
CHIARINI Maria Luisa € 30.000,00;
CORSINI Giovanna € 70.000,00;
FIORINI Giovanni € 120.000,00;
GAMBINERI Andrea € 200.000,00;
GRILLI Gino € 10.000,00;
GRILLI Giuliano € 10.000,00;
GRILLI Pierluigi € 10.000,00;
MARCHI Graziella € 75.000,00;
MARCHI Nada € 75.000,00;
PANTIFERI Attilio € 120.000,00;
PANTIFERI Delia € 120.000,00;
PANTIFERI Giuseppa (detta Dilva) € 120.000,00;
PANTIFERI Rosalba € 70.000,00;
Comune di Bibbiena € 200.000,00
INNOCENTI Lina € 40.000,00;
Comune di SAN GODENZO € 200.000,00
BALDONI Carolina € 240.000,00;
BALLI Emo € 120.000,00;
FOSSATI Alfredo € 55.000,00;
FOSSATI Carla € 30.000,00;
Fabbri Liliana € 45.000,00;
FRILLI Maurizio € 45.000,00;
MADIAI Franca € 230.000,00;
Provincia di Arezzo € 100.000,00
Comune di Stia € 200.000,00
AMADORI Rosa € 100.000,00;
BROGELLI Roberto € 200.000,00;
COCCHI Antonio € 40.000,00;
COCCHI Marcello € 40.000,00;
MARCHI Alessio € 20.000,00;




Nada

[Handwritten signature]

MARCHI Franco € 220.000,00;
MARCHI Lorena € 20.000,00;
MARCHI Moreno € 20.000,00;
MARCHI Sonia € 20.000,00;
RINALDINI Luciana € 150.000,00;
TRAPANI Massimiliano € 40.000,00;
TRAPANI Sabrina € 40.000,00;
MARCHI Donato € 20.000,00;
TOMMASI Artemio € 120.000,00;
TOMMASI Daniela € 60.000,00;
TOMMASI Gabriele € 30.000,00;
TOMMASI Laura € 30.000,00;
TOMMASI Paolo € 30.000,00;
TOMMASI Riccardo € 60.000,00;
TOMMASI Simonetta € 30.000,00;
MARCHI Adelfa € 120.000,00;
MARCHI Dina € 120.000,00;
MARCHI Dino € 120.000,00;

- alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida in:
per avv. D'Ippolito Roberto € 13.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge, per avv. Agostini Saverio € 60.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Alboni Roberto € 11.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Carponi Schittar Domenico € 5.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. De Fraja Roberto € 35.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. De Fraja Simone € 20.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Dei Massimiliano € 14.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Giannini Gionata € 80.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Imposimato Ferdinando € 16.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Maurantonio Angelo € 16.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Mazzi Antonella €








30.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Mazzi Massimo € 10.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Nasci Roberto € 15.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Sestini Romina € 11.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Speranzoni Andrea € 31.000,00 comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Stefani Eraldo € 60.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Stefani Francesco € 35.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Vezzosi Veronica € 17.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;

CONDANNA

Gli imputati OLBERG Fritz, OSTERHAUS Ferdinand, STARK Wilhelm Karl e WINKLER Hans Georg Karl, in relazione ai fatti del 4-5 maggio 1944 (capo D), in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, difesa ed assistita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia rimettendo le parti davanti al giudice civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in € 2.000,00 comprensivi di spese generali e spese prenotate a debito;
- b) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani d'Italia) nazionale, difesa ed assistita dall'avv. D'Andrea Ernesto, rimettendo le parti davanti al giudice civile; al pagamento in favore delle richiedente parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva quantificata in € 10.000,00, nonchè alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.200,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge;




CONDANNA

A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right area of the page.

I predetti imputati OLBERG Fritz, OSTERHAUS Ferdinand, STARK Wilhelm Karl e WINKLER Hans Georg Karl ed il responsabile civile individuato nella Repubblica Federale di Germania, in solido tra loro:

- a) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile: Regione TOSCANA, difesa ed assistita dall'avv. D'Ippolito Roberto ,CAPELLI Pietro, CAPELLI Teresa, FIORINI Ilva, tutti difesi ed assistiti dall'avv. D'ANDREA Ernesto; BIANCHI Luciano, PINELLI Ercolina, PINELLI Guido tutti difesi ed assistiti dall'avv. PELLINI Alessandra; Provincia di MASSA CARRARA, Comune di FIVIZZANO, CACCIALUPI Francesco, CACCIALUPI Franco, CONTI Luigina, INCERTI Ambrogio, INCERTI Giuliano, INCERTI Maria, LOMBARDI Rina Lina, LOMBARDI Ulisse, PALMIERI Antonello, SAVINA Delia, tutti difesi ed assistiti dall'avv. PERFETTI Franco; BABBINI Virginio, LAZZERINI Lida, LAZZERINI Lido, tutti difesi ed assistiti dall'avv. SPERANZONI Andrea;
- b) al pagamento in favore delle richiedenti parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva come di seguito determinata:

CAPELLI Pietro € 120.000,00;
CAPELLI Teresa € 120.000,00;
FIORINI Ilva € 100.000,00;
BIANCHI Luciano € 120.000,00;
PINELLI Ercolina € 120.000,00;
PINELLI Guido € 70.000,00;
Provincia di Massa Carrara € 50.000,00
Comune di Fivizzano € 100.000,00
CACCIALUPI Francesco € 40.000,00;
CACCIALUPI Franco € 40.000,00;
CONTI Luigina € 100.000,00;
INCERTI Ambrogio € 100.000,00;
INCERTI Giuliano € 120.000,00;
INCERTI Maria € 120.000,00;
LOMBARDI Rina Lina € 145.000,00;
LOMBARDI Ulisse € 145.000,00;



511

PALMIERI Antonello € 75.000,00;

SAVINA Delia € 40.000,00;

BABBINI Virginio € 120.000,00;

LAZZERINI Lida € 120.000,00;

LAZZERINI Lido € 120.000,00;

- alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida in:
per avv. D'Ippolito Roberto € 7.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. D'Andrea Ernesto € 5.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Pellini Alessandra € 17.500,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Perfetti Franco € 20.000,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge; per avv. Speranzoni Andrea € 28.000,00 oltre accessori di legge;

visto l'art. 93 c.p.c.

DISPONE

La distrazione delle spese processuali, competenze ed onorari in favore dell'avvocato Speranzoni Andrea, da quest'ultimo richiesta con riferimento a tutte le parti civili dal medesimo assistite e difese, con esclusione di Provincia di Modena, Comune di Palagano, Comune di SAN GODENZO, A.N.P.I. provinciale sezione di Modena, Casini Adalgisa, Casini Lidia;

DISPONE

La distrazione delle spese processuali, competenze ed onorari in favore dell'avvocato Nasci Roberto, da quest'ultimo richiesta con riferimento alle parti civili Massari Franca ed Innocenti Lina, dal medesimo assistite e difese,
visti gli artt. 82 e 110 Testo unico spese di giustizia,

CONDANNA



A large, stylized handwritten signature in black ink, extending from the left towards the right side of the page.

Gli imputati ODENWALD Helmut, OSTERHAUS Ferdinand e LUHMANN Alfred, in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato Italiano delle spese sostenute per il patrocinio gratuito di Pains Felicita e Rossi Ines nell'ammontare di euro 5.000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, da liquidarsi con separato decreto ai sensi dell'art. 82 T.U.S.G.;

Gli imputati OLBERG Fritz e STARK Wilhelm Karl, in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato Italiano delle spese sostenute per il patrocinio gratuito di Casini Adalgisa e Casini Lidia nell'ammontare di euro 5.000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, da liquidarsi con separato decreto ai sensi dell'art. 82 T.U.S.G.;

Visti gli artt. 32 c.p.m.p.; 36 c.p. e 536 c.p.p.;


ORDINA

La pubblicazione della sentenza mediante affissione negli albi dei Comuni di Verona, Palagano, Montefiorino, Villa Minozzo, Sesto Fiorentino, Vaglia, Stia, Pratovecchio, Bibbiena, SAN GODENZO, Poppi, Caprese Michelangelo, Fivizzano; la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia per la durata di giorni trenta, nonché, a spese dei condannati, per estratto limitatamente alle statuizioni penali, e per una sola volta, nei giornali "Il Corriere della Sera, "La Nazione" e "Il Resto del Carlino";
Deposito della sentenza a novanta giorni.

Verona 06 luglio 2011

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Antonio Bonafiglia



IL CANCELLIERE
dott. ~~Anna Antonia~~ Zenobio di FUSCO
Depositato in cancelleria

Oggi


04 OTT. 2011



IL CANCELLIERE

Il Funzionario amministrativo

dott. ~~Anna Antonia~~ Zenobio di Fusco



IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Santoro




PLATE 10
THE GREAT WALL OF CHINA
1907